

ANNO XXIX - N. 6

NOVEMBRE-DICEMBRE 1977

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1977

ABBONAMENTI

ANNO L. **12.750**
UN NUMERO SEPARATO » **2.250**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(8219012) Roma, 1978 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara)	pag. 749
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 782
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Carlo Carbone)	» 802
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi)	» 806
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamiozzo)	» 838
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafile)	» 853
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria)	» 907

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI	pag. 164
LEGISLAZIONE	» 186
CONSULTAZIONI	» 197

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*; Michele DIPACE, *Bologna*;
Giovanni CONTU, *Cagliari*; Americo RALLO, *Caltanissetta*; Filippo CAPECE
MINUTOLO DEL SASSO, *Catanzaro*; RAFFAELE TAMIOZZO, *Firenze*; Francesco
GUICCIARDI, *Genova*; Adriano ROSSI, *L'Aquila*; Giuseppe Orazio RUSSO,
Lecce; Marcello DELLA VALLE, *Milano*; Aldo ALABISO, *Napoli*; Nicasio MAN-
CUSO, *Palermo*; Rocco BERARDI, *Potenza*; Umberto GIARDINI, *Torino*; Maurizio
DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo MANDÒ, *Venezia*.

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BAFILE C., <i>Osservazioni sul giudizio di terzo grado nel nuovo contenzioso tributario</i>	I,	875
CHESHIN M., <i>Natura e funzione dell'Avvocatura dello Stato in Israele</i>	II,	170
DI CIOMMO R., <i>L'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato: natura e problemi</i>	II,	163
FAVARA F., <i>Ente pubblico economico ed ente pubblico amministrativo, lavoro privato e lavoro pubblico, legge e contratto collettivo</i>	I,	749
FIUMARA O., A - <i>Prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori migranti. Norme anticumulo comunitarie e norme anticumulo nazionali</i>	I,	781
FIUMARA O., B - <i>L'efficacia vincolante delle pronunzie emesse ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia</i>	I,	788
GARGIULO U., <i>In tema di successione degli Enti ospedalieri ad altri Enti pubblici (nella specie alla C.R.I.)</i>	I,	813
NEIS K., <i>Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale amministrativo federale in Germania</i>	II,	174
OLMI G., <i>Valore fondamentale dell'assistenza consultiva dell'Avvocatura dello Stato</i>	II,	168
SCALIA A., <i>L'Attorney General negli Stati Uniti</i>	II,	181
SLYUN G., <i>L'Attorney General in Inghilterra</i>	II,	177

PARTE PRIMA
INDICE ANALITICO - ALFABETICO
DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA

- Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali delle acque e Tribunali ordinari - Danni da difettosa manutenzione di opera idraulica - Competenza dei Tribunali delle acque, 921.
- Concessione e derivazione - Costituzione di serbatoi o laghi artificiali - Contributi di miglioria - Obbligati - Titolari di preesistenti derivazioni - Preesistenza - Determinazione - Criterio, 915.
- Opere di bonifica - Inizio del funzionamento anteriore alla dichiarazione di ultimazione - Manutenzione difettosa - Responsabilità - Sussiste, 920.

ALIMENTI

- Sentenza straniera - Delibazione - Condanna degli alimenti - Ammissibilità - Fattispecie, 806.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Croce Rossa Italiana - Rappresentanza in giudizio - Ente unitariamente considerato - Presidente generale - Rappresentanza in giudizio - Ammissibilità - Comitati provinciali - Autonomia amministrativa - Presidente del Comitato - Rappresentanza in giudizio - Ammissibilità, con nota di U. GARGIULO, 812.
- Ente Ospedaliero - Enti aventi per finalità esclusiva la cura degli infermi ed Enti Ospedalieri separati da altri Enti pubblici - Qualità di ente ospedaliero - Momento in cui sorge nell'una e nell'altra ipotesi - Carattere dichiarativo o costitutivo del decreto istitutivo dell'Ente, con nota di U. GARGIULO, 812.
- Ente Ospedaliero - Successione nei beni e nei rapporti giuridici - Diversa disciplina - Trasferimento au-

tomatico dei rapporti giuridici - Restrizione prevista nel decreto istitutivo dell'Ente - Inammissibilità, con nota di U. GARGIULO, 812.

- Ente Ospedaliero creato per distacco - Sopravvivenza del vecchio ente con fini ristretti - Successione universale - Esclusione - Successione a titolo particolare - Ammissibilità, con nota di U. GARGIULO, 812.
- Obbligo delle amministrazioni pubbliche di avvalersi dell'Istituto Luce - Legittimità costituzionale, con nota di F. FAVARA, 750.
- Successione dei rapporti giuridici - Nozione - Inammissibilità di un riferimento alla disciplina privatistica, con nota di U. GARGIULO, 812.

APPALTO

- Aggiudicazione - Verifica dell'organo di controllo statale - Natura - Effetti, 847.
- Appalto di opere pubbliche - Collaudo - Ammissione di lavori non autorizzati - Condizioni - Lavori non menzionati nel verbale di collaudo - Diritto a compensi - Esclusione, 907.
- Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Inclusione fra i cosiddetti fatti continuativi - Esclusione - Onere della riserva - Sussistenza, 907.
- Procedimento - Licitazione privata - Consultazione degli atti - Legittimità, 847.
- Procedimento - Licitazione privata - Sospensione della gara - Fattispecie - Effetti, 847.
- Procedimento - Licitazione privata - Termine ex art. 5 l. 14/1973 - E ordinario, 847.

ARBITRATO

- Arbitrato obbligatorio - Mancato riconoscimento del potere di declinare la competenza arbitrale - Illegittimità costituzionale, 770.

CACCIA E PESCA

- Competenza dei Comitati provinciali - Ricorso giurisdizionale proposto dai Comitati - Qualità di controinteressati - Limiti, 850.

CINEMATOGRAFIA

- Contributi - Comitato esperti ex articolo 46 l. 1213/1965 - Parere - Successiva sentenza penale - Rapporto, 844.
- Contributi - Diniego di programmazione obbligatoria - Confisca penale - Riferibilità - Sussiste, 844.
- Films - Contributi e agevolazioni - Esclusione a seguito di condanna penale - Effetti, 844.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Competenza dei T.A.R. - Individuazione - Elementi - *Petitum* del ricorso - Esclusione, 851.
- Competenza dei T.A.R. - Pubblici impiegati - Dipendenti in servizio alla data di emissione dell'atto - Competenza del T.A.R. della sede di servizio - Sussiste, 852.
- Decisione del Consiglio di Stato - Questione, erroneamente decisa, sulla non definitività dell'atto impugnato - Conseguente inammissibilità del ricorso - Ricorso per difetto di giurisdizione - Inammissibilità, 802.
- Distinzione tra enti pubblici economici e non economici - E ancorata ad elementi oggettivi e perciò costituzionalmente legittima, con nota di F. FAVARA, 749.
- Giudicato - Estensione - Fattispecie con più impugnative contro lo stesso atto - Reiezione di una impugnativa - Efficacia limitata del giudicato in relazione alla natura confliggente degli interessi dei ricorrenti, 846.
- Giudicato - Estensione - Non sussiste, 846.
- Giudicato - Pronuncia di annullamento - Estensione degli effetti - Sussiste, 846.
- Giurisdizione amministrativa - Giudizio - Perenzione - Decorrenza - Effetti, 843.
- Impiego pubblico - Presupposti - Atto formale di nomina - Contratto - Ammissibilità, 803.

- Pronuncia sulla competenza - Ordinanza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Decorrenza dei termini previsti per le ordinanze emesse in udienza o fuori udienza, 802.

- Ricorso anteriore al trimestre dall'insediamento dei T.A.R. - Competenza del Consiglio di Stato - Sussiste, 843.

COMUNITA EUROPEE

- Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Grassi - Integrazioni per l'olio di oliva - Produttori di olio - Definizione, 794.
- Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Limitazione - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Decurtazione in base a norme comunitarie - Divieto, con nota di O. FIUMARA, 781.
- Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Limitazione - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Norme anticumulo nazionali - Applicabilità - Limiti, con nota di O. FIUMARA, 782.
- Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Sovrapposizione dei periodi - Decurtazioni - Limitazione, con nota di O. FIUMARA, 781.

CONTRATTI PUBBLICI

- Appalti di opere pubbliche - Revisione prezzi - Art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Termine - Decorrenza, 841.
- Appalti di opere pubbliche - Revisione prezzi - Invariabilità contenuta nel capitolato d'appalto - Irrilevanza ai fini della revisione, 841.
- Appalti di opere pubbliche - Revisione prezzi - Patto di esclusione - Requisito di validità - Individuazione, 841.

EDILIZIA

- Edilizia e urbanistica - Rifiuto di licenze edilizie - Legittimità - Fattispecie, 838.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Deposito della indennità - Non deve necessariamente precedere il provvedimento di espropriazione, 774.
- Indennità - Consulenza tecnica - Ammissibilità - Fattispecie, 805.
- Espropriazione parziale - Limitazioni legali alla parte residua - Indennizzabilità - Esclusione, 805.
- Indennità di espropriazione - Debito di valuta - Rivalutazione - Inammissibilità, 910.
- Occupazione di urgenza - Acquedotto - Indifferibilità e urgenza *ex lege* - Estensione alle opere di presa delle acque - Effetti, 914.
- Occupazione di urgenza - Beni gravati da uso civico - Necessità di previa autorizzazione ministeriale - Insussistenza, 914.
- Occupazione di urgenza - Stato di consistenza - Opera acquisita a cura e spese dello Stato - Redazione da parte di funzionari del genio civile - Legittimità, 914.
- Poteri del Prefetto - Natura e limiti, 838.
- Redazione dello stato di consistenza - Irrilevanza, 838.
- Giudizio di revocazione - Errore di fatto - Presupposti - Limiti, 845.
- Legittimazione a ricorrere - Limiti temporali - Effetti - Fattispecie in caso di alienazione di area esproprianda, 838.
- Poteri del Consiglio di Stato in sede di appello - Fattispecie in tema di eccezioni di inammissibilità ritenute fondate in primo grado, 849.
- Poteri istruttori del Consiglio di Stato - Assunzione di prove - Criteri - Effetti ai fini della revocazione, 846.
- Procedimento - Costituzione degli intimati innanzi al T.A.R. - Tardività - Effetti, 849.
- Questioni pregiudiziali diverse dal difetto di giurisdizione - Omesso esame - Ammissibilità, 849.
- Ricorso giurisdizionale - Espropriazione - Individuazione dei soggetti titolari dell'interesse a ricorrere - Intestatari catastali - Effetti, 838.
- Ricorso giurisdizionale - Fattispecie in tema di intervento in giudizio - Alienante di immobile espropriando, 838.
- Ricorso giurisdizionale - Giudizio di appello - Provvedimento sopravvenuto dopo la decisione di primo grado - Impugnabilità - Esclusione, 838.
- Ricorso giurisdizionale - Giudizio di secondo grado - Inammissibilità di censure dedotte per la prima volta nella discussione in appello, 838.
- Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere - Garanzia per evizione di bene espropriando - Fattispecie, 838.
- Ricorso giurisdizionale - Motivi di ricorso relativi ad atto diverso da quello impugnato - Inammissibilità - Sussiste, 838.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- Controllo sugli enti locali - Potere di autorizzazione degli acquisti di immobili - Spetta alla Regione, 777.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Appello avverso sentenze di T.A.R. - Accoglimento dell'appello per difetto di procedura - Rinvio al T.A.R. in caso di tardività o inammissibilità - Dubbio - Deferimento all'Adunanza Plenaria, 850.
- Appello avverso sentenza del T.A.R. - Decadenza annuale *ex art. 327 c.p.c.* - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Sussiste, 848.
- Giudizio di appello - Riassunzione *ex art. 50 c.p.c.* - Applicabilità ai rapporti tra Consiglio di Stato e giudici sottordinati - Esclusione, 848.
- Giudizio di revocazione - Deducibilità dell'errore di fatto come motivo di ricorso - Limiti, 846.
- Giurisdizione amministrativa esclusiva - Legittimità costituzionale, con nota di F. FAVARA, 749.
- Provvedimenti - Termini per l'impugnativa - Atti autoritativi - Decadenza - Effetti, 849.

IMPIEGO PUBBLICO

- Giurisdizione amministrativa esclusiva - Legittimità costituzionale, con nota di F. FAVARA, 749.
- Provvedimenti - Termini per l'impugnativa - Atti autoritativi - Decadenza - Effetti, 849.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Acquisto per persona da nominare - Promotori di costituenda società - Rappresentanza senza potere - Suc-

cessiva ratifica da parte della società - Unicità di complessa fattispecie traslativa - Doppio trasferimento - Esclusione, 860.

- Concordato - Impugnabilità - Termini - Valore inferiore al prezzo pattuito - Supplemento - Legittimità, 857.
- Società di persone - Recesso di socio - Unico socio superstite - Rinuncia alla quota sociale - Imposta di trasferimento - Commisurazione al valore lordo, 901.
- Società di persone - Scioglimento - Assegnazione ai soci di beni acquistati dalla società - Imposta graduale - Precedente acquisto da parte di società di capitali poi trasformata in società di persona - Irrilevanza, 900.
- Società di persone - Scioglimento - Assegnazione ai soci di singoli beni - Imposta graduale - Valutazione della base imponibile al netto di passività accollate - Esclusione, 900.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Plusvalenze - Comunione a scopo di godimento - Trasformazione in società - Ammissibilità - Lottizzazione di terreni - Nozione, 853.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- I.G.E. all'importazione - Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. - Applicabilità della aliquota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale - Esclusione, 798.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Accertamento - Incompetenza dello ufficio - Dichiarazione del contribuente con indicazione di domicilio fiscale - Accertamento in conformità - Legittimità, 863.
- Accertamento - Incompetenza dello ufficio - Vizio sostanziale - Deducibilità innanzi all'A.G.O. - Rilevabilità di ufficio, 863.
- Imposte dirette - Controversia sulla esistenza del reddito - Deducibilità nel giudizio di terzo grado - Esclusione, con nota di C. BAFILE, 874.
- Nuovo contenzioso tributario - Commissione centrale - Vizio di compo-

sizione - Intestazione della decisione - Irrilevanza, con nota di C. BAFILE, 874.

- Nuovo contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Caratteri - Estimazione complessa - Giudizio sul fatto - Limiti - Art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, con nota di C. BAFILE, 874.
- Solidarietà - Imposta di registro - Divisione - Litisconsorzio fra condividenti - Esclusione - Impugnazione di uno soltanto - Nuova valutazione della quota e della massa - Effetti - Modalità, 869.

ISTRUZIONE PUBBLICA

- Professori delle scuole autonome di ostetricia - Non sono assimilabili ai professori universitari, 774.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Obbligazioni pecuniarie - Crediti del pubblico dipendente - Risarcimento del maggior danno da svalutazione momentanea - Esclusione - Legittimità costituzionale, con nota di F. FAVARA, 749.

OCCUPAZIONE

- Occupazione ed espropriazione - Occupazione d'urgenza - Art. 73 L. 2359/1865 e art. 20 L. 865/1971 - Termini - Natura, 840.
- Occupazione ed espropriazione - Occupazione d'urgenza - Autorizzazione scaduta - Proroga - Preclusione - Effetti, 840.
- Occupazione ed espropriazione - Occupazione d'urgenza - Occupazione scaduta - Possibilità di sanatoria - Sussiste - Limiti, 840.

PRESCRIZIONE

- Interruzione - Ricorso in procedimento di istruzione preventiva - Durata, 917.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Pensione di vecchiaia - Computo del servizio militare - Esclusione per i pensionati prima del maggio 1969, 769.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Appello principale - Capo della sentenza impugnato - Misura dell'indennità di espropriazione - Appello incidentale tardivo - Misura dell'indennità di occupazione - Inammissibilità, 910.
- Delibazione - Sentenza straniera - Alimenti - Azione proposta dal Ministero degli Interni - Natura, 805.
- Impugnazioni - Appello incidentale - Legittimazione del chiamato in garanzia impropria - Sussistenza - Condizioni - Motivi - Previsione del diritto dell'attore - Ammissibilità, 917.
- Spese processuali - Soccombenza - Riferibilità separata ai diversi gradi di giudizio - Ammissibilità, 910.

REQUISIZIONE

- Requisizione ex art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - Requisito della grave necessità pubblica - Criteri di valutazione - Sindacato di legittimità - Limiti - Preclusione, 842.
- Requisizioni ex art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - Requisizione alloggi per sistemazione famiglie sinistrate - Fattispecie - Requisiti - Alternatività di soluzioni - Effetti, 842.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie in tema di emungimento di sorgente, 917.
- Responsabilità della P.A. - Da fatto illecito - Opera di bonifica - Manutenzione difettosa o negligente - Diritto al risarcimento dei danni - Sus-

siste - Preesistente soggezione a impaludamento - Irrilevanza, 920.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Disciplina del silenzio della P.A. - Ricorso gerarchico improprio - Estensione, 850.
- Ricorso gerarchico - Possibilità di decisione tardiva - Proponibilità di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento tardivo - Dubbio - Deferimento all'Adunanza Plenaria, 850.

SOCIETÀ

- Fusione - Successione universale - Effetti, 806.
- Fusione e trasformazione - Diversità - Accertamento di fatto - Sindacato di legittimità - Inammissibilità, 806.
- Fusione e trasformazione - Posizione dei creditori sociali, 806.
- Trasformazione - Effetti, 806.

TRASCRIZIONI

- Conservatorie registri immobiliari - Servizio prestato dalle conservatorie - Pagamento degli emolumenti dovuti dagli utenti - Rapporto diretto pubblicitario con lo Stato e non anche con il conservatore - Conseguenze, 832.

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Riferimento al carico tributario complessivo, 798.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

20 gennaio 1977, n. 43	<i>pag.</i>	749
9 giugno 1977, n. 109	»	750
9 giugno 1977, n. 113	»	769
14 luglio 1977, n. 127	»	770
14 luglio 1977, n. 128	»	774
6 dicembre 1977, n. 138	»	774
6 dicembre 1977, n. 140	»	777

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

13 ottobre 1977, nella causa 22/77	<i>pag.</i>	782
13 ottobre 1977, nella causa 112/76	»	781
8 novembre 1977, nella causa 36/77	»	794

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 2 luglio 1977, n. 2880	<i>pag.</i>	853
Sez. I, 24 settembre 1977, n. 4063	»	805
Sez. I, 28 settembre 1977, n. 4129	»	805
Sez. I, 29 settembre 1977, n. 4062	»	857
Sez. I, 3 ottobre 1977, n. 4191	»	860
Sez. II, 4 ottobre 1977, n. 4243	»	802
Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4254	»	805
Sez. I, 12 ottobre 1977, n. 4335	»	798
Sez. I, 17 ottobre 1977, n. 4430	»	907
Sez. I, 19 ottobre 1977, n. 4462	»	863
Sez. I, 19 ottobre 1977, n. 4469	»	869
Sez. Un., 24 ottobre 1977, n. 4553	»	802
Sez. Un., 24 ottobre 1977, n. 4562	»	803
Sez. I, 25 ottobre 1977, n. 4565	»	806
Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4786	»	812
Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4795	»	832
Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5056	»	901
Sez. I, 22 novembre 1977, n. 5086	»	874
Sez. I, 6 dicembre 1977, n. 5277	»	900

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

8 luglio 1977, n. 20	pag.	910
8 luglio 1977, n. 22	»	914
8 luglio 1977, n. 23	»	915
4 ottobre 1977, n. 26	»	917
10 ottobre 1977, n. 27	»	920

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 1° marzo 1977, n. 161 (ordinanza)	pag.	850
Sez. IV, 4 marzo 1977, n. 207	»	838
Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 280	»	840
Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 403	»	841
Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 404	»	841
Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 405	»	842
Sez. IV, 3 maggio 1977, n. 448	»	843
Sez. IV, 3 maggio 1977, n. 454	»	844
Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 532	»	845
Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 539	»	846
Sez. V, 1° aprile 1977, n. 270	»	848
Sez. V, 27 maggio 1977, n. 522	»	849
Sez. VI, 1° marzo 1977, n. 172	»	851

PARTE SECONDA
INDICE ANALITICO - ALFABETICO
DELLE CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

- Demanio idrico - Laghi - Spiagge - Costruzione privata - Distanze dal confine - Obbligo di rispetto, 197.

AGRICOLTURA

- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Concessione - Deliberazione - Approvazione ministeriale - Necessità, 197.
- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Precedente concessione gratuita - Determinazione unilaterale e successiva dei canoni - Legittimità, 197.
- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Nuova disciplina - Alloggio di servizio - Precedente concessione - Revoca implicita, 197.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- Amministrazione pubblica - Credito di amministrazione statale verso ente pubblico soppresso la cui liquidazione è affidata ad altro organo statale - Mezzi di tutela giurisdizionale - Inammissibilità, 197.
- Autorità giudiziaria penale - Richiesta di informazioni alla P.A. - Opponibilità del segreto d'ufficio - Limiti, 198.
- Enti gestori di immobili di proprietà della amministrazione statale - Veste di agenti contabili dello Stato - Configurabilità, 198.
- Enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare - Enti gestori di alloggi di proprietà dell'amministrazione statale - Soppressione - Sorte degli alloggi, 198.
- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Concessione - Deliberazione - Approvazione ministeriale - Necessità, 198.

- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Determinazione unilaterale e successiva dei canoni - Legittimità, 198.
- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Nuova disciplina - Alloggio di servizio - Precedente concessione - Revoca implicita, 199.
- Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti, 199.
- Cose mobili - Di interesse storico e artistico - Ente morale proprietario - Regime - Inalienabilità assoluta - Autorizzazione all'alienazione, 199.
- Appalto - Prestito di operai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente - Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE, 199.
- Appalto di opere pubbliche - IGE sui corrispettivi - Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione - Nullità, 199.
- Contratti di appalto o di fornitura - Divieto di anticipazione del prezzo - Deroghe - Delegazione, concessione o contributo statale - Estensione della deroga, 199.

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI

- Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione, 200.
- Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - Limiti, 200.

ATTI AMMINISTRATIVI

- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Amnistia e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura, 200.
- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Natura della misura, 200.

- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura, 200.
- Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione, 201.
- Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione, 201.
- Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione, 201.

BENEFICENZA E ASSISTENZA

- Invalidi civili - Pensione - Controversia - Corte dei conti - Giurisdizione, 201.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Amnistia e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura, 201.
- Revoca o sospensione della patente disposta dal giudice penale - Natura della misura, 202.
- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura, 202.
- Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione, 202.

COMMERCIO

- Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione, 202.
- Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - Limiti, 202.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Invalidi civili - Pensione - Controversia - Corte dei conti - Giurisdizione, 203.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Concessione - Deliberazione - Approvazione ministeriale - Necessarietà, 203.
- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Precedente concessione gratuita - Determinazione unilaterale e successiva dei canoni - Legittimità, 203.
- Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Nuova disciplina - Alloggio di servizio - Precedente concessione - Revoca implicita, 203.

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

- Amministrazione pubblica - Credito di amministrazione statale verso ente pubblico soppresso la cui liquidazione è affidata ad altro organo statale - Mezzi di tutela giurisdizionale - Inammissibilità, 203.
- Contratti di appalto o di fornitura - Divieto di anticipazione del prezzo - Deroche - Delegazione, concessione o contributo statale - Estensione della deroga, 204.
- Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Notifica sentenza - Comportamenti dovuti dalla P.A., 204.
- Enti gestori di immobili di proprietà dell'amministrazione statale - Veste di agenti contabili dello Stato - Configurabilità, 204.
- Enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare - Enti gestori di alloggi di proprietà dell'amministrazione statale - Soppressione - Sorte degli alloggi, 204.

CONTRABBANDO

- Diritti doganali - Credito della dogana - Accertato in sentenza penale di condanna - Riscossione coattiva, 205.
- Interessi moratori - Contrabbando - Sentenza di condanna - Decorrenza - Ipotesi varie, 205.
- Interessi moratori - Periodo anteriore al d.P.R. n. 62/70 - Misura legale - Degenza, 205.
- Multe e ammende - Sentenza penale di condanna - Riscossione - Competenza, 205.
- Reato di contrabbando - Definizione amministrativa - Importazione definitiva di beni confiscati e riscattati - Procedura di revisione dell'accertamento - Inammissibilità, 205.

CORTE DEI CONTI

- Invalidi civili - Pensione - Controversia - Corte dei Conti - Giurisdizione, 206.

DANNI

- Procedimento penale per uccisione di sottoufficiale di P.S. - Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla liquidazione della pensione la vedova - Esclusione, 206.

DAZI DOGANALI

- Diritti doganali - Credito della dogana - Accertato in sentenza penale di condanna - Riscossione coattiva, 206.
- Esenzione e agevolazione - Industrializzazione del Mezzogiorno - Materiali e macchinari - Importati - Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata - Decadenza, 206.
- Interessi moratori - Contrabbando - Sentenza di condanna - Decorrenza - Ipotesi varie, 207.
- Interessi moratori - Periodo anteriore al d.P.R. n. 62/70 - Misura legale - Debenza, 207.
- Multe e ammende - Sentenza penale di condanna - Riscossione - Competenza, 207.

- Reato di contrabbando - Definizione amministrativa - Importazione definitiva di beni confiscati e riscattati - Procedura di revisione dell'accertamento - Inammissibilità, 207.

DEMANIO

- Demanio idrico - Laghi - Spiagge - Costruzione privata - Distanze dal confine - Obbligo di rispetto, 208.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

- Amministrazione pubblica - Credito di amministrazione statale verso ente pubblico soppresso la cui liquidazione è affidata ad altro organo statale - Mezzi di tutela giurisdizionale - Inammissibilità, 208.
- Enti gestori di immobili di proprietà dell'amministrazione statale - Veste di Agenti contabili dello Stato - Configurabilità, 208.
- Enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare - Enti gestori di alloggi di proprietà dell'amministrazione Statale - Soppressione - Sorte degli alloggi, 208.

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

- Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti, 209.

FERROVIE

- Benefici combattentistici - Pensione - Età minima - Servizi di trasporto in concessione - Addetti - Aumento dell'anzianità di servizio - Riduzione del limite di età - Communabilità, 209.
- Mense aziendali per dipendenti F.S. - Vigilanza igienica sanitaria - Servizio sanitario F.S. - Ufficiale sanitario comunale - Spettanza, 209.
- Personale F.S. - Indennità speciale - Natura, 209.
- Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti, 209.
- Servizi di trasporto in concessione - Gestione governativa - Addetti - Collocamento a riposo a domanda -

Trattamento pensionistico - Rapporti tra ex dipendenti e INPS - Estraneità della gestione, 210.

FORESTE

- Azienda di stato foreste demaniali - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni e funzioni - Legittimazione residua, 210.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni forestali - Individuazione - Decreto interministeriale - Natura, 210.

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal Giudice penale - Amminista e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura, 210.
- Revoca o sospensione della patente disposta dal Giudice penale - Natura della misura, 210.
- Revoca o sospensione di patente di guida disposta dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del Giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura, 210.
- Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione, 211.

IGIENE E SANITA'

- Mense aziendali per dipendenti F.S. - Vigilanza igienica sanitaria - Servizio sanitario F.S. - Ufficiale sanitario comunale - Spettanza, 211.
- Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione, 211.
- Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - Limiti, 211.

IMPIEGO PUBBLICO

- Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passag-

gio allo Stato - Assunzioni effettuate per favorire il passaggio del capo ufficio gestione - Abuso d'ufficio o interesse privato in atti di ufficio - Configurabilità, 212.

- Benefici combattentistici - Pensione - Età minima - Servizi di trasporto in concessione - Addetti - Aumento dell'anzianità di servizio - Riduzione del limite di età - Communabilità, 212.
- Dipendenti enti pubblici - Indennità integrativa speciale - Computabilità ai fini della pensione della indennità di buonuscita, 212.
- Dipendenti enti pubblici - Indennità - Integrativa speciale - Contributi previdenziali e assicurativi - Assoggettabilità, 212.
- Divorzio - Assegno a favore dell'ex coniuge - Ordine di versamento diretto - Stato ed enti pubblici - Applicabilità - Limiti, 212.
- Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Notifica sentenza - Comportamenti dovuti dalla P.A., 213.
- Divorzio - Pubblico dipendente - Attribuzione, diretta quota di stipendio o pensione all'ex coniuge - Determinazione - Assegni di superinvalidità, cura, accompagnamento e incollocamento - Computabilità - Limiti, 213.
- Personale F.S. - Indennità speciale - Natura, 213.
- Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti, 213.
- Servizi di trasporto in concessione - Gestione governativa - Addetti - Collocamento a riposo a domanda - Trattamento pensionistico - Rapporti tra ex dipendenti e INPS - Estraneità della gestione, 213.

IMPOSTA DI CONSUMO

- Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzioni effettuate per favorire il passaggio del capo ufficio gestione - Abuso d'ufficio o interesse privato in atti di ufficio - Configurabilità, 214.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Efficacia sospensiva del giudizio - Passaggio in giudicato - Impedimento, 214.
- Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Valore da tenere a base per l'applicazione del condono, 214.
- Esenzioni e agevolazioni - Finanziamenti e crediti - Sicilia - ESPI - Mutui a breve termine - Applicabilità del beneficio, 214.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Appalto - Prestito di operai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente - Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE, 214.
- Appalto di opere pubbliche - IGE sui corrispettivi - Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione - Nullità, 215.
- Esenzione e agevolazione - Industrializzazione del Mezzogiorno - Materiali e macchinari - Importati - Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata - Decadenza, 215.
- Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Giudizio di convalida - Esclusione - Opposizione, 215.
- Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Citazione del terzo - Necessità - Esclusione - Accertamento obbligo del terzo - Giudizio di opposizione, 215.
- Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Verbale di sequestro - Contenuto, 215.
- Tributo e pena pecuniaria - Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Pericolo nel ritardo - Procedibilità, 216.
- Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Efficacia sospensiva del giudizio - Passaggio in giudicato - Impedimento, 216.

- Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Valore da tenere a base per l'applicazione del condono, 216.

IMPOSTE IPOTECARIE

- Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Efficacia sospensiva del giudizio - Passaggio in giudicato - Impedimento, 216.
- Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Valore da tenere a base per l'applicazione del condono, 216.

IMPOSTE VARIE

- Esenzioni e agevolazioni - Finanziamenti e crediti - Sicilia - ESPI - Mutui a breve termine - Applicabilità del beneficio, 217.

MATRIMONIO

- Divorzio - Assegno a favore dell'ex coniuge - Ordine di versamento diretto - Stato ed enti pubblici - Applicabilità - Limiti, 217.
- Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Notifica sentenza - Comportamenti dovuti dalla P.A., 217.
- Divorzio - Pubblico dipendente - Attribuzione diretta quota di stipendio o pensione all'ex coniuge - Determinazione - Assegni di superinvalidità, cura, accompagnamento e incollamento - Computabilità - Limiti, 217.

MEZZOGIORNO

- Esenzioni e agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Materiali e macchinari - Importati - Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata - Decadenza, 218.

OPERE PUBBLICHE

- Appalto - Prestito di operai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente - Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE, 218.

- Appalto di opere pubbliche - IGE sui corrispettivi - Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione - Nullità, 218.
- Contratti di appalto o di fornitura - Divieto di anticipazione del prezzo - Deroghe - Delegazione, concessione o contributo statale - Estensione della deroga, 218.

PARTE CIVILE

- Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - Sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione, 218.
- Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice, 219.
- Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della marina mercantile, 219.

PATRIMONIO

- Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Beni del patrimonio indisponibile - Applicabilità, 219.

PECULATO E MALVERSAZIONE

- Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - Sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione, 219.
- Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - Sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione, 219.

PENA

- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Amnistia e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura, 220.
- Revoca o sospensione della patente disposta dal giudice penale - Natura della misura, 220.

- Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura, 220.
- Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione, 220.

PENSIONI

- Benefici combattentistici - Pensione - Età minima - Servizi di trasporto in concessione - Addetti - Aumento dell'anzianità di servizio - Riduzione del limite di età - Communabilità, 220.
- Dipendenti enti pubblici - Indennità integrativa speciale - Computabilità ai fini della pensione della indennità di buonuscita, 221.
- Dipendenti enti pubblici - Indennità - Integrativa speciale - Contributi previdenziali e assicurativi - Assoggettabilità, 221.
- Divorzio - Pubblico dipendente - Attribuzione diretta quota di stipendio o pensione all'ex coniuge - Determinazione - Assegni di superinvalidità, cura, accompagnamento e incollocamento - Computabilità - Limiti, 221.
- Procedimento penale per uccisione di sottufficiale di P.S. - Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla liquidazione della pensione alla vedova - Esclusione, 221.
- Servizi di trasporto in concessione - Gestione governativa - Addetti - Collocamento a riposo a domanda - Trattamento pensionistico - Rapporti tra ex dipendenti e INPS - Estraneità della gestione, 221.

PIGNORAMENTO

- Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti, 222.

PORTI

- Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice, 222.
- Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine - Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile, 222.

POSSESSO

- Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Beni del patrimonio indisponibile - Applicabilità, 222.
- Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti, 222.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Dipendenti enti pubblici - Indennità integrativa speciale - Computabilità ai fini della pensione della indennità di buonuscita, 223.
- Dipendenti enti pubblici - Indennità - Integrativa speciale - Contributi previdenziali e assicurativi - Assoggettabilità, 223.

PROCEDIMENTO PENALE

- Autorità giudiziaria penale - Richiesta di informazioni alla P.A. - Opponibilità del segreto d'ufficio - Limiti, 223.
- Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice, 223.
- Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine - Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile, 223.
- Procedimento penale per uccisione di sottufficiale di P.S. - Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla li-

quidazione della pensione alla vedova - Esclusione, 224.

PROPRIETA

- Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Beni del patrimonio indisponibile - Applicabilità, 224.
- Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti, 224.
- Cose mobili - Di interesse storico e artistico - Ente morale proprietario - Regime - Inalienabilità assoluta - Autorizzazione all'alienazione, 224.
- Demanio idrico - Laghi - Spiagge - Costruzione privata - Distanze dal confine - Obbligo di rispetto, 224.

PUBBLICO UFFICIALE

- Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzioni effettuate per favorire il passaggio del capo ufficio gestione - Abuso d'ufficio o interesse privato in atti di ufficio - Configurabilità, 225.

REGIONE SICILIA

- Esenzione e agevolazioni - Finanziamenti e crediti - Sicilia - ESPI - Mutui a breve termine - Applicabilità del beneficio, 225.

REGIONI

- Azienda di Stato Foreste Demaniali - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni e funzioni - Legittimazione residua, 225.
- Mense aziendali per dipendenti F.S. - Vigilanza igienica sanitaria - Servizio sanitario F.S. - Ufficiale sanitario comunale - Spettanza, 225.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni forestali - Individuazione - Decreto interministeriale - Natura, 226.

RESPONSABILITA CIVILE

- Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice, 226.

— Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine - Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile, 226.

RISCOSSIONE

— Diritti doganali - Credito della dogana - Accertato in sentenza penale di condanna - Riscossione coattiva, 226.

— Multe e ammende - Sentenza penale di condanna - Riscossione - Competenza, 226.

SEQUESTRO

— Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti, 227.

— Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Giudizio di convalida - Esclusione - Opposizione, 227.

— Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Citazione del terzo - Necessità - Esclusione - Accertamento obbligo del terzo - Giudizio di opposizione, 227.

— Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Verbale di sequestro - Contenuto, 227.

— Tributo e pena pecuniaria - Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Pericolo nel ritardo - Procedibilità, 227.

VENDITA

— Cose mobili - Di interesse storico e artistico - Ente morale proprietario - Regime - Inalienabilità assoluta - Autorizzazione all'alienazione, 228.

VIOLAZIONI TRIBUTARIE

— Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Giudizio di convalida - Esclusione - Opposizione, 228.

— Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Citazione del terzo - Necessità - Esclusione - Accertamento obbligo del terzo - Giudizio di opposizione, 228.


— Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Verbale di sequestro - Contenuto, 228.

— Tributo e pena pecuniaria - Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Pericolo nel ritardo - Procedibilità, 228.


LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag. 186
II - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	» 186
III - <i>Questioni proposte</i>	» 186



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

I

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 43 - *Pres. Rossi - Rel. Trimarchi - Melli* (avv. Nappi), Comune di Pontremoli (avv. Lavagnini), Automobil club di Torino (avv. Di Nola), altri (n.p.), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Zagari).

Competenza e giurisdizione - Distinzione tra enti pubblici economici e non economici - È ancorata ad elementi oggettivi e perciò costituzionalmente legittima.

(Cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 409; n. 4 e 5).

Impiego pubblico - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 25, cod. proc. civ., art. 409, n. 4 e 5).

Obbligazioni e contratti - Obbligazioni pecuniarie - Crediti del pubblico dipendente - Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Esclusione - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 429).

La distinzione tra enti pubblici economici e non economici, operata con riferimento alla natura dell'attività (esclusivamente o prevalentemente economica), è ancorata ad elementi oggettivi ed è quindi idonea a segnare il confine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, con riguardo al momento della domanda (art. 5 c.p.c.); il giudice così individuato è pertanto preconstituito per legge e non v'è contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. (1).

Il processo amministrativo, specie dopo l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, non offre garanzie minori del processo civile (2).

Non contrasta con l'art. 3 Cost., per diversità delle situazioni poste a confronto, l'art. 429 ult. comma c.p.c. (novellato) nella parte in cui non prevede, per i giudizi che si svolgono dinanzi al giudice amministrativo, il ristoro del maggiore danno da svalutazione monetaria (3):

(1-2) Ente pubblico economico ed ente pubblico amministrativo, lavoro privato e lavoro pubblico, legge e contratto collettivo.

1. - Il punto più controverso della frontiera tra lavoro pubblico e lavoro privato è quello che corre sul crinale della distinzione tra «enti pubblici eco-

II

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977, n. 109 - Pres. Rossi - Rel. Elia - s.p.a. Clodio cinematografica (avv. Sorrentino) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Attività economica - Obbligo delle amministrazioni pubbliche di avvalersi dello Istituto Luce - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 41, 43 e 33; legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 12).

L'art. 12 comma quarto della legge 4 novembre 1965 n. 1213, secondo cui le amministrazioni statali, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare allo Istituto Luce la produzione e la distribuzione di cortometraggi da essi finanziati, è norma a carattere prevalentemente organizzativo operante nell'ambito dell'ordinamento speciale delle amministrazioni pubbliche e che quindi non incide sulle situazioni tutelate dagli artt. 41 e 43 Cost. (4).

nomici» (art. 39 legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e cioè enti «che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica» (art. 409 c.p.c. novellato) ed enti pubblici cosiddetti «non economici». Contro questo punto della frontiera è stato portato un attacco, per vero non sorretto da adeguata... preparazione bellica, mirante ad un cospicuo arretramento del territorio del lavoro pubblico e — in prospettiva — ad una soppressione *tout court* della frontiera della quale si tratta (con conseguente dilagare della giurisdizione del Giudice ordinario su territori oggi riservati al Giudice amministrativo). Tale attacco è stato respinto dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto possibile e difendibile la distinzione tra enti pubblici sottoposti al regime proprio delle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in larga misura sottoposti al regime delle imprese private.

La Corte non ha dato una propria definizione di «attività economica»; ha però affermato che la «natura (economica) dell'attività» può essere assunta come connotato *oggettivo* qualificante della natura dell'ente, dovendo l'attività venire considerata «sul piano delle *competenze istituzionali*», e cioè quale prevista (e prescritta) in astratto dal legislatore e non quale operata in concreto. D'altro canto, la Corte neppure ha indicato un proprio «criterio della prevalenza», e si è limitata ad affermare che la prevalenza va accertata *con il metodo* del «confronto di situazioni diverse e commisurazione della loro reciproca *entità e rilevanza*», e tenendo conto di «ogni aspetto organizzativo e funzionale dell'ente»; affermazioni queste che, se escludono possa essere adottato un criterio di prevalenza meramente quantitativo (ad esempio, in termini di fatturato, oppure il numero degli addetti), lasciano aperto e insoluto il problema della individuazione e configurazione del criterio di prevalenza previsto dal nostro ordinamento normativo (e, in pratica, rimettono la soluzione di tale problema alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

La Corte Costituzionale non ha, quindi, fornito risposte precise e, potrebbe dirsi (mutuando una espressione cara ai cultori del diritto internazionale) «direttamente applicabili» su due punti nodali della distinzione tra enti pubblici economici e non economici (nozione di «attività economica», criterio di pre-

I

(*Omissis*). — Si assume che il legislatore ordinario, facendo riferimento, allo scopo della individuazione degli enti pubblici economici (i cui rapporti con i dipendenti sono, in sede processuale, considerate controversie individuali di lavoro), al criterio della prevalenza dell'attività economica su quella non economica, non avrebbe posto in funzione della determinazione della giurisdizione presupposti oggettivi e stabili, ma avrebbe solo espresso un concetto (quello della prevalenza) o enunciato un criterio generico ed elastico; ed il giudice, di conseguenza non sarebbe preconstituito per legge, ma verrebbe ad essere determinato in ordine ad una regiudicanda insorta e sulla base di personali valutazioni del decidente.

valenza), e solo ha circoscritto e delimitato l'ambito delle possibili risposte in proposito. Ciò non deve però indurre a ritenere, come taluno ha fatto, che sia stato opposto un *fin de non recevoir*: una presa di posizione sui termini generali — politico-giuridici — della problematica sottoposta all'esame della Corte v'è stata, e netta. Come si è detto in apertura, la Corte si è pronunciata nel senso che la frontiera attualmente praticata tra lavoro pubblico e lavoro privato è conforme ai principi della Costituzione e può essere « conservata ».

* * *

2. - Come è noto, l'espressione «enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica», ora utilizzata dall'art. 409 c.p.c., è coeva al delinarsi della scissione degli enti pubblici in due categorie nettamente differenziate. Già l'art. 1 della legge 16 giugno 1938, n. 1303 consentiva l'inquadramento sindacale oltre che degli enti (e loro dipendenti) esercenti una attività economica «in regime di concorrenza», anche degli enti (e loro dipendenti) esercenti una attività esclusivamente o prevalentemente economica; per questi ultimi, però, l'inquadramento sindacale doveva essere, caso per caso, autorizzato con un atto amministrativo di notevole impegno politico (un regio decreto, emesso su proposta del Ministro delle Corporazioni di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Comitato corporativo centrale).

Venuto meno l'ordinamento corporativo fascista, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha finito col superare la distinzione tra enti operanti e non «in regime di concorrenza» (anche per il sopravvenire dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1613 istitutiva dell'ENEL), e con l'estendere il concetto di ente pubblico economico fino a comprendere tutti gli enti comunque (anche non «in regime di concorrenza») svolgenti una attività esclusivamente o prevalentemente economica. Sicché, è opinione comune e praticamente pacifica che l'art. 409 c.p.c. (novellato) abbia solo codificato un orientamento già formatosi in giurisprudenza.

Rilevante e determinante è quindi (e da molti decenni) la nozione di «attività economica»; nozione che confina con qualcosa che — *in via provvisoria* — può chiamarsi «attività non economica». Queste due nozioni sono — per definizione — confinanti e «complementari»; l'una comincia dove l'altra finisce, l'una e l'altra sono idonee a costituire un «insieme». Di qui la tentazione a configurare, ora l'una ora l'altra di queste due nozioni in termini meramente

In contrario, va però rilevato che la norma, sul punto che qui interessa, fissa un presupposto oggettivo e nel contempo fornisce un criterio di individuazione della fattispecie per la determinazione della giurisdizione. Tra gli enti pubblici diversi dallo Stato viene operata una distinzione a seconda dell'attività dagli stessi svolta, ed in modo unitario ed unico vengono considerati gli enti che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, i quali sono contrapposti a quelli che codesta attività non svolgono in nessuno dei due modi.

Ora non v'è dubbio che il riferimento alla natura dell'attività, considerata sul piano delle competenze istituzionali, sia oggettivo. Può darsi — come rileva il pretore di Torino — che l'ente modifichi qualitativamente o quantitativamente la sua attività, ma ciò non incide sopra codesta oggettività. Questa va tenuta distinta ed è diversa dalla costanza o continuità o perpetuità, che qui non sono richieste. Il riferimento poi è collegato ad un dato momento o periodo di tempo e cioè a quello in

residuali: così, mentre da un lato si sostiene che l'attività economica è « mera sintesi verbale per indicare in via residuale tutto ciò che non sia attività giuridica » (così FIENCO G., *Assetto delle fonti normative e giurisdizione sul pubblico impiego*, in *Giur. cost.* 1977, 545), di contro la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la dottrina che ad essa si ricollega tendono ad enucleare l'attività economica, implicitamente definendo in via residuale l'attività posta in essere dagli enti pubblici che tale non è.

In realtà, proprio la complementarietà delle due nozioni avrebbe dovuto segnalare che tra loro una ragione di omogeneità, un termine comune, deve pur esservi. Ed è quanto sembra doveroso ricercare.

E bene in primo luogo sgomberare il campo da un sentimento sovente inconscio, che induce a valorizzare, per la delimitazione della nozione di « attività economica », la distinzione tra attività primarie (agricoltura, caccia, pesca, estrazione, etc.), secondarie (industria di trasformazione) e terziarie (servizi). È già stato osservato (GIANNINI M. S., *Diritto pubblico dell'economia*, 1977, 123) che « la differenza tra imprese produttrici di beni (attività primaria e secondaria) e imprese produttrici di servizi non ha invero, giuridicamente, carattere definito, nelle legislazioni positive esistendo qualificazioni più di specie ». Ed invero non può dirsi che v'è necessariamente « attività economica » ogni qualvolta si sia in presenza di attività « industriali » ossia di trasformazione di materie prime in prodotti finiti. Indubbiamente, le attività « terzarie » sono più omogenee e simili agli « uffici » della amministrazione, ma ciò non può condurre a ravvisare un ente pubblico economico ogni qualvolta si incontrino macchinari ovvero officine.

La considerazione testè svolta conduce a rimuovere anche un altro diffuso pregiudizio: poiché lo svolgimento di attività « industriali » mediante macchinari impone l'adozione di strutture organizzative complesse, si suole collegare « industria » a « impresa », e sostenere che « attività economica » è quella esercitata secondo modalità organizzative che si vorrebbero proprie ed esclusive della impresa. Così, v'è chi parla di « attività imprenditoriale » quale « fine istituzionale » degli enti pubblici, ribattezzati degli « enti pubblici-imprese » (GIANNINI M. S., *Corso di diritto amministrativo, Teoria dell'organizzazione*, 1965, 223).

cui la giurisdizione deve essere determinata (art. 5 del codice di procedura civile). E le variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura dell'attività non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo.

D'altra parte, è del pari certo che non sia generico ed elastico il criterio della prevalenza dell'attività economica nei confronti di quella non economica dell'ente, che, peraltro trovasi legislativamente invocato anche in varie sedi (e di recente nell'art. 37 della legge del 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70).

Come giustamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato « prevalenza significa confronto di situazioni diverse e commisurazione della loro reciproca entità e rilevanza » e « prevalenza dell'attività economica dell'ente pubblico significa valutazione di ogni aspetto organizzativo e funzionale dell'ente e riconoscimento della sua funzione essenziale nello indirizzo dell'attività privata e nell'esercizio della sovranità » (e meglio, di potestà pubblica.

In realtà, però, i moduli organizzatori, tra l'altro contingenti nel tempo, non possono da soli qualificare delle attività come economiche o meno; essi dipendono « da mere esigenze tecniche aziendali, dalla natura effettuale dei risultati che si vogliono ottenere, dall'ambito più o meno vasto degli utenti del servizio, dalla fantasia organizzativa di chi l'ente dirige, oltretutto dalla convenienza economica di svolgere certe operazioni affidandole a terzi privati ovvero organizzandole all'interno dell'ente adottando in questa seconda ipotesi la catena di montaggio al posto della tecnica artigianale e così via » (FIENGO G., *op. cit.*, 543).

La preesistenza o la necessità (nel momento storico della legificazione) di una organizzazione imprenditoriale può, al più, essere valorizzata come elemento indiziario utile per ricostruire, *in assenza di disposizioni esplicite* o di altre disposizioni maggiormente significative, la volontà del legislatore di assegnare ad un ente finalità economiche. Fermo restando, comunque, che anche finalità non economiche ben possono essere perseguite mediante apparati organizzati secondo moduli identici o simili a quelli comuni nelle imprese commerciali.

È stato osservato (GIANNINI M.S., *Il problema dell'assetto e della tipizzazione degli enti pubblici nell'attuale momento*, *Rass. giur. ENEL*, 1974, 625) che la nozione giuridica di attività economica sarebbe caratterizzata dall'essere non « funzionalizzata » (peraltro, lo stesso Autore non manca di rilevare che anche l'attività economica è, nel suo insieme, funzionalizzata « nei confronti dell'ente sovraordinato ossia del potere politico »; sul punto cfr. anche MERUSI, *Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione*, 1965, 211). Francamente, non pare che il giurista sia proprio costretto ad accontentarsi di una siffatta nozione sostanzialmente negativa e residuale di attività economica.

In realtà, in presenza di precetti costituzionali quali, tra gli altri, l'art. 41 Cost., per il quale la iniziativa economica persino privata — pur perseguendo di solito finalità egoistiche — deve risultare coerente alla « utilità sociale », l'art. 42 Cost., per il quale anche il godimento della proprietà deve essere orientato « allo scopo di assicurarne la funzione sociale », e l'art. 43 Cost., che finalizza alla « utilità generale » la gestione statizzata o nazionalizzata o colletti-

La norma *de qua*, in tal modo, presuppone e comporta, nella sua concreta applicazione, un giudizio ancorato ad elementi oggettivi ed idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine.

Che nell'applicazione del criterio offerto si abbia per il giudice adito un margine, ancorché ridotto, di propria valutazione, non conta, giacché il conseguente provvedimento è adottato nel pieno rispetto, in ogni grado di giudizio, dei diritti delle parti e quale risultato ed espressione del libero formarsi del convincimento del giudice. Ed altresì non conta che questi, durante il necessario *iter* possa incontrare difficoltà di interpretazione e nella decisione, perché simili eventualità sono connaturate all'attività del giudicare e non sono in alcun modo esclusive o comunque più gravi nell'ipotesi in esame.

Il giudice chiamato a conoscere della controversia, pertanto, risulta, in tal caso, preconstituito per legge. (*Omissis*).

vizzata delle imprese, e in presenza di numerosissime leggi di incentivazione e in genere « dirigistiche » delle attività economiche, appare quanto meno singolare definire l'attività economica, e per di più l'attività economica di enti pubblici, in termini meramente negativi (una sorta di *black hole*) e come giuridicamente rilevante solo agli effetti della garanzia di un « diritto di libertà ».

Più esatto e coerente con i cennati principi costituzionali è ritenere che l'attività economica abbia essa pure una sua propria positiva finalità, sia essa pure a suo modo funzionalizzata, seppure per un obiettivo diverso da quelli dell'attività giuridica. Invero l'attività economica è caratterizzata dallo scopo di lucro, e cioè dalla finalità del profitto; e non pare necessario scomodare le ceneri di Adamo Smith per dimostrare che anche questa finalità è funzione socialmente utile. Errore grave e grossolano appare il ritenere che il profitto debba essere connotato esclusivo della impresa « capitalistica », e l'auspicare che con essa debba perire: il profitto è finalità, è « funzione » di qualsiasi attività economica, comunque e da chiunque gestita. Soltanto una comunità malata può consentire, e per un tempo necessariamente limitato, che attività economiche siano finalizzate alla distruzione, anziché alla creazione di ricchezza.

Attività economica e attività amministrativa (a questo punto sembra opportuno abbandonare l'espressione negativa « non economica ») sono quindi entrambe funzionalizzate, seppure in modi e per obiettivi diversi. Ed è questo il terreno sul quale si può reperire una *omogeneità* tra loro, e si può correttamente costruire il già rilevato rapporto logico di « complementarità ».

L'attività economica trova la sua giustificazione sociale — come si è detto — proprio nel profitto; essa non è « doverosa » per la semplice ed ovvia ragione che il profitto è « piacevole » ed è ricercato, e quindi è superfluo renderlo anche obbligatorio. L'ordinamento giuridico può limitarsi ad un intervento « dal esterno », garantistico della « libertà di impresa » ed arginatore degli abusi che altrimenti si verificherebbero. Di contro, l'attività amministrativa è svincolata dal profitto, e — non per un caso capriccioso ma proprio per questo suo connotato — è « doverosa » e quindi « funzionalizzata » al soddisfacimento di un dovere.

Nel contempo, però, non va escluso che possano ricorrere valide ragioni perché il legislatore, sopra un piano più generale, ricerchi modi e termini che assicurino una più pronta e sicura configurazione degli enti pubblici economici. (*Omissis*).

Ora, il problema per ultimo ricordato è posto e va esaminato su un piano più ampio giacché si tratta di giudicare se sia violato o meno l'art. 3, comma primo, della Costituzione (e il contrasto, però, come si è detto e si vedrà appresso, è denunciato anche nei confronti di altre disposizioni costituzionali) dall'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile nella parte in cui la norma non attribuisce agli organi della giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie di cui siano parti i pubblici dipendenti che secondo il ricordato assunto dei giudici *a quibus* sarebbero oggetto di discriminazione.

L'attività economica non muta identità e natura per il fatto di essere esercitata da un ente pubblico: ciò per definizione logica prima che giuridica, posto che altrimenti non sarebbe più «economica», sarebbe «amministrativa», se non — addirittura — parassitaria e antisociale. Ed in effetti «*pubblico economico*» è l'ente cui il legislatore commette di «operare secondo criteri di economicità», e cioè di perseguire la finalità di creare ricchezza, di conseguire un profitto in senso lato, e comunque di non operare costantemente in perdita.

Come è noto, l'espressione «operare... secondo criteri di economicità» è reperibile nell'art. 3 comma primo della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, e in altri testi normativi successivi (nei d.P.R. 7 maggio 1958 n. 574 n. 575 e n. 576 relativi agli enti di gestione per le aziende minerarie, per il cinema, e per le aziende termali). Essa è formulata anche in leggi istitutive di enti pubblici economici: così l'art. 3, n. 10, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, stabilisce che «le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite» e «le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità». Il dovere di creare (e non distruggere) ricchezza, tende, nel nostro ordinamento, a presentarsi come generale regola di condotta per l'intervento dei pubblici poteri nell'economia (GALGANO F., *Le società per azioni*, 1974, 225).

«Economicità di gestione equivale — il punto è ormai acquisito — ad auto-sufficienza di gestione: l'attività produttiva deve, per essere conforme ai criteri di economicità, tendere ad alimentarsi con i suoi stessi ricavi e non comportare erogazione a fondo perduto, della dotazione patrimoniale dell'ente e dei contributi che l'ente riceve dallo Stato. Produrre beni o servizi secondo criteri di economicità significa — a voler usare una formula sintetica — tendere, quanto meno, al pareggio del bilancio, ad evitare cioè che le uscite, rappresentate dai costi di produzione, siano superiori alle entrate, costituite dai ricavi della produzione. Impone una gestione secondo criteri di economicità vale, perciò, ad escludere che l'impresa pubblica possa agire secondo criteri politici: essa è vincolata dai criteri di economicità per ciò che attiene al prezzo dei beni e dei servizi offerti al mercato, che dovrà essere determinato in misura tale da consentire, con i ricavi dell'attività produttiva, la remunerazione dei fattori della produzione; è vincolata, d'altra parte, per ciò che attiene alla remunerazione dei fattori produttivi, e, in particolare, del lavoro, che dovrà remunerare in una misura che possa trovare la propria copertura nei ricavi dell'at-

Ma la soluzione di codesto problema non può essere dissimile da quella già adottata e sopra ricordata.

I vantaggi che il codice di rito civile (come modificato in materia dalla legge n. 533 del 1973) negherebbe ai dipendenti discriminati, infatti, o non sussistono o non sono tali da integrare nei loro confronti una arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento.

A proposito della presente maggiore facilità di accesso al giudice ordinario e della pretesa maggiore onerosità del ricorso al giudice amministrativo, basta ricordare, per contrastare la validità delle relative ragioni di denuncia, l'istituzione ed il concreto funzionamento dei tribunali amministrativi regionali in ogni capoluogo di Regione, strutturati in unica sezione, o eccezionalmente in tre sezioni, e alcuni di essi anche con una sezione distaccata.

E poi, circa l'assunto che il procedimento davanti al giudice ordinario offrirebbe strumenti processuali contrassegnati da una particolare spe-

tività produttiva. Ne risulta condizionata la stessa scelta del « che cosa » produrre, del « come » produrre, del « dove » produrre: l'impresa pubblica dovrà rinunciare a produrre ciò che, in rapporto alle condizioni del mercato, non può produrre nel rispetto dei criteri di economicità, o dovrà rinunciare a quelle qualità dei prodotti o a quei mercati di consumo che renderebbero non economica la produzione ». (GALGANO, *op. cit.*, 226; cfr. anche *Le istituzioni dell'economia capitalistica*, ed. 1974, 128). Analogamente, pur con diversità di orientamento, Rossi A. (*Profili giuridici della società a partecipazione statale 1977*, 60) osserva che « gli enti di gestione, in mancanza di specifici indirizzi da parte degli organi governativi, non possono porsi autonomamente obiettivi e finalità di gestione che siano in contrasto non già con una politica di pareggio del bilancio, ma addirittura con la realizzazione di un lucro aziendale ».

Ciò dicendo non si vuole, ovviamente, affermare la totale identità dell'attività economica dell'ente pubblico all'attività economica del privato. Diversità sussistono, e non solo nel momento — *successivo a quello dell'attività* — dell'appropriazione (privata o collettiva) del profitto prodotto (per gli enti pubblici non v'è lo « scopo » di dividere gli « utili », di cui all'art. 2247 cod. priv.): anche senza considerare l'eventuale incidenza delle direttive governative, resta pur sempre una diversità tra profitto secondo l'ottica particolare del privato (il quale immediatamente persegue il suo utile egoistico, che solo mediamente può divenire utile per la collettività) e profitto secondo valutazioni generali (ossia con immediato riguardo all'utile per la collettività). Sono diversità — queste — che però non dovrebbero allontanare l'agire complessivo dell'ente pubblico economico da quella finalità del « creare ricchezza » che è comune al privato imprenditore.

Una nozione giuridica unitaria di « attività economica » è, per quanto si è detto, non solo possibile ma anche desumibile dall'ordinamento e perciò doverosa: è economica, è gestita « secondo criteri di economicità » (le due formule si equivalgono), l'attività rivolta a perseguire la formazione di nuova ricchezza, di risorse addizionali rispetto ai fattori della produzione immessi nel processo produttivo.

Ciò è stato pienamente avvertito dalla Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza 11 novembre 1975 n. 3785 (relativa all'Ufficio Italiano Cambi, in

ditezza, tempestività ed efficacia e che invece di analoghi strumenti non potrebbe giovare il pubblico dipendente costretto ad adire il giudice amministrativo, è sufficiente rifarsi alle risposte che al riguardo questa Corte ha già fornito, sia pure in relazione al più ristretto tema di decisione ad essa sottoposto, con la ricordata sentenza n. 47 del 1976; ed aggiungere che nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, non possono non apparire coerenti le norme dettate in particolare con gli artt. 423 e 431.

In conclusione, le situazioni dei due gruppi di dipendenti messe a raffronto non sono identiche o del tutto assimilabili, da un canto, e dall'altro la diversità dei relativi trattamenti sul terreno processuale non appare irrazionale. — (*Omissis*).

Foro it., 1976, I, 58; peraltro la tendenza a valorizzare il carattere «lucrativo» dell'attività dell'ente si rinviene anche in sentenze anteriori, quali Cass. 14 ottobre 1971, n. 2896 e 7 ottobre 1973, n. 2899), ove si legge che l'espletamento di una attività produttiva di beni o servizi non è sufficiente a condurre alla qualificazione di un ente pubblico come «economico», essendo necessario anche che «la realizzazione dell'oggetto non sia fine a se stessa — in relazione all'attitudine di questo oggetto di soddisfare in modo immediato bisogni collettivi — ma sia condotta con i normali criteri di economicità che sono propri delle imprese, le quali tendono, per la loro natura, al procacciamento di entrate che siano remunerative dei fattori impiegati; la realizzazione di fini pubblici, in altri termini, anche se sottintesa — data la natura pubblica degli enti in questione — rileva soltanto come momento di giustificazione politica della loro esistenza, ma essi, una volta costituiti, si comportano nel mondo giuridico ed economico in forme e modi e con intenti non dissimili da quelli dell'impresa privata». E ancora, nella sentenza 15 settembre 1977 n. 3984 (relativa all'Istituto Poligrafico dello Stato, in *Foro it.* 1977, I, 2068), si legge: «Secondo il più recente criterio adottato da queste Sezioni unite di pari passo con lo sviluppo della legislazione e della dottrina, ente pubblico economico è solo quello preordinato a ricavare da una attività svolta con gli strumenti del diritto privato, un utile previsto in funzione remuneratoria del costo della produzione e dello scambio dei beni o dei servizi cui l'ente è dedito; in questa correlazione fra costo e ricavo sta infatti l'economicità, che è l'elemento qualificante di ogni impresa. Non necessariamente rilevanti sono, invece, il tipo di attività, che spesso può essere esercitata da amministrazioni pubbliche, per fini generali, o da privati per fini particolari, oppure il regime, monopolistico o viceversa concorrenziale, in cui essa concretamente si esplica».

* * *

3. - A questo punto, appare palese che la distinzione tra ente pubblico economico ed ente pubblico amministrativo (come si è detto, è opportuno abbandonare la dizione «ente pubblico non economico», ispirato ad una nozione residuale) finisce per collegarsi, oltre che agli artt. 41 e segg., all'art. 81 Cost. Quando ad un Giudice viene chiesto di valutare il carattere economico o amministrativo di un ente pubblico, viene in sostanza chiesto di valutare se ad esso il legislatore abbia commesso di perseguire il profitto (seppure nel significato

Con le tre ordinanze del giudice del lavoro presso il tribunale di Modica è denunciato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile.

Il giudice *a quo* rileva che tale norma si applica per espressa previsione di legge (art. 409 del codice di procedura civile), soltanto ai rapporti elencati nello stesso art. 409 e che « i crediti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, azionabili davanti ai tribunali amministrativi, non sono rivalutabili in dipendenza del sopravvenuto svilto monetario »; ed assume che quella norma, in contrasto con il principio di eguaglianza, « crea una profonda ed ingiustificata sperequazione a vantaggio di alcune categorie di lavoratori subordinati nei confronti di altre ». — (*Omissis*).

più lato dianzi evidenziato), e cioè di operare per arricchire la collettività senza aggravio diretto per il bilancio statale. Ed è proprio questo connotato che può rendere superflua una doverosità (non dell'insieme della sua attività, doverosità che sussiste per tutti gli enti pubblici), ma puntuale dei suoi singoli atti o comportamenti, e che la esonera dall'agire solo entro limiti *positivamente* determinati dalla legge e conseguentemente da controlli portati su ogni singola manifestazione della propria attività.

Tale aspetto troppo spesso in passato è rimasto celato dietro considerazioni di carattere formale; anche se, in fondo, la valorizzazione — tradizionale nella giurisprudenza meno recente — della circostanza dell'essere l'attività svolta dall'ente in concorrenza o meno con i privati imprenditori avrebbero potuto ricondurre alla sostanza d'un riconoscimento di rilevanza delle modalità di copertura delle spese sopportate dall'ente per la sua attività. E, in effetti, se un ente vende i propri prodotti (beni o servizi) in modo da ottenere da tali vendite proventi sufficienti a coprire le spese di produzione (ovviamente compresi i costi di lavoro), e cioè opera effettivamente « sul mercato » alla stregua dei privati imprenditori in regime di concorrenza con costoro o quanto meno perseguendo finalità di lucro (reale e non solo apparente, o peggio, fittizio), può ritenersi già sufficientemente controllato — in modo per così dire automatico — dalla stessa « economicità » della sua gestione, e può aspirare ad una maggiore autonomia; e sono senza dubbio manifestazioni di maggiore autonomia l'affrancamento dalle rigidità dei bilanci pubblici e la possibilità di regolare *jure privato* (e quindi anche mediante contratti collettivi) i rapporti di lavoro dei propri dipendenti. Infatti, malgrado la varietà dei ruoli che la nutrita schiera di enti pubblici economici è chiamata ad assolvere nel nostro sistema, alla scienza giuspubblicistica è tuttavia riuscito a catalogare secondo grandi linee gli interessi generali che possono essere alla base di un intervento della mano pubblica nella attività economica: il controllo di un settore produttivo, la presenza di un organismo pubblico in un particolare mercato di servizi, la rottura di posizioni dominanti di imprese private, l'impulso promozionale all'iniziativa privata. Tutte queste finalità comportano una proiezione « esterna » dell'attività dell'ente rispetto al complesso della organizzazione amministrativa statale e non statale, nel senso che questo deve necessariamente agire nel mercato e per il mercato, entrando istituzionalmente in rapporti economici con operatori privati. Comunque, solo il vaglio del « mercato », ossia solo il conseguimento di « ricavi » unicamente o prevalentemente mediante la commercializzazione di prodotti, può determinare una

Ma, ad avviso della Corte, con ciò non si ha che a situazioni eguali venga usato un trattamento differenziato ed in modo arbitrario ed ingiustificato.

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429 è stata già denunciata a questa Corte per il differente trattamento previsto per i crediti del lavoratore in essa contemplati rispetto a quello delle altre obbligazioni pecuniarie, ed in particolare dei crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro. E la relativa questione, con sentenza n. 13 del 1977, è stata dichiarata non fondata con riguardo ai profili prospettati. Di detta norma è stato individuato il fondamento giustificativo

gestione effettivamente economica, può evidenziare utili o perdite. Di contro, se un ente non produce per il « mercato », non subisce da esso una quotidiana verifica della propria « economicità », è indispensabile che la collettività — su cui in ultima analisi grava — lo sottoponga a controlli formali più rigorosi, è cioè indispensabile che gli organi politici costituzionali politicamente responsabili (e non solo, ad esempio, un consiglio di amministrazione dominato dai rappresentanti sindacali dei dipendenti dello stesso ente) abbiano a fissare i « binari » sui quali ed entro i quali deve correre l'attività dell'ente. Questa è la vera sostanziale « funzionale » distinzione tra enti pubblici economici ed enti pubblici amministrativi, distinzione cui di regola corrispondono « indici » normativi direttamente valorizzabili dall'interprete (e quindi dal Giudice).

Poste queste premesse, appare non pienamente esatto quanto sostenuto in dottrina circa una relativa « indifferenza » nella scelta dello strumento prescelto per lo svolgimento di una attività economica: « per svolgere servizi di trasporto pubblico regionalizzati, l'ente regione potrebbe, in linea generale, provvedere mediante una azienda regionale, mediante un ente pubblico regionale, mediante concessione ad una società di partecipazione regionale, così come, infine, potrebbe, regionalizzato il servizio, darlo in concessione ad un imprenditore privato puro e semplice: i quattro modi organizzativi danno sempre luogo ad una impresa pubblica; la scelta fra essi è ordinata a più variabili, attinenti sia alla disponibilità che ai risultati che si vogliono conseguire » (GIANINI M.S., *Il problema cit.* 625). Invero, l'accento va posto non tanto sui « modi organizzativi » quanto sulle (diverse) finalità che ciascuno dei quattro « modi » è preordinato a perseguire.

* * *

4. - La diversità « funzionale » tra attività economica ed attività amministrativa si riflette sul ruolo del lavoro (dipendente) in quanto fattore di una « produzione » o invece elemento di una realtà « sovrastrutturale », e di conseguenza sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro subordinato. Lavoro privato è quello che trae la sua remunerazione (e quindi la misura della sua utilità - legittimazione sociale) dai ricavi dell'imprenditore, eventualmente ente pubblico economico; lavoro privato è quello che trae la sua remunerazione dalle risorse della collettività avocate dai pubblici poteri per finalità generali e con atto d'imperio, e quindi « pubbliche ».

Conseguenziale, e, al tempo stessa, *necessaria* è la diversità di disciplina tra lavoro privato e lavoro pubblico; il contratto (individuale o collettivo) è strumento idoneo a porre tregue temporanee nella permanente contrapposizione tra capitale e lavoro, ed a contenere l'estrazione del plus-valore; non trova

in tre ragioni, strettamente connesse. E precisamente: l'esigenza di mantenere inalterato il potere di acquisto di beni reali delle somme costituenti oggetto dei predetti crediti del lavoratore, posta in relazione alle finalità di sostentamento proprie della retribuzione giusta l'art. 36 della Costituzione; l'esigenza, collegata sempre a dette finalità, di porre una remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni relative alle prestazioni retributive; ed infine l'esigenza di riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero in favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro che ha utilizzato nella propria struttura organizzativa la forza di lavoro senza corrispondere al lavoratore quanto a lui dovuto alle prescritte scadenze.

invece altrettanto spazio laddove manca la predetta contrapposizione, ed interlocutore del lavoratore è la collettività organizzata mediante i rappresentanti da essa stessa democraticamente eletti. I pubblici poteri come *auctoritae principis* dispongono che (e in quale modo) alcune attività amministrative debbano essere svolte, così — e congiuntamente — ancora *auctoritate principis* determinano quali risorse destinare per tali attività.

In questo quadro è giustificata la « tendenza » a determinare autoritativamente, tra l'altro, anche le remunerazioni dei lavoratori pubblici, e in genere la disciplina dei rapporti di lavoro pubblico. Si è parlato di « tendenza » dal momento che, se si esclude — come deve escludersi — un ricorso al lavoro coatto, risulta insopprimibile un momento di rilevanza della volontà del lavoratore pubblico; è però indubbio che la preminenza dell'interesse generale della collettività e il conseguente carattere autoritativo delle sue determinazioni opera nel senso di comprimere lo spazio riconosciuto a tale volontà, posto che il riconoscimento di un momento contrattuale per definizione contraddice l'intima autoritatività dell'azione dei pubblici poteri. Non pare quindi che solo dati storici accidentali e « l'esigenza del controllo pubblico dell'attività amministrative » (GIANNINI, *Impiego pubblico, teoria e storia, Enc. dir.*, XX, 303) abbiano portato ad una disciplina differenziata del lavoro pubblico. Ragioni ben più profonde hanno condotto alla formazione di una siffatta peculiare disciplina. A queste premesse risulta coerente l'osservazione, fatta già alcuni decenni orsono, secondo cui la linea di demarcazione tra lavoro pubblico e lavoro privato viene a coincidere con, anzi è consequenziale ad, una distinzione tra tipi di fonti — unilaterali e autoritative, ovvero convenzionali e paritetiche — che disciplinano il rapporto nella sua globalità.

La previsione ad opera del legislatore di una disciplina autoritativa e pubblicistica (quale quella « regolamentare ») dei rapporti di lavoro *di per sé* qualifica tali rapporti come di pubblico impiego, *di per sé* dà luogo all'applicazione dell'insieme delle disposizioni legislative e dei principi generali relativi al pubblico impiego, *di per sé* conduce alla qualificazione dell'ente datore di lavoro come ente non economico, e quindi, tra l'altro, per quanto attiene al processo, dà luogo alla giurisdizione dei tribunali amministrativi. Di contro, la previsione legislativa di una disciplina paritetica e contrattuale qualifica i rapporti di impiego come di diritto privato e dà luogo alla giurisdizione ordinaria. Non è pensabile un *tertium genus* di rapporti « misti » o « ambigui », regolati da disciplina in parte pubblicistica ed in parte contrattuale, per tale ultima parte sottoposti al giudice ordinario; non si condivide pertanto l'opinione di chi parrebbe ammettere siffatti rapporti « misti » salvo aggiungere

Ora, se non può disconoscersi che anche nei confronti dei dipendenti di enti pubblici (non economici) ricorra la prima delle dette ragioni, collegata — come si ripete — alla finalità di sostentamento propria della retribuzione, non può dirsi che rilevino negli stessi termini, modi e misura in cui ricorrono nei confronti dei datori di lavoro privati o degli enti pubblici economici, le altre concorrenti ragioni giustificatrici della norma in questione.

Ciò basta per constatare che le situazioni poste a raffronto sono diverse e che quindi non sussiste l'assunta illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la disciplina sopraddetta solo per i dipendenti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. — (*Omissis*).

che il criterio di riparto della giurisdizione passa attraverso la dicotomia delle fonti normative chiamate a disciplinare i rapporti di lavoro (pubblici o privati poco importa): regolamenti e fonti unilaterali autoritative al giudice amministrativo, contratti collettivi e fonti d'autonomia privata al giudice ordinario (FIENGO G., *op. cit.*, 554).

Si è testè accennato al riflettersi della natura della disciplina dei rapporti di lavoro sulla qualificazione dell'ente datore di lavoro come economico o come amministrativo. Lo stretto e inscindibile collegamento tra qualificazione dell'ente pubblico come non economico e natura pubblica dei rapporti di lavoro (con il corollario dell'affidamento delle relative controversie alla giurisdizione amministrativa) è un dato fondamentale del nostro ordinamento, e perfettamente combaciando con il discorso che si è sin qui fatto, si rivela tutt'altro che accidentale. Ciò consente di affermare che è consentito pervenire alla qualificazione e della natura (amministrativa o economica) di un ente pubblico anche procedendo *à rebours* dalla qualificazione (pubblica o privata) dei rapporti di lavoro.

Invero, l'una e l'altra di queste qualificazioni (della natura dell'ente, e della natura dei rapporti di lavoro) è posta dal legislatore e più in generale dall'ordinamento normativo ed ha carattere *giuridico-formale*. Sicché il legislatore può imprimere una esplicita qualificazione all'ente di riflesso qualificando i rapporti di lavoro ovvero, alternativamente, a quest'ultimi implicitamente qualificando l'ente. Allorché il legislatore procede direttamente ed esplicitamente a qualificare alcuni rapporti come *jure publico* diviene inutile ed irrilevante ogni ricerca rivolta a pervenire ad una diversa qualificazione dei rapporti, sulla base di altri dati normativi: si rivela pertanto superflua una indagine circa la natura (di ente pubblico economico o amministrativo) dell'ente datore di lavoro. Una siffatta indagine è utile e rilevante soltanto in mancanza di una normativa speciale ed esplicita sul punto della qualificazione dei rapporti di lavoro. In altre parole, sono di diritto pubblico i rapporti di impiego ed in genere di lavoro quando si realizzi una di queste situazioni normative: 1) quando la legge con norma speciale ed esplicita dispone per il carattere pubblico del rapporto, regolandolo autoritativamente o prevedendone una regolamentazione autoritativa; 2) quando la legge con norma speciale ed esplicita qualifica l'ente datore di lavoro come ente pubblico non economico; 3) in assenza di una esplicita statuizione avente il contenuto di cui ai precedenti punti 1 e 2, quando dalla legge sia desumibile, facendo ricorso a dati normativi anche per così dire indiziari, una qualificazione dell'ente datore di lavoro come ente pubblico non economico.

II

(*In fatto*). La S.p.A. Clodio Cinematografica conveniva innanzi al tribunale di Torino l'Ente provinciale per il turismo di Torino e, premesso che una sua proposta di produrre documentari a carattere turistico era stata da questo respinta con giustificazione tratta dall'art. 12, comma quarto, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione dei cortometraggi da essi finanziati, chiedeva si dichiarasse il suo diritto a produrre tali documentari, eccependo, al tempo stesso, illegittimità costituzionale della norma invocata dall'Ente turismo. — (*Omissis*).

Si è dianzi sottolineato come alle radici della distinzione tra enti pubblici economici ed enti pubblici amministrativi si rinvenga a diversità tra attività economica caratterizzata da « autosufficienza di gestione » (o, più realisticamente, da un grado di non-autosufficienza non maggiore di quello delle imprese private similari), ed attività amministrativa caratterizzata da eterogeneità delle risorse (e quindi da « doverosità » puntuale della attività stessa). Da questa constatazione deve partire un discorso circa l'ammissibilità e i limiti di una « contrattazione collettiva » (l'espressione è usata in senso latissimo) nel settore del lavoro pubblico.

È noto che in anni recenti la forza di alcune organizzazioni sindacali ha imposto nella prassi prima che nella legislazione (e anche ben oltre quanto da questa previsto), il diffondersi nel settore pubblico di un fenomeno per molti versi simile alla contrattazione collettiva; amministratori pubblici, spesso raggruppati in « delegazioni » (il legislatore ha usato le espressioni « associazioni rappresentative di enti » e « delegazioni di enti »), hanno sottoscritto « accordi sindacali » ai quali si è poi conformata una normazione regolamentare rimasta solo formalmente unilaterale e autoritativa. L'autonomia regolamentare è rimasta effettiva solo al fine di consentire — al di là delle « intese sindacali » (ma con il tacito assenso delle organizzazioni di categoria) — la concessione di benefici aggiuntivi, per solito a vantaggio di gruppi più o meno ristretti di dirigenti di vertice ed intermedi. L'autonomia dei bilanci degli enti pubblici ha lasciato spazio a tale fenomeno; peraltro, troppo sovente la « copertura » delle maggiori spese correnti conseguenti dalle intese sindacali e dai « correttivi » aggiunti in sede di normazione regolamentare è stata reperita nell'uso abnorme di uno strumento di diritto privato — e cioè la stipulazione di contratti di mutuo — che, se impiegato al di fuori dai limiti naturali della « finanza straordinaria », palesemente contraddice la logica dei bilanci pubblici, anche perché ne distrugge quella rigidità che l'ordinamento ha prescritto a garanzia della collettività e perché vanifica i controlli circoscritti le autonomie contabili.

Il legislatore è andato per qualche tempo a rimorchio del fenomeno e lo ha legittimato *a posteriori*: così per il personale ospedaliero con l'art. 33 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sulla scorta dell'art. 40 ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (il primo « accordo sindacale » per detto personale risale però al 1947), per il personale degli enti lirici con l'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il personale del C.N.E.N. con l'art. 14 della

Riteneva la Corte d'appello di Torino, infatti, problematica la conciliabilità con il principio della libera iniziativa economica privata del limite imposto dalla norma di cui si tratta all'autonomia contrattuale, non ricorrendo i motivi di tutela della libertà, dignità, sicurezza e di utilità sociale e neppure l'ipotesi di programma e controllo volti ad indirizzare a fini sociali l'attività economica, i quali soli, alla stregua dell'art. 41 Cost., potrebbero giustificarlo.

L'art. 12, comma quarto, della legge menzionata inoltre stabilirebbe una riserva di impresa economica, pur non ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 43 Cost.: l'Istituto Luce non è infatti un ente pubblico né espressione di una comunità di lavoratori o di utenti, ma è una società per azioni; e neppure si sarebbe in presenza di una situazione di monopolio, di servizio pubblico essenziale o di

legge 15 dicembre 1971, n. 1206. Solo negli ultimi anni è emersa, anche negli organismi sindacali, la consapevolezza della necessità di porre argini al fenomeno descritto, e si è delimitato lo spazio concesso allo « accordo sindacale » (degradato, anche nella terminologia, ad « ipotesi di accordo »): così negli artt. 26 e 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70 per il personale del « parastato » e nell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per i dipendenti civili dello Stato non svolgenti funzioni dirigenziali.

Non è il caso di esaminare in questa sede in modo analitico tutte le disposizioni (tra loro diverse) testé richiamate. Qui interessa sottolineare solo due punti: I) la stretta relazione tra disciplina delle « fonti di diritto » in materia di lavoro pubblico e disciplina della spesa pubblica, e II) la non occultabile artificiosità della entità soggettiva chiamata ad operare come « parte padronale » nella trattativa — le predette « associazioni » o « delegazioni » di enti, il Ministro o Sottosegretario di Stato ritenuto competente alla trattativa o ad essa « delegato » — e la sostanziale carenza di legittimazione di siffatta entità.

In ordine al primo di questi due punti, appare doveroso osservare che, in un sistema politico-costituzionale nel quale l'impiego delle risorse « pubbliche » della collettività è riservato ad un Parlamento democraticamente eletto ed è regolato — anzi è disposto (art. 81 Cost.) — con leggi da esso approvate (e trattasi — si noti — della più antica delle attribuzioni dei Parlamenti), non sussiste spazio per accordi sindacali produttivi di « norme direttamente applicabili », i quali si pongano anche solo *praeter legem* (ovviamente, ancor meno consentiti sarebbero accordi *contra legem*). Mancherebbe di consapevolezza della storia chi dimenticasse che ogni dibattito sul primato e sulla compatibilità tra più « fonti del diritto », è il punto di emersione di un conflitto tra le forze politiche che nell'una o nell'altra « fonte » ritengono di trovare più piena realizzazione. Appare, però alquanto contraddittorio accettare un quadro politico-costituzionale che riconosce il primato della legge del Parlamento e, al tempo stesso, diminuire il ruolo della legge, ad essa contrapponendo il contratto collettivo come fonte « autonoma » di diritto in materia di spesa pubblica.

Né, per aggirare la « riserva di legge » posta, per quanto attiene alla spesa pubblica, dall'art. 81 Cost. (ed a questo proposito merita rammentare, tra l'altro, le sentenze n. 30 del 1959 e n. 1 del 1966 della Corte Costituzionale, e le parole « ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato » di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 382 del 1975, appare sufficiente invocare una « privatizzazione » (e di qui una « contrattualizzazione ») dei rapporti di lavoro pubblico, e sostenere,

fonte di energia; né infine, ricorrerebbe — nell'attività economica di cui si tratta — il più necessario carattere di preminente interesse generale.

La norma legislativa impugnata violerebbe, ancora, il principio di libera manifestazione e diffusione di opere aventi carattere artistico: precludendo l'attività privata in un certo settore potrebbe anche infatti impedire la divulgazione di prodotti i quali assurgessero a dignità e pregio d'arte. — (*Omissis*).

(*In diritto*). Sia l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che la difesa della S.p.A. Clodio Cinematografica sviluppano le censure di illegittimità costituzionale nei confronti dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, partendo dal presupposto, dato per pacifico e comunque non contestabile, che la norma compori una riserva di attività economica a favore dell'Istituto Luce e, dunque, una « esclusiva » a favore di un soggetto di diritto privato.

ad esempio, che la « ipotesi di accordo » per il « parastato » (art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) sarebbe un contratto collettivo di diritto comune solo « controllato » dal decreto del Presidente della Repubblica (così D'ALBERTI M., *Impiego pubblico, norme privatistiche, processo del lavoro*, in *Giur. cost.*, 1977, 516). Non è infatti né consentita dal nostro ordinamento né auspicabile una gestione « privatizzata » delle risorse « pubbliche » della collettività: nessun artificio verbale riesce a superare il dato che l'amministratore pubblico ancorché « autorevole » — a differenza dell'imprenditore privato — non ha (ed è bene non abbia) la disponibilità del danaro pubblico. E comunque ben dubbia conquista sarebbe una « privatizzazione » che farebbe pagare un prezzo esorbitante — in termini di attenuazione delle garanzie per la collettività e anche per i dipendenti direttamente interessati — per il risultato del portare i rapporti di lavoro, con l'amministrazione pubblica al livello in cui operano le associazioni sindacali.

Né va dimenticato che il ricorso a strumenti di diritto privato per la cura di interessi oggettivamente collettivi si è già più volte avuto in epoche passate, e si è tradotto in un asservimento degli interessi collettivi agli interessi egoistici della classe di volta in volta egemone. In realtà, è inesatto ritenere che il contratto, in quanto esprime un momento « consensuale », sia intrinsecamente democratico (si pensi, ancor oggi ai contratti di massa predisposti dal contraente più forte); la fonte unilaterale e autoritativa — se democraticamente formata — può risultare più pienamente espressiva delle realtà politiche della collettività.

D'altro canto, appare doverosa qualche diffidenza nei riguardi di una sottoposizione degli operatori pubblici al diritto privato, che non sia preceduta da una « valutazione di esigenze normative comuni alle imprese pubbliche e private, ma sia il prodotto di una meccanica estensione alle imprese pubbliche di norme pensate per le imprese private » (GALGANO F., *Le istituzioni cit.*, 118); praticare troppo disinvoltamente una siffatta estensione (del diritto privato anche nei riguardi degli enti pubblici amministrativi e in genere delle pubbliche amministrazioni) renderebbe ancora più evidente la inadeguatezza di discipline originariamente formatesi come privatistiche.

Quanto sin qui detto in termini di « fonti del diritto » trova conferma ove il discorso venga tradotto in termini di « istituzioni » (così affrontandosi

Ma è proprio questa configurazione di base della normativa impugnata che non può essere accolta. In realtà la fattispecie ivi prevista non concerne affatto la creazione di un nuovo monopolio pubblico, sia pure limitatamente ad una parte del mercato dei cortometraggi, o nello sbarramento di settore produttivo a danno di soggetti diversi dall'Istituto Luce: si tratta piuttosto di una situazione nella quale l'amministrazione pubblica, a mezzo di una società che fa capo ad un ente di gestione del sistema delle partecipazioni statali, si pone come autoproduttrice (o produttrice in proprio) rispetto ai cortometraggi realizzati da altri soggetti.

Non a caso, infatti, l'art. 25, secondo comma, della legge n. 1213 del 1965, si riferisce ai « film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici ». Questa formulazione esprime in termini propri di risultato finale quanto altre formulazioni equipollenti, contenute nella stessa legge, presentano come descrizione di fasi che precedono il punto di arrivo della realizzazione: così nell'art. 13, secondo comma, si parla

il secondo dei punti sopra evidenziati). La « produzione » di accordi sindacali per il lavoro pubblico richiede la formazione di una entità chiamata ad operare come interlocutore delle associazioni sindacali (sulle « delegazioni di enti », cfr. la sentenza T.A.R. Lazio, III, 11 luglio 1977 n. 410). Nella misura in cui tale entità non si identifica con gli organi costituzionali rappresentativi, si finisce per concedere una fittizia legittimazione ad organi « paralleli » (ad esempio, a « delegazioni di enti ») privi di effettiva e verificata rappresentatività e quindi di « forza » propria. Ciò è stato avvertito durante la discussione al Senato della Repubblica di quella che è divenuta la legge n. 70 del 1975: in quella occasione il Ministro per la riforma burocratica all'epoca, on. Cossiga, osservava (nella seduta del 26 febbraio 1975): « importante è la partecipazione del Governo alla trattativa: essa rompe le solidarietà corporative che per troppo tempo hanno legato indiscriminatamente in troppi istituti parastatali amministratori, dirigenti, dipendenti e hanno portato ad un settorialismo politicamente, sindacalmente e finanziariamente intollerabile ».

Né pare sufficiente, a rimuovere ogni perplessità, osservare che « lo strumento della delegazione degli enti stipulanti appare costituzionalmente legittimo ove si consideri che la garanzia di libertà sindacale sembra estendersi a soggetti di natura pubblica » (FIENGO G., *op. cit.*, 563). In discussione è non la libertà sindacale dei soggetti pubblici, ma la loro capacità a « produrre norme » fuori delle sedi istituzionali a ciò deputate dalla Costituzione.

Per concludere, non possono essere condivisi gli sforzi di coloro che, sia pure al fine di assicurare maggiore spazio all'azione sindacale, auspicano la soppressione o l'attenuazione della distinzione tra lavoro privato e lavoro pubblico. In giuoco non è soltanto una — pur auspicabile — maggiore confluenza dei lavoratori pubblici al coacervo di forze sociali che si esprime attraverso talune organizzazioni sindacali; questo è obiettivo politico contingente che molti perseguono ed altri contrastano. In giuoco è anche — e qui dovrebbe aversi la concordia di tutti — la esigenza di conservare e riservare, agli organi costituzionali democraticamente espressi dal popolo in modo formalmente

di « cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale »; mentre, nel più noto quarto comma dell'art. 12, si prevede che questi soggetti debbano « affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati ». Quanto all'art. 3 della legge 14 agosto 1971, n. 814 (Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema — Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale), esso prescrive tra l'altro che l'Istituto Luce dovrà « realizzare i documentari commissionati dalle Amministrazioni dello Stato » nonché dagli altri soggetti appartenenti alle categorie definite dalle disposizioni già citate. Anche in dottrina e nel linguaggio comune non mancano espressioni che indicano come lo Stato si serva dell'Istituto Luce per realizzare « i propri documentari ».

Ma — ed è ciò che più conta — il fenomeno dell'autoproduzione di cortometraggi non si esaurisce nella normativa dell'impugnato quarto comma dell'art. 12 legge n. 1213 del 1965 ma dà luogo ad una disciplina particolare per ciò che riguarda la presenza o, per meglio dire, l'assenza dal comune mercato, dei cortometraggi prodotti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici: giacché essi non sono ammessi (art. 25, secondo comma) ai contributi ed ai premi previsti dalla stessa legge.

Come è chiaro, il legislatore vuole evitare che, quando i films sono prodotti dalla amministrazione pubblica, l'intervento di quest'ultima nella

verificato, al servizio delle maggioranze politiche di volta in volta abbiano a susseguirsi, e senza dispersioni di tipo « peronista », un nucleo compatto, uno *hard core* di poteri pubblici in tema di spesa pubblica, di organizzazione amministrativa (e qui è doveroso rammentare l'art. 97 commi primo e secondo della Costituzione), di effettiva agibilità degli apparati burocratici.

(3) La motivazione della sentenza in rassegna trovasi pubblicata integralmente in *Foro it.*, 1977, I, 257. Le sentenze Corte cost. n. 47 del 1976 e n. 13 del 1977, menzionate in motivazione, sono in questa *Rassegna*, rispettivamente, 1976, 312, e 1977, II fascicolo.

In ordine alla decorrenza degli interessi corrispettivi, nella misura legale, sulle somme di danaro dovute dallo Stato, cfr. da ultimo, Cass. S.U. 26 aprile 1977, n. 1561 (in *Foro it.*, 1977, I, 1687), ove — oltre alla indicazione in motivazione di precedenti è dichiarata « manifestamente infondata » la contrarietà alla Costituzione degli artt. 269 e 270 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827; sull'argomento, cfr. anche C.G.A., 10 dicembre 1976, n. 317 (in *Foro it.*, 1977, III, 404, con indicazione di precedenti), Cons. Stato, VI, 15 ottobre 1975, n. 437 (*ivi*, 1976, III, 493, con nota di FERRARA) e, in senso parzialmente diverso Cons. Stato, V, 28 febbraio 1975, n. 229 (*ivi*, 1975, III, 306).

FRANCO FAVARA

produzione cinematografica possa essere dettato da finalità di lucro. Inoltre, solo una quota annuale di tali cortometraggi, giudicati di interesse culturale o spettacolare, può essere proiettata dagli esercenti di sale cinematografiche « in sostituzione » dei comuni cortometraggi (art. 13, secondo comma, legge n. 1213 del 1965). Ben diversa è la situazione dei documentari prodotti in proprio dall'Istituto Luce i quali, invece, come tutti gli altri, sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla legge n. 1213 del 1965: e ciò è riconosciuto sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.

Deve dunque ammettersi che il sistema normativo non tanto comporta una posizione di privilegio dell'Istituto Luce (come potrebbe apparire da una prima lettura delle disposizioni relative ai cortometraggi prodotti per le amministrazioni statali e gli enti pubblici sottoposti al controllo di queste) quanto una sua duplice situazione che corrisponde assai bene alla storia dell'Istituto, nato come ente pubblico nel 1925 e rinato come società a partecipazione statale, facente capo all'Ente gestione cinema, nel 1962. L'Istituto era stato concepito come « organo tecnico cinematografico dei singoli ministeri, ai fini della ripresa e della diffusione di pellicole cinematografiche aventi scopo didattico, culturale, scientifico e di interesse e di propaganda nazionale » (r.d.l. 5 novembre 1925, n. 1985, conv. in legge 18 marzo 1926, n. 562; nonché r.d.l. 24 gennaio 1929, n. 122, conv. in legge 24 giugno 1929, n. 1048). Successivamente, quando si costituì il 10 agosto 1962 la S.p.A. Istituto Luce, essa trovò già in vigore la seguente disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 1 legge 2 dicembre 1961, n. 1330 (Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema): « La stessa società eserciterà, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti già esercitati dall'Istituto Nazionale Luce ». I « compiti » della società sono stati confermati esplicitamente dalla già citata legge 14 agosto 1971, n. 814, ed hanno preciso riscontro nell'art. 12, lettera *b* dello Statuto speciale.

Da una parte, dunque, la S.p.A. Istituto Luce può agire sul mercato con una attività contraddistinta da particolari fini, ma pur sempre inquadrabile nei criteri di economicità comuni all'intero sistema delle partecipazioni statali (art. 3, primo comma, legge 22 dicembre 1956, n. 1589); dall'altra essa si presenta come mero strumento produttivo delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. Perciò, a carico di questi soggetti restano soltanto, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie: inoltre le amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film (art. 12, quarto comma, legge n. 1213 del 1965).

Come si vede, la formula dell'autoproduzione adottata da questa normativa, mentre allontana ogni analogia con la figura dell'appalto, richiama il « sistema della economia (o dei servizi in economia) » nella sua più

limitata accezione della amministrazione diretta (contrapposta a quella del cottimo fiduciario): istituti che la dottrina suole prendere in esame unitariamente ai contratti veri e propri della pubblica amministrazione. Il sistema dell'economia, usato più frequentemente nel settore dei lavori pubblici, consente di far coincidere il costo dell'opera o del servizio con le spese effettivamente sostenute, eliminando il guadagno dell'imprenditore. In realtà, il quarto comma dell'art. 12 legge n. 1213 del 1965 non considera nemmeno, a favore dell'Istituto Luce, quella « quota di utile » che pure l'art. 14, primo comma, del d.l. C.P.S. 22 settembre 1947, n. 1105, prevede a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato: l'apposita Commissione delle tariffe, incaricata di determinare il prezzo dei lavori che il Provveditorato generale dello Stato affida all'Istituto Poligrafico, deve tener conto infatti, oltreché delle prestazioni di mano d'opera, dei materiali occorrenti, dei relativi costi e della quota di spese generali, anche della quota di utile.

Questa particolare disciplina disposta per la produzione dei cortometraggi nell'interesse della amministrazione pubblica dimostra almeno due cose: che ben diversa è la situazione dell'Istituto Luce quando realizza cortometraggi per i veri terzi, cioè per soggetti che non siano ricompresi a questo fine nella amministrazione pubblica, rispetto all'altra che si verifica allorché l'Istituto si pone al servizio della mano pubblica. In secondo luogo, la posizione dell'Istituto Luce, nello svolgimento di quest'ultimo compito, non può affatto essere assimilata a quella dei soggetti che esercitano, con autentica autonomia contrattuale, la libertà di iniziativa economica in questo settore.

Come si è già accennato, il rapporto tra Provveditorato generale dello Stato e Istituto Poligrafico è quello che più si avvicina al rapporto tra amministrazione pubblica e Istituto Luce: non rilevando, ai fini qui considerati, le notevoli differenze che pur corrono tra un ente pubblico economico ed una società a partecipazione statale.

Certamente, la scienza dell'amministrazione non ignora gli abusi a cui può dar luogo l'esperienza del sistema « in economia » e la gestione diretta dei servizi: da un ricorso troppo ampio a questi istituti (mentre esso è rigorosamente delimitato dalla normativa vigente), potrebbero risultare indirettamente e indebitamente alterati gli equilibri propri del nostro sistema a economia mista, quale si delinea negli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione. Ma non è questo il caso dell'Istituto Luce, non tanto per il suo carattere marginale, non solo perché esso interessa le amministrazioni statali e (si deve intendere) gli enti pubblici che fanno capo allo Stato-persona, ma soprattutto perché, in questo settore, solamente l'iniziativa privata può accedere al complesso di provvidenze ed incentivi previsti dalla legislazione sulla cinematografia.

Quanto all'art. 12, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si può dunque concludere che si tratta di una norma a carattere preva-

lentemente organizzativo, che opera con efficacia immediatamente vincolante soltanto nell'ambito della amministrazione pubblica nel senso ora indicato: in ordine alle società a prevalente partecipazione statale esso contiene disposizioni per lo svolgimento di un'attività amministrativa che, nel caso, gli organi competenti dello Stato avrebbero potuto svolgere anche senza il precetto della legge, data la situazione in cui lo Stato si trova rispetto alle società nelle quali abbia una prevalente partecipazione, essendogli praticamente consentito di determinare la volontà degli organi sociali (sent. n. 1 del 1960). Si resta dunque, trattandosi di norma organizzativa, nella prospettiva dell'art. 97 Cost.: mentre non si toccano le situazioni tutelate negli artt. 41 e 43 Cost. Di conseguenza rimane assorbita anche l'eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione all'art. 33, primo comma, della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977, n. 113 - Pres. Rossi - Rel. Rossano - Bassa (n.p.), I.N.P.S. (avv. Maresca) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Cavalli).

Previdenza e assistenza - Pensione di vecchiaia - Computo del servizio militare - Esclusione per i pensionati prima del maggio 1969.

(Cost., art. 3; legge 30 aprile 1969 n. 153, art. 49).

Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disposizione che riconosce il computo del periodo di servizio militare solo per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione dopo il primo maggio 1969 (1).

(*Omissis*). — Nella specie, la dedotta disparità — relativamente al computo del periodo di servizio militare — tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o posteriore al 1° maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, è conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo. Tale diversità non può ritenersi arbitraria, perché è giustificata dalla diversità delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore dà attuazione, con necessaria gradualità, alla volontà di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilità finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33). — (*Omissis*).

(1) In ordine alla compatibilità con il principio di eguaglianza di una disciplina migliorativa non operante anteriormente ad una certa data, la Corte costituzionale ha seguito orientamenti non sempre costanti; in proposito si rinvia alla nota di PIZZORUSSO, in *Foro it.*, 1977, I, 2101.

Su alcuni criteri di giudizio seguiti per l'applicazione del principio di eguaglianza, cfr. nota in questa *Rassegna*, 1977, 356.

CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1977, n. 127 - Pres. Rossi - Rel. Elia - Sacchetti (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Carafa).

Arbitrato - Arbitrato obbligatorio - Mancato riconoscimento del potere di declinare la competenza arbitrale - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 24 e 102; r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 25).

Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 103 Cost. il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudiziari ordinari; pertanto, contrastano con gli artt. 24 e 102 Cost. le disposizioni legislative o autoritative che impongono l'arbitrato rituale, senza riconoscere sia alla parte attrice sia alla parte convenuta il potere di escludere la competenza arbitrale (1).

(Omissis). — Questa Corte esamina per la prima volta una questione di legittimità costituzionale in tema di arbitrato rituale obbligatorio o necessario, e la esamina sulla base di una ordinanza di rimessione che (con compiutezza di riferimenti alle norme costituzionali - parametro) ha indicato la possibilità di contrasto tra l'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e gli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Né potrebbe contestarsi la rilevanza della questione sollevata, poiché, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il col-

(1) L'importanza della sentenza è tanto evidente da non richiedere commento. L'orientamento espresso dalla Corte costituzionale conferma l'esattezza dell'atteggiamento assunto dall'Avvocatura dello Stato, in occasione della formulazione dell'art. 47 del nuovo capitolato di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) e in sede di applicazione di detta disposizione.

Sull'argomento, cfr. Corte cost. 2 maggio 1958, n. 35, in *Foro it.*, 1958, I, 665, che ha dichiarato illegittima una disposizione legislativa siciliana la quale aveva previsto un arbitrato obbligatorio per le controversie tra amministrazione e appaltatori di opere pubbliche; cfr. anche Corte cost. 26 maggio 1966, n. 50 e 6 giugno 1968, n. 62, in questa *Rassegna*, 1966 e 1968, 688.

Sul carattere obbligatorio dell'arbitrato di cui all'art. 25 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, cfr. Cass. 28 settembre 1973, n. 2439 e 5 dicembre 1972, n. 3509, in *Foro it.*, rispettivamente 1974, I, 438 e 1973, I, 2898.

Il principio dalla Corte costituzionale estratto dagli artt. 24 e 102 Cost. è suscettibile di applicazioni che eccedono l'ambito dell'arbitrato obbligatorio (si pensi alla esclusione, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, della giurisdizione ordinaria nelle materie attribuite alle commissioni tributarie « revisionate »). Merita sottolineare il passo della sentenza in rassegna ove si indicano, come « modi di intervento non contrastanti con la Costituzione », la previsione « di procedure preliminari di carattere amministrativo » e la istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari.

legio arbitrale previsto dal citato art. 25, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 è competente a decidere le controversie non soltanto sul *quantum*, ma anche sull'*an*, vale a dire su qualsiasi controversia giuridica inerente al compenso spettante al dipendente inventore.

La questione, per ciò che concerne il contrasto della norma impugnata con il combinato disposto degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., deve ritenersi fondata.

Infatti, se la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ne deriva che, fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 Cost., tale diritto deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudiziari ordinari. Ciò non toglie che, «rispetto ad una o anche a più controversie determinate o determinabili, i soggetti possono esercitare un potere di disposizione che è strettamente collegato al potere di azione, seppure non ne è addirittura un aspetto e uno svolgimento» convenendo con una controparte di deferire una o più questioni al giudizio di un arbitro o di un collegio arbitrale (sent. n. 35 del 1958).

In altre parole, a seguito del congiunto disposto degli articoli 24, primo comma, Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo esercizio, costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost. (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente), il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost. Ciò corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate); e corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 di questa Corte), autonomia che, mentre ad altro proposito è tutelata dagli artt. 41-44 Cost., nella materia che ne occupa e per le situazioni di vantaggio compromettibili è appunto garantita dall'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Sicché la «fonte» dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa: ed il principio fissato nell'art. 806, primo comma, (prima parte), del codice del rito civile («Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte...»), assume il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento.

Questa interpretazione ha un chiarissimo riscontro nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, ed in particolare nelle dichiarazioni del Presidente della Commissione incaricata di preparare il progetto di Costituzione, il quale ebbe a distinguere nettamente la sorte dei collegi

da riconoscere come vere e proprie giurisdizioni speciali da quella degli arbitrati « in materia civile, che si formano per volontà delle parti, e si basano su loro facoltà e sul loro diritto, che non può essere disconosciuto » (A.C. pag. 2339, seduta del 21 novembre 1947). Dunque o giurisdizioni speciali (quando sia possibile ravvisarne l'esistenza oppure arbitrato volontario o facoltativo, fondato sulla libera opzione delle parti: non si dà spazio per un terzo tipo di deroga al principio dell'unità della giurisdizione, e cioè per gli arbitrati imposti dalla legge.

Questa conclusione, suggerita dai lavori preparatori, trova saldo fondamento nel testo stesso della Carta costituzionale ed è avvalorata dall'art. 6, primo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

La legittimità costituzionale degli arbitrati obbligatori o necessari è stata sostenuta, più o meno esplicitamente, con la ragione del « convogliamento » dell'arbitrato rituale obbligatorio nonché di quello volontario, secondo lo schema di disciplina contenuto negli artt. 806 e segg. c.p.c., nell'ambito del giudizio ordinario attraverso l'impugnazione di nullità, oltreché attraverso il controllo in sede di decreto di omologazione.

Senonché l'opinione del convogliamento, dominante nella giurisprudenza e prevalente in dottrina, appare fondata su un equivoco: e cioè sulla circostanza che leggi, corti e giuristi tendono a fornire, entro certi limiti, talune garanzie fondamentali (quella del contraddittorio in primo luogo) anche alle parti che, in base a clausola compromissoria o a compromesso, scelgono la via della giustizia arbitrale, intendendo di avvalersi del lodo con gli effetti propri della decisione giurisdizionale. Ma ciò non toglie che, malgrado l'*exequatur* del giudice statale, l'attività degli arbitri non sia fungibile con quella del giudice togato: o meglio, risulti pur sempre irriducibile ad essa, anche se l'ordinamento, rispettoso dell'autonomia dei soggetti per le materie compromettibili, opera *ex post* una assimilazione delle decisioni nella loro efficacia ed i giudici statali, una volta consumatasi la scelta delle parti, considerano valida l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria o sul compromesso.

In effetti, chi consideri la differenza dei poteri attribuiti ai giudici ed agli arbitri (fanno difetto a questi ultimi quelli coercitivi e quelli cautelari) non può restringere le conseguenze della scelta favorevole all'arbitrato soltanto alla celerità del giudizio, anche in conseguenza della limitazione del contraddittorio, o alle maggiori probabilità di approfondimento degli aspetti tecnici di una questione: salvo a considerare la decisione arbitrale come avulsa dall'attività che la precede, è innegabile che essa rappresenta il risultato di un procedimento che si svolge al di fuori del regime della sovranità statale. Ed è inutile richiare i margini di giudizio piuttosto ristretti in cui si muovono il giudice che omo-

loga il lodo ed i giudici investiti a seguito della impugnazione per nullità prevista dall'art. 829 del codice di procedura civile. Né del resto si potrebbero ravvicinare troppo i due tipi di procedimento, senza mettere a rischio il significato, l'originalità e l'utilità stessa della giustizia per arbitri.

È necessario riconoscere che il costituente ha voluto tutelare la concentrazione della funzione giurisdizionale sia nei confronti delle giurisdizioni speciali sia contro altri congegni di sostanziale svuotamento. Sarebbe stato del resto contraddittorio richiedere il ricorso al procedimento di revisione costituzionale per l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali e consentire nello stesso tempo che con nuove leggi ordinarie si potessero sottrarre sistematicamente al giudice statale intere serie di controversie; di guisa che fosse più facile erodere l'unità della giurisdizione con l'istituzione di arbitrati obbligatori *ex lege* anziché con la creazione di nuovi giudici speciali.

Tanto ciò è vero che l'art. 47 del nuovo capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) contiene una normativa che consente sia alla parte attrice che alla parte convenuta di escludere la competenza arbitrale. Si è così affermata, anche su questo piano, la necessità di tutelare l'autonomia delle parti.

D'altro lato la legge sul nuovo processo del lavoro (artt. 4 e 5 della legge 17 agosto 1973, n. 533, mentre consente arbitrati rituali e irrituali nelle già precluse controversie di cui all'art. 409 c.p.c., prescrive che ciò avvenga, in sede di contratti e accordi collettivi « senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria ».

Comunque, a seguito del carattere rigido della Costituzione, la legge ordinaria od altri atti autoritativi possono soltanto predisporre, non già disporre gli arbitrati tra le parti.

Spetterà al legislatore, con la previsione di procedure preliminari di carattere amministrativo (sent. n. 62 del 1968), con la istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari (art. 102, secondo comma, Cost.) e con altri modi di intervento non contrastanti con la Costituzione, di ovviare agli eventuali inconvenienti cui si è inteso di far fronte con l'imposizione di arbitrati *ex lege*.

La questione di legittimità dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, è senz'altro da ricomprendere nella più ampia questione della conformità a costituzione degli arbitrati obbligatori o necessari, poiché, secondo costante giurisprudenza, il collegio arbitrale in esso previsto non potrebbe mai considerarsi una giurisdizione speciale.

Si tratta, anzi, di un arbitrato tra privati particolarmente incongruo, in quanto si applica ad una situazione che può degenerare dall'esercizio di un diritto di prelazione dell'imprenditore ad una effettiva espropriazione a favore di un privato: correndo il rapporto giuridico, che dà

occasione all'arbitrato obbligatorio, tra due soggetti di forza economica assai diversa. Mentre, come è noto, la giustizia per arbitri dà risultati particolarmente soddisfacenti quando le parti si trovino in posizione di relativo equilibrio.

È anche opportuno rilevare che, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, si è creata tra le due disposizioni dell'art. 25 del r.d. n. 1127 del 1939 una rilevante disarmonia: poiché nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo (se l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale...), la deliberazione del Ministro, che in luogo del collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo e le relative modalità, non può più considerarsi insindacabile, ma risulta senz'altro e senza limiti impugnabile a norma dell'art. 113 Cost. (la inderogabilità dei rimedi giurisdizionali è riaffermata anche nella citata sent. n. 62 del 1968. Questa interpretazione è poi confermata dal testo dell'art. 34 dello Statuto per gli impiegati civili (approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), il quale, a proposito dei diritti derivanti da invenzione industriale del dipendente statale, non dichiara insindacabile il decreto ministeriale che stabilisce il premio, il canone o il prezzo e le relative modalità di corresponsione. Se dunque l'arbitrato previsto nel primo comma dell'art. 25 non avesse carattere facoltativo, vi sarebbe, nel rapporto tra l'imprenditore e il dipendente, tenuto pur conto della impugnazione per nullità, una comparativamente attenuata tutela giurisdizionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1977, n. 128 - Pres. Reale - Rel. Rossano - Spanio e Pellizzari (avv. Sandulli) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Mataloni).

Istruzione pubblica - Professori delle scuole autonome di ostetricia - Non sono assimilabili ai professori universitari.

(Cost., art. 3 e 36; r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128, artt. 1, 7 e 8).

La situazione dei professori-direttori delle scuole autonome di ostetricia, ove si svolgono corsi per il conseguimento del diploma di ostetricia, è diversa da quella dei professori universitari.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 dicembre 1977, n. 138 - Pres. Rossi - Rel. Bucciarelli Ducci - Comune di Napoli (avv. Peccerillo).

Espropriazione per pubblica utilità - Deposito della indennità - Non deve necessariamente precedere il provvedimento di espropriazione.

(Cost., artt. 3 e 42; d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, art. 12).

Non è essenziale e necessario che il deposito dell'indennità preceda l'emissione del provvedimento di espropriazione, considerato anche che

l'espropriato può adire il giudice ordinario per ottenere la fissazione di un congruo termine per il deposito dell'indennità. D'altro canto, la diversità di disciplina prevista per le espropriazioni preordinate ad opere di risanamento di alcuni rioni del comune di Napoli è giustificata dalla urgenza.

(*Omissis*). — La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt. 42 e 3 della Costituzione l'art. 12 del d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290), nella parte in cui non condiziona la particolare espropriazione d'urgenza da esso prevista al preventivo deposito dell'indennità, o quanto meno, a precise modalità che assicurino l'effettivo pagamento della medesima.

La norma è denunciata per il dubbio che essa consenta un illimitato differimento nel tempo del deposito dell'indennizzo il quale apparirebbe in tal modo aleatorio e potrebbe anche assumere carattere irrisorio per effetto della svalutazione, con conseguente violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione sarebbe nel contempo vulnerato l'art. 3 della Carta Costituzionale perché la deroga al principio generale del preventivo deposito dell'indennità d'espropriazione non avrebbe idonea giustificazione e creerebbe, persino nell'ambito delle stesse espropriazioni previste dalle leggi speciali per Napoli, una disparità di trattamento tra gli espropriati in base a leggi anteriori al 1939 e quelli che hanno subito il procedimento ablativo dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939, n. 1208, il cui art. 19 reintroduce l'obbligo del previo deposito dell'indennità. — (*Omissis*).

Nel merito, entrambe le censure prospettate non sono fondate.

La norma impugnata configura, secondo una costante trentennale interpretazione della Cassazione, il decreto prefettizio di immissione nel possesso dei beni come provvedimento nel contempo formalmente e sostanzialmente espropriativo, e ne condiziona la validità alla determinazione prefettizia di una somma che l'espropriante dovrà depositare in via provvisoria, salva la determinazione dell'indennità definitiva da parte dell'apposita Giunta arbitrale istituita presso la Corte di appello di Napoli. Va soggiunto che secondo il denunciato art. 12 il momento assunto per la commisurazione del valore del bene viene a coincidere con quello in cui il provvedimento produce l'effetto ablativo.

Tale speciale procedura espropriativa non contrasta con gli invocati principi costituzionali. Infatti l'art. 42 della Carta dispone che « la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale ». Per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennizzo non rappresenta un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensì il massimo di contributo e di riparazione garantito all'interesse privato; esso tuttavia

non può essere fissato in misura simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro.

Dalla funzione dell'indennizzo, così delineata, non deriva che il deposito dello stesso debba precedere necessariamente, in ogni previsione legislativa, il provvedimento di espropriazione.

Neppure è fondata la censura mossa sotto il profilo che all'espropriato non spetterebbero mezzi giuridici adeguati per costringere l'espropriante al pagamento dell'indennizzo e all'eventuale risarcimento dei danni provocati da un suo illecito comportamento.

Invero, alla stregua della comune interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, trova applicazione anche al caso di specie il principio, deducibile dall'art. 1183 del vigente codice civile (art. 1173 c.c. del 1865), secondo cui *quod sine die debetur statim debetur*. Ossia, perfezionatosi il procedimento amministrativo ablativo con il provvedimento d'espropriazione, e sorta in capo all'espropriante l'obbligazione di indennizzo, il privato può sempre ottenere che il giudice fissi un congruo termine perché la pubblica amministrazione espropriante depositi l'indennizzo, scaduto il quale termine sorgerà a favore del soggetto espropriato il diritto al risarcimento dei danni previsti dall'art. 1224 c.c. Per giurisprudenza costante l'espropriato, se dimostri di essere stato danneggiato dal comportamento anormale e colposo dell'espropriante, può ottenere altresì il risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, fino a comprendervi, nei congrui casi, anche gli effetti della svalutazione sopravvenuta nel frattempo.

Risulta pertanto erroneo l'assunto da cui muove l'ordinanza di rimessione, mentre non sarebbe pertinente il rilievo, ai fini del giudizio rimesso a questa Corte, che nel caso di specie gli interessati non abbiano fatto valere in tempo utile i mezzi giuridici loro conferiti dall'ordinamento.

Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione. La deroga al principio del preventivo deposito dell'indennizzo appare ragionevole e giustificata sol che si consideri che essa è prevista per i casi di espropriazione d'urgenza ed è configurata in provvedimenti legislativi dettati per attuare speciali opere di risanamento e bonifica di alcuni rioni del Comune di Napoli.

Alla disparità di trattamento, prospettata dal giudice *a quo*, tra coloro che subirono in Napoli procedure espropriative prima o dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939, n. 1208, si obietta, come questa Corte ha già altre volte affermato, che « non può contrastare il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale » (sentenza n. 92 del 1975).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 dicembre 1977, n. 140 - Pres. Rossi - Rel.

Paladin - Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Friuli-Venezia Giulia - Controllo sugli enti locali - Potere di autorizzazione degli acquisti di immobili - Spetta alla Regione.

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 60; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960).

Nello speciale ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia non vi è spazio per una contrapposizione fra controlli tipici e controlli atipici, gli uni assegnati alla Regione, gli altri tuttora assegnati allo Stato. Spetta pertanto alla Regione il potere di autorizzare i Comuni, le Province ed i loro consorzi all'acquisto di beni immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni; ed in conseguenza è annullata la nota del 7 aprile 1975, n. 1/4C-91, con la quale il Commissario del Governo presso la Regione stessa ha rivendicato il predetto potere allo Stato.

In fatto. - Con atto notificato il 6 giugno 1975, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, impugnando la nota del 7 aprile 1975, n. 1/4C-91, nella quale il Commissario del Governo presso quella Regione sosteneva la competenza statale in materia di autorizzazioni agli acquisti effettuati, a titolo oneroso o gratuito, dai Comuni, dalle Province e dai loro consorzi.

La nota precisava che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva deciso di discostarsi dall'orientamento precedentemente assunto in conformità del parere 30 agosto 1967, n. 1797, della I Sezione del Consiglio di Stato, per cui si riconosceva la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia ad adottare i provvedimenti autorizzativi; e ciò a seguito della sentenza 16 maggio 1973, n. 62 della Corte costituzionale, che aveva affermato la spettanza allo Stato del potere di autorizzare Comuni e Province ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni. Sebbene tale sentenza riguardasse un conflitto fra lo Stato ed una Regione a statuto ordinario, la nota sosteneva che le argomentazioni della Corte non potevano non applicarsi nei confronti delle stesse Regioni a statuto speciale. Pertanto la nota concludeva che l'esercizio del potere di autorizzare gli acquisti dei Comuni, delle Province e dei loro consorzi doveva venire riassunto dai competenti organi dello Stato, senza che occorresse integrare o modificare le relative norme di attuazione dello Statuto regionale (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960).

A sostegno del suo ricorso, il Presidente della Giunta regionale rileva viceversa che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ininterrottamente esercitato il potere autorizzativo in questione, sulla base degli artt. 5, numeri 4, 5, e 60 dello Statuto regionale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nonché delle corrispondenti norme di attuazione (d.P.R. n. 959 e 960 del 1965), quali sono state interpretate dal ricordato parere della

I Sezione del Consiglio di Stato. In particolare, il ricorso assume che la Regione Friuli-Venezia Giulia si troverebbe in una posizione diversa da quella spettante alle Regioni ordinarie: sia perché l'art. 60 St. le conferisce genericamente il « controllo sugli atti degli enti locali », senza fare menzione dei controlli tipici « di legittimità » e « di merito », cui si riferisce invece l'art. 130 Cost.; sia perché la Regione Friuli-Venezia Giulia dispone di altre peculiari competenze, concernenti il regime dei Comuni e delle Province; sia, finalmente, perché la normativa contenuta nei d.P.R. nn. 959 e 960 del 1965 sarebbe essenzialmente unica e tale da riservare allo Stato — secondo l'espressa previsione dell'art. 8 del d.P.R. n. 959 — le sole autorizzazioni all'accettazione di lasciti e donazioni da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Su questa base il ricorso conclude chiedendo che si affermi la competenza regionale in materia e che si annulli la nota impugnata. — (*Omissis*).

Con atto notificato il 16 novembre 1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto a sua volta ricorso per conflitto di attribuzione, impugnando due decreti rispettivamente datati 20 luglio e 25 agosto 1976, pervenuti alla Presidenza del Consiglio il 17 settembre ed il 5 ottobre del medesimo anno, con i quali il Comitato provinciale di controllo autorizzava il Comune di Gorizia ad acquistare altrettanti appezzamenti di terreno. Il ricorso assume l'invasione di una competenza che dovrebbe ritenersi riservata allo Stato, secondo i criteri fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 62 del 1973.

In diritto. Tanto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, quanto quello proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, hanno per oggetto la spettanza del potere di autorizzare gli acquisti di immobili e le accettazioni di lasciti e donazioni da parte dei Comuni, delle Province e dei loro consorzi, nell'ambito della Regione stessa. Pertanto i due conflitti si prestano ad essere congiuntamente risolti. — (*Omissis*).

Per affrontare la questione, non è determinante il ricorso agli artt. 5, nn. 4 e 5, e 60 del relativo Statuto speciale, cui s'è richiamata la difesa della Regione: dal momento che le generiche previsioni statutarie di una competenza regionale propria, in tema di « disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60 », di « ordinamento e circoscrizione dei Comuni », di « controllo sugli atti degli enti locali », da un lato non valgono e dall'altro non bastano a definire la sorte del potere autorizzativo in esame.

Risolutivo è invece il confronto fra le norme statali che hanno rispettivamente regolato i controlli sugli enti locali, in attuazione dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia. Da una parte, gli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno affidato agli appositi organi regionali « il controllo di legittimità deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa »,

nonché la richiesta di riesame delle deliberazioni già sottoposte all'approvazione della Giunta medesima; sicché, su questa base, la Corte ha potuto affermare — nella sentenza n. 62 del 1973 — che alle Regioni sono stati conferiti i soli controlli « per antonomasia », aventi un carattere generale e tipico, ferma restando allo Stato la spettanza dei controlli particolari ed atipici, quali le autorizzazioni agli acquisti degli enti locali. D'altra parte, l'art. 1 del d.P.R. n. 960 del 1965 ha invece stabilito il principio che « i controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi » rientrino nella competenza dell'Amministrazione regionale, sia che spettassero « al Prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa ed al Consiglio di prefettura », sia che fossero svolti dagli « organi governativi centrali ». E già da questo esordio si può dunque desumere — come ha chiarito a suo tempo la I Sezione del Consiglio di Stato — che nello speciale ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia non vi è spazio per una sistematica contrapposizione fra controlli tipici e controlli atipici, gli uni attribuiti alla Regione stessa, gli altri tuttora assegnati — per lo meno in via di massima — alle competenti autorità dello Stato.

Che la generalità dei controlli sugli atti degli enti locali, larghissimamente concepiti, ricada comunque fra le attribuzioni regionali, è poi confermato dalle successive previsioni del d.P.R. n. 960. Nel configurare una serie di eccezioni al principio informatore dell'art. 1, tali norme considerano infatti — con l'intento di colmare ogni lacuna — non solo certe forme di controllo atipico, ma anche talune funzioni di amministrazione attiva, in quanto collegate od interferenti con i controlli regionali. Così, specialmente, l'art. 3, primo comma, precisa che « gli organi statali continuano ad esercitare il controllo sugli atti relativi ai servizi di interesse generale dello Stato... »; l'art. 3, terzo comma, dispone che « restano ferme le attribuzioni surrogatorie demandate al Prefetto per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene »; l'art. 4, primo comma, ritiene addirittura necessario ribadire che spettano agli organi dello Stato i controlli sugli organi dei Comuni e delle Province; l'art. 5, secondo comma, affida ancora allo Stato « i provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione » dei consorzi fra Comuni e Province; l'art. 6, secondo comma, fa salve « le attribuzioni che le leggi vigenti demandano ... alla Commissione centrale per la finanza locale ». Ed è abbastanza evidente che queste ed altre simili riserve sarebbero state superflue (o controproducenti) qualora il d.P.R. n. 960 si fosse ispirato al criterio di conservare allo Stato — in linea di principio — l'insieme dei controlli cosiddetti atipici.

D'altra parte, se l'autorizzazione agli acquisti dei Comuni e delle Province non figura in questo dettagliato elenco di competenze statali attinenti ai controlli sugli enti locali, ciò non è imputabile ad un'accidentale dimenticanza del legislatore. Nell'art. 8 del d.P.R. 26 giugno 1965,

n. 959, elaborato ed emanato contemporaneamente al d.P.R. n. 960, si dispone in modo espresso, quanto alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che « nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di lasciti o donazioni ». Sicché la circostanza che le autorizzazioni agli acquisti non vengano affatto menzionate, relativamente agli enti territoriali ricompresi nella Regione medesima, concorre a far concludere che le norme di attuazione dello Statuto speciale hanno voluto coinvolgerle nel trasferimento dei poteri di controllo già spettanti allo Stato.

Né si può dire che le norme di attuazione, così ricostruite ed applicate, trasferiscano alla Regione Friuli-Venezia Giulia poteri che non le spetterebbero secondo i criteri seguiti da questa Corte nella sentenza n. 62 del 1973. L'originaria ragion d'essere dell'istituto dell'autorizzazione agli acquisti effettuati dagli enti morali di qualunque specie consisteva, in verità, nel prevenire fenomeni considerati pregiudizievoli di pubblici interessi, facenti capo allo Stato ed all'intera collettività nazionale. Ma nei riguardi degli enti territoriali minori (nonché delle istituzioni pubbliche di beneficenza) la successiva evoluzione dell'istituto stesso ha avuto ed ha di mira la soddisfazione di esigenze che sono almeno in parte diverse e più specifiche, in quanto peculiari delle istituzioni autorizzate: come si ricava con chiarezza dall'art. 2 del citato r.d. 26 luglio 1896, n. 361, per cui le amministrazioni interessate all'acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo sono tenute a dimostrare — in particolar modo — « la sicurezza dell'acquisto », « il valore dello stabile da acquistare », « la convenienza dell'acquisto e la disponibilità dei mezzi », anche in relazione all'« adempimento del fine dell'ente ».

Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che l'autorizzazione agli acquisti di immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti locali, pur essendo « qualitativamente diversa dagli ordinari controlli di merito » cui si riferisce l'art. 130, secondo comma, Cost., rappresenti pur sempre « una particolarissima figura di controlli » sugli atti degli enti medesimi (secondo le affermazioni rispettivamente contenute nelle sent. n. 62 del 1973 e n. 139 del 1972). Sotto questo aspetto, la funzione in esame si trova pertanto in quel rapporto di « stretta connessione » con altre funzioni di sicura spettanza regionale, in vista del quale si giustifica l'integrazione delle competenze attribuite alle Regioni (ai sensi del principio direttivo enunciato dall'art. 1, terzo comma, n. 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382). E le norme di attuazione del relativo Statuto fanno appunto intendere che tale integrazione si è verificata, limitatamente agli enti territoriali minori sottoposti al controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
E INTERNAZIONALE

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 13 ottobre 1977, nella causa 112/76 - Pres. Kutscher - Avv. Gen. Warner - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail di Charleroi nella causa Manzoni (avv. Rossini) Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (avv. Stein) - Interv. Commissione delle Comunità europee (ag. Jonczy), Governo belga (ag. Perl) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Fiumara).

Comunità europee - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Limitazione - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Decurtazione in base a norme comunitarie - Divieto.

(Trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 46, n. 3).

Comunità europee - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Sovrapposizione dei periodi - Decurtazioni - Limitazione.

(Trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 46, n. 3).

L'art. 46 n. 3 del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro (1).

L'applicazione delle norme che vietano il cumulo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi assicurativi è concepibile solo qualora, per la sussistenza o per il calcolo del diritto del lavoratore, si debba ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione prorata delle prestazioni (2).

(1-3) A - **Prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori migranti. Norme anticumulo comunitarie e norme anticumulo nazionali.**

Con la sentenza 21 ottobre 1975, nella causa 24/75, PETRONI, *Racc.*, 1149, la Corte di Giustizia aveva già dichiarato l'incompatibilità con l'art. 51 del trattato dell'art. 46, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, nella parte in cui veniva imposta una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 13 ottobre 1977, nella causa 22/77 - Pres. Kutscher - Avv. Gen. Warner - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Mons nella causa Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (avv. Mariscal) c. Mura (avv. Rossini) - Interv. Commissione delle Comunità Europee (ag. Jonczy), Governo belga (ag. Donis), Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Fiumara), Governo olandese (ag. Schiff) e Governo del Regno Unito (ag. Price).

Comunità europee - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Limitazione - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Norme anticumulo nazionali - Applicabilità - Limiti.

(Trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, artt. 12 e 46).

Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo (3).

diversi mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali. Questa pronuncia (ribadita con la sentenza 3 febbraio 1977, nella causa 62/76, STREHL, Racc., 211) era conforme all'indirizzo costante della Corte, secondo cui, in mancanza di un sistema di previdenza sociale comune, le norme comunitarie varino intese nel senso che esse garantiscono, attraverso un mero coordinamento dei diversi sistemi nazionali, con il cumulo dei periodi assicurativi, che una persona, la quale abbia lavorato successivamente o alternativamente in più Stati membri, non venga a causa di ciò privata delle prestazioni previdenziali che le spetterebbero se avesse sempre lavorato nel medesimo Stato (venendo così a eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori), ma non vanno intese nel senso che possano anche portare alla riduzione o all'eliminazione di prestazioni previdenziali già dovute al lavoratore in base alle leggi dei singoli Stati senza alcun riferimento alla normativa comunitaria e al cumulo da essa disposto. Le norme comunitarie, cioè, possono imporre ai lavoratori limitazioni solo come contropartita dei vantaggi loro attribuiti dai regolamenti comunitari (sentenza 15 luglio 1964, nella causa 100/63, VAN DER VEEN, Racc. 1091; 13 luglio 1966, nella causa 4/66, HAGEN BEEK, Racc. 579; 5 luglio 1967, nelle cause 1/67, CIECHELSKI, Racc. 211; 2/67, DE MOOR, Racc. 231; 9/67, COLDITZ, Racc. 269; 12 dicembre 1967, nella causa 11/67, COUTURE, Racc. 445; 13 dicembre 1967, nella causa 12/67, GUISSART, Racc. 501; 10 dicembre 1969, nella causa 34/69, DUFFY, Racc. 597; 10 novembre 1971, nelle cause 26/71, GROSS, Racc. 871; 27/71, KELLER, Racc. 885; 28/71, HÖHN, Racc. 893; 6 dicembre 1973, nella causa 140/73, MANCUSO, Racc. 1449; 28 maggio 1974, nella causa 191/73, NIEMANN, Racc. 571; 25 novembre 1975, nella causa 50/75, MASSONET, Racc. 1473).

I

(*Omissis*). — Con sentenza 18 novembre 1976, pervenuta in cancelleria il 25 novembre seguente, il Tribunal du Travail di Charleroi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 51 dello stesso Trattato e dell'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (G. U. n. L 149, pag. 2).

Dette questioni sono state sollevate in una controversia vertente sul calcolo, da parte del competente ente previdenziale belga, della pensione

Dichiaratosi parzialmente incompatibile con l'art. 51 del trattato l'art. 46, n. 3 del regolamento n. 1408/71, si è avvertito in alcuni Paesi con elevata occupazione di lavoratori provenienti da altri Paesi, che, venendo in concorso due legislazioni nazionali, una di tipo A (in cui, cioè, l'importo delle prestazioni previdenziali è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi) e una di tipo B (in cui, cioè, l'importo delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi assicurativi), v'era la concreta possibilità che il lavoratore migrante venisse a percepire di più che non il lavoratore che non si fosse mosso dal suo Paese: il venir meno della norma anticumulo comunitaria avrebbe potuto consentire il cumulo di due pensioni secondo le due legislazioni nazionali per lo stesso periodo.

Di fronte a questa situazione sono sorte numerose controversie e alcuni giudici belgi hanno adito nuovamente la Corte di Giustizia chiedendole: a) se possano essere ridotte, in base all'art. 46, n. 3 del reg. cit., le prestazioni dovute in base alla sola legislazione nazionale qualora il cumulo delle prestazioni concesse nei diversi Stati membri porti ad accertare dei vantaggi in funzione di periodi assicurativi sovrapposti; b) sotto altro profilo, se, non potendosi applicare le norme anticumulo comunitarie, le prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale possano essere ridotte in forza di norme anticumulo nazionali.

Il primo quesito ha avuto agevole soluzione nella prima delle due sentenze annotate. Qui la Corte, ribaditi i suoi precedenti circa l'incompatibilità dell'articolo 46, n. 3 del reg. con l'art. 51 del trattato, ha affermato che sorge un problema di sovrapposizione di periodi nel solo caso che si debba ricorrere ad un cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione provata delle prestazioni, caso che non ricorre allorché la prestazione nell'ambito della legislazione nazionale è liquidata in forza dei soli periodi lavorativi maturati nello Stato stesso.

Il secondo quesito, invece, prospettava problemi più complessi. Veniva in questione la norma di cui all'art. 12, n. 2 del reg. cit. che dispone: «Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli artt. 46, 50, 51 o dell'art. 60, paragrafo 1, lett. b)».

Il Governo italiano, intervenuto nella causa, rilevava:

— che l'art. 12, n. 2 sopra riportato va interpretato nel senso che è esclusa l'applicazione di norme anticumulo nazionali allorché vengono in concorrenza

d'invalidità di un cittadino italiano, attore nella causa principale, che ha lavorato dapprima in Italia, indi nel Belgio come minatore del fondo.

Detto lavoratore possedeva nel Belgio tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale per aver diritto alla pensione d'invalidità nell'ambito del regime dei minatori.

Viceversa, per aver diritto alle prestazioni in Italia, ha dovuto invocare l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 e, per il calcolo di dette prestazioni, i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri sono stati cumulati e la prestazione italiana è stata ripartita prorata.

due prestazioni della stessa natura liquidate da due Stati membri ai sensi dell'art. 46 del regolamento; e ciò anche nel caso in cui una delle prestazioni sia dovuta in forza della sola legislazione nazionale, perché anche in tal caso la liquidazione è disposta ai sensi dell'art. 46, e precisamente ai sensi del n. 1 dell'art. 46;

— che l'art. 12, n. 2, così interpretato, non è affatto incompatibile con il trattato, pur dopo le pronunzie della Corte sull'incompatibilità con esso dell'art. 46, n. 3, anche se, in casi marginali, può accadere che il lavoratore che ha svolto la sua attività in due Stati fruisca di qualche vantaggio rispetto al lavoratore che ha svolto attività in un solo Stato.

Sulla stessa linea si ponevano le osservazioni della Commissione delle Comunità europee. L'interpretazione dell'art. 12, n. 2 nel senso sovraesposto era sostenuta anche dai Governi del Belgio e del Regno Unito, i quali chiedevano che la Corte o dichiarasse la norma così interpretata incompatibile con il trattato o riconsiderasse la risposta data nella causa 24/75 affermando la piena compatibilità dell'art. 46, n. 3 con il trattato (ripristinando, cioè, nella sua intierezza la norma comunitaria anticumulo).

Solo il Governo olandese proponeva una diversa interpretazione dell'art. 12, n. 2, sostenendo che non si ha liquidazione conforme alle disposizioni dell'art. 46 allorché una delle due prestazioni sia liquidata in forza della sola legislazione nazionale.

Questa tesi, condivisa anche dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, è stata accolta dalla Corte nella seconda delle sentenze annotate (e nella sentenza identica, coeva, nella causa 37/77, GRECO; relativamente ai problemi attinenti alla applicabilità delle norme anticumulo nazionali cfr. anche le precedenti sentenze della Corte, già citate sopra, nelle cause 12/67, 34/69, 140/73 e 50/75, nonché nella causa 184/73). Ma essa non appare convincente, e in una successiva causa, di cui si attende ora la decisione, il Governo italiano e la Commissione hanno proposto alla Corte di riconsiderare la questione per pervenire alla soluzione opposta.

Invero la stessa Corte ha più volte precisato che l'esigenza della specifica disciplina contemplata nei regolamenti emanati in attuazione dell'art. 51 del trattato va ravvisata non nel proposito di dettare una autonoma normativa comunitaria (ostacolata, come è noto, dalle divergenti interpretazioni dei vari sistemi di sicurezza sociale applicate nei singoli Stati membri), ma allo specifico fine di coordinare le diverse legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, assicurando concretamente la libera circolazione dei lavoratori e garantendo effettivamente i diritti dei lavoratori migranti.

In questo quadro, prima con la sentenza PETRONI (24/75) e poi con la sentenza STREHL (62/76), la Corte ha dichiarato incompatibili con l'art. 51 del trattato le norme comunitarie anticumulo di cui all'art. 46, n. 3 del regolamento 1408/71,

Valendosi del principio della limitazione delle prestazioni posto dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'ente belga ha ritenuto di poter ridurre l'importo della pensione d'invalidità a concorrenza della quota italiana ed ha chiesto la restituzione dell'indebito.

In primo luogo viene chiesto se « nel sistema di pensione d'invalidità dei minatori, quale risulta attualmente nel Belgio dal R.D. 19 novembre 1970 e dai successivi decreti apportanti modifiche, la riduzione della pensione belga in corrispondenza a prestazioni concesse da altri Stati membri, riduzione effettuata in forza dell'art. 46, n. 3, del regolamento C.E.E. n. 1408/71, sia conforme all'art. 51 del Trattato C.E.E. ».

in quanto impongano una decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro.

Dunque, ciò che è dovuto in base ad una sola legislazione nazionale non può, a parere della Corte, essere ridotto in forza di norme anticumulo comunitarie.

Ma con la sentenza MURA annotata la Corte ha affermato che quella stessa riduzione può essere possibile se disposta, non appunto da norme anticumulo comunitarie, ma da norme anticumulo nazionali, norme cioè di quello Stato in base alla cui legislazione la prestazione previdenziale è concessa.

Si è detto che questa divergenza di soluzioni non è un'incongruenza del diritto comunitario ma l'effetto della mancanza di un regime comune di previdenza sociale. Ed invero la soluzione adottata dalla Corte sembra essere la conseguenza di una ritenuta non interferenza delle norme comunitarie sulle norme nazionali: non avendo le prime sostituito le seconde, la normativa nazionale dovrebbe essere applicata nella sua intierezza, cioè sia per la parte che concede la prestazione, sia per la parte che la riduce per qualsivoglia ragione (salva, in caso di riduzione, la garanzia del trattamento più favorevole riservato al lavoratore dal regime comunitario di totalizzazione e prorattizzazione).

Ma è proprio certo che non vi debba essere alcuna interferenza della normativa comunitaria sulla normativa nazionale?

Invero la stessa Corte ha ritenuto, come si è detto, che, in mancanza di una autonoma normativa comunitaria in materia (e finché questa non si realizzi come è auspicabile) la regolamentazione comunitaria si esprime in un mero coordinamento delle diverse legislazioni nazionali. Or dunque un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale è considerato di vera e propria competenza comunitaria. E ciò traspare in modo abbastanza chiaro dall'art. 51 del trattato, laddove si dice che il Consiglio « adotta le misure necessarie... attuando un sistema che consenta di assicurare, ecc. ».

Ebbene, se si consente alle norme nazionali di ridurre a loro arbitrio le prestazioni nazionali (dovute in base a presupposti maturatisi esclusivamente nello Stato cui quelle norme appartengono) tenendo conto di quanto corrisposto, per un presupposto diverso ed indipendente, in altro Stato membro in forza della sola legislazione di questo secondo Stato ovvero in forza della normativa comunitaria, sembra legittimo il dubbio che venga ad essere lasciato alla competenza esclusiva e incontrollabile di ogni singolo Stato il compito di coordinare le legislazioni dei vari Stati, e venga ad essere limitata sensibilmente la funzione di coordinamento che pur la normativa comunitaria si è assunta.

Eppur questo coordinamento a livello comunitario (che dovrebbe segnare un primo passo verso un futuro e auspicabile regime comune) in forza della direttiva enunciata nell'art. 51 del trattato trova espressione specifica nell'art. 12 del regolamento n. 1408/71.

In secondo luogo viene chiesto se « gli istituti previdenziali competenti possano, in base all'art. 46, n. 3, ridurre le prestazioni da essi corrisposte qualora il cumulo delle prestazioni concesse nei diversi Stati membri porti ad accordare dei vantaggi in funzione di periodi assicurativi sovrapposti ».

Sulla prima questione.

I regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori migranti hanno come fondamento, cornice e limiti gli artt. 48 - 51 del Trattato.

L'art. 51 impone al Consiglio di adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti « necessari » per l'instaurazione della libera cir-

L'art. 12, infatti, si preoccupa di fissare esso stesso i limiti di applicazione delle norme anticumulo nazionali, appunto in attuazione di quell'esigenza di coordinamento cui abbiamo accennato. E specificamente nella seconda parte del paragrafo 2 esclude l'applicabilità di norme anticumulo nazionali allorché vengono in concorrenza prestazioni liquidate ai sensi dell'art. 46.

Si noti come l'art. 12, n. 2 parli di liquidazione « ai sensi » dell'art. 46 (*ai sensi* nel testo in lingua italiana, *conformément* nel testo in lingua francese) e non di liquidazione « in forza » (*en vertu* nel testo in lingua francese) dell'art. 46. L'uso di espressioni come *ai sensi, conformément* sembra evidenziare quel fine di coordinamento che la norma comunitaria si è proposto. Sembra, infatti, che la norma, dicendo *ai sensi, conformément* e non *in forza, en vertu*, abbia voluto tener presenti non solo le prestazioni che sono dovute solo per effetto della stessa normativa comunitaria, bensì tutte quelle che la stessa normativa comunitaria contempla e prende in considerazione (anche se liquidate *in forza* della sola legislazione di uno Stato) per ricavarne determinati effetti: qui appunto può vedersi l'attuazione di quella funzione di coordinamento prevista dalla norma base.

Ed appunto l'art. 46, n. 1 dispone che, se l'interessato ha acquisito il diritto alla prestazione in forza della legislazione d'uno Stato membro alla quale è stato soggetto, senza che sia necessario procedere al cumulo, l'istituto previdenziale di tale Stato deve corrispondere l'importo più elevato fra quello risultante dalla sola legislazione nazionale e quello risultante dall'applicazione del cumulo e della ripartizione prorata. La normativa comunitaria, dunque, con questa disposizione, *contempla* il caso della concorrenza di una prestazione dovuta in forza della sola legislazione nazionale con altra prestazione, e, nel *prendere in considerazione* le due prestazioni concorrenti, *dispone*, come effetto del coordinamento che essa opera, che non si proceda al cumulo se non nel caso che esso risulti più favorevole al lavoratore: la prestazione che è *dovuta in forza (en vertu)* della sola legislazione nazionale, risulta anche *liquidata ai sensi (conformément)* della norma comunitaria (art. 46, n. 1).

Questa interpretazione letterale dell'art. 12, n. 2 seconda parte sembra trovar riscontro anche nel disposto dell'art. 46, n. 3 seconda parte. Ivi il regolamento comunitario aveva esplicitamente previsto la riducibilità delle prestazioni dovute in forza di una sola legislazione nazionale, evidenziando così di voler estendere la propria competenza coordinatrice a tutte le ipotesi di concorrenza fra prestazioni *comunque contemplate* nell'art. 46: non coordinata e non conciliabile con questa normativa dovrebbe apparire una norma dello stesso regolamento

colazione dei lavoratori, prescrivendo, per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo di queste, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali.

Lo scopo degli artt. 48 - 51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro.

L'art. 46, n. 3, si configura come una norma limitativa del cumulo e delle varie prestazioni prorata ed il Consiglio, nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'art. 51, in materia di coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, ha facoltà di disciplinare, nell'osser-

che per la stessa ipotesi di concorrenza di due prestazioni consentisse la sopravvivenza di qualsivoglia regola anticumulo nazionale.

È vero che l'art. 46, n. 3 è stato poi dichiarato incompatibile con l'art. 51 del trattato, nella sentenza *PETRONI*, proprio per aver disposto la riducibilità, per effetto di norma comunitaria, di prestazioni dovute in forza di una sola legislazione nazionale: ma ciò non potrebbe giammai determinare una conseguenza diversa portata dell'art. 12, n. 2.

Deve ritenersi, dunque, che l'art. 12, n. 2 parte seconda, vietava nel pieno vigore dell'art. 46, n. 3 e vieta pur dopo la dichiarazione di parziale incompatibilità con il trattato di quest'ultima norma, l'applicabilità di norme anticumulo nazionali anche in caso di prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale.

La diversa soluzione adottata nella sentenza *MURA* sembra, in definitiva, che sottragga alla normativa comunitaria il compito di coordinamento delle legislazioni nazionali in materia, con la parallela attribuzione di poteri autonomi alle singole legislazioni nazionali. Queste, per l'unilaterale prospettiva in cui operano, e per l'eterogeneità delle soluzioni adottate, potrebbero anche comprimere i diritti dei lavoratori (basti pensare a legislazioni nazionali che definissero troppo ampiamente il concetto di « sovrapposizione » di periodi) o quantomeno renderne difficoltoso l'esercizio e il godimento (basti pensare ai problemi di un continuo adeguamento delle prestazioni per la fluttuazione dei cambi).

Oltretutto si consideri il caso del lavoratore migrante che senza le norme comunitarie ha diritto ad una sola prestazione in forza della legislazione di un solo Stato e che solo per effetto delle norme comunitarie viene a godere di una seconda prestazione prorattizzata nel secondo Stato: è possibile che la norma comunitaria abbia voluto in questo caso attribuire sì la seconda prestazione, ma consentire (sia pur per effetto di normativa nazionale) la riduzione conseguenziale della prima prestazione? Non sarebbe stato ben più semplice e logico non ammettere in questo caso l'attribuzione della seconda prestazione, dovuta solo in forza del diritto comunitario? Eppur ciò sarebbe stato ben compatibile con il trattato e avrebbe impedito l'applicazione indiscriminata di norme anticumulo nazionali.

È vero che la Corte con la sentenza in esame ha bilanciato la ritenuta applicabilità delle norme anticumulo nazionali in forza dell'art. 12, n. 2 con la garanzia, in ogni caso, del trattamento minimo di cui alla normativa comunitaria sulla totalizzazione e la prorattizzazione. Ma il rimedio non appare del tutto soddisfacente: in definitiva la normativa comunitaria verrebbe ad assumere una funzione meramente sussidiaria e non già di coordinamento delle legislazioni nazionali, e si avrebbe comunque la generalizzazione del sistema di totalizzazione e

vanza delle disposizioni del Trattato, le modalità di esercizio dei diritti alle prestazioni previdenziali, ivi comprese le prestazioni d'invalidità, che gli interessati attingono dal Trattato.

Cionondimeno, è incompatibile con l'art. 51 del Trattato l'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 che implicasse la decurtazione dei diritti che agli interessati già spettano in uno Stato membro, in forza dell'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali.

Si deve quindi concludere che l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazioni dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro.

proratizzazione che proprio la Corte aveva ritenuto di dover eliminare con la sentenza Petroni. Si noti, del resto, che da un lato si è eliminata questa generalizzazione esplicitamente prevista dalla norma comunitaria (art. 46, n. 3) perché ritenuta incompatibile con il trattato; e da un altro lato la medesima generalizzazione si ammette per altra via attraverso norme anticumulo che sono sì nazionali, ma la cui applicazione sarebbe avallata proprio da un'altra norma comunitaria (l'art. 12). Ma allora se generalizzazione vi deve essere, sia essa fatta quantomeno secondo la disciplina diretta comunitaria e non ad arbitrio di ogni singola legislazione.

Ci sembra, in conclusione, che dovrebbe essere tenuto fermo un principio: ciò che è acquisito in base alla sola legislazione nazionale, e in particolare in base ai soli periodi compiuti sotto la legislazione medesima, non è in alcun modo riducibile: se non lo è per effetto della norma comunitaria, non lo deve essere neanche per effetto della normativa nazionale. Ciò non significa ingerenza nel diritto interno, ma coordinamento delle legislazioni nazionali: la normativa comunitaria non solo dovrebbe assicurare vantaggi ai lavoratori migranti e non portare direttamente a far perdere loro diritti altrimenti già acquisiti, ma non dovrebbe neanche essere invocata per legittimare normative nazionali che disponessero i medesimi effetti negativi.

OSCAR FIUMARA

B - L'efficacia vincolante delle pronunzie emesse ai sensi dell'articolo 177 del trattato. Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia.

Affermata dalla Corte, nella causa 24/75 e poi nella causa 62/76, la incompatibilità con l'art. 51 del trattato dell'art. 46, n. 3 del regolamento n. 1408/71 (nella parte in cui impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro), si è chiesto da alcuni alla Corte, nelle cause di cui alle due sentenze annotate e in altre due cause — 32/77, GIULIANI e 37/77 GRECO — trattate congiuntamente, di riconsiderare la questione così risolta, prospettandosi soluzioni diverse.

Il Governo italiano, la Commissione e l'Autorità giudiziaria tedesca nell'ordinanza di rimessione della causa 32/77, hanno auspicato un chiarimento della Corte, con l'occasione, sull'efficacia delle sue pronunzie ex art. 177.

In particolare il Governo italiano, pur senza parteggiare per l'una o l'altra soluzione, ha espresso il dubbio che la statuizione contenuta nella sentenza

Sulla seconda questione.

La legislazione belga relativa al regime speciale d'invalidità per i minatori stabilisce che la pensione d'invalidità spetta all'operaio che abbia almeno dieci anni di servizio nelle imprese minerarie.

L'interessato ha svolto l'attività di minatore nel Belgio per oltre 20 anni.

L'applicazione delle norme che vietano il cumulo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi assicurativi è concepibile solo qualora, per la sussistenza o per il calcolo del diritto del lavoratore, si debba ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione prorata delle prestazioni.

emessa nella causa 24/75 non potesse essere più riconsiderata dalla Corte. Con riguardo alle pronunzie in via pregiudiziale *sulla validità degli atti comunitari* (art. 177 lett. b del trattato), mutuando i principi che regolano gli effetti della pronunzie della Corte Costituzionale italiana in relazione al suo sindacato sulla compatibilità delle leggi ordinarie italiane con le norme costituzionali, si è osservato che, dichiarata incompatibile con il trattato una norma regolamentare comunitaria, dovrebbe ritenersi che la norma stessa, *in quanto dichiarata invalida, non sia più applicabile*, e che gli Stati membri debbano uniformarsi per l'avvenire alla statuizione della Corte al di là del caso concreto in cui la pronuncia è stata emessa. La norma dichiarata incompatibile con il trattato, e quindi invalida, *non potrebbe più essere sottoposta all'esame interpretativo della Corte*, perché altrimenti si dovrebbe ammettere la possibilità di un ripristino della validità della norma stessa nell'ordinamento comunitario per effetto di una sentenza della Corte, con una confusione delle competenze assegnate agli organi comunitari. Diverso, naturalmente, sarebbe il caso in cui la Corte dichiarasse, invece, la norma compatibile con trattato, perché allora l'attuale persistenza e validità della norma nell'ordinamento giuridico comunitario legittimerebbe pur sempre un nuovo esame da parte della Corte. In conclusione si è proposto di valutare se non dovesse ritenersi come definitivamente risolta con la sentenza nella causa 24/75, la questione della parziale incompatibilità dell'art. 46, n. 3 con il trattato e improponibile la questione stessa per l'avvenire.

L'avvocato generale Warner, mutuando in parte principi di *common law*, è andato in avviso parzialmente contrario, osservando che occorre distinguere le pronunzie della Corte a seconda che esse siano emesse su ricorsi ex artt. 173-174 tratt. o nei giudizi ex art. 177. Nel secondo caso, e senza distinzione fra le varie ipotesi che l'articolo contempla, le decisioni, in base al principio dello *stare decisis*, vincolerebbero tutti i giudici nazionali, ma non la Corte stessa, che potrebbe sempre riesaminare le proprie pronunzie e discostarsene in casi successivi.

La Corte non si è pronunciata esplicitamente sul punto, ma, ribadendo *sic et simpliciter* le precedenti statuizioni, ha mostrato implicitamente di aderire alle conclusioni dell'Avvocato generale (cfr. anche, in particolare, la sentenza, sempre in data 13 ottobre 1977, emessa nella causa 32/77, nella quale l'Autorità giudiziaria tedesca aveva posto uno specifico quesito sul punto).

Riteniamo opportuno riportare sulla questione le analitiche conclusioni dell'Avvocato generale Warner (formulate congiuntamente nelle quattro cause 112/76 MANZONI, 22/77 MURA, 32/77 GIULIANI e 37/77 GRECO):

« In relazione alla prima delle suddette questioni, il Sozialgericht fa riferimento, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, non solo al "principio della

Il diritto alla pensione nell'ambito della legislazione belga è stato acquistato, nella fattispecie, in forza dei soli periodi lavorativi maturati nel Belgio.

Non è quindi necessario risolvere la seconda questione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — *In diritto*. - Con sentenza 21 gennaio 1977, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio seguente, la Cour du Travail di Mons ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., una questione vertente sull'interpretazione del regolamento (C.E.E.) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (G.U. n. L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2).

La questione è stata sollevata in una controversia vertente sul calcolo, da parte del competente ente previdenziale belga, della pensione d'invalidità

parità di trattamento", ma anche, incidentalmente, a quello della separazione dei poteri. In merito alla seconda questione, esso solleva un problema che è stato ampiamente discusso in dottrina, e cioè quello della portata da attribuire all'efficacia vincolante delle pronunzie emesse da questa Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato. In particolare, viene chiesto se dette pronunzie abbiano forza di legge, cioè effetti analoghi a quelli che sono propri, in forza dell'art. 31, n. 2, del Bundesverfassungsgerichtsgesetz, di talune pronunzie della Corte costituzionale tedesca. Mi pare che l'art. 31, n. 2, vada inteso nel senso che, nei casi in cui esso trova applicazione, ad esempio qualora il Bundesverfassungsgericht dichiara l'incompatibilità di una legge con la Costituzione della Repubblica federale ("Grundgesetz"), la relativa pronunzia produce i suoi effetti *in rem*, di guisa che la legge si considera, *erga omnes*, come se non fosse mai esistita. Il concetto seguito dal Sozialgericht sembra essere quello che, se la pronunzia di questa Corte nella causa PETRONI avesse il medesimo effetto riguardo all'articolo 46, n. 3, l'ente previdenziale tedesco non potrebbe più, ormai, richiamare questa disposizione nella presente causa. Da parte mia, anche ammesso che la premessa sia esatta, dubito che se ne debbano necessariamente trarre le suddette conseguenze. Concordo tuttavia con la Commissione nel senso che, sul piano logico, il problema può sorgere eventualmente solo in relazione alla prima questione, in quanto, se la pronunzia della Corte nella causa PETRONI avesse l'effetto indicato dal Sozialgericht, non sarebbe possibile, nemmeno alla Corte stessa, modificare ora quell'orientamento giurisprudenziale. Ciò coincide con la tesi sostenuta, in udienza, dal Governo italiano nella causa MURA, nella quale è stata ricordata l'analogia con le pronunzie della Corte costituzionale italiana relative alla costituzionalità delle leggi in Italia.

« Non soltanto il Sozialgericht, ma anche la Commissione e il Governo italiano hanno dichiarato auspicabile, a loro avviso, che la Corte colga l'occasione per chiarire la situazione giuridica, quanto all'efficacia vincolante delle sue pronunzie ex art. 177.

« Questo tema, come ho già accennato, ha dato luogo a numerose e dotte discussioni. Il Sozialgericht rimanda in particolare a Bleckmann, "Europarecht" (Carl Heymanns Verlag KG, 1976, pag. 154). La Commissione aggiunge alcuni riferimenti ad altri autori, e fra l'altro ad articoli pubblicati da due ex avvocati generali di questa Corte nella Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1974:

di un cittadino italiano, convenuto nella causa principale, che ha lavorato come minatore dapprima in Francia, indi nel Belgio.

Detto lavoratore possedeva nel Belgio tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale per aver diritto alla pensione d'invalidità nell'ambito del regime dei minatori.

Viceversa, per aver diritto alle prestazioni in Francia, doveva invocare l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 e, per il calcolo di dette prestazioni, i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri sono stati cumulati e la prestazione francese è stata ripartita prorata.

Applicando le norme anticumulo nazionali, l'ente belga ha poi sottratto dalla pensione d'invalidità l'importo della quota francese ed ha chiesto all'interessato il rimborso della somma versatagli come anticipo.

"L'effet erga omnes des décisions préjudicielles rendues par la Cour de justice des Communautés européennes" di Alberto Trabucchi, a pag. 56, e "L'action préjudicielle dans le droit interne des Etats membres et en droit communautaire", di Maurice Lagrange, a pag. 268 (ved. in particolare pagg. 294-296). La Commissione richiama inoltre le conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa 16/65 (*Schwarze c/ EVSt für Getreide und Futtermittel*, Racc. 1965, parte II, pag. 927, in particolare pag. 937).

«Condivido l'autorevole opinione espressa dai proff. Lagrange e Trabucchi, nonché dall'avvocato generale Gand, nel senso che una sentenza della Corte la quale dichiara, a norma dell'art. 177, l'illegittimità di un atto di una istituzione comunitaria rispetto al Trattato non può ritenersi avere la stessa efficacia dell'annullamento di un atto del genere a norma degli artt. 173 e 174. Ammettere il contrario equivarrebbe a rendere praticamente inoperanti le limitazioni stabilite dall'art. 173 per quanto riguarda i termini ed i soggetti legittimati ad agire in base a questo articolo.

«Mi sembra invero che, come sostenuto dalla Commissione, la sentenza della Corte nella causa SCHWARZE, in cui vengono seguite le conclusioni dell'avvocato generale Gand, riconosca la differenza esistente tra gli effetti dell'annullamento ai sensi degli artt. 173 e 174 e quelli di una pronuncia ai sensi dell'art. 177 (ved. Racc. 1965, pag. 210, in particolare pag. 922).

«Ciò non significa che, a mio avviso, le pronunzie emesse dalla Corte a norma dell'art. 177 non abbiano alcuna efficacia vincolante al di fuori della causa in cui è stato effettuato il rinvio. Ritengo essenziale, in questo contesto, la distinzione fra la portata della *res judicata* e quella dello *stare decisis* (temo che sia impossibile, in un contesto del genere, fare a meno del latino). Ad eccezione del prof. Trabucchi, quasi tutti coloro che hanno scritto sull'argomento mi sembrano aver concentrato la propria attenzione esclusivamente sugli effetti della pronuncia pregiudiziale, in quanto *res judicata*. Da parte mia, ammetto senz'altro che gli effetti della pronuncia, sotto questo aspetto, siano limitati alla singola controversia nella quale essa è stata emessa. Vorrei tuttavia precisare che i procedimenti di cui all'art 177 hanno, come qualcuno ha osservato, il carattere di un «dialogo fra giudici» e non si svolgono, a rigor di termini, *inter partes*; è quindi più esatto affermare che la pronuncia pregiudiziale vincola il giudice *a quo* che non dire ch'essa ha forza di giudicato unicamente *inter partes*. È la prima, infatti, la formula usata da questa Corte nella sentenza 29/68 (*Milch-Fett- und Eierkontor GmbH c/ Hauptzollamt Saarbrücken*, Racc. 1969, pag. 165, ved. punto della motivazione) e di nuovo, più recentemente, nella sentenza 52/76 (*Benedetti c/ Munari F.lli s.a.s.*, Racc. 1977, pag. 163).

Il convenuto nella causa principale sostiene che, nell'applicare le norme anticumulo nazionali, l'ente belga ha sottratto non già l'importo della quota francese (FF. 2003,81 all'anno), bensì l'importo teorico francese (FF 2603,45).

Spetta al giudice nazionale valutare detta circostanza per l'applicazione delle norme anticumulo nazionali.

Viene chiesto se l'art. 12 del regolamento n. 1408/71, che autorizza il cumulo delle prestazioni, debba prevalere sulle norme interne « anticumulo », qualora le norme comunitarie abbiano il risultato di favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore stanziale.

La censura secondo cui i lavoratori migranti sarebbero favoriti rispetto ai lavoratori che non hanno mai lasciato il loro paese va disattesa, dato che non vi può essere discriminazione quando le situazioni legali non sono paragonabili.

Com'è stato tuttavia sottolineato da numerosi scrittori, non ultimo il prof. Trabucchi, l'escludere l'ultrattività delle pronunzie della Corte ai sensi dell'art. 177 sarebbe in contrasto con la stessa ragion d'essere di quest'articolo, che è quella di garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri. Risulterebbero assurde, in tal caso, anche le disposizioni dello Statuto della Corte che permettono alle singole istituzioni comunitarie ed a ciascuno Stato membro di presentare osservazioni nei procedimenti ex art. 177: il valersene sarebbe come usare il maglio per schiacciare una noce. È questo il motivo per cui mi sembra che dovrebbe entrare in gioco la regola dello *stare decisis*. Questa è, certo, una regola flessibile: le modalità della sua applicazione variano notevolmente a seconda dei particolari rapporti fra determinati giudici. Non penso tuttavia che possano sussistere gravi dubbi circa le modalità della sua applicazione nel caso che ci interessa. Intendo dire che tutti i giudici della Comunità, ad eccezione della Corte di giustizia, sono vincolati dalla *ratio decidendi* delle sentenze della Corte stessa (preferisco parlare di *ratio decidendi* piuttosto che del dispositivo della sentenza, perché si deve tener conto di casi ai quali si applicano, a prima vista, i principi affermati nel dispositivo, ma che in realtà si discostano dalla fattispecie per la quale detti principi sono stati enunciati). Giungo perciò, sia pure seguendo un iter logico un po' diverso, alla stessa conclusione cui è pervenuto il prof. Trabucchi. Come lui sono preoccupato dall'idea che, qualora si dovesse respingere tale conclusione, sarebbe giocoforza ammettere la possibilità che i giudici delle prime istanze, negli Stati membri, attribuiscono alle sentenze di questa Corte valore semplicemente morale, ignorandole perciò quando lo ritengano opportuno, mentre i giudici di ultima istanza (quelli "avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno") non avrebbero tale facoltà. La suddetta conclusione implica, invece, che tutti i giudici degli Stati membri sono posti, sotto questo profilo, nella stessa situazione. Qualora nutrano dubbi circa l'esattezza di un principio affermato da questa Corte, essi hanno la scelta fra il tenerne cionondimeno conto nel definire la controversia dinanzi ad essi pendente, ovvero effettuare il rinvio pregiudiziale, invitando la Corte a riesaminare la propria pronunzia (come, molto opportunamente, ha fatto il Sozialgericht nella presente causa).

« L'opinione espressa dal prof. Trabucchi e da me condivisa trova conforto nella giurisprudenza del Bundersverwaltungsgericht (ved. sentenza 2 luglio 1975, causa I C 20.73, 49 BVerwGE; 2 C.M.L.R. 1977, pag. 255). È forse interessante, inoltre, rilevare che in uno degli Stati membri, il Regno Unito, i giudici na-

Le eventuali divergenze a favore dei lavoratori migranti sono dovute, non già all'interpretazione del diritto comunitario, ma alla mancanza di un regime comune di previdenza sociale, o alla mancata armonizzazione dei regimi nazionali in atto, cui il semplice coordinamento attualmente in vigore non può ovviare.

L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che « le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) ».

Come questa Corte ha già affermato nella sentenza 21 ottobre 1975 (Petroni, 24-75, Racc. pag. 1149), l'art. 46, n. 3, è incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in diversi Stati membri, mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali.

Ne consegue che detto numero non si applica qualora esso implichi la riduzione della prestazione spettante in forza delle sole leggi di uno Stato membro ed in tal caso va disapplicato il secondo inciso dell'art. 12, n. 2.

zionali sono tenuti, per legge, a procedere in conformità alla suddetta tesi: la sezione 3 (1) dello European Communities Act 1972 stabilisce fra l'altro quanto segue: « Ai fini di tutti i procedimenti giudiziari, qualsiasi questione relativa al significato o alla portata di uno dei Trattati, o alla validità, al significato o alla portata di un atto comunitario, dev'essere risolta... qualora non venga sottoposta alla Corte europea, ... in conformità ai principi affermati ed alle pronunzie emesse in materia dalla stessa Corte... ».

« In merito a questo problema, non ritengo utile stabilire analogie fra la posizione di questa Corte e quella di determinati organi giurisdizionali di certi Stati membri. Nella causa BENEDETTI, questa Corte ha invero evitato ogni raffronto tra il proprio ruolo e quello della Corte di cassazione italiana. Le funzioni di questa Corte sono sotto vari aspetti, *sui generis*. Mi sembra però che, se si vuol proprio trovare qualche analogia, quella con la House of Lords sia più stretta di quella con il Bundesverfassungsgericht o con la Corte costituzionale italiana. Le pronunzie della House of Lords, secondo la regola dello *stare decisis*, sono vincolanti per tutti gli altri giudici del Regno Unito (naturalmente, nella misura in cui il diritto che in esse trova espressione si applichi nell'intero ambito dello Stato), ma la stessa House of Lords — ed essa sola — può riesaminare le proprie pronunzie e discostarsene in casi successivi. In tale ipotesi, è la nuova pronunzia che diventa un precedente vincolante per gli altri giudici ».

O. F.

Quando detto secondo inciso va disapplicato, si applica il primo inciso, con la conseguenza che si possono opporre al beneficiario le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dalle leggi nazionali.

Si desume tuttavia dall'art. 46, n. 1, che, ove l'applicazione delle sole disposizioni nazionali per la sussistenza ed il calcolo del diritto sia meno vantaggiosa per il lavoratore che non l'applicazione dei principi del cumulo e della ripartizione prorata, vanno applicati questi ultimi.

La questione va quindi risolta nel senso che, qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 8 novembre 1977, nella causa 36/77 - *Pres.* Kutscher - *Avv. Gen.* Reischl - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione italiana (sez. un.) nella causa A.I.M.A. c. Greco (avv. Catalano) - *Interv.:* Commissione delle Comunità europee (ag. Marengo) e Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Conti).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Grassi - Integrazioni per l'olio di oliva - Produttori di olio - Definizione.

(Regolamenti CEE del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, art. 10, e 26 ottobre 1967, n. 754; Regolamento CEE della Commissione 9 novembre 1967, n. 830).

L'espressione « produttori di olio d'oliva » figurante nell'art. 10 del regolamento n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e nel regolamento n. 754/67, relativo all'integrazione per l'olio di oliva, va interpretata nel senso che essa si riferisce ai fabbricanti del prodotto trasformato costituito dall'olio di oliva, ai quali spetta quindi, per la stagione olearia 1967/1968, l'integrazione concessa per l'olio di oliva (1).

(1) Nella causa principale (avente per oggetto una domanda di pagamento dell'integrazione comunitaria di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967/68 respinta dall'A.I.M.A. non essendo risultato il richiedente « produttore di olive », ai sensi e per gli effetti del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051 convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 228) sorgeva questione di costituzionalità delle norme nazionali suddette nella parte in cui avevano sostituito le corrispondenti disposizioni comunitarie direttamente applicabili di cui ai regolamenti CEE del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 e 26 ottobre 1967, n. 754. La Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 205, in questa *Rassegna*, 1976, I, 709, con nota, dichiarava le norme

(*Omissis*). — *In diritto*. - Con ordinanza 9 dicembre 1976, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 1977, la Corte suprema di cassazione italiana ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato C.E.E., due questioni concernenti l'interpretazione dell'espressione « produttori di olio d'oliva » figurante in talune disposizioni del regolamento C.E.E. del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*G.U.* 30 settembre 1966, n. L 172, pag. 3205), e del regolamento C.E.E. del Consiglio 26 ottobre 1967, n. 754, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (*G.U.* 27 ottobre 1967, n. L 260, pag. 2).

Nella sua prima questione il giudice nazionale domanda se l'espressione « produttori di olio d'oliva » sia equivalente, agli effetti dei regolamenti n. 136/66 e n. 754/67, a quella di « produttori d'olive ».

Nella seconda egli domanda se produttore di olio d'oliva sia anche chi, acquistate olive pendenti già giunte a maturazione, provvede alla loro raccolta ed all'estrazione dell'olio.

nazionali denunciate costituzionalmente illegittime per contrasto con i principi enunciati agli artt. 189 e 177 del trattato CEE e violazione, quindi, dell'art. 11 della Costituzione.

Tornata la causa all'esame della Corte di Cassazione, e dovendo essa trovare soluzione in base alle sole norme comunitarie, sorgeva questione sulla interpretazione delle stesse e in particolare sulla portata dell'espressione « produttori di olio di oliva » in esse contenuta.

La Corte di giustizia ha risolto la questione affermando che produttori di olio, ai sensi del regolamento n. 136/1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e del regolamento n. 754/1967, relativo all'integrazione per l'olio di oliva, in vigore per la stagione olearia 1967/68, sono i fabbricanti del prodotto trasformato costituito dall'olio di oliva e non i produttori delle olive.

La soluzione adottata riguarda specificamente le norme in vigore per la stagione olearia 1967/68 ed è fondata sul tenore letterale dei testi normativi. È quanto meno dubbio che essa possa valere anche per le stagioni olearie successive.

Già per la campagna olearia 1969/70, infatti, il regolamento CEE del Consiglio 28 ottobre 1969, n. 2132 ha introdotto l'obbligo di presentare una dichiarazione di coltivazione (cfr. anche, per le annate successive, i reg. del Consiglio n. 2212/70 e 2311/71), obbligo che difficilmente troverebbe spiegazione se non fossero gli stessi produttori di olive i soggetti legittimati a presentare, successivamente, la domanda di integrazione, facendo riferimento alla dichiarazione di coltivazione già depositata; ed ha istituito il sistema dell'accertamento presuntivo, con riferimento alla determinazione di rese indicative in olive e in olio per zone omogenee. E in maniera esplicita il regolamento CEE del Consiglio 27 novembre 1973, n. 3209 ha disposto, per la campagna 1973/74, che per ciascuna zona di produzione può essere presentata una sola domanda di integrazione « da ciascun produttore che ha presentato una dichiarazione di coltivazione », dove il « produttore » non sembra possa essere altro che il produttore di olive: e la Commissione, con il suo regolamento 18 dicembre 1973, n. 3423, ha logicamente dettato norme che hanno disciplinato la concessione dell'integrazione al produttore di olive che abbia venduto il proprio prodotto.

Risulta dal fascicolo processuale che le predette questioni sono state sollevate nell'ambito d'una controversia sorta fra un gestore d'oleificio, resistente nella causa principale, il quale, presi in affitto durante la stagione 1967/68 taluni oliveti, in cui si trovavano olive già mature, le aveva raccolte e ne aveva estratto l'olio, e l'Azienda di stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.), ente d'intervento italiano e ricorrente nella causa principale, che gli aveva negato l'integrazione contemplata dall'art. 10 del regolamento n. 136/66, richiamandosi a norme nazionali che designavano specificamente come beneficiari di tale sovvenzione i produttori d'olive, categoria cui l'interessato era estraneo.

Il problema, cui si trova di fronte il giudice nazionale, consiste nell'accertare chi sia, a norma dei citati regolamenti comunitari, il titolare del diritto all'integrazione da essi contemplata.

Poiché la causa principale riguarda la stagione olearia 1967/1968, occorre esaminare i testi allora in vigore, cioè il regolamento di base n. 136/66 ed il regolamento n. 754/67.

Il regolamento n. 136/66, istitutivo dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, si applica in particolare ai semi e ai frutti oleosi (fra cui le olive) ed agli oli che da essi si estraggono.

Nel suo quarto « considerando » esso precisa che « la coltura dell'olivo e la produzione di olio d'oliva hanno un'importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità... ».

Dal quinto « considerando » si desume che l'equo livello di remunerazione per i produttori della Comunità è definito « per l'olio d'oliva, da un prezzo indicativo alla produzione e, per i semi oleosi, da un prezzo indicativo ».

Riferendosi espressamente alla « coltura dell'olivo ed (al)la produzione di olio d'oliva » e manifestando la propria intenzione di instaurare un sistema di remunerazione che si fondi sul prodotto trasformato costituito dall'olio d'oliva — e ciò, d'altra parte, in contrasto col regime proposto per i semi oleosi, fondato sul prodotto di base — il Consiglio ha operato una netta distinzione fra due attività economiche.

Su tale distinzione non influisce la circostanza, riconosciuta tanto dalla ricorrente quanto dal resistente nella causa principale, che all'epoca dell'entrata in vigore del regolamento l'olio d'oliva veniva di regola prodotto dal coltivatore delle olive o per suo conto.

La predetta distinzione è stata d'altronde confermata dal Parlamento Europeo, il quale nel suo parere su una proposta di regolamento concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*G.U.* 3 luglio 1965, n. L 119, pag. 2040), ha suggerito di completare il regolamento includendovi la possibilità di contratti particolari stipulati fra i produttori e i trasformatori d'olive per far beneficiare dell'integrazione gli olivicoltori, benché il Consiglio sia poi stato di diverso avviso.

Dal sistema dell'organizzazione di mercato creata dal regolamento si evince che il reddito ritenuto equo per i produttori d'olive si ottiene in parte sul mercato ed in parte grazie ad un'integrazione pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla produzione, cioè il prezzo che garantisce il suddetto equo reddito, ed il prezzo indicativo di mercato, cioè il prezzo che consente uno smercio normale del prodotto.

Dato che il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva può raggiungere il suo scopo soltanto se il prezzo effettivamente praticato sul mercato s'avvicina il più possibile al prezzo indicativo di mercato, il regolamento prevede alcuni congegni volti a stabilizzare l'intervento sul mercato interno ed il prelievo sulle importazioni provenienti da paesi terzi.

L'integrazione di cui si discute è menzionata nell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 136/66 che recita in particolare:

« Quando il prezzo indicativo alla produzione è superiore al prezzo indicativo di mercato d'inizio campagna, viene accordata un'integrazione pari alla differenza esistente tra questi due prezzi ai produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità;... ».

In base al n. 2 dello stesso articolo il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 43 del Trattato, fissa i principi per la concessione dell'integrazione di cui al n. 1 ed adotta, con la stessa procedura, le misure destinate a garantire che i produttori di olio d'oliva fruiscono di detta integrazione solo per gli oli che rispondano alle condizioni previste dal n. 1.

Secondo le formulazioni di cui sopra, che si riferiscono al prodotto finale rappresentato dall'olio e che sono d'altronde corroborate dalla netta distinzione già vista fra produttori e trasformatori d'olive, l'espressione « produttori di olio d'oliva » può unicamente venire interpretata nel senso ch'essa riguarda chi estrae l'olio d'oliva. Ne consegue che titolari del diritto all'integrazione sono i fabbricanti del prodotto trasformato.

Tale constatazione trova conferma nel testo del regolamento n. 754/67, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva, emanato in applicazione dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 136/66.

In effetti, detto regolamento prevede, all'art. 1, che l'integrazione è concessa per l'olio d'oliva e, all'art. 3, che in attesa di un regime comunitario di controllo, ogni Stato membro instaura un regime di controllo amministrativo atto a garantire che l'olio d'oliva abbia diritto all'integrazione.

Inoltre, il preambolo del regolamento menziona precisamente la necessità di definire i principi secondo i quali l'integrazione viene accordata ai produttori di olio d'oliva, nonché d'adottare le misure destinate a garantire che l'integrazione venga concessa soltanto per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità, ed aggiunge

che è opportuno limitare la concessione dell'integrazione alle partite d'olio per le quali la domanda è presentata nelle zone oleicole.

Indicando come oggetto dell'integrazione l'olio d'oliva, il regolamento n. 754/67 effettua la stessa distinzione fra prodotto originario e prodotto trasformato che si trova nel regolamento di base.

Considerando tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l'espressione «produttori di olio d'oliva», figurante nell'art. 10 del regolamento n. 136/66 e nel regolamento n. 754/67, va interpretata nel senso che essa si riferisce ai fabbricanti del prodotto trasformato costituito dall'olio d'oliva, ai quali spetta quindi, per la stagione olearia 1967/1968, l'integrazione concessa per l'olio d'oliva.

La seconda questione diventa quindi priva d'oggetto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 ottobre 1977, n. 4335 - *Pres. Mirabelli - Rel. La Torre - P.M. Del Grosso - Soc. Cotonificio Goriziano (avv. Auriti e Pascoli) c. Amministrazione delle finanze (avv. Stato Laporta)*.

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Riferimento al carico tributario complessivo.
(G.A.T.T., art. IV).

Imposta generale sull'entrata - I.G.E. all'importazione - Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. - Applicabilità della aliquota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale - Esclusione.
(G.A.T.T., art. IV; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5).

Il principio della parità di trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T. va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero (1).

*La riduzione dell'aliquota i.g.e. sui cotoni nazionali, disposta dalla legge 21 marzo 1958, n. 267 allo scopo di rimuovere la sperequazione creatasi, a danno del prodotto italiano, per effetto dell'introduzione del sistema di tassazione *una tantum* sui cotoni nazionali e stranieri, non comporta una corrispondente riduzione dell'i.g.e. sul prodotto importato dai Paesi aderenti al G.A.T.T., fermo che l'art. IV di tale Accordo non abilita il giudice a verificare, attraverso la comparazione in concreto dei carichi tributari complessivi gravanti su due prodotti, la congruità della misura perequativa adottata dal legislatore e la sua corrispondenza all'effettiva entità della discriminazione fiscale verificatasi (2).*

(1) Il principio affermato costituisce ormai, come avvertito nella stessa motivazione della sentenza in rassegna, *ius receptum*, essendo rimasto ben presto isolato il contrario orientamento assunto dalla remota Cass. 6 luglio 1968, n. 2293.

(*Omissis*). — Col primo motivo di ricorso il Cotonificio Goriziano, premesso che con la legge 21 marzo 1958, n. 267 l'aliquota I.G.E. sul cotone di produzione nazionale fu ridotta dal 6% al 4% e richiamandosi alla regola della parità tributaria sancita dall'accordo G.A.T.T. (reso esecutivo con la legge n. 295 del 1950), sostiene, contro l'opposto avviso dell'impugnata sentenza, che, poiché in forza di tale accordo internazionale « i prodotti provenienti dai paesi firmatari hanno lo stesso trattamento di quelli nazionali, ne consegue irrefutabilmente che tutto ciò che la Dogana ha percepito, per il titolo del quale è causa, in più del 4% è stato illegittimamente incamerato e deve essere restituito ».

Il motivo è infondato.

Nell'invocare la regola della parità, il ricorrente la intende come formale e assoluta parificazione tributaria fra il prodotto nazionale e il similare prodotto importato, nel senso che qualsiasi beneficio fiscale la legge disponga a favore del primo vale *de jure* anche per il secondo. Talché, una volta accertato che la legge prevede un'aliquota ridotta per l'I.G.E. sul cotone nazionale, l'identica riduzione andrebbe per ciò stesso e senz'altro estesa al cotone importato all'area del G.A.T.T.

Ma così non è, perché la regola della parità tributaria va intesa non già in senso « atomistico » (tributo per tributo, aliquota per aliquota, beneficio per beneficio: isolatamente considerati), bensì in senso « globale »: ossia come parità del carico fiscale complessivo, che, indipendentemente dalla singola imposta o dalla singola aliquota (che possono essere anche differenti) grava nell'insieme sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto estero, in guisa da realizzare per entrambi, ma solo nel risultato finale, un'uguaglianza « sostanziale » di trattamento tributario. E tutto ciò sempre che, con riferimento alla specifica norma legislativa, mai suscettibile quindi di un'immediata e automatica estensione al prodotto straniero, non risulti una diversa volontà del legislatore intesa

Nel senso della massima, invero, cfr. Cass. S.U. nn. 1196 e 1771 del 1972 (in *Giust. civ.* 1972, I, 1954 e 1808) e, successivamente, Cass. S.U. 4 gennaio 1975, n. 2 (in *Rass. Avv. Stato* 1975, I, 82) Cass. S.U. 7 gennaio 1975, n. 10 (*ivi*, 1975, I, 88), Cass. S.U. 20 ottobre 1975, n. 3403, nonché, più di recente, Cass. S.U. 28 ottobre 1976, n. 3923 (in questa *Rassegna*, 1976, I, 932).

(2) Vengono, così, ancora una volta ribadite le conclusioni in materia raggiunte da Cass. S.U. 7 gennaio 1975, n. 10 cit. e già confortate dalla penetrante e minuziosa indagine della successiva Cass. 28 ottobre 1976, n. 3923, che si segnala per la completa ed acuta disamina storica del regime i.g.e. dei cotonei, arricchita da una amplissima analisi dei lavori preparatori delle leggi n. 757/1957, n. 268/1958 e n. 478/1969.

La soluzione offerta dal S.C., e condivisa del resto dai giudici di merito, si affida ad una attenta meditazione dei diversi profili del problema, sì che il dibattito può, a ragione, dirsi concluso, non residuando margine alcuno per riserve o perplessità che non siano già state oggetto di ripetuto e approfondito esame nel corso delle conclusioni giurisprudenziali.

comunque a limitare il beneficio a favore del solo prodotto nazionale (specie se a scopo perequativo).

L'impugnata sentenza ha respinto la tesi del ricorrente in applicazione dei surriassunti principi, già enunciati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 1196 e 1771 del 1972 e poi confermati dalla successiva giurisprudenza (cfr. fra le altre le elaborate decisioni n. 2 e n. 10 del 1975; n. 3923 del 1976): onde, trattandosi ormai di *ius receptum* e in mancanza di validi argomenti contrari, null'altro occorre aggiungere a sostegno di tale giurisprudenza, alla quale è sufficiente qui richiamarsi.

Col secondo motivo di ricorso il Cottonificio, riproponendo la tesi subordinata, deduce che, ai fini del chiesto rimborso, almeno sotto il profilo del carico fiscale complessivo, la Corte veneta avrebbe dovuto eseguire quell'indagine comparativa volta ad accertare l'*an* e il *quantum* dell'aggravio tributario che venne a subire il cotone importato a causa della riduzione di aliquota disposta dalla legge n. 267 del 1958 a favore del cotone nazionale. E col terzo motivo si muove censura alla sentenza d'appello per aver qualificato « nuova » e quindi inammissibile, tale domanda (ex art. 183 e 345 c.p.c.).

Quest'ultima censura non ha ragion d'essere per difetto d'interesse, dal momento che la Corte di Venezia, malgrado l'inutile indugio sulle ragioni per cui la domanda doveva ritenersi nuova, in realtà ha finito per esaminarla e rigettarla nel merito. Di modo che è solo di tale statuizione che il ricorrente si può dolere, come in effetti si duole col secondo motivo. Il quale peraltro è privo di fondamento.

È stato infatti definitivamente chiarito, attraverso una penetrante e minuziosa indagine esegetica condotta dalle Sezioni Unite (cfr. sentenze n. 10 del 1975 e n. 3923 del 1976, cit.):

a) che la riduzione di aliquota dell'I.G.E. (dal 6 % al 4 %) prevista dall'art. 5 della legge n. 267 del 1958, « per il cotone di produzione nazionale depurato dei semi » ha avuto il preciso scopo di eliminare la sperequazione che, in danno di tale prodotto, si era venuto a determinare per effetto dell'aliquota unica (del 6 %) introdotta dalla precedente legge n. 757 del 1957, dato che, in confronto al cotone estero, quello italiano era soggetto ad altrui gravami fiscali perché già colpito nella fase di passaggio dall'agricoltura all'industria (trasformazione del cotone in semi in cotone sgranato o in massa);

b) che sul presupposto di tale preesistente disparità di trattamento, forfettariamente calcolata nella misura del 2 % con riferimento al carico tributario medio gravante sui due prodotti, il legislatore ha consapevolmente voluto e finalizzato il differenziato regime di aliquota dell'I.G.E. sul cotone italiano (4 %), rispetto all'I.G.E. sul cotone importato (6 %), come misura perequativa e di conguaglio, avente carattere definitivo e non più suscettibile di revisione, in sede applicativa, né per l'*an* né per il *quantum*;

c) che tanto la lettera quanto la *mens legis* sono chiaramente nel senso di escludere tutti i cotonei importati, compresi quelli provenienti dall'area del G.A.T.T. (e tenuto anche conto del principio di parità tributaria di cui all'art. IV n. 2 dell'Accordo), dal beneficio della minore aliquota riservata al cotone greggio nazionale (4 % invece del 6 %) e di tener ferma questa differenza (2 %) come misura idonea a realizzare, nella discrezionale e insindacabile valutazione legislativa, il pareggiamento dei rispettivi carichi fiscali;

d) che se tale è la volontà legislativa, come inverteasi nella norma tributaria, questa deve ricevere integrale applicazione: senza possibilità, cioè, che il giudice — in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, isolatamente o globalmente — riconsideri la riduzione di aliquota per farne in qualche modo partecipe il prodotto importato, anche se, per un errato (il che non è) ma incensurabile calcolo del legislatore, la disposta e pur valida misura dovesse apparire eccedente rispetto alla finalità perequativa, che comunque si ritiene di assegnare, e per intero, a quella differenza (2 %);

e) la quale, pertanto, deve restare ferma e, vuoi per difetto vuoi per eccesso, non è più rivedibile né modificabile in sede giudiziale, neanche sul piano della comparazione del carico fiscale complessivo, poiché il confronto fra i due prodotti (quello nazionale e quello importato) è stato già compiuto e risolto in sede legislativa.

A ragione dunque, e in piena armonia col surriassunto insegnamento giurisprudenziale (conf. anche S.U. n. 3403 del 1975) la Corte di Venezia, nel respingere la tesi che il Cottonificio ripropone col motivo di ricorso in esame, ha conclusivamente osservato che se, accogliendo tale tesi, « si addivenisse ad una riduzione del globale carico fiscale inerente al cotone proveniente dal G.A.T.T. ... si turberebbe nuovamente quell'equilibrio tributario che il legislatore del 1958 si prefiggeva e che in realtà intese così raggiungere ». — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 4 ottobre 1977, n. 4243 - *Pres.* Tamburino - *Est.* Carotenuto - P.M. Pedace (conf.) - Caggiati (avv. Prospreti) c. Istituto per il Commercio estero (I.C.E.) (avv. Stato Albisinni).

Competenza e giurisdizione - Pronuncia sulla competenza - Ordinanza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Decorrenza dei termini previsti per le ordinanze emesse in udienza o fuori udienza.

La pronuncia sulla competenza può essere contenuta anche in una ordinanza, essendo sufficiente l'obiettivo carattere decisorio del provvedimento e, di conseguenza, ai fini della decorrenza del termine per proporre il regolamento, occorre considerare se l'ordinanza è pronunciata fuori udienza (nel qual caso è prescritta la comunicazione del loro deposito in cancelleria) o in udienza (nel qual caso nessuna comunicazione è necessaria, in quanto la pronuncia si ritiene conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire: art. 176, comma II, c.p.c.) (1).

(1) Massima esatta: cfr. Cass. 27 dicembre 1975, n. 4149.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 ottobre 1977, n. 4553 - *Pres.* Maccarone - *Est.* Lococo - P.M. Pedace (conf.) - Impresa Brunelli (avv. Pallottino) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Sernicola).

Competenza e giurisdizione - Decisione del Consiglio di Stato - Questione, erroneamente decisa, sulla non definitività dell'atto impugnato - Conseguente inammissibilità del ricorso - Ricorso per difetto di giurisdizione - Inammissibilità.

La decisione del Consiglio di Stato che ritiene un provvedimento non definitivo e come tale non impugnabile in s.g. e, di conseguenza, dichiara il ricorso inammissibile, attiene all'esercizio concreto della potestà giurisdizionale e non ne integra un rifiuto, anche se la questione sia stata erroneamente risolta; pertanto la decisione non è impugnabile col ricorso per difetto di giurisdizione (1).

(1) In senso conforme nel caso specifico cfr. Cass. 25 maggio 1976, n. 1884, in *Foro It. Resp.* 1976, voce *Giustizia amm.*, v. 2068.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 ottobre 1977, n. 4562 - Pres. Caporaso - Est. Renda - P.M. Gambogi (conf.) - Ministero dei Trasporti (avv. Stato Siconolfi) c. La Porta (avv. Russo).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Presupposti - Atto formale di nomina - Contratto - Ammissibilità.

I rapporti di impiego continuativo dei dipendenti dello Stato e degli Ente pubblici non economici, i quali siano inseriti nell'organizzazione dell'Ente per svolgervi un'attività diretta a perseguire i fini istituzionali, hanno natura pubblicistica, e rientrano pertanto nella competenza del giudice amministrativo indipendentemente dalla forma (unilaterale o contrattuale) assunta dall'atto costitutivo del rapporto di lavoro e indipendentemente dalla disciplina negoziale del rapporto stesso che può essere anche privatistica (fattispecie in tema di contratti di arruolamento stipulati dal Ministero dei Trasporti ai sensi degli artt. 323 e segg. cod. nav.) (1).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente sostiene che il giudice ordinario non ha giurisdizione perché le domande proposte dal La Porta si basano sul rapporto di pubblico impiego, sicché la controversia in esame va devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; in relazione all'art. 29 n. 1 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questo Supremo Collegio gli elementi qualificanti il rapporto di pubblico impiego sono: la natura di ente pubblico non economico per il quale è svolta la prestazione lavorativa con carattere di continuità: la predeterminazione della

(1) Questa sentenza si uniforma a un principio ormai costante sulla necessità dell'atto di nomina (cfr. Sez. Un. 11 gennaio 1973, n. 63 in questa *Rassegna* 1973, I, f. 46 e 22 ottobre 1976, n. 3734, *Foto It.* 1977, I, 114; 28 aprile 1976, n. 1499; *ivi*, 1977, I, 15), ma precisa che la disciplina del rapporto può essere anche privatistica qualora il lavoratore sia inserito nell'attività tipica dell'Ente per svolgervi una attività diretta a perseguire i fini d'istituto (cfr. Sez. Un. 19 ottobre 1976, n. 3594).

Deve, tuttavia, notarsi che al principio sulla necessità dell'atto di nomina la Cassazione, di recente, ha posto qualche deroga (cfr. Sez. Un. 5 marzo 1977 n. 905, *Foro It.* 1977, I, 596). Al riguardo può rilevarsi che, attribuendo decisivo rilievo all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente, appare ormai non più adeguata la tesi sulla disciplina del rapporto (che può essere anche privatistica), e di conseguenza la necessità dell'atto formale (che può anche mancare) (v. anche Sez. Un. 8 settembre 1976, n. 3123, *Foro it.* 1977, I, 546), pur rilevandosi che il requisito della forma soddisfa la esigenza di certezza dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente.

retribuzione; l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali ed un provvedimento di nomina.

Il resistente deduce in particolare la mancanza di un atto di nomina tale non essendo il contratto di arruolamento il quale costituirebbe soltanto « un obbligo esattamente definito ed individuato nell'ambito della navigazione con propri fini cui resta estranea la P.A. ».

Tale assunto non può essere condiviso.

L'atto formale di nomina si realizza nel caso in cui sia posto in essere da parte della P.A. un atto scritto dal quale risulti chiaramente la volontà dell'Ente di inserire un soggetto nella propria organizzazione, anche se tale inserimento non abbia carattere definitivo. Ora, nelle cosiddette convenzioni d'imbarco stipulate dalla P.A. confluiscono sia il provvedimento autoritativo ed unilaterale di nomina sia l'adesione del privato.

Non è esatto poi quanto sostiene il resistente secondo cui non sia configurabile un rapporto di pubblico impiego nel caso che l'assunzione sia avvenuta mediante contratto, dovendosi in contrario rilevare che tale forma di assunzione non è affatto decisiva per ritenere che si tratti di impiego privato, in quanto essa è consentita per il rapporto di pubblico impiego (es. art. 4 d.l. 4 febbraio 1937, n. 100), se pure generalmente per lo Stato, nei confronti degli impiegati di ruolo, è adottato normalmente il sistema dell'atto unilaterale di nomina.

Queste Sezioni Unite, infatti, con sentenza 19 ottobre 1976, n. 3594, hanno rilevato che ove ricorrano gli altri elementi « non ha incidenza la circostanza che l'atto costitutivo del rapporto abbia forma unilaterale o che sia incluso in un contratto ».

Né ha poi rilevanza il fatto che la disciplina negoziale del rapporto sia data anche dal diritto privato, una volta che il prestatore d'opera risulta inserito nell'organizzazione tipica dell'ente per svolgervi un'attività diretta a perseguire i fini d'istituto; e nel caso concreto non può essere posto in dubbio che l'attività della Pubblica Amministrazione, nella quale si è inserito il La Porta con le sue prestazioni di lavoro, sia diretta al raggiungimento di finalità di pubblico interesse, e in relazione alla necessità del servizio dei Ferris Boats attraverso lo stretto di Messina. Pertanto le convenzioni allegate che disciplinano il rapporto altro non possono essere considerate che atti di diritto pubblico costitutivi di un particolare rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che la insorta controversia va decisa dal giudice amministrativo.

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 settembre 1977, n. 4063 - Pres. Iannuzzi - Rel. Pascasio - P.M. Grimaldi - Partifilo (avv. Di Cagno) c. ANAS (avv. Stato Lancia).

Espropriazione per p.u. - Espropriazione parziale - Limitazioni legali alla parte residua - Indennizzabilità - Esclusione.

Nel caso di espropriazione parziale per p.u. non sono indennizzabili le limitazioni legali derivanti alla proprietà residua in via generale della costruzione dell'opera, anche se esse si sono rese concretamente applicabili in dipendenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte espropriata (nella specie, in seguito alla costruzione di una strada, sono state ritenute non indennizzabili le limitazioni imposte ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 7659) (1).

(1) Principio pacifico: cfr. Cass. 3 aprile 1974, n. 1195, *Foro It.* 1974, Rep. Voce Espropriazione, n. 105.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 settembre 1977, n. 4129 - Pres. Caporaso - Rel. Falcone - P.M. Raja (conf.) - Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Gargiulo) c. Nobili (avv. Aula).

Espropriazione per p.u. - Indennità - Consulenza tecnica - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di espropriazione per p.u. una consulenza tecnica di ufficio sui fatti adottati dall'attore può essere ben idonea a fondare, da sola, il giudizio sulla determinazione della giusta indennità (1).

(1) In termini Cass. 22 gennaio 1974, n. 172, in questa *Rassegna* 1974, I, 931 con nota.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4254 - Pres. Mirabelli - Est. Virgilio - P.M. Silocchi (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Albisinni) c. Crema (avv. Allegri).

Procedimento civile - Delibazione - Sentenza straniera - Alimenti - Azione proposta dal Ministero degli Interni - Natura.

Alimenti - Sentenza straniera - Delibazione - Condanna degli alimenti - Ammissibilità - Fattispecie.

Il Ministero degli Interni, nell'assolvimento dei compiti assegnatigli in base alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, resa esecutiva con legge 23 marzo 1958 in Italia, propone l'istanza di delibazione come organo portatore di un interesse proprio di natura pubblicistica per cui il relativo potere di azione è svincolato dal conferimento di un mandato da parte del creditore degli alimenti (1).

Il capo della sentenza straniera recante condanna al pagamento di alimenti in favore di figlio naturale non riconosciuto, può essere dichiarato efficace in Italia (anche se non sia delibabile l'altro capo dichiarativo della paternità naturale) giacché l'obbligazione alimentare (di natura non contrattuale) va considerata secondo la legge del luogo in cui era avvenuto il fatto da cui l'obbligo stesso derivava, e tale principio resta fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia (2).

(1-2) Su entrambe le questioni cfr. Cass. 18 dic. 1974, n. 4346, *Foro It.* 1975, I, 2056.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1977, n. 4565 - Pres. Rossi - Rel. Bologna - P.M. Dettori (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Abingente) c. Fallimento della Società Ursella (n.c.).

Società - Fusione e trasformazione - Diversità - Accertamento di fatto - Sindacato di legittimità - Inammissibilità.

Società - Fusione - Successione universale - Effetti.

Società - Trasformazione - Effetti.

Società - Fusione e trasformazione - Posizione dei creditori sociali.

Gli istituti della fusione di società e della trasformazione sono diversi tra loro sotto i profili strutturale e funzionale, e l'accertare se una società si sia fusa in un'altra e si sia conseguentemente estinta ovvero si sia trasformata assumendo una diversa forma giuridica, comporta l'esame e la valutazione di una concreta situazione di fatto, che è apprezzamento riservato alla competenza del giudice di merito ed è sottratto al giudicato di legittimità se fondato su motivazione giuridicamente corretta e logicamente adeguata (1).

(14) La sentenza che va segnalata per la sua ampia e precisa motivazione si ricollega a qualche precedente pronuncia della Corte Suprema: cfr. Cass. 20 ottobre 1975, n. 3427, in *Giust. Civ.* 1976, I, 48, con nota.

L'atto della fusione di società nel suo duplice aspetto fenomenico 1° comma, c.c. considera in funzione del passaggio da società in nome o nella incorporazione di una o più in altra società (art. 2501 cod. civ.), realizza una situazione giuridica corrispondente a quella di una successione universale e produce gli effetti della estinzione delle società fuse od incorporate (2).

Diversamente, l'atto di trasformazione delle società, che l'art. 2498, 1° comma, c.c. considera in fusione del passaggio da società in nome collettivo ad in accomandita semplice a società personalizzate, non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la correlativa creazione di un altro soggetto in luogo del precedente, ma soltanto una modificazione dell'atto costitutivo, presupponente la conservazione della preesistente realtà sociale e la sua continuazione in veste giuridica diversa anche per quanto concerne la titolarità dei rapporti giuridici patrimoniali (debiti, crediti, etc.) costituiti antecedentemente alla trasformazione (3).

La posizione dei creditori sociali in rapporto con la preesistente garanzia patrimoniale è disciplinata diversamente per le ipotesi di fusione (art. 2503 c.c.) e di trasformazione (art. 2499 c.c.) in ragione delle sostanziali diversità dei due istituti. La fusione, come effetto naturale della costituzione di una nuova società e della incorporazione, comportando la successione nei diritti ed obblighi delle società estinte da parte della società risultante od incorporante, determina anche la confusione dei rispettivi patrimoni.

L'atto di trasformazione, che consente la continuazione dell'attività sociale in forme istituzionali diverse e non comporta l'estinzione della società soggetta a trasformazione, non libera (in via di principio) i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese (art. 2499 c.c.). In tale particolare situazione, la liberazione dei suddetti soci può verificarsi con il consenso dei creditori, che può presumersi (diversamente da quanto si verifica nell'ipotesi di fusione) se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non abbiano negata espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (art. 2499, ult. comma, cod. civ.) (4).

(Omissis). — Con il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 2498, 2499, 2501, 2502, 2503, 2504 cod. civ.; vizio di motivazione) si censura la sentenza impugnata per non avere applicata la disciplina della trasformazione delle società ed il principio della responsabilità ultrattiva dei soci alla fusione c.d. eterogenea, la quale sotto la forma della fusione realizza una sostanziale trasformazione della società fusa ad incorporata, e per non avere considerato che nella specie, apparente fusione aveva com-

portato una trasformazione consistente nella incorporazione della società in nome collettivo in una società di capitali sotto il profilo che i fratelli Ursella erano Soci in entrambe le società partecipanti alla fusione.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Gli istituti della fusione di società e della trasformazione sono diversi tra loro sotto i profili strutturale e funzionale, e l'accertare se una società si sia fusa in altra e si sia conseguentemente estinta ovvero si sia trasformata assumendo una diversa forma giuridica, comporta l'esame e la valutazione di una concreta situazione di fatto, costituisce apprezzamento riservato alla competenza del giudice di merito ed è, sottratto al giudicato di legittimità se fondato su motivazione giuridicamente corretta e logicamente adeguata (Cass. 1972, n. 960, 1970, n. 92 ed altre).

Nella specie le ragioni addotte dai giudici di appello appaiono ispirate a corretti criteri giuridici.

L'atto della fusione di società nel suo duplice aspetto fenomenico, consistente nella sostituzione di una o più società da parte di una nuova o nella incorporazione di una o più in altra società (art. 2501 cod. civ.), realizza una situazione giuridica corrispondente a quella di una successione universale e produce gli effetti della estinzione delle società fuse od incorporate.

In dottrina ed in giurisprudenza è stato già rilevato che la fusione delle società attua una successione a titolo universale nei crediti, nei debiti, e nella qualità di parte nel processo (Cass. 1971, n. 2871; S.U. 1969, n. 1104; Cass. 1963, n. 2372; 1961, n. 1482 ed altre), analogamente a quanto accade per la successione universale a causa di morte delle persone fisiche.

Detta analogia deve essere intesa in un significato più sostanziale che formale, in quanto, mentre nella successione universale a causa di morte la successione di un soggetto ad un altro è effetto della estinzione di un preesistente soggetto, nella fusione di società l'estinzione della preesistente società è effetto della fusione; ed ancora, la particolare successione che si produce con la fusione di società è il risultato di deliberazioni sociali e di accordi (atti giuridici negoziali) e non di fatti (naturali o giuridici).

Ed avendo poi riguardo a quello che è stato definito un rapporto di interdipendenza tra la estinzione delle società soggette alla fusione e la sostituzione della società risultante od incorporante, tale interdipendenza esclude ogni iato tra fusione ed estinzione delle società interessate dal fenomeno e non richiede alcun procedimento di liquidazione della struttura organizzativa e patrimoniale delle società fuse ed incorporate al fine della sistemazione definitiva dei loro rapporti giuridici (come invece avviene per effetto dello scioglimento delle società). Concludendo sul punto, la fusione di società realizza una successione universale e postula la sopravvenienza di un soggetto risultante od incorporante, che rappre-

senta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi od incorporati.

Diversamente, l'atto di trasformazione delle società, che l'art. 2498, 1° comma, c.c. considera in funzione del passaggio da società in nome collettivo ad in accomandita semplice a società personalizzate, non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la correlativa creazione di altro soggetto in luogo del precedente, ma soltanto una modificazione dell'atto costitutivo, presupponente la conservazione della preesistente realtà sociale e la sua continuazione in veste giuridica diversa anche per quanto concerne la titolarità dei rapporti giuridici patrimoniali (debiti, crediti, etc.) costituiti antecedentemente alla trasformazione (Cass. 1971, n. 979; 1970, n. 92; 1970, n. 1287; 1972, n. 2657 ed altre).

La posizione dei creditori sociali in rapporto con la preesistente garanzia patrimoniale è disciplinata diversamente per le ipotesi di fusione (art. 2503 c.c.) e di trasformazione (art. 2499 c.c.) in ragione delle sostanziali diversità dei due istituti.

La fusione, come effetto naturale della costituzione di una nuova società o della incorporazione, comportando la successione nei diritti ed obblighi delle società estinte da parte della società risultante od incorporante, determina anche la confusione dei rispettivi patrimoni.

Come correttivo strutturale dell'estinzione delle società fuse ed incorporate e della confusione dei patrimoni, la fusione, la quale deve formare oggetto di omologazione ai sensi degli artt. 2502 e 2411 cod. civ., diviene efficace soltanto dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società interessate alla fusione; e come correttivo funzionale è previsto che durante il termine suddetto i creditori della società partecipanti alla fusione possano fare opposizione, rendendo in tal modo impossibile la formazione dell'atto di fusione (art. 2504 c.c.), ovvero non opponibile nei confronti dei creditori oppositori la confusione dei patrimoni derivante dalla fusione.

E precisamente i creditori delle società partecipanti alla fusione e soggette all'estinzione, se non accettino la fusione manifestando la loro volontà contraria con la opposizione, hanno diritto al pagamento od al deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito, salvo il potere del giudice di disporre che la fusione abbia comunque luogo previa prestazione di idonea garanzia. Cioè i correttivi della confusione patrimoniale risiedono nella effettività del consenso ovvero nel totale soddisfacimento dei creditori oppositori.

Diversamente l'atto di trasformazione, che consente la continuazione dell'attività sociale in forme istituzionali diverse e non comporta l'estinzione della società soggetta a trasformazione, non libera (in via di principio) i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese (art. 2499 c.c.).

In tale particolare situazione, la liberazione dei suddetti soci può verificarsi con il consenso dei creditori, che può presumersi (diversamente da quanto si verifica nell'ipotesi di fusione) se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non abbiano negata espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (art. 2499, ult. comma, cod. civ.).

Non sembra a questa Corte che il confronto tra gli artt. 2499 e 2503 cod. civ. evidenzii un'attenuata protezione dei diritti dei creditori nella ipotesi di fusione per effetto del previsto riferimento alla data di iscrizione (delle deliberazioni delle società partecipanti alla fusione) della decorrenza del termine previsto in tema di opposizione alla fusione stessa, invece che alla data di comunicazione per raccomandata della deliberazione di trasformazione per l'analoga opposizione.

Invero, l'iscrizione nel registro delle imprese (oggi ancora nel registro delle società ai sensi dell'art. 100 disp. att. cod. civ.) costituisce la forma tipica di pubblicità *erga omnes* in materia di società (artt. 2200, 2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2411, 2449 cod. civ.), mentre il diverso riferimento alla comunicazione per raccomandata della deliberazione di trasformazione della società non introduce una nuova e più elevata forma di pubblicità, estensibile agli atti sociali in generale, ma riguarda il caso particolare relativo alla formazione di una presunzione circa il consenso dei creditori alla trasformazione (art. 2499, 2° comma, cod. civ.): siffatta presunzione, come si è già rilevato, non opera nella ipotesi di fusione, che richiede per essere operativa il perfezionamento dell'*iter* procedimentale previsto dall'art. 2503 c.c.

Quanto alla dedotta (in ricorso) cumulabilità delle discipline previste dagli artt. 2499 e 2503 cod. civ. nella ipotesi particolare di fusione eterogenea (comprendente elementi della fusione e della trasformazione anche in relazione alla parziale identità dei soci) come effetto del concorso di elementi caratterizzanti i singoli istituti, essa deve escludersi in ragione sia della loro separata ed autonoma collocazione normativa sia della diversità dei presupposti e delle finalità. Diversamente, se il riferimento all'eterogeneità della fusione vuol significare (nell'intento dell'Amministrazione ricorrente) fusione simulata, è il caso di precisare che trattarebbesi di questione nuova, non dedotta nel giudizio di merito e non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

In conclusione, la statuizione della Corte di appello di Trieste, secondo cui — verificatasi la fusione senza opposizione dei creditori — unico obbligato è il nuovo ente societario avente personalità giuridica (S.p.A. Sice-Ursella) con esclusione della responsabilità personale dei soci della società incorporata priva di personalità giuridica (nella specie, società in nome collettivo Costruzioni Ursella), si presenta giuridicamente corretta.

Con il secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 2503, 2504, 2291, 2312, 1292, 1297, 1306, 1307, 1313, cod. civ. e delle norme sulle obbligazioni solidali) si deduce che la successione della società risultante dalla fusione nelle obbligazioni della società fusa non fa cessare la responsabilità dei soci di quest'ultima società in quanto illimitatamente responsabili, poiché tale effetto non deriva dall'art. 2503 c.c. e poiché all'estinzione della società fusa od incorporata si deve applicare il principio di cui all'art. 2312 c.c. per il quale dopo la cancellazione della società estinta dal registro delle imprese i creditori sociali possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci della società estinta.

La censura è priva di fondamento.

Il principio della liberazione dalla responsabilità patrimoniale dei soci illimitatamente responsabili della società fusa od incorporata è contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2504 cod. civ. secondo cui la società incorporante o risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte per effetto del completamento — senza opposizione dei creditori — della fattispecie a formazione progressiva prevista dall'art. 2503 cod. civ.

La dedotta questione circa la sopravvivenza dei rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti le società sciolte anche dopo la loro cancellazione dal registro delle imprese non riguarda il caso delle società fuse ed incorporate, rispetto alle quali l'estinzione della società non è l'atto ultimo e definitivo (come nella ipotesi generale di scioglimento della società), ma, come si è detto esplicitamente nel corso della presente motivazione, realizza una successione universale e postula la sopravvivenza di un soggetto risultante od incorporante, il quale rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi od incorporati.

La tesi ulteriore dell'amministrazione ricorrente, secondo cui l'assunzione delle obbligazioni delle società fuse od incorporate da parte della società risultante od incorporante (art. 2504, ult. comma, cod. civ.) non può estinguere la responsabilità dei debitori solidali con le società fuse ed incorporate cioè dei soci illimitatamente responsabili, appare viziata dal medesimo errore.

Detta tesi (anche a prescindere dalla dubbia esattezza del richiamo alla solidarietà tra società e soci) non tiene conto del principio generale che la responsabilità del socio ha sempre carattere sussidiario, e che alle società fuse od incorporate succede una nuova società, la quale (per effetto della successione e sulla base della confusione tra i patrimoni facenti capo alle società interessate dalla fusione) risponde di tutte le precedenti obbligazioni, quella tesi, inoltre, finirebbe con lo svuotare di significato la prevista opposizione dei creditori alla fusione (opposizione che male si giustificerebbe se i creditori conservassero — secondo la tesi dell'Amministrazione — i loro diritti nei confronti dei soci illimita-

tamente responsabili delle società fuse od incorporate) e con il confondere per altra via gli istituti della fusione e della trasformazione delle società per quanto riguarda la sopravvivenza della responsabilità patrimoniale dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione (art. 2499, 1° comma, cod. civ.). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4786 - Pres. Mirabelli - Est. Lipari - P.M. Silocchi (conf.) - Croce Rossa Italiana (avv. Stato Gargiulo) c. Garbini (avv. Crespi) e Ente Ospedaliero di Cuasso del Monte (avv. Stendardi).

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Croce Rossa Italiana - Rappresentanza in giudizio - Ente unitariamente considerato - Presidente generale - Rappresentanza in giudizio - Ammissibilità - Comitati provinciali - Autonomia amministrativa - Presidente del Comitato - Rappresentanza in giudizio - Ammissibilità.

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Ente Ospedaliero - Enti aventi per finalità esclusiva la cura degli infermi ed Enti Ospedalieri separati da altri Enti pubblici - Qualità di ente ospedaliero - Momento in cui sorge nell'una e nell'altra ipotesi - Carattere dichiarativo o costitutivo del decreto istitutivo dell'Ente.

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Ente Ospedaliero creato per distacco - Sopravvivenza del vecchio ente con fini ristretti - Successione universale - Esclusione - Successione a titolo particolare - Ammissibilità.

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Successione dei rapporti giuridici - Nozione - Inammissibilità di un riferimento alla disciplina privatistica.

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Ente Ospedaliero - Successione nei beni e nei rapporti giuridici - Diversa disciplina - Trasferimento automatico dei rapporti giuridici - Restrizione prevista nel decreto istitutivo dell'Ente - Inammissibilità.

La Croce Rossa Italiana, considerata unitariamente, deve stare in giudizio in persona del suo Presidente generale, mentre le singole articolazioni dell'Ente, nell'ambito della autonomia amministrativa di cui godono, stanno in giudizio in persona del Presidente del Comitato provinciale quando si tratti di rapporti giuridici posti in essere dal Comitato stesso nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia (1).

(1-5) Con questa sentenza la Corte di Cassazione affronta e risolve, per la prima volta, la successione tra Enti pubblici ed Enti ospedalieri, superando, con una motivazione ampia e precisa che dissipa ogni dubbio sorto in sede

La qualità di ente ospedaliero viene acquisita ope legis dagli enti aventi come finalità esclusiva, al momento della entrata in vigore della legge n. 132 del 1968, il ricovero e la cura degli infermi, ed il decreto del Presidente della Regione (ovvero, in via transitoria, del Presidente della Repubblica) ha una funzione dichiarativa, mentre la qualità di enti ospedalieri scorporati da altri enti pubblici viene acquisita in virtù del decreto istitutivo, che ha carattere costitutivo (2).

La costituzione di un ente pubblico per distacco, che non comporta l'estinzione di un soggetto, ma determina la scorporazione del servizio ospedaliero svolto da un certo ente a finalità plurime e la creazione accanto al vecchio ente, che rimane in vita con scopi ristretti, dell'Ente Ospedaliero la cui consistenza di beni e di rapporti giuridici è definita dall'art. 5 della legge n. 132 del 1968, non dà luogo ad una successione universale, che postula il venir meno dell'ente al quale si succede, ma dà luogo ad una successione a titolo particolare (3).

In virtù delle norme che regolano la istituzione degli enti ospedalieri la successione comprende i beni destinati al servizio ospedaliero ed i rapporti che allo stesso servizio sono inerenti, purché i rapporti medesimi costituiti anteriormente siano tuttora pendenti (e cioè non esauriti) alla data di istituzione dell'ente, senza alcun riferimento al regime di diritto privato (sulla intrasferibilità del debito invito creditore) (4).

di applicazione della legge ospedaliera, il contrasto che si era verificato tra le varie Corti di Appello che si sono occupate del problema.

La sentenza precisa i seguenti punti:

1) La Croce Rossa può stare in giudizio in persona del Presidente del Comitato provinciale qualora si tratti di rapporti posti in essere dal Comitato nell'esercizio dei propri poteri di autonomia;

2) gli Enti acquistano *ope legis* o in virtù del decreto istitutivo, la qualità di ente ospedaliero a seconda che si tratti di enti aventi come finalità esclusiva la cura degli infermi ovvero di enti scorporati da altri enti che continuano ad esistere con fini ridotti;

3) la successione degli Enti ospedalieri è a titolo particolare ed è regolata dalla disciplina prevista dalla legge ospedaliera, senza alcun riferimento al diritto privato;

4) la successione inerente ai beni ha una disciplina di attuazione che è diversa da quella relativa ai rapporti giuridici, i quali si trasferiscono automaticamente, senza necessità di farvi cenno nel decreto istitutivo.

* * *

In tema di successione degli Enti ospedalieri ad altri Enti pubblici (nella specie alla C.R.I.).

Proprio in tema di trasmissione di rapporti giuridici la dottrina, e sulle sue orme la giurisprudenza, ha individuato il fenomeno della successione, che, come è noto, consiste « nel subingresso di un soggetto *nella stessa posizione giuridica* di un altro soggetto, in modo che egli (il successore) prende il posto dell'altro (il predecessore) in tutti i rapporti giuridici, che formano il

In tema di successione di enti ospedalieri, la stessa comprende tutti i beni e tutti i rapporti che ineriscono al servizio ospedaliero (anche se si tratta di debiti contratti per fornitura di cose che siano state interamente consumate nel momento della istituzione dell'ente), con la precisazione che la normativa fa leva sui concetti di bene (inteso come bene materiale, immobile o mobile) e di rapporto giuridico (comprensivo di debiti e crediti) con una disciplina diversa, giacché per i beni il trasferimento è condizionato all'inventario compiuto dall'apposita Commissione, per i rapporti il trasferimento è automatico, senza cioè che occorra farvi cenno nel decreto istitutivo dell'ente e senza che possa ritenersi operante la (eventuale) restrizione contenuta nello stesso decreto, che, comunque, va interpretata in conformità alla legge (art. 5 legge n. 132 del 1968, art. 5, IV comma) (5).

(Omissis). — 1. - Preliminarmente il Collegio deve darsi carico, d'ufficio, della posizione processuale dell'Ente ospedaliero di Cuasso al Monte.

Tale ente è intervenuto volontariamente nel giudizio di appello, prospettando negativamente il proprio interesse in ordine alla definizione della controversia a seguito della eccezione della C.R.I. che contestava

contenuto di detta posizione giuridica, senza che occorranne specifici titoli di assunzione o di acollo» (distinguendosi così dal trasferimento di un diritto che implica una nuova causa di acquisto: MIELE, *La successione degli enti pubblici*, *Giuris. completa Cortè Cass. civ.*, vol. XVIII, 704), e venendo «il contenuto della posizione giuridica retto e determinato anche nei confronti del successore degli stessi titoli giustificativi e dalle stesse modalità valevoli per il predecessore». In tal senso la successione è stata concepita come *passaggio di un ordinamento giuridico*, quello relativo all'organizzazione del servizio pubblico come esisteva nel soggetto a cui era originariamente attribuito e dal quale veniva poi distaccato. Più precisamente, concepito come passaggio di un'organizzazione il fatto primario è costituito dall'attribuzione ad un ente (esistente o da creare) di un servizio già di competenza di un soggetto diverso, e la successione ha luogo *per provvedimento d'autorità* senza che la volontà del successore di adempiere agli obblighi a cui è sottoentrato abbia giuridica efficacia in ordine alla assunzione dei medesimi (MIELE, *op. cit.*, 705).

Nella specie il provvedimento di autorità va ravvisato nella legge n. 132 e nel decreto Presidenziale n. 1228 che ne è l'applicazione.

È appena il caso di accennare che la tesi accolta dalla Cassazione è confortata da precedenti pronunce della Suprema Corte, la quale ha costantemente affermato che «in tema di successione fra enti pubblici non vige un principio generale che regoli *ex se* il fenomeno successorio, come successione a titolo universale» e che «il criterio deve essere di volta in volta desunto dalla disciplina positiva, che il legislatore ritenga di adottare con riguardo al permanere o meno della finalità dell'ente soppresso, se pure diversamente valutata rispetto ad altro ente di eventuale nuova istituzione, nonché con riguardo alla sorte delle strutture dell'ente soppresso e alla sorte del complesso delle posizioni giuridiche, intese come sintesi dei rapporti giuridici attivi e passivi» (Sez. Un. 24 luglio 1958, n. 2689, *Giust. civ.* 1958, I, 1631); «e può su tali direttrici affermarsi che quante volte si sia in presenza del permanere degli

di dovere rispondere del debito per essere stato trasferito il relativo rapporto ad esso ente (sia per evitare la formazione di un giudicato nei suoi confronti, sia per non essere pregiudicato da una eventuale dichiarazione di illegittimità del d.P.R. n. 1228 del 1970).

Ed ha chiesto la rimessione del giudizio al tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

L'esigenza della presenza in giudizio dell'Ente Ospedaliero non era stata, per la verità, avvertita dall'attore Carbini che di fronte alla eccezione della C.R.I. non aveva chiesto di chiamarlo in giudizio e solo nella citazione d'appello aveva preliminarmente domandato l'integrazione del contraddittorio.

La Corte d'appello, con un singolare « Isteron-Proteron », ha ritenuto superfluo affrontare i problemi dell'integrità del contraddittorio e della legittimità dell'intervento posto che era stato escluso nel merito il vincolo debitorio dell'interveniente.

Ma questo Supremo Collegio non può sottrarsi al compito di verificare d'ufficio la sussistenza degli estremi per l'intervento in appello ex art. 344, che la Corte d'Appello, ha sia pure implicitamente, ratificato, omettendo di provvedere alla dichiarazione di inammissibilità.

scopi dell'ente pubblico soppresso in capo ad altro ente e risultino attuati il passaggio sia pure parziale delle strutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delle posizioni giuridiche già in testa all'ente soppresso, ivi si è sicuramente in presenza di un fenomeno di successione».

Si verifica in tal caso il trasferimento del *munus* pubblico da un ente all'altro con le strutture organizzative (GIANNINI, nota alla citata sentenza delle Sezioni Unite).

Nella specie, ricorrono le enunciate regole. Per precetto di legge l'assistenza ospedaliera è svolta esclusivamente dagli enti ospedalieri (art. 1 legge n. 132). Gli enti pubblici che svolgono in modo esclusivo tale assistenza sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri (art. 3) e sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera anche finalità diverse (articolo 3, II comma), e mentre i primi sono *dichiarati* enti ospedalieri con decreto del Presidente della Regione (o della Repubblica), i secondi sono costituiti con decreto dello stesso Presidente in seguito allo svolgimento di talune formalità sulla determinazione del patrimonio e sulla gestione provvisoria, la quale, per quanto concerne l'attività ospedaliera, va fatta sin dall'entrata in vigore della legge (art. 57) e fino alla nomina del Commissario (art. 5, VI comma).

Già dall'enunciazione del principio dell'art. 1 (l'assistenza ospedaliera pubblica è svolta esclusivamente dagli enti ospedalieri) è dato dedurre una attualità di effetti estintivi, limitatamente a tale funzione, che non è compatibile con una sopravvivenza sia pure affievolita dell'ente in estinzione in dipendenza e per la durata della fase della gestione provvisoria (o della liquidazione). E dallo stesso principio si ricava che le attività che già facevano capo agli enti pubblici soppressi trapassano senza soluzione di continuità agli enti ospedalieri, in capo ai quali il *munus* pubblico, con la sua struttura organizzativa, è mantenuto identico nella sua essenza. E con la devoluzione del fine è devoluto anche il patrimonio, nonché i rapporti giuridici, mentre la gestione provvisoria

Come è noto « nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c. ». La posizione del soggetto che deduce di essere stato ingiustamente pretermesso nel giudizio di primo grado, nonostante la propria qualità di parte necessaria e di contraddittore necessario di altri soggetti, è quella tipica giustificatrice di tale intervento e comporta che non potendo l'interventore accettare il contraddittorio di merito in appello, disponendo del doppio grado di giurisdizione, all'ammissione dell'intervento stesso obbligatoriamente consegua il rinvio della causa al giudizio di primo grado (Cass. S.U. 16 marzo 1973, n. 138). Il terzo, cioè per potere intervenire in appello deve dimostrare di essere stato erroneamente pretermesso dal giudizio, e di avere concretamente subito un pregiudizio della sentenza emanata in sua assenza (Cass. 6 dicembre 1974, n. 4056).

E nemmeno l'intervento *iussu iudicis* o quello su distanza di parte, può essere disposto in appello dato che egualmente risulterebbe violato il principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. 12 luglio 1974, n. 2098). E sotto questo profilo l'istanza del Garbini non avrebbe potuto trovare accoglimento.

non è un procedimento tipico di liquidazione che implica la sopravvivenza dell'ente soppresso per la durata della liquidazione (per altra ipotesi cfr. Sez. Un. 10 maggio 1975, n. 1811, *Rass. Avv. Stato* 1975, I, 848).

E proprio sulla interpretazione delle citate norme della legge n. 132, intese come riorganizzazione del servizio pubblico ospedaliero le Sezioni Unite hanno affermato: « Lo Stato ha ritenuto organizzare diversamente quel certo servizio pubblico, affidandone la gestione ad altri Enti. Ai quali enti, logicamente, sono attribuiti quei certi beni patrimoniali che costituiscono gli strumenti indispensabili per l'espletamento della funzione. Non è stato quindi un provvedimento di carattere ablativo, ma un provvedimento di carattere organizzativo, o meglio, riorganizzativo di un determinato settore della pubblica amministrazione » (Sez. Un. 15 aprile 1976, n. 1336, *Rass. Avv. Stato*, 1976, I, 580) e inquadrato tale fenomeno nell'ambito del trasferimento di una organizzazione, esso « comprende non solo i rapporti inerenti all'attività produttiva in corso, ma anche quelli relativi all'attività anteriore e inerenti comunque alla organizzazione produttiva » (cfr. a proposito del trasferimento all'Enel delle Aziende elettriche Sez. Un. 4 dicembre 1971, n. 3517, *Foro it.* 1972, I, 350); comprende, cioè, « un complesso di beni, come *universitas*, inludente la somma dei rapporti giuridici di crediti e debiti » (cfr. a proposito degli arretrati della retribuzione dovuti al dipendente trasferito all'Enel, Cass. 21 giugno 1972, n. 1998, *Foro it.* 1973, I, 523).

E sulla successione del *munus* identico nella sua essenza e nella sua struttura che occorre insistere per escludere l'assurda discriminazione tra debiti e crediti, tra rapporti eseguiti e rapporti in atto, creata da alcune Corti di Appello.

Posto che, come si è dimostrato, la successione concerne un servizio pubblico organizzato, l'assistenza ospedaliera, oggetto del trasferimento è l'organizzazione attualmente operante ed il trasferimento che avviene *per atto di autorità* si esegue concretamente in modo da mantenere con assoluta conti-

Nel caso di specie non ricorrono gli estremi del litisconsorzio necessario, vertendosi in ipotesi di legittimazione alternativa poiché si oppone dal convenuto all'attore che il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio è altri diverso di sé; l'alternatività della legittimazione è suscettibile di dar luogo ad un intervento coatto *iussu iudicis* e su istanza di parte stante l'assunta comunanza della causa (ma solo nel corso del giudizio di primo grado). In questa situazione non ricorre la necessità del litisconsorzio, ma si profila l'opportunità di fare intervenire nel processo ...

pronuncia da emettere possa essere fatta valere anche nei suoi confronti.

Di fronte alla richiesta di intervento su istanza di parte, se ed in quanto correttamente avanzata in primo grado, il giudice ha facoltà o non obbligo di provvedere. E di litisconsorzio necessario (processuale) può parlarsi solo dopo che la chiamata sia stata effettuata, e non prima.

Il provvedimento con il quale il giudice non autorizza la chiamata in causa è caratterizzato dall'elemento della discrezionalità (cfr. Cass. 21 febbraio 1975, n. 660 ed il richiedente non può censurarlo in sede di appello o di ricorso per cassazione correlativamente il titolare della postulata legittimazione alternativa non va qualificato come litisconsorzio necessario; né è pregiudicato da una soluzione della lista che venga ad esclu-

nuità l'efficienza dell'organizzazione, con l'obbligo fatto all'ente scorporato, come si è detto, di tenere, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la nomina del Commissario, una distinta gestione per l'attività ospedaliera alla quale devono destinarsi i mezzi finanziari previsti nel titolo V della legge n. 132 (art. 57).

Se dunque nelle norme sulla riforma ospedaliera il servizio pubblico sottoposto a *trasferimento coattivo* è considerato nell'aspetto fondamentale di organizzazione di attività, consegue necessariamente che tale trasferimento comporta la successione dell'ente ospedaliero nei rapporti giuridici costituiti dalla C.R.I. ai fini dell'organizzazione del servizio; rapporti che sono connaturati con il concetto di tale organizzazione e che sono essenziali per la continuità dell'attività ospedaliera.

A questa successione dell'Ente ospedaliero la norma dell'art. 5 fa esplicito riferimento. Il comma III indica come è costituito il *patrimonio*, che è formato dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale e degli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale. Il complesso dei beni organizzati per il servizio ospedaliero è così nella legge tassativamente previsto e indicato; la individuazione e l'inventario, fatti dalla Commissione, hanno solo una funzione descrittiva, dichiarativa.

Il comma IV dispone invece che *i rapporti giuridici* relativi all'attività ospedaliera *passano* al nuovo Ente. Anche l'espressione usata (« passano ») è indice di una norma cogente, immediatamente operativa senza che la Commissione o il decreto del Presidente della Regione debbano indicarli o elencarli, venendo essi trasferiti, automaticamente, per precetto di legge, nel loro complesso.

Una volta stabilito che si trasferiscono al nuovo ente i rapporti costituiti dalla Croce Rossa per il servizio ospedaliero « *sarebbe contrario ad ogni*

dere la legittimazione postulata invece di quella che a lui fa capo, poiché il relativo giudicato non può essergli opposto.

Difettano quindi gli estremi sia per la chiamata in giudizio sia per l'intervento spontaneo in secondo grado dell'Ente Ospedaliero e deve conseguentemente dichiararsi, ora per allora, l'inammissibilità dell'intervento stesso che si riverbera sulla partecipazione al presente giudizio di cassazione.

La lite resta circoscritta ai rapporti fra il Garbini e la Croce Rossa Italiana e l'efficacia del giudicato che si formerà in proposito riguarderà esclusivamente i predetti soggetti.

Stante i principi sull'efficacia soggettiva del giudicato e la struttura alternativa della legittimazione, è da escludere, infatti, che il riconoscimento dell'estraneità della C.R.I. al debito comporti residualmente il vincolo del giudicato per l'ente e che l'illegittimità (*recte*; la disapplicazione) del d.P.R. n. 1228 si rifletta immediatamente sulla sua posizione. Certo una misura di interesse dell'Ente è innegabile ma è quella, appunto, che avrebbe giustificato in primo grado (e non più in grado d'appello) l'intervento.

Ed è indubbio che la estromissione dal giudizio dell'ente torna a svantaggio pratico del creditore Garbini che non può giovare della soluzione

*principio di logica giuridica far tornare in tutto o in parte (o lasciare) nella titolarità (della C.R.I.) rapporti attivi che per questa non possono più presentare alcuna utilità, avendo essa dovuto mettere, per precetto di legge, la specifica attività per la quale aveva costituito tali rapporti; sarebbe del pari contrario agli stessi principi mantenere obbligata (la C.R.I.) per i rapporti passivi assunti nella gestione (del servizio), in conseguenza per lo più di atti economici la cui utilità si è riservata nell'organizzazione del servizio e si è in questa sostanziata» (con opportune modifiche si è qui riportata la sentenza delle Sezioni Unite 24 aprile 1970, n. 1173, *Rass. Avv. Stato* 1973, I, 377, che ha ritenuto trasferito all'Enel anche un rapporto giuridico tributario).*

* * *

È ancora necessario insistere sulla natura dichiarativa, limitatamente ai rapporti giuridici, del provvedimento del Presidente della Regione (o della Repubblica), anche se si volesse ritenere che è con la sua emanazione che viene ad esistenza l'Ente ospedaliero.

Anche in tale ipotesi l'individuazione dei beni e dei rapporti giuridici (la cui indicazione — si ripete — non è necessaria) deve conformarsi ai principi indicati nella legge (art. 5), alla cui stretta osservanza esso è tenuto, in conformità alle regole indicate nella stessa legge per la successione degli enti ospedalieri alla Croce Rossa. Dall'aspetto qui in esame il provvedimento non ha discrezionalità, ma è vincolato: ha natura dichiarativa o ricognitiva. Se si volesse far riferimento ad altre ipotesi normative, si potrebbe fare una analogia col provvedimento che il Prefetto ai sensi dell'art. 36 del t.u.c.e.p. emana nel caso di successione tra Comuni (cfr. Cass. 25 marzo 1957, n. 1019, *Foro it.* 1957, I, 540).

Si è detto che la successione ha luogo per provvedimento di autorità (*trasferimento coattivo*). E' su tale concetto che occorre insistere per affermare

accolta e dovrà introdurre un nuovo giudizio, correndo la relativa alea; ma di tale inconveniente l'attore deve darsi carico per non avere a suo tempo avanzato tempestivamente la richiesta di chiamata nel giudizio dell'ente, estendendo al medesimo la propria domanda; mentre dipende dalla configurazione del sistema processuale la limitazione dell'intervento (o della chiamata) del legittimato in via alternativa, al giudizio di primo grado.

2. - Fissato l'ambito del rapporto processuale al contraddittorio Gambini-C.R.I. deve anzitutto stabilirsi se sia stata corretta la *vocatio in ius* della Croce Rossa Italiana, mediante citazione dell'organo periferico « Comitato provinciale di Milano, III centro di mobilitazione » in persona del suo presidente.

La relativa eccezione è stata respinta sia dal tribunale che dalla Corte d'Appello, la quale ha voluto giustapporre alle considerazioni del tribunale, che pur dichiara di condividere, altre argomentazioni contro le quali si appunta la critica della ricorrente la quale con il primo mezzo, lamentando la violazione dell'art. 4 del r.d. 21 gennaio 1929, n. 111 (statuto dell'ente) modificato dall'art. 2 della legge 13 ottobre 1962, n. 1496 sostiene

che la volontà del successore di adempiere gli obblighi cui è subentrato non ha giuridica rilevanza, come non ha giuridica rilevanza la volontà di altro soggetto, comunque interessato o estraneo rispetto al fatto successorio.

È erroneo, di conseguenza, richiamarsi, *ai comuni principi di diritto privato* per escludere la successione nel debito a titolo particolare *invito creditore*, perché — si ripete — il fatto primario è costituito dal passaggio di un ordinamento, di un servizio organizzato e perché, venendo i servizi pubblici creati organizzati e trasferiti solo per legge o (in genere) per provvedimento di autorità, la volontà del successore o di altro soggetto non è rilevante (al punto che la dottrina ha inquadrato il fenomeno *nei trasferimenti coattivi* (CANNATA-BARTOLI, *La successione degli enti pubblici*, Riv. dir. pubb. 1948, 3, 22).

In adesione a tali concetti la Corte Suprema ha respinto, in altra occasione, la tesi che, in tema di successione di enti pubblici, pretendeva l'adempimento dell'obbligazione da chi l'aveva assunta e ne escludeva la sostituzione con altro soggetto senza il consenso dell'altro contraente e del terzo sostituito, ed ha enunciato il principio che « con la estinzione di un soggetto di diritto pubblico tutti i rapporti attivi e passivi passano, insieme con i poteri, al nuovo soggetto » (Cass. 14 agosto 1953, n. 2753, *Giuris. it.* 1954, I, 1, 651) (e a proposito del totale passaggio all'Enel dei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende elettriche che si fondono e si estinguono per effetto del trasferimento, la Corte Suprema ha escluso l'applicabilità della normativa dell'articolo 2112 cod. civ.: Cass. 21 giugno 1972, n. 1998, *Rass. giur. Enel*, 1972, 714). E in altra occasione, in caso di successione anche parziale da un comune a un comune, creato o ricostituito, la stessa Corte suprema ha affermato che la successione interessa direttamente anche i terzi e non solo il soggetto passivo, trattandosi, come è noto, della modificazione (o della vicenda) di un rapporto giuridico che rimane immutato tranne che nei soggetti (Cass. 25 marzo 1957, n. 1019, già citata *Foro it.* 1957, I, 540).

UGO GARGIULO

che il Comitato Provinciale non è legittimato passivamente a resistere alle pretese avanzate dal Garbini per difetto di *legitimatío ad processum*, spettate per legge (solo) al Presidente Generale della C.R.I. cui il citato art. 2 attribuisce la rappresentanza generale dell'ente.

Il motivo, sul quale l'Avvocatura non ha insistito nella diffusa memoria, esclusivamente dedicata al merito, e che non è stato nemmeno da essa trattato nella discussione orale, deve essere comunque esaminato, perché attinente a questione rilevabile d'ufficio.

Esso risulta giuridicamente infondato.

Al riguardo non viene in considerazione l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'errata indicazione dell'organo competente per legge ad integrare la capacità processuale dell'ente si risolve nella invalidità del contraddittorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, venendo a mancare il presupposto di una valida costituzione del rapporto processuale, dato che ogni ente si immedesima con l'organo cui la legge conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo del medesimo ente, essendo privo del relativo potere rappresentativo processuale, non sarebbe in alcun modo legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso (Cass. S.U. 18 ottobre 1975, n. 3387, 31 luglio 1967, n. 2033, 6 luglio 1966, n. 1773 ecc.).

Si tratta, infatti, non di revocare in dubbio il principio per cui la citazione di un ente pubblico mediante *vocatio in ius* di soggetto o organo sfornito di potere di rappresentanza in giudizio, è causa di nullità insanabile dell'atto introduttivo della lite, stante il difetto di immedesimazione organica che ne consegue, ma di verificare, alla stregua dei dati normativi, se un potere di rappresentanza processuale, per quanto attiene ai comitati provinciali, sia previsto dalla legge e dallo statuto dell'Ente.

Ed il relativo esame porta a tener ferme le conclusioni cui sono giunti, sia pure per diverse vie, i giudici del merito.

La legge 13 ottobre 1962, n. 1496 (contenente modifiche all'ordinamento della associazione italiana della Croce Rossa), dopo avere precisato all'art. 1 che l'ente è posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, stabilisce all'art. 2 comma 1, invocando a fondamento della proposta eccezione, che l'associazione è rappresentata dal Presidente generale ed amministrata da un comitato centrale (il cui consiglio direttivo è composto dal Presidente generale, dal vice presidente e da 12 consiglieri). L'art. 3 incide sulle strutture dell'associazione solo in quanto prevede l'istituzione di un Comitato nazionale femminile o di Sezioni femminili. L'art. 4, infine, abroga specifiche norme dello statuto (r.d. 31 gennaio 1929, n. 111), del r.d. 10 agosto 1928, n. 2034 convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133 e del d.l.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 361, nonché tutte le altre norme comunque contrastanti.

La menzionata legge n. 1496 va inquadrata nel complesso normativo che disciplina la Croce Rossa Italiana, eretta in ente morale con r.d. 7 maggio 1884, n. 1243 (autorizzato con legge 21 maggio 1882, n. 768), avente pacificamente natura di ente pubblico parastatale, e che trova la sua fondamentale regolamentazione del r.d. n. 2034 del 1928 e nello statuto del 1929 citato (con le relative modificazioni).

Delle norme abrogate dall'art. 4, della legge n. 1496, il secondo comma dell'art. 1 dello statuto riguarda il patronato del Re (in luogo del quale è ora previsto dal patronato del Presidente della Repubblica) e l'art. 4 del r.d. n. 2034 concerne la rappresentanza dell'associazione da parte sempre del presidente generale nonché l'amministrazione facente capo ad un comitato centrale il cui consiglio direttivo presentava diversa composizione rispetto alla novella del 1962 (trattasi cioè della norma sostituita appunto dall'art. 2 della citata legge del 1962).

Ai limitati fini che qui interessano giova sottolineare la struttura organizzativa decentrata dall'associazione della C.R.I. per cui alle dirette dipendenze del comitato centrale sono i comitati provinciali, i sottocomitati, le delegazioni all'interno ed all'estero; comitati o sottocomitati godono di autonomia amministrativa e finanziaria, deliberano in piena indipendenza i propri bilanci preventivi ed i conti consultivi ed adottano tutti i provvedimenti necessari al loro funzionamento.

La Croce Rossa, che si distingue dalle istituzioni di assistenza e beneficenza non essendo sottoposta al regime dei controlli propri di tali enti (Cass. 29 novembre 1972 n. 610), attesa la complessità della sua organizzazione centrale e periferica presenta, dunque, due livelli di rappresentanza quello che abbraccia l'ente unitariamente, nel complesso delle sue articolazioni, facente capo al presidente centrale e quello territorialmente circoscritto, che fa capo per ogni singolo comitato provinciale o sottocomitato al relativo presidente.

Prende determinante rilievo in proposito l'art. 5 del citato decreto n. 2034 il quale recita: «L'associazione è ordinata perifericamente in comitati provinciali e sottocomitati, ed in delegazione comunali.

I comitati ed i sottocomitati sono *rappresentati* da un Presidente, e le loro funzioni sono esercitate da un consiglio.

Lo statuto dell'associazione determina i poteri del presidente ».

Alla contrapposizione degli artt. 4 (sostituito dall'art. 2 della legge 1496 del 1962) e 5 del r.d. n. 2034 di rappresentanza dell'ente e rappresentanza dei comitati, fa riscontro quella degli artt. 4 e 22 dello Statuto (r.d. 21 gennaio 1929, n. 111) del quale il Collegio può prendere cognizione, indipendentemente dalla esibizione in giudizio, alla stregua del principio *iura novit curia*, trattandosi di decreto pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti e comportando il deposito e l'inserzione

nella « Raccolta » la certezza del diritto concretantesi nella inalterabilità della norma e nella scienza legale della stessa.

Secondo l'art. 4 dello statuto il presidente generale ha la rappresentanza morale e giuridica dell'associazione e ne dirige l'attività. Secondo l'art. 22 i comitati provinciali (che hanno sede in ogni capoluogo di provincia o fungono da centri di mobilitazione nelle province sedi di Corpo d'armata) hanno autonomia amministrativa in base alle norme del regolamento di amministrazione e di contabilità.

Ritiene pertanto il Collegio alla stregua delle richiamate disposizioni che mentre l'ente C.R.I. unitariamente considerato deve stare in giudizio esclusivamente a mezzo del proprio presidente generale, le singole articolazioni dell'ente, nell'ambito della autonomia amministrativa di cui godono, stanno in giudizio in persona del Presidente del comitato provinciale quando si tratti di rapporti giuridici posti in essere dal Comitato medesimo nell'esercizio di tali poteri di autonomia.

E poiché nel caso di specie non è contestato che era stato il Comitato milanese ad indire la licitazione privata per la scelta dell'appaltatore ed a stipulare il contratto con la ditta Garbini, la pretesa azionata, ricollegandosi alla sfera di autonomia di quel comitato quale organo periferico della C.R.I., bene è stata indirizzata nei confronti del suo presidente, cui spettano i poteri di rappresentanza sia di ordine sostanziale che processuale.

Attesa la omogeneità di dizione in ordine alla rappresentanza rispettivamente della Croce Rossa unitariamente intesa e dei comitati provinciali e dei sottocomitati, attribuita ai rispettivi presidenti, deve ritenersi infatti che tale rappresentanza conglobi entrambi i profili.

E non è esatto che in base allo statuto il presidente nazionale abbia la rappresentanza non solo della sede centrale, ma anche di quelle periferiche risultando l'assunto smentito dal tenore dei testi normativi.

Avendo i comitati provinciali natura di organi (e non di meri uffici) dotati di capacità di contrarre obbligazioni nell'ambito della autonomia ad essi riconosciuta (non essendo stato abrogato l'art. 5 del r.d. n. 2034, né l'art. 22 § dello statuto), ciascuno di essi può impegnare e rappresentare la rispettiva circoscrizione periferica, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

3. - Superato il profilo processuale va affrontato il merito della causa che consiste nello stabilire la C.R.I. debba rispondere dell'obbligazione di pagamento di una fornitura effettuata a favore dell'ospedale di Cuasso al Monte, assunta e divenuta esigibile quando l'Ente ospedaliero Cuasso al Monte, creato con d.P.R. 9 luglio 1970, n. 1228, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per distacco della C.R.I. non era ancora venuto ad esistenza.

Con il secondo mezzo, lamentando la violazione degli artt. 3 e ss. della legge 12 febbraio 1968 la C.R.I. sostiene la sua estraneità al rapporto controverso, che era stato trasferito, prima dell'instaurazione della lite, per effetto del citato d.P.R. n. 1228 del 1970 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1971 all'ente ospedaliero, e censura la sentenza per aver ritenuto che la successione nei rapporti giuridici restava limitata ai soli rapporti di durata in corso, non esclusione dei debiti già maturati.

Il motivo è fondato.

Anteriormente alla emanazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132 numerose istituzioni di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici che svolgevano attività anche nel campo dell'assistenza sanitaria avevano creato ospedali nei quali fornire direttamente le relative prestazioni.

Esistevano, cioè, enti che non esaurivano le perseguite finalità nel ricovero e nella cura degli infermi, coprendo una gamma di scopi più vasta.

La nuova legge ospedaliera ha mutato la struttura di tali istituzioni, fossero o non fossero esclusivamente dedite all'assistenza sanitaria, enucleandone la componente ospedaliera, i nuovi enti non sono più opere pie, ma si presentano quali enti di attuazione di un fine che la Costituzione (art. 32 Cost.) assegna allo Stato (Cass. 25 ottobre 1972, n. 3246, 18 giugno 1973, n. 1783, 20 giugno 1973, n. 1820, 12 dicembre 1973, n. 2982, 4 ottobre 1974, n. 2592, 15 aprile 1976, n. 1335).

Gli ospedali sorti come istituzioni di assistenza e beneficenza hanno perso tale qualità per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 132 che li ha configurati come enti ospedalieri, facendone strumenti fondamentali per la tutela della salute, attraverso prestazioni sanitarie ed attività collaterali connesse alla predetta finalità, secondo programmi legislativamente determinati o criteri di gestione dai quali esula ogni scopo di lucro, (sicché debbono essere considerati quali enti pubblici non economici).

La enucleazione degli enti ospedalieri dalle istituzioni di più largo spettro operativo in cui erano conglobati è prevista dall'art. 5 della legge n. 132 che detta la disciplina della relativa trasformazione.

Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, invece, la qualità di enti ospedalieri viene acquisita *ope legis* dagli enti aventi come finalità esclusiva, al momento dell'entrata in vigore di questa, il ricovero e la cura degli infermi, ed il decreto del Presidente della Regione (ovvero, transitoriamente, del Presidente della Repubblica), di cui al successivo art. 4 ha una funzione meramente dichiarativa della suddetta qualità, per scopi che attengono all'esecuzione della legge stessa (Cass. 3246 del 1972 cit.).

Ben diversamente, invece, il decreto costitutivo degli enti ospedalieri scorporati da altro ente pubblico, ha carattere costitutivo per quanto attiene sia al sorgere della qualità di ente ospedaliero sia al

trasferimento dei beni, operando il distacco dell'ospedale dall'ente (Cass. 3423/72, 2855/74, 1335 del 1976).

L'art. 5, sotto la rubrica « costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici » stabilisce rispettivamente ai commi 3, 4, 5:

a) che « il patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi di tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale, e degli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale »;

b) che « i rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al nuovo ente »;

c) che « il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio dell'ente » (trattasi del decreto costitutivo di cui al primo comma, nel quale si precisa altresì che in pendenza della creazione delle Regioni tale provvedimento verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica).

Sempre a proposito della consistenza del patrimonio del costituendo ente ospedaliero il comma secondo attribuisce ad una speciale commissione il compito di precedere all'individuazione ed all'inventario dei beni che sono ad esso trasferiti.

L'art. 57 della legge n. 132 prevede, infine, una gestione separata per il costituendo ente ospedaliero sin dall'entrata in vigore della legge medesima.

La difesa della C.R.I. ha manifestato dubbi sulla natura dichiarativa o costitutiva del decreto nell'ipotesi di enti « costituiti » per distacco.

Sembra il Collegio che la costituzione sia postulata dalla stessa configurazione normativa, che implica, come si è detto l'attribuzione di una indubbia soggettività.

In applicazione dell'art. 5 della legge n. 132 con d.P.R. 9 luglio 1970, n. 1228, fu costituito in ente ospedaliero l'ospedale di Cuasso al Monte per distacco della Croce Rossa e detto decreto precisa che i crediti ed i debiti derivati dai rapporti giuridici relativi alla attività ospedaliera ed esistenti alla data della sua pubblicazione fanno capo alla C.R.I., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

4. - La questione se il nuovo ente sia succeduto alla C.R.I. nel rapporto giuridico obbligatorio in esame, che è pacificamente inerente alla precedente gestione ospedaliera (essendosi trattato di provvedere al riscaldamento degli immobili dell'istituto sanatoriale) è stata risolta in senso opposto dalle sentenze di primo e di secondo grado in base alle considerazioni di cui si è dato conto nella precedente narrativa).

Secondo la impugnata decisione di appello sarebbe decisiva la circostanza che la compravendita dell'olio combustibile aveva avuto « completa » esecuzione alla data di costituzione dell'ente ospedaliero (da

identificarsi con l'emanazione del d.P.R. n. 1228 del 1970) e poiché anche in tema di successione fra enti pubblici non può prescindersi dalla disciplina privatistica del rapporto obbligatorio che non ammette la successione nel debito a titolo particolare *invito creditore* l'obbligazione di pagamento del prezzo resterebbe a carico al soggetto originario contraente.

Né gioverebbe richiamarsi alla successione *ope legis* nel rapporto, in quanto la deroga al richiamato principio dovrebbe risultare in via espressa dalla legge da interpretare restrittivamente.

Ad avviso della Corte di Appello, peraltro, la norma di legge (comma quarto dell'art. 5) non consente la interpretazione accolta dal tribunale; sia perché non dispone una successione a titolo universale (come tale comprensiva dei rapporti antecedenti alla costituzione dell'ente, e magari esauriti); sia perché rispetto a debiti e crediti ormai definiti nel loro ammontare non vi sarebbe motivo di disporre la successione (a titolo particolare) risolvendosi in un ingiusto aggravio iniziale del nuovo ente comportante confusione e disparità di trattamento fra creditori.

Da ciò la Corte è stata indotta ad una interpretazione restrittiva della espressione « passaggio » dei rapporti giuridici, che starebbe a significare la successione nei soli rapporti di durata ancora in corso di svolgimento alla data di nascita del nuovo ente.

Per i debiti già liquidi ed esigibili non vi sarebbe stata, cioè, alcuna necessità di operare il trasferimento al nuovo ente ospedaliero. Le raggiunte conclusioni trarrebbero inoltre conforto nel d.P.R. n. 1228 del 1970 la cui legittimità è stata riconosciuta, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla Croce Rossa, alla stregua del parere del Consiglio di Stato.

5. - La motivazione della Corte milanese non è persuasiva; né l'interpretazione accolta si giustifica in base alle ulteriori considerazioni svolte dalla difesa del creditore.

Si verte in una ipotesi di successione fra enti pubblici per distacco che non comporta l'estinzione di un soggetto, ma determina la scorporazione del servizio ospedaliero facente capo ad un certo ente a finalità plurime e la creazione accanto al vecchio ente, che rimane in vita con scopi ristretti, dell'ente ospedaliero il cui supporto di beni e di rapporti giuridici è definito nell'art. 5 della legge n. 132. Se ne ricava una prima constatazione; che non è possibile far capo alla nozione di successione universale la quale postula necessariamente il venir meno dell'ente al quale si succede.

Proprio perché la *successio in universum ius*, per la totalità del subentro che realizza, comporta la caducazione dell'ente, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha qualificato « a titolo particolare » la successione dell'E.N.E.L. nei beni e nei rapporti delle imprese che esercitavano, in via esclusiva o principale, attività dirette alla produzione, tra-

sformazione distribuzione e vendita dell'energia elettrica (mentre per le imprese che esercitavano l'attività in via secondaria era previsto il trasferimento dei soli beni destinati a tale fine. Nelle vicende dell'E.N.E.L. sono state ritenute compatibili con siffatta qualifica di successione a titolo particolare soluzioni che allargavano notevolmente la fascia di rapporti inerenti alle aziende trasferite, da ritenere essi pure « passati » all'E.N.E.L., includendovi, ad esempio, le obbligazioni tributarie controverse proprio in ragione della sopravvivenza della personalità dell'impresa espropriata (magari ridotta alla sola pretesa dell'indennizzo).

La prospettiva della successione a titolo particolare non è quindi di ostacolo, in linea di principio, all'attribuzione all'ente successore del rapporto obbligatorio (di credito o di debito).

La differenziazione della presente ipotesi di scorporazione dell'ente ospedaliero da quella del trapasso delle aziende elettriche, sulla quale non può non convenirsi attesa la non incidenza formale delle fonti, non giova al resistente poiché la ritenuta trasmissione delle obbligazioni in base a determinati testi normativi, sta a significare l'astratta possibilità che il legislatore si determini in tal senso, corroborata dall'inesistenza di ostacoli dommatici o sistematici a siffatta soluzione normativa.

Ed in presenza di disposizioni positivamente disciplinatrici della successione *de qua* il ricorso alla teorica della successione degli enti pubblici e la presa di posizione sulle varie ricostruzioni prospettate in dottrina non risulta determinante, in quanto vi è convergenza verso la soluzione accolta dal legislatore, secondo cui nel caso di successione parziale (in uno fra i servizi esercitati, in uno dei « *munera* » affidati all'ente) la regola è nel senso che si trasferiscono i beni inerenti al *servizio* o « *munus* » ed i rapporti che ad esso vanno parimenti ricondotti.

Momento centrale dell'indagine è quindi, l'esegesi dei testi che disciplinano lo scorporo, operando il trasferimento coattivo del bene, o del rapporto, senza condizionamenti al regime di trasferimento all'uopo dettato dal diritto privato, e senza che rilevino, pertanto, la regola della successione *negoziale* nel debito *invito creditore*, come finisce con l'ammettere la stessa sentenza impugnata quando si accinge ad interpretare l'espressione « i rapporti giuridici... passano al nuovo ente ».

La successione nel rapporto, che ne comporta la continuità al di là delle modifiche soggettive (od oggettive), ovviamente presuppone che il rapporto sia ancora pendente, è non esaurito. La compravendita in cui il debitore non abbia ancora pagato il prezzo, liquido ed esigibile), pur non essendo un rapporto di durata, è un rapporto *pendente* e quindi suscettibile di trasferimento, mentre ove il rapporto fosse effettivamente « *esaurito* » nemmeno la configurazione della successione a titolo universale giustificerebbe un « passaggio » privo di oggetto. Che i rapporti che « passano » al nuovo ente debbano essere rapporti *in atto* (e cioè non

esauriti) è quindi notazione del tutto ovvia e non qualificante; che ha riduttivamente detti rapporti debbano essere quelli « di durata » sicché non si trasferirebbero i debiti « ormai già sorti, liquidi e non contestati », è tesi difficilmente difendibile sul solo supporto del principio dell'intrasferibilità del debito *invito creditore* nel diritto privato, giacché tale principio non può essere utilmente invocato nel diritto pubblico, neppure alla stregua di una esegesi finalistica argomentata sul rilievo del « peso » che ne conseguirebbe per il nuovo ente del carattere non necessitato di una successione estesa anche ai debiti e crediti, certi e liquidi, di cui non viene fatta espressa menzione, della opportunità legislativa di usare termini suscettibili di comprendere anche la successione dei debiti.

Vero è, all'opposto, che il complesso delle norme che regolano l'istituzione degli enti ospedalieri depone per la successione a titolo particolare disciplinata positivamente per quanto attiene alla individuazione dei beni che vengano a costituire il patrimonio dell'ente, e dei rapporti giuridici pure da ascrivere al patrimonio medesimo.

Elemento unificante è l'inerenza all'attività ospedaliera il collegamento con il servizio ospedaliero da scorporare per dare origine al nuovo ente. La successione comprende, cioè, beni e rapporti riguardanti l'attività ospedaliera, il relativo servizio.

6. - L'interpretazione restrittiva proposta dalla Corte d'Appello che pretende di limitare la successione escludendone debiti e crediti maturati anteriormente all'attribuzione della personalità giuridica, viene ripresa e sviluppata dal resistente, facendo leva sul concetto di patrimonio che, nella sua eccezione più lata, ricomprende non soltanto beni, ma il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo ad un determinato soggetto, e quindi anche i rapporti obbligatori.

Il *genus* patrimonio abbraccia, accanto ai beni, la categoria dei rapporti giuridici, e nel novero dei rapporti giuridici si possono enucleare, quali parti rispetto al tutto, i crediti ed i debiti. E poiché nella successione a titolo particolare fra enti pubblici mediante scorporo, non si trasferisce l'intero patrimonio, occorre determinare quali elementi di questo costituiscono quello del nuovo ente.

È esatto che prima della creazione per distacco dell'ente ospedaliero le forniture di beni e servizi trovano quale controparte l'ente complesso originario su cui opera lo scorporo del servizio ospedaliero; ma l'ulteriore rilievo che *beneficiario* di tali forniture è l'ente originario non spiega l'efficacia che si pretende, perché la destinazione alle necessità funzionali della componente ospedaliera nell'intertempo successivo alla entrata in vigore della legge n. 132 (che comporta — come si è visto — una gestione sperata del settore sta a significare che quei rapporti presentano un connotato di inerenza all'espletamento del relativo servizio, suscettibile di essere assunto dal legislatore quale criterio della suc-

cessione, quale misura del trapasso relativamente ai rapporti da trasferire.

Malamente si postula nel controricorso che della fornitura ormai effettuata l'ente costituendo non si avvantaggerebbe in nessun caso, perché la fornitura si risolve nell'acquisizione di beni che si trasferiscono al nuovo ente in quanto non siano stati consumati; e non è certo dal carattere del bene oggetto della fornitura che può farsi discendere il regime di trasferibilità del debito relativo.

Sul piano logico e dell'opportunità non vi sono dunque ostacoli ad ammettere che il prezzo delle forniture medesime venga ad essere accollato al nuovo ente.

È comunque appena il caso, da notare lo scarso peso esegetico di considerazioni siffatte di fronte ad una dizione legislativa che, abbracciando senza specificazione tutti i rapporti pendenti alla sola condizione dell'inerenza all'attività ospedaliera proprio per l'onnicomprensività della formula e del concetto giuridico da questa sotteso, è tendenzialmente idonea a ricomprendere tutti i rapporti che presentano tale caratteristica, anche se si tratti di debiti, o di debiti contratti per forniture di beni che siano stati interamente consumati nel momento dell'attribuzione all'ente della soggettività giuridica.

L'elemento fondamentale è l'inquadrabilità del rapporto non ancora esaurito nel novero di quelli preordinati dall'espletamento della funzione ospedaliera; l'esaurimento va cioè commisurato al rapporto della sua interezza, non alla circostanza che, trattandosi di sinallagma, la prestazione a favore del servizio ospedaliero sia già stata effettuata e debba invece adempiersi l'obbligazione correlativa a carico dell'ente. La funzionalità si riflette sul momento genetico del rapporto, non su quello della sua residuale esecuzione; essa riguarda il servizio ospedaliero come tale e non l'ulteriore svolgimento del servizio distaccato da parte del nuovo ente ospedaliero.

Effettivamente la normativa in esame è caratterizzata da una terminologia che fa leva sui concetti di bene (inteso come bene materiale immobile o mobile) e di rapporto giuridico (comprensivo di debiti e crediti) anziché più correttamente ricondurre beni e rapporti giuridici al concetto di patrimonio inteso in senso lato, quale complesso delle situazioni giuridiche facenti capo ad un soggetto. Il legislatore avendo riguardo all'ospedale da entificare come all'insieme di taluni edifici e delle relative attrezzature ha qualificato impropriamente questo insieme come patrimonio ed ha dettato le norme disciplinatrici del trasferimento dei beni sotto l'esponente « patrimonio ». Il legislatore si è preoccupato però anche di fissare il regime della successione rispetto ai rapporti giuridici.

Ad avviso del resistente all'impiego in senso riduttivo del termine « patrimonio » (con esclusione dei rapporti) ben potrebbe corrispondere

un impiego altrettanto riduttivo nel termine « rapporto giuridico » (con esclusione dei debiti e dei crediti già maturati).

Ma l'assunto non può essere condiviso perché il preteso parallelismo non sussiste. L'interpretazione riduttiva del termine patrimonio trova giustificazione nel contesto della norma e nella sua struttura che contempla in separati commi beni e rapporti mentre la sottrazione dei debiti contratti antecedentemente al trasferimento si risolve in una inammissibile forzatura della inequivoca portata di testo normativo da interpretare.

La dizione del comma terzo dell'art. 5 della legge n. 132, raffrontata al comma secondo, ed al comma quarto rende manifesto l'intento del legislatore e la sua preoccupazione fondamentale di individuare materialmente i beni dei costituendi enti ospedalieri. L'« ospedale » è considerato essenzialmente in primo luogo come complesso di beni, rispetto ai quali operare il trasferimento alla stregua dell'inventario compiuto dall'apposita commissione (e si parla perciò impropriamente di detti beni come del patrimonio del nuovo ente) che dovrà avere riferimento:

a) agli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi (beni immobili);

b) alle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale (beni mobili);

c) e, residualmente agli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale (a sottolineare il rapporto funzionale pertinenziale comportante un collegamento del bene al servizio ospedaliero).

Lo stesso criterio dell'inerenza all'attività ospedaliera in forma di sé la norma relativa al trasferimento di rapporti giuridici, che « passano », cioè si trasferiscono automaticamente, senza necessità di puntuale identificazione, in quanto « relativi all'attività ospedaliera ».

Di tali rapporti potrà analiticamente farsi cenno nel decreto istitutivo del nuovo ente, ma la circostanza non è determinante per l'operatività del trasferimento.

Sull'ampiezza della dizione « rapporti giuridici » non possono sorgere dubbi, quale che sia la definizione istituzionale cui far capo. Con la formula rapporto giuridico ci si riferisce ad ogni relazione fra soggetti che abbia rilievo per il diritto; e la successione nel rapporto sta ad indicarne la continuità al di là delle modificazioni soggettive ed oggettive; l'estinzione satisfattiva del rapporto dipende dalla realizzazione dell'interesse tutelato mediante l'adempimento.

Sostenere che poiché il patrimonio del nuovo ente deve essere costituito dai beni istituzionalmente destinati in atto a beneficio dell'ospedale i rapporti di debito non possono trasferirsi perché non sono beni « in atto », riguardando il passato, e perché sono beni rivolti non già a beneficio dell'ospedale, ma a suo danno, significa confondere i concetti

di bene e di rapporto trasferendo i requisiti dell'uno all'altro, ed obiterare che il rapporto nella sua bilateralità (o pluralità) implica sempre l'attribuzione di poteri ad un soggetto, cui corrispondono doveri di comportamento di altri soggetti e che il trasferimento del rapporto *ex uno latere* comporta il passaggio nella posizione facente capo a quel medesimo soggetto sia essa attiva o passiva.

Conclusivamente l'esegesi del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 132, inquadrato nel sistema della costituzione per distacco dell'ente ospedaliero, non giustifica in alcun modo la soluzione restrittiva adottata dalla Corte. Deve ritenersi, al contrario che il trasferimento (coattivo) del servizio al nuovo ente ospedaliero determina la successione di tale ente nei rapporti (in tutti i rapporti) giuridici costituiti anteriormente, ed ancora pendenti, ai fini dell'organizzazione ed espletamento del servizio medesimo inerenti necessariamente a tale organizzazione, e che sono essenziali per la continuità dell'attività relativa.

7. - Per escludere la globalità del trasferimento dei rapporti giuridici non vale richiamarsi alla ricordata dizione del d.P.R. n. 1228.

Al riguardo è stato esattamente obiettato che tale decreto trova il limite della propria legittimità nel rispetto della legge ai cui principi giuridici deve dare attuazione con riguardo al singolo ente scorporato, determinandone il patrimonio (in senso lato), fissando cioè in concreto beni e rapporti da trasferire alla stregua dei criteri posti dalla legge medesima.

Sicché all'interprete sono offerte due vie: la ricerca di una interpretazione adeguatrice che assicuri la compatibilità del decreto con la legge n. 132; o una interpretazione abrogatrice, risolvendosi nella disapplicazione dell'atto amministrativo non rispettoso dei precetti della legge che ne circoscrive rigorosamente l'ambito di operatività.

Sembra al Collegio che non occorre postulare che il decreto abbia illegittimamente introdotto una restrizione dell'ambito dei rapporti trasferiti all'ente ospedaliero, escludendone i crediti ed i debiti, e che la Corte d'Appello, pur credendo di trarne conforto, non abbia colto la effettiva portata del parere espresso dal Consiglio di Stato a seguito dell'impugnazione del decreto medesimo da parte della C.R.I., con ricorso straordinario al capo dello Stato, e della decisione conseguentemente emessa.

Scopo del decreto era quello di descrivere il patrimonio dell'ente costituendo, da intendere così come è inteso nell'art. 5 (sia nel terzo che quinto comma), quale complesso dei beni destinati al funzionamento dell'ospedale.

Attesa questa terminologia restrittiva, la relazione fra commi 3 e 5 va fissata nel senso che il decreto, come atto specifico, deve stabilire caso per caso alla stregua dei criteri indefettibilmente fissati dalla legge,

quali beni vanno concretamente scorporati per costituire il supporto oggettivo dell'ente ospedaliero.

L'individuazione di beni costituisce punto di riferimento per il trasferimento dei rapporti inerenti all'attività ospedaliera che attraverso i medesimi si realizza e quindi la specificazione di questi rapporti, emergenti dal riferimento alla gestione separata imposta dalla legge è opportuna, ma non essenziale.

Alla stregua dell'accolta soluzione, non si pone nemmeno, nei confronti del Garbini, un problema di disapplicazione del decreto n. 1228 trattandosi di accertare quale sia la disciplina della successione a titolo particolare per quanto attiene ai rapporti debitori, ridimensionandolo nei sensi già precisati esattamente del tribunale che lo riconducono al rispetto della legge n. 132 e portano con il Consiglio di Stato a riconoscerne, pertanto la legittimità.

Il decreto venne impugnato dalla C.R.I., ma il ricorso fu rigettato, alla stregua di un parere del Consiglio di Stato nel quale si osservò che il provvedimento non si era occupato esplicitamente dal regime successorio dei rapporti, che non poteva essere se non quello stabilito dalla legge n. 132, e precisamente dall'art. 5 comma 4 « il quale esprime una specificazione dei principi generali di diritto vigenti in materia di successione fra enti pubblici ».

Secondo il Consiglio di Stato, la denunciata disposizione del decreto si esauriva in una constatazione non del tutto necessaria, ma non per questo illegittima, volta alla fissazione del momento cui avere riguardo per determinare le attività e le passività facenti capo al nuovo ente ospedaliero, qualunque fosse il momento in cui esse erano sorte, il che non voleva dire che a tale momento fosse stato spostato l'acquisto della personalità giuridica del nuovo ente, e quindi del trasferimento ad esso di tali attività e passività, ma significava più semplicemente che debiti e crediti di cui si era accertata l'inerenza al servizio ospedaliero nel momento della costituzione dell'ente, dovevano essergli trasferiti secondo le prescrizioni di legge.

Questa essendo, ad avviso del Collegio, la reale portata del decreto, il quale si limita a constatare che prima della costituzione dell'ente ospedaliero i rapporti giuridici di debito e credito relativi al servizio ospedaliero erano imputabili alla C.R.I., resta escluso che la tesi della intransferibilità dei debiti contratti dalla C.R.I. per il Sanatorio anteriormente alla pubblicazione del decreto n. 1128, del 1970 sia coperta dalla preclusione nascente dal giudicato amministrativo soggettivamente operante fra C.R.I. ed Ente ospedaliero. Anche ad ammettere — in via meramente concessiva che a seguito del sopravvenuto d.P.R. n. 1199 del 1971 che decise il ricorso il precedente d.P.R. n. 1228 del 1970 sia insuscettibile di impugnazione per quanto riguarda il contenuto, dando ori-

gine ad una preclusione, è da rilevare sotto il profilo soggettivo che il Garbini è stato estraneo a quel giudizio. Sotto il profilo oggettivo — comunque — poiché l'affermazione della legittimità del decreto riposa sul diniego che esso abbia innovato ai principi sul trasferimento dei rapporti giuridici posti dalla legge n. 132 non potrebbe ritenersi insindacabile l'erronea interpretazione del preteso giudicato che ne fosse stata data eventualmente dal giudice di merito per escludere il trasferimento di taluni debiti.

Vero è peraltro, che la tesi della preclusione non è stata svolta dalla Corte d'Appello, la quale ha preteso solo di trovare conforto per la tesi dell'intrasferibilità del debito nel testo del decreto e nel parere del Consiglio di cui, peraltro, non ha inteso l'effettivo senso.

Risulta, quindi, destituita di pregio la pretesa di valorizzare il suddetto decreto, poiché esso non offre sostegno alla tesi secondo cui dei debiti anteriori alla sua emanazione debba continuare a rispondere la Croce Rossa, e poiché nessun giudice ne ha accertato la portata nel senso preteso.

Si deve all'opposto intendere la decisione del ricorso straordinario, alla stregua del parere del Consiglio di Stato, come riaffermazione che la regola della successione nei rapporti giuridici va tratta esclusivamente dal comma 4 dell'art. 5 la cui corretta interpretazione il Collegio ha fissato secondo le considerazioni che precedono.

Il decreto del 1970 non si preoccupò di stabilire quali attività e passività avrebbero fatto capo al nuovo ente, differendo la relativa determinazione all'atto del trapasso della gestione al Commissario.

Il criterio di tale determinazione non può essere che quello risultante dal comma 4 dell'art. 5 della l. n. 132 dell'inerenza all'attività ospedaliera (intesa in senso lato) dei rapporti giuridici posti in essere dalla C.R.I., quando ancora il nuovo ente ospedaliero non esisteva; ed il trasferimento riguarda i rapporti comunque pendenti e quindi anche i debiti contratti per forniture effettuate anteriormente alla costituzione dell'ente per distacco. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4795 - Pres. Caporaso - Rel. Carnevale - P.M. Grimaldi (conf.) - Ascheri (avv. Palandri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pierantozzi).

Trascrizioni - Conservatorie registri immobiliari - Servizio prestato dalle conservatorie - Pagamento degli emolumenti dovuti dagli utenti - Rapporto diretto pubblicistico con lo Stato e non anche con il conservatore - Conseguenze.

In relazione al pagamento degli emolumenti dovuti dagli utenti per il servizio prestato dalle conservatorie dei registri immobiliari, è confi-

gurabile soltanto un rapporto diretto avente natura pubblicistica con lo Stato, e non anche con il conservatore, e perciò le somme percepite da quest'ultimo, in correlazione con il versamento dei medesimi emolumenti, non gli erano corrisposti dagli utenti, ma dallo Stato. Nell'ipotesi in cui lo Stato avesse pagato al conservatore una somma non dovuta in relazione ad emolumenti indebitamente riscossi, non poteva quindi non riconoscersi allo Stato, in base ai principi sullo indebito oggettivo, il diritto di ottenerne la restituzione dal conservatore, essendo evidente che il pagamento eseguito dallo Stato in favore del suo dipendente risultava privo di un titolo legittimo idoneo a giustificarlo. In base agli stessi principi, il solvens che ha eseguito un pagamento non dovuto non è tenuto a fornire altra prova se non quella avente per oggetto l'eseguito pagamento e la inesistenza di una causa debendi, o perché il pagamento è stato eseguito in assenza di un rapporto giuridico tra le parti o perché il vincolo in origine esistente sia successivamente venuto a mancare (1).

(Omissis). — I due motivi del ricorso, prospettando questioni tra loro strettamente connesse, debbono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo di essi — denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 35 della legge 25 giugno 1943, n. 540 — il ricorrente si duole che il Tribunale, in contrasto con quanto affermato dalle S.V. di questa Corte Suprema con la sentenza emessa in sede di regolazione della competenza e della giurisdizione, abbia escluso che, in relazione alla corresponsione degli emolumenti, sorga un rapporto diretto tra utente e conservatore ed abbia ritenuto che, rispetto ai medesimi emolumenti siano configurabili due distinti rapporti: uno tra lo Stato e gli utenti e un altro tra il conservatore e lo Stato.

Deduce in contrario che tra utenti e conservatore si instaura un rapporto sinallagmatico, in quanto i primi corrispondono al secondo gli emolumenti a compenso delle particolari responsabilità che egli assume nei loro confronti ai sensi degli artt. 2674 e segg. cod. civ. nonché delle spese d'ufficio poste a suo carico dall'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540; che il versamento degli emolumenti nella cassa della conservatoria e il loro prelievo a fine mese si giustificano con esigenze di praticità e di opportunità contabile; che gli emolumenti, anche se sono pagati dagli utenti in modo globale con le tasse ipotecarie, sono nettamente distinti da queste, in quanto, mentre le somme riscosse per le tasse vanno versate giornalmente e integralmente alla tesoreria dello Stato, le somme riscosse per gli emolumenti, non essendo di spettanza dello Stato, restano in cassa fino a quando, alla fine di ogni mese, è consentito al conserva-

(1) La sentenza va segnalata per la novità e la precisione delle questioni trattate.

tore di ritirarle, previa deduzione dell'importo devoluto a spese di ufficio e delle imposte e contributi a carattere personale posti a suo carico; che la quietanza rilasciata dal conservatore, a fine mese, per gli emolumenti percepiti al netto assolve l'unica funzione di attestazione del prelevamento degli stessi emolumenti, così come consentitogli dall'art. 35 della legge n. 540 del 1943.

Con il secondo motivo — denunciando la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia — il ricorrente si duole che il Tribunale avendo ritenuto irrilevante la prova, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta restituzione agli utenti delle somme indebitamente riscosse, in quanto la mancata restituzione di tali somme agli utenti non inciderebbe sul diritto dello Stato a pretendere la restituzione dal proprio dipendente, abbia esclusa la controversia dall'ambito di quelle aventi per oggetto diritti patrimoniali privati, tra le quali l'aveva ricompresa la Corte di Cassazione con la sentenza avanti citata, e l'abbia ricondotta, in contrasto con quanto statuito con la stessa sentenza, nell'ambito delle controversie relative al rapporto di pubblico impiego.

Aggiunge che, anche se si volesse ammettere che nella specie ricorresse un'ipotesi di responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, l'azione di rivalsa dell'Amministrazione avrebbe avuto come necessario presupposto, a norma dell'art. 22, secondo comma, dello statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), la prova del risarcimento del danno agli utenti, e che, in ogni caso, l'azione di rivalsa non sarebbe stata ammissibile, in quanto, l'Amministrazione, oltre a non aver subito alcuna perdita patrimoniale per il risarcimento del danno riportato dagli utenti, aveva lucrato a proprio favore una parte delle somme indebitamente riscosse.

Le censure formulate dal ricorrente non colgono nel segno, non ritenendo la Corte Suprema di poter condividere il presupposto dal quale esse muovono e cioè che, nel sistema risultante dalla legge 25 giugno 1943, n. 540, e dal d.l. 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870 (nel cui vigore ha avuto origine e si è svolta la vicenda che ha dato causa alla controversia), in relazione al pagamento degli emolumenti da parte degli utenti del servizio delle conservatorie dei registri immobiliari, si instaurasse un rapporto diretto tra i medesimi utenti e il conservatore, il quale in tale rapporto di natura obbligatoria, avrebbe assunto la posizione di creditore della prestazione avente per oggetto l'emolumento, da considerarsi quale corrispettivo dell'attività svolta dal conservatore a favore dell'utente.

In proposito è opportuno premettere che nessun vincolo in ordine all'identificazione dei soggetti del rapporto concernente il pagamento degli emolumenti in questione può derivare dalle affermazioni fatte *incidenter tantum* e senza un necessario collegamento logico-giuridico con la statuizione adottata nella motivazione della precedente sentenza emessa

dalle Sezioni Unite di questa Corte in sede di regolamento di competenza e di regolamento preventivo di giurisdizione.

La decisione emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o di regolamento di competenza), infatti, vincola il giudice davanti al quale la causa sia riassunta soltanto per quanto riguarda l'individuazione del giudice avente giurisdizione (o competenza) in ordine al rapporto controverso; mentre l'esame di una questione di merito, come quella attinente alla natura e ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, eventualmente compiuto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della risoluzione della questione di giurisdizione (o di competenza), non dà luogo per il suo carattere meramente deliberatorio e incidentale, ad una pronuncia di merito costituente giudicato che possa precludere una ulteriore indagine e un'autonoma (ed eventualmente difforme) statuizione in sede di decisione di merito.

Ora, che il rapporto relativo al pagamento degli emolumenti non fosse, nel vigore delle leggi avanti citate, un rapporto diretto tra l'utente dei servizi delle conservatorie dei registri immobiliari e il conservatore deve escludersi avuto riguardo sia alla figura di pubblico funzionario rivestita dal conservatore, sia alla disciplina positiva dei medesimi emolumenti.

Sotto il primo profilo, pur essendo noto che il conservatore delle ipoteche (sostituito in epoca più recente, con il conservatore dei registri immobiliari) assunse inizialmente la figura del privato, appaltatore di un pubblico servizio, non può dubitarsi che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ordinamento attribuisca al conservatore la qualifica di impiegato dello Stato (in quanto legato a questo da un rapporto di servizio quale dipendente del Ministero delle Finanze), investito di funzioni comprese nel settore dell'amministrazione pubblica del diritto privato.

Essendo egli legato allo Stato, oltre che da un rapporto di servizio da un rapporto organico, le attività da lui compiute nei confronti dei privati nell'ambito delle attribuzioni affidategli sono direttamente imputabili allo Stato.

L'imputabilità diretta allo Stato delle dette attività non è peraltro in contrasto con la responsabilità personale nella quale il conservatore incorre, ai sensi dell'art. 2675 cod. civ., per i danni cagionati ai terzi nell'espletamento delle sue attribuzioni.

A prescindere dalla considerazione che, anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, l'ordinamento prevedeva la responsabilità personale di alcune categorie di soggetti che agivano per lo Stato (come i magistrati e i cancellieri) rispetto ai quali non era possibile concepire alcun dubbio circa la loro qualità di pubblici funzionari legati allo Stato da un rapporto organico, sembra decisivo, per dimostrare la compatibilità tra rapporto organico e responsabilità diretta dell'agente,

il rilievo che il principio della responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato per i danni cagionati a terzi dai comportamenti lesivi di diritti soggettivi dolosamente o colposamente, tenuti nell'esercizio delle loro attribuzioni è stato assunto come principio generale dall'art. 28 della Costituzione.

Esaurendosi le attività dei conservatori in favore dei privati in prestazioni inerenti ai loro doveri funzionali, i privati, a vantaggio dei quali le medesime prestazioni sono eseguite, non possono direttamente compensarle e le somme da essi versate quale corrispettivo dei servizi di cui si avvantaggiano — anche se, in base alla legislazione vigente all'epoca in cui la vicenda si è svolta, erano destinate in parte ai conservatori — costituiscono non già onorari corrisposti ai conservatori per compensare le prestazioni professionali, ma tasse pagate allo Stato per il godimento di un servizio pubblico.

Tale conclusione, la quale rappresenta una conseguente necessaria della qualità di pubblico funzionario rivestita dal conservatore, trova peraltro una sicura conferma nella disciplina positiva degli emolumenti, quale risulta dalle disposizioni contenute nel già citato d.l. 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sotto il vigore del quale si è svolta la vicenda esaminata dalla sentenza impugnata.

È sufficiente considerare, infatti, che la contabilizzazione e l'erogazione degli emolumenti erano regolate mediante norme emanate con decreto del Ministro per le Finanze e che il rendiconto della loro gestione doveva essere approvato, per ciascun esercizio finanziario, dello stesso Ministro e presentato al Parlamento in allegato al conto consuntivo del Ministero delle Finanze (art. 6 d.l. n. 534 del 1954).

Posto dunque che, in relazione al pagamento degli emolumenti dovuti dagli utenti per il servizio prestato dalle conservatorie dei registri immobiliari, è configurabile soltanto un rapporto diretto avente natura pubblicistica, con lo Stato, e non anche con il conservatore, e perciò le somme percepite da quest'ultimo, in correlazione con il versamento dei medesimi emolumenti, non gli erano corrisposte dagli utenti, ma dallo Stato. Ciò è tanto vero che il conservatore era tenuto a rilasciare all'Amministrazione da cui dipendeva una quietanza per le somme prelevate, alla fine di ciascun mese, dalla cassa dell'ufficio per la parte dei detti emolumenti attribuitagli dalla legge, ma non rilasciava alcuna quietanza per le stesse somme agli utenti, ai quali veniva rilasciato una quietanza globale per tutte le somme corrisposte per la prestazione del servizio richiesto.

Nell'ipotesi in cui lo Stato avesse pagato al conservatore, come si è verificato nel caso in esame, una somma non dovuta in relazione ad emolumenti indebitamente riscossi, non poteva quindi non riconoscersi allo Stato, in base ai principi sull'indebito oggettivo, il diritto di ottenere la restituzione dal conservatore, essendo evidente che il pagamento

eseguito dallo Stato in favore del suo dipendente risultava privo di un titolo legittimo idoneo a giustificarlo.

In base agli stessi principi, il *solvens* che ha eseguito un pagamento non dovuto non è tenuto a fornire altra prova se non quella avente per oggetto l'eseguito pagamento e l'inesistenza di una *causa debendi*, o perché il pagamento è stato eseguito in assenza di un rapporto giuridico tra le parti o perché il vincolo in origine esistente, sia successivamente venuto a mancare.

Dovendo la pretesa dell'Amministrazione essere inquadrata nello schema della ripetizione dell'indebito oggettivo, risulta del tutto fuori di luogo il richiamo fatto dal ricorrente ai principi nella rivalse spettante allo Stato in relazione al risarcimento corrisposto al terzo che abbia subito un danno per effetto del comportamento di un suo dipendente. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 marzo 1977, n. 207 - Pres. Roeherssen, Est. Trotta - Nacchia (avv. Improta, Guarino) c. Prefetto di Salerno, Comune di Pagani (n.c.), Coppola (avv. Falcone), Guama ed altri (avv. Lanocita e Piras).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Giudizio di appello - Provvedimento sopravvenuto dopo la decisione di primo grado - Impugnabilità - Esclusione.

Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere - Limiti temporali - Effetti - Fattispecie in caso di alienazione di area esproprianda.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Espropriazione - Individuazione dei soggetti titolari dell'interesse a ricorrere - Intestatari catastali - Effetti.*

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere - Garanzia per evizione di bene espropriando - Fattispecie.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Giudizio di secondo grado - Inammissibilità di censure dedotte per la prima volta nella discussione in appello.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Fattispecie in tema di intervento in giudizio - Alienante di immobile espropriando.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Motivi di ricorso relativi ad atto diverso da quello impugnato - Inammissibilità - Sussiste.

Espropriazione per pubblica utilità - Redazione dello stato di consistenza - Irrilevanza.

Espropriazione per pubblica utilità - Poteri del Prefetto - Natura e limiti.

Edilizia - Edilizia e urbanistica - Rifiuto di licenze edilizie - Legittimità - Fattispecie.

Resta esclusa la possibilità di impugnare in appello un provvedimento diverso da quello esaminato nella sentenza di primo grado e sopravvenuto dopo la decisione stessa, che diversamente verrebbe alterato il principio, proprio anche del giudizio amministrativo, della corrispondenza fra l'oggetto del giudizio di primo grado e quello del giudizio di impugnazione e troverebbe ingresso nel giudizio di appello una domanda del tutto nuova (1).

(1-10) Sui poteri del Consiglio di Stato in grado di appello cfr. Sez. IV, 16 marzo 1976, n. 191; Sez. V, 22 aprile 1976, n. 669, in questa *Rassegna* 1976, I, 778-779, con nota di commento.

Posto che il ricorrente deve essere titolare della legittimazione a ricorrere nel momento in cui prende conoscenza del provvedimento da impugnare, siffatta legittimazione non ricorre qualora a detto momento il ricorrente avverso provvedimenti di pubblicazione e di esecuzione di un piano parcellare di espropriazione non risulti più proprietario dell'immobile (2).

Non basta la posizione di intestatari catastali di beni espropriandi a conferire automaticamente interessi a ricorrere in materia di provvedimenti di esproprio, a meno che non sia la legge stessa (cfr. ad es. art. 16 L. 25 giugno 1865, n. 2359) a porre una espressa presunzione di proprietà in capo agli intestatari stessi dei beni (3).

Solo qualora il vincolo di espropriabilità su un bene alienato si sia concretato in un atto amministrativo di espropriazione è possibile dedurre da parte dell'acquirente — che ignorasse l'esistenza di tale vizio — la garanzia per evizione, non essendo sufficiente allo scopo la semplice circostanza storica dell'esistenza sul bene del predetto vincolo di espropriabilità (4).

E inammissibile la censura non dedotta né in sede di primo grado di giudizio né come motivo in sede di appello incidentale, ma solo in sede di discussione nel giudizio di secondo grado (5).

In considerazione dell'evidente interesse personale all'accoglimento del ricorso dei soggetti alienanti di un'area oggetto di un provvedimento espropriativo, è ammissibile il loro intervento nel ricorso giurisdizionale amministrativo di impugnativa del provvedimento ablatorio (6).

Nel ricorso giurisdizionale amministrativo non sono ammissibili motivi di ricorso relativi ad atti diversi da quello impugnato (7).

Solo nel procedimento di occupazione è essenziale procedere alla redazione dello stato di consistenza, che non è invece richiesto nella procedura espropriativa, e ciò in relazione principalmente agli altri adempimenti previsti, volti alla identificazione dell'area esproprianda, alla determinazione dei suoi confini e alla natura del bene stesso (8).

In materia di espropriazione, fra i poteri del Prefetto, indicati dall'art. 48 L. 25 giugno 1865, n. 2359, come modificato dalla L. 20 marzo 1968, n. 391, resta esclusa l'indagine sulla ritualità e congruenza delle operazioni peritali; detto organo deve pertanto limitarsi alla mera pronuncia dell'espropriazione a seguito della presentazione dei certificati che dimostrano il deposito dei titoli comprovanti l'avvenuto pagamento dell'indennizzo, essendogli preclusa anche ogni indagine circa la congruità dell'opera, già valutata in sede di approvazione del progetto; né l'efficacia

Sul principio consolidato, secondo cui è illegittimo il decreto di occupazione d'urgenza non preceduto dalla formazione dello stato di consistenza e in ordine al quale il proprietario non risulti essere stato preventivamente avvertito del giorno fissato per l'ispezione del fondo da occupare cfr. Csi. 25 febbraio 1975, n. 53 (in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 211) in motivazione.

del provvedimento di espropriazione può essere travolta dall'approvazione del programma di fabbricazione qualora la dichiarazione di pubblica utilità risulti intervenuta in fase di redazione del piano di fabbricazione e il provvedimento di espropriazione sia così divenuto efficace in epoca anteriore alla approvazione e conseguente entrata in vigore dello stesso programma di fabbricazione (9).

È legittimo il rifiuto di licenza edilizia qualora risulti intervenuta in forma espressa o implicita la dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce un vincolo diretto alla protezione delle opere considerate rispondenti al pubblico interesse (10).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 280 - Pres. Roehrseen - Est. Carbone - Comune di Napoli (avv. Gleijeses, Peccerillo) c. Ruggiero (avv. ti Bianchetti e Ruggero), Regione Campania (n.c.). Appello T.A.R. Campania 23 aprile 1975, n. 34.

Occupazione - Occupazione ed espropriazione - Occupazione d'urgenza - Art. 73 L. 2359/1865 e art. 20 L. 865/1971 - Termini - Natura.

Occupazione - Occupazione ed espropriazione - Occupazione d'urgenza - Autorizzazione scaduta - Proroga - Preclusione - Effetti.

Occupazione - Occupazione ed espropriazione - Occupazione d'urgenza - Occupazione scaduta - Possibilità di sanatoria - Sussiste - Limiti.

L'art. 73 L. 25 giugno 1865, n. 2359 e l'art. 20 L. 22 ottobre 1971, n. 865, stabiliscono termini per l'occupazione d'urgenza che non discendono dalla legge ma dal provvedimento autorizzativo che li predetermina nell'ambito massimo consentito rispettivamente di 2 e di 5 anni (1).

Allo scadere dell'autorizzazione all'occupazione ben può intervenire un altro provvedimento autorizzatorio il quale — in considerazione del prolungamento del termine massimo per effetto della sopravvenuta L. 22 ottobre 1971, n. 865 — non rappresenta una tardiva e illegittima proroga, ma una vera e propria nuova autorizzazione (2).

Qualora una occupazione temporanea sia divenuta sine titulo in relazione alla intervenuta scadenza del termine contemplato nel primo decreto autorizzatorio, è pienamente legittimo il provvedimento sopravvenuto al fine di eliminare la situazione illegittima determinatasi e costituire titolo di legittimo possesso del bene oggetto di occupazione temporanea e di urgenza (3).

(1-3) Per peculiari aspetti della proroga del termine per l'occupazione di urgenza cfr. Sez. IV, 17 giugno 1975, n. 594, in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 729; par. Comm. spec. 24 giugno 1972, n. 18, *ivi* 1972, I, 1911; per un caso di illegittimità per eccesso di potere di un nuovo decreto che disponga nuovamente l'occupazione di urgenza di un bene in atto oggetto di occupazione abusiva protrattasi in relazione ad altro analogo decreto di occupazione ormai privo di efficacia cfr. Sez. IV, 28 maggio 1974, n. 397, *ivi*, 1974, I, 730.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 403 - Pres. Uccellatore - Est. Melito - Impresa Carlo Pessina e C. (avv.ti Fassi e Carboni Comei) c. Ministero interno (avv. Stato Fienga) e Comune di Busto Arsizio (avv.ti Benvenuti e Lorenzoni).

Contratti pubblici - Appalti di opere pubbliche - Revisione prezzi - Art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Termine - Decorrenza.

La decorrenza del termine di novanta giorni, stabilito dall'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la decisione (spatium deliberandi), va riferita al momento in cui sia intervenuto sul ricorso il parere della Commissione di cui agli artt. 5 e 7 del D.L.vo 6 dicembre 1947, n. 1501, per i ricorsi gerarchici contro le amministrazioni statali in materia di appalti, in difetto del quale non può ritenersi conferita all'autorità decidente la disponibilità del ricorso ai fini della emananda decisione sul medesimo (1).

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 404 - Pres. Roehrsen - Est. Trotta - Praticò (avv.ti Garofalo e Lombardi Comiti) c. Ministero interno e Ministero lavori pubblici (n.c.).

Contratti pubblici - Appalti di opere pubbliche - Revisione prezzi - Invariabilità contenuta nel capitolato d'appalto - Irrilevanza ai fini della revisione.

Contratti pubblici - Appalti di opere pubbliche - Revisione prezzi - Patto di esclusione - Requisito di validità - Individuazione.

Anche la più rigorosa affermazione contenuta nel capitolato di appalto circa la invariabilità dei prezzi di appalto di opere pubbliche non vale ad escludere la possibilità del ricorso all'istituto della revisione e ciò in considerazione dell'autonoma disciplina normativa di quest'ultimo e della sua applicabilità in via generale in difetto di patto contrario dei contraenti che risulti espresso in forma specifica (1).

(1-2) La legge 22 febbraio 1973, n. 37 ha fra l'altro stabilito, all'art. 2, che per tutti i lavori appaltati o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga, il che porterebbe ad escludere ogni diversa soluzione.

Del resto, la inderogabilità della disciplina legale sulla revisione è stata espressamente riconosciuta anche dal Consiglio di Stato (cfr. ad esempio Dec.

Poiché il patto di esclusione della revisione dei prezzi in materia di appalti di opere pubbliche rappresenta deroga ad un principio generale, esso deve essere formulato in modo chiaro e non equivoco affinché nessun dubbio possa sorgere dal contesto della sua formulazione circa l'effettiva volontà delle parti contraenti di non avvalersi della procedura di revisione contemplata nel contratto di appalto (2).

Sez. IV, 6 marzo 1973, n. 174, in *Il Consiglio di Stato* 1973, I, 361), il quale ha chiarito, in particolare, che la disciplina revisionale di appalti pubblici non è contrattualmente disponibile (come invece lo è quella dei contratti privati), ma ristretta nei termini, nelle ipotesi e secondo i procedimenti tassativamente posti dalla legge in deroga al principio generale della non rivedibilità dei prezzi nei contratti di pubblico appalto; di tal che il contratto non può prescegliere la normativa cui assoggettare la revisione, né comunque modificarla o revocarla; la inderogabilità della legislazione in materia di revisione, inoltre, non consente neppure all'Amministrazione di disporre di discrezionalità di apprezzamento e di scelta fra l'una o l'altra disciplina revisionale.

L'irrelevanza della diversa disciplina contrattuale trova ulteriore conferma, in sede legislativa, nell'art. 3 della legge 9 dicembre 1975, n. 705, relativa alla revisione dei prezzi per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Aggiungasi, poi, che lo stesso Consiglio di Stato, con decisione 30 novembre 1973, n. 1140 (in *Il Consiglio di Stato* 1973, I, 1628) ha precisato che l'eventuale patto di esclusione della revisione deve essere univoco, non potendo tale essere considerata la clausola consueta e di stile che sancisce la invariabilità dei prezzi.

Quanto alla posizione soggettiva del privato contraente, si ricordi che tale posizione ha la consistenza di un interesse legittimo, non già di un diritto soggettivo, con relativa sottrazione all'A.G.O. della eventuale controversia che insorga al riguardo.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 405 - Pres. De Capua - Est. Rizzo - Soc. La Candelora (avv. Picchioni) c. Prefetto di Roma.

Requisizione - Requisizioni ex art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - Requisito della grave necessità pubblica - Criteri di valutazione - Sindacato di legittimità - Limiti - Preclusione.

Requisizione - Requisizioni ex art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - Requisizione alloggi per sistemazione famiglie sinistrate - Fattispecie - Requisiti - Alternatività di soluzioni - Effetti.

L'art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, richiede il requisito della grave necessità pubblica di disporre della privata proprietà senza indugio ai fini di poter pronunciare un provvedimento di requisizione; detto requisito è configurabile di volta in volta secondo le particolari circostanze di tempo, luogo, modalità e mezzi a disposizione dell'Amministrazione.

zione, la cui valutazione discrezionale non si sottrae comunque al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (1).

Posto che i provvedimenti di requisizione previsti dall'art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, hanno carattere di emergenza e durata limitata nel tempo, deve considerarsi illegittimo il decreto di requisizione di alloggi per sistemazione di famiglie sinistrate qualora nel frattempo si sia provveduto a garantire il ricovero dei sinistrati con altri mezzi (in alberghi o mediante affitto di altre abitazioni) per il tempo occorrente a ripristinare gli appartamenti danneggiati (2).

(1-2) Su alcuni peculiari aspetti dell'istituto della requisizione cfr. Sez. IV, 22 giugno 1976, n. 486 e Csi. 29 ottobre 1976, n. 281, in questa *Rassegna* 1977, I, 136 e segg. con nota di commento.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 maggio 1977, n. 448 - Pres. Roehrsen - Est. Schinaia - Soc. Edilizia Valfieschi di Fontana e C. (avv.ti Boggiano, Podestà e Jemolo) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato) e Comune di Lavagna (avv. Tarello).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Giudizio - Perenzione - Decorrenza - Effetti.

Competenza e giurisdizione - Ricorso anteriore al trimestre dall'insediamento dei T.A.R. - Competenza del Consiglio di Stato - Sussiste.

Qualora l'autorità giurisdizionale amministrativa disponga con sentenza un incumbente istruttorio, l'effetto della perenzione scaturisce automaticamente con la decorrenza dei due anni (il cui termine iniziale è dato dalla pubblicazione della decisione, che segna il rientro del rapporto processuale nella disponibilità delle parti) senza che le parti abbiano posto in essere alcun atto di procedura; detto termine di perenzione incomincia, invece, a decorrere — ex art. 35 del Regolamento di procedura emanato con R.D. 17 agosto 1907, n. 642 — dal momento in cui viene comunicato l'avvenuto adempimento dell'ordine istruttorio quando la pronuncia interlocutoria sia stata disposta con semplice ordinanza presidenziale (1).

(1-2) La stretta connessione fra la decorrenza della perenzione e la effettiva disponibilità del processo trova conferma nella decisione 25 novembre 1975, n. 1127 (in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 1222) con la quale la Sez. IV ha individuato le seguenti ipotesi di sottrazione alla disponibilità delle parti: a) fase successiva alla presentazione dell'istanza di fissazione di udienza di discussione; b) fase successiva alla cancellazione della causa dal ruolo in vista della pronuncia di ordinanza istruttorie, fino alla data di comunicazione di questa; c) fase succes-

L'art. 38 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (in relazione all'art. 3 della stessa legge) mantiene ferma la competenza in unico grado del Consiglio di Stato relativamente ai giudizi promossi contro atti e provvedimenti amministrativi emessi dagli organi centrali dello Stato anteriormente al decorso del trimestre dalla data di insediamento dei T.A.R.; né assume alcun rilievo ai fini della perenzione per inattività delle parti per un biennio la circostanza che il biennio stesso scada dopo il passaggio di competenza ai T.A.R. (2).

siva all'adempimento istruttorio, fino alla comunicazione di esso a cura della Segreteria, ovvero alla sua notificazione ad istanza di parte.

Cfr. in termini, in relazione ai casi ipotizzati, Sez. IV, 1 febbraio 1967, n. 10, *ivi* 1967, I, 121; Sez. V, 18 gennaio 1964, n. 24, *ivi* 1964, I, 57; Sez. V, 6 dicembre 1963, n. 1033, *ivi* 1963, I, 1858; Sez. VI 10 ottobre 1956, n. 620, *ivi* 1956, I, 1250; Sez. IV, 6 aprile 1971, n. 426, *ivi* 1971, I, 718; Sez. IV, 30 luglio 1974, n. 552, *ivi* 1974, I, 904; Sez. IV, 7 marzo 1972, n. 157, *ivi* 1972, I, 290; Sez. VI, 21 aprile 1970, n. 381, *ivi* 1970, I, 757.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 maggio 1977, n. 454 - Pres. De Capua - Est. Melito - Soc. Finarco ed altri (avv.ti Tomassi e Viola) c. Ministero Turismo e Spettacolo (avv. Stato Ciardulli) e S.I.A.E. ed altri (n.c.).

Cinematografia - Contributi - Comitato esperti ex art. 46 L. 1213/1965 - Parere - Successiva sentenza penale - Rapporto.

Cinematografia - Contributi - Diniego di programmazione obbligatoria - Confisca penale - Riferibilità - Sussiste.

Cinematografia - Films - Contributi e agevolazioni - Esclusione a seguito di condanna penale - Effetti.

Il parere del Comitato degli esperti di cui all'art. 46 L. 4 novembre 1965, n. 1213, per l'ammissione di un film alla programmazione obbligatoria perde la sua efficacia vincolante di fronte ad una sopravvenuta sentenza definitiva di condanna in sede penale degli autori del film e ciò in forza della prevalenza delle pronunce dell'A.G.O. rispetto a quelle dell'Autorità amministrativa (1).

La confisca ordinata in sede penale (dalla quale consegue l'obbligo di non programmazione di un film in opposizione all'obbligatorietà della programmazione in precedenza dichiarata dal Comitato degli esperti previ-

(1-3) Sentenza esatta e pienamente da condividere. Il controllo del Comitato di esperti previsto dall'art. 46 della legge 1213/1965 ha natura *amministrativa*, non certo sostitutiva delle competenze della Magistratura nello specifico settore e di ciò il produttore dovrebbe sempre essere ben consapevole; si tratterà semmai di vedere se i requisiti richiesti dall'art. 5 della legge citata siano o meno sufficienti a *garantire* in qualche modo il produttore o se non ci si trovi piuttosto di fronte

sto dall'art. 46 della L. 4 novembre 1965, n. 1213) e le ragioni che l'hanno determinata ben possono costituire congrua motivazione di un provvedimento di diniego all'ammissione di un film alla programmazione obbligatoria (2).

Poiché il produttore di un'opera cinematografica non può trarre vantaggio da una attività che sia stata riconosciuta penalmente illecita (per contrasto con il buon costume) anche se detta pronuncia intervenga in un momento successivo alla autorizzazione dell'attività da parte del competente Ministero, ben a ragione l'Amministrazione può e deve provvedere al recupero di contributi e abbuoni in precedenza concessi, ivi compresi i contributi sugli interessi dei mutui assentiti dalla Banca Nazionale del Lavoro (Sezione autonoma per il credito cinematografico), non essendo la concessione di detti contributi dipendente esclusivamente dagli adempimenti di cui agli artt. 22 e 23 L. 4 novembre 1965, n. 1213 (3).

ad una normativa per qualche verso lacunosa o incerta (ad es. se un film non tratta ma sfrutta solo ed esclusivamente a fini di speculazione commerciale temi sessuali, sia pure non volgarmente, non per questo soltanto sembra potersi ipotizzare in assoluto la sottrazione di esso ad una eventuale denuncia e condanna in sede penale per offesa al buon costume); ma questo resta un discorso *de jure condendo*; comunque la Commissione in discorso nulla ha a che vedere con le Commissioni di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, alle quali è — come è noto — demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico del film.

Del resto in materia di prodotti cinematografici anche le giurisdizioni amministrative si sono dimostrate costantemente rigorose.

Al riguardo ricordiamo che la necessità che il giudizio della Commissione per gli attestati e i premi di qualità ai films (di cui all'art. 4 d.m. 20 giugno 1966) venga espresso nella forma di una sintesi logica e motivata che dia ragione delle conclusioni adottate, è stata affermata dalla Sez. IV nella decisione 19 novembre 1974, n. 843 (in *Il Consiglio di Stato* 1974, I, 1410).

Una motivazione che poggi su un giudizio di valore in ordine alla qualificazione culturale, morale e civile dell'opera, giudizio da formulare in termini univoci, perspicui, non perplessi e non contraddittori è stata pretesa dalla stessa Sez. IV nella decisione 8 luglio 1975, n. 686 (ivi 1975, I, 776), in relazione all'assenso o al diniego della chiesta qualificazione di un film « per ragazzi », demandato al competente Comitato di cui all'art. 50 della legge 1213/1965.

Sul rapporto fra provvedimento cautelare di sequestro di un film e sentenza penale di proscioglimento in primo grado cfr. Corte Cost. 21-27 marzo 1975, n. 82 (ivi, 1975, II, 361).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 532 - Pres. Uccellatore - Est. Giovannini - Soc. S.A.C.A.V.I. (avv. ti Festa e Abbamonte) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Ferri), Comune di Napoli (avv. Gleijeses), Gargiulo (avv. Sivieri) e D'Ambrosio ed altri (avv. Viola).

Giustizia amministrativa - Giudizio di revocazione - Errore di fatto - Presupposti - Limiti.

Giustizia amministrativa - Giudizio di revocazione - Deducibilità dell'errore di fatto come motivo di ricorso - Limiti.

Giustizia amministrativa - Poteri istruttori del Consiglio di Stato - Assunzione di prove - Criteri - Effetti ai fini della revocazione.

L'art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, contempla la revocazione configurabile solo qualora l'organo giudicante sia incorso in un errore di percezione in sede di rilevazione del contenuto meramente materiale degli atti processuali, con esclusione da detta indagine di ogni questione in ordine alla intrinseca veridicità della documentazione processuale, nonché all'eventuale acclaramento in sede penale della falsità della documentazione medesima rilevante solo ai fini della diversa azione di revocazione prevista dal n. 2 del citato art. 81 (1).

Costituiscono presupposti indispensabili ai fini della esperibilità della revocazione ex art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, i seguenti elementi: a) l'errore deve consistere in un mero abbaglio dei sensi (errata rilevazione del contenuto materiale di atti processuali); b) il fatto supposto o escluso a causa dell'errore sub a) non deve aver costituito un punto controverso oggetto della pronuncia della sentenza impugnata in revocazione; c) infine, l'errore sub a) si deve porre come causa determinante della decisione da revocare (2).

Non concretizza errore di fatto suscettibile di ricorso in revocazione la circostanza che il giudice amministrativo abbia fondato la sua decisione su documenti nuovi e diversi rispetto a quelli valutati dall'organo consultivo dell'Amministrazione chiamato a rendere un parere nell'iter procedimentale relativo al provvedimento oggetto di ricorso (3).

(1-3) Sulla natura del giudizio di revocazione per errore di fatto cfr. Sez. IV, 19 novembre 1974, n. 850; Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 370; Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1061, in questa *Rassegna* 1975, I, 374 e segg., con nota di commento.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 539 - Pres. De Capua - Est. Caianiello - De Cesare (avv. Cervati) c. Comune di Chieti (avv. Cervelli e Impresa Ing. Cucullo (avv. Moscarini) - Appello T.A.R. Abruzzo 17 dicembre 1975, n. 241.

Competenza e giurisdizione - Giudicato - Estensione - Non sussiste.

Competenza e giurisdizione - Giudicato - Estensione - Fattispecie con più impugnative contro lo stesso atto - Reiezione di una impugnativa - Efficacia limitata del giudicato in relazione alla natura confliggente degli interessi dei ricorrenti.

Competenza e giurisdizione - Giudicato - Pronuncia di annullamento - Estensione degli effetti - Sussiste.

Appalti - Aggiudicazione - Verifica dell'organo di controllo statale - Natura - Effetti.

Appalti - Procedimento - Licitazione privata - Termine ex art. 5 L. 14/1973 - E ordinatorio.

Appalti - Procedimento - Licitazione privata - Sospensione della gara - Fattispecie - Effetti.

Appalti - Procedimento - Licitazione privata - Consultazione degli atti - Legittimità.

Poiché la sentenza di rigetto in sede giurisdizionale amministrativa non produce effetti costitutivi o innovativi, avendo il limitato effetto di dichiarare infondate le censure proposte dal ricorrente, essa non costituisce giudicato in senso proprio perché non ha anche l'effetto di dichiarare legittimo l'atto impugnato e pertanto non è opponibile agli altri soggetti che abbiano impugnato lo stesso atto con ricorso separato a tutela di interessi propri (1).

Quando di fronte a più impugnative avverso lo stesso provvedimento i ricorsi non vengano riuniti, la reiezione di censure contenute in uno dei ricorsi non è opponibile agli altri ricorrenti, principio tanto più valido e applicabile in tema di censure relative a procedure concorsuali nelle quali le posizioni sostanziali dei ricorrenti sono sempre confliggenti ponendosi l'interesse di ognuno dei ricorrenti come finalizzato all'intento di escludere tutti gli altri (2).

A differenza della sentenza di rigetto del ricorso, la sentenza di accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato innova la realtà giuridica preesistente e pertanto è destinata a far stato anche nei confronti di tutti i chiamati in causa nonché di coloro che non siano parti in causa quando l'atto venga annullato per vizi che concernono altri soggetti e la pronuncia produca effetti favorevoli (3).

È suscettibile di immediata impugnazione l'atto comunale di aggiudicazione di un contratto di appalto, poiché trattasi di atto amministrativo perfezionato ed efficace, cioè indipendentemente dalla verifica da parte dei competenti organi di controllo dello Stato erogatore del contributo per l'opera appaltata (4).

(1-2) Decisione esatta e pienamente da condividere. La proposizione contenuta nella prima massima costituisce una ulteriore conferma della utilizzabilità, in quanto applicabile nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, della normativa vigente in tema di processo di impugnazione civile.

Anche la seconda massima conferma l'esattezza del principio, sia pure in forma indiretta, posto che, come espressamente detto in motivazione, l'inapplicabilità dell'art. 50 c.p.c. è da ricollegare al fatto che la continuazione del processo amministrativo e la riassunzione del medesimo con salvezza della decadenza sono regolate da norme apposite, quali l'art. 31, quarto e ultimo comma, e l'art. 35, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

E semplicemente ordinatorio il termine previsto dall'art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, a norma del quale è conferita al Presidente della gara di appalto per licitazione privata la facoltà di sospendere la seduta di gara e aggiornarla, e pertanto non costituisce invalidità un rinvio a un giorno diverso dal successivo, ove sussista la necessità di procedere al conteggio o alla correzione di errori di calcolo nelle offerte (5).

Legittimamente il Presidente di una gara di appalto per licitazione privata sospende una gara al fine di far verificare i conteggi ove sia stata constatata la presenza di errori di calcolo, e successivamente esclude le imprese i cui calcoli siano risultati erronei, in una situazione in cui siano state rispettate tutte le prescrizioni volte a garantire l'autenticità delle schede e l'esclusione di rischi di contraffazione delle medesime (6).

Qualora la gara di appalto per licitazione privata sia stata sospesa, risulta pienamente rispettata la garanzia della pubblicità ove sia stata data la possibilità di consultazione dei documenti da parte degli interessati alla presenza del funzionario incaricato della loro custodia (7).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 1° aprile 1977, n. 270 - Pres. Chieppa - Est. Iannelli - De Angelis (avv. Ventura) c. I.R.A.S.P.S. ed altri (n.c.) - Appello T.A.R. Lazio, I Sez., 30 ottobre 1974, n. 67.

Giustizia amministrativa - Appello avverso sentenza del T.A.R. - Decadenza annuale ex art. 327 c.p.c. - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Giudizio di appello - Riassunzione ex art. 50 c.p.c. - Applicabilità ai rapporti tra Consiglio di Stato e giudici subordinati - Esclusione.

Il termine di decorrenza annuale per la proposizione dell'appello ex art. 327 c.p.c. e la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trovano applicazione anche in sede di proposizione del giudizio di appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei T.A.R. (1).

Considerato che l'art. 50 c.p.c. in tema di riassunzione della causa civile presuppone la possibilità di promuovere d'ufficio il regolamento di competenza, tale disciplina non può trovare applicazione nei rapporti fra Consiglio di Stato e giudici subordinati (T.A.R.), mancando un espresso richiamo normativo al riguardo; ne consegue che il ricorso

(1-2) Decisione esatta e pienamente da condividere. La proposizione contenuta nella prima massima costituisce una ulteriore conferma innanzi al Consiglio di Stato, della normativa vigente in tema di processo di impugnazione civile.

Anche la seconda massima conferma l'esattezza del principio, sia pure in forma indiretta, posto che, come espressamente detto in motivazione, l'inappli-

in appello avverso una sentenza del T.A.R. che abbia pronunciato la incompetenza non vale come atto di riassunzione del giudizio e ciò indipendentemente dall'eventuale rispetto — in sede di proposizione dell'appello — dei termini previsti dalla citata norma del codice di procedura civile (2).

cabilità dell'art. 50 c.p.c. è da ricollegare al fatto che la continuazione del processo amministrativo e la riassunzione del medesimo con salvezza della decadenza sono regolate da norme apposite, quali l'art. 31, quarto e ultimo comma, e l'art. 35, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 maggio 1977, n. 522 - *Pres. ed Est.*
Chieppa - Ripa di Meana (avv. Tabet) c. Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista e Città di Torino (avv. Dal Piaz) - Appello T.A.R. Piemonte 9 aprile 1975, n. 103.

Impiego pubblico - Provvedimenti - Termine per l'impugnativa - Atti autoritativi - Decadenza - Effetti.

Giustizia amministrativa - Questioni pregiudiziali diverse dal difetto di giurisdizione - Omesso esame - Ammissibilità.

Giustizia amministrativa - Poteri del Consiglio di Stato in sede di appello - Fattispecie in tema di eccezioni di inammissibilità ritenute fondate in primo grado.

Giustizia amministrativa - Procedimento - Costituzione degli intimati innanzi al T.A.R. - Tardività - Effetti.

Poiché è di decadenza il termine per l'impugnativa da parte del pubblico dipendente degli atti autoritativi che ne determinano la sua posizione e il trattamento economico, la omessa tempestiva impugnativa preclude la possibilità di far valere successivamente pretese con essi contrastanti (1).

Qualora l'esame di eccezioni pregiudiziali si presenti di notevole complessità e richieda ulteriori accertamenti, ben può il giudice amministrativo prescindere da tali questioni, a meno che non si tratti dell'eccezione del difetto di giurisdizione, e risolvere senz'altro nel merito in senso negativo il ricorso; tuttavia l'eventuale pronuncia nel senso della fondatezza di questioni pregiudiziali preclude l'esame di merito del ricorso, con la conseguenza che debbono considerarsi superflue tutte

(1-4) Decisione esatta e pienamente da condividere perché destinata ad incidere positivamente, nell'ambito del giudizio amministrativo, nel senso della semplificazione (e della celerità che con essa normalmente si sposa).

le considerazioni di merito contenute in una decisione che ritenga per l'appunto fondate le eccezioni pregiudiziali in discorso (2).

Posto che le considerazioni di merito contenute in una sentenza del T.A.R. che riconosca fondate eccezioni pregiudiziali sono da ritenere superflue e ultronee, esse debbono essere eliminate dal Consiglio di Stato chiamato ad esercitare il potere correttivo della motivazione del T.A.R. (3).

L'istituto della contumacia è estraneo al processo amministrativo e pertanto l'intimato ben può costituirsi anche tardivamente in udienza; tale costituzione tardiva, se limita la facoltà di esibire documenti e depositare memorie (salvi beninteso i poteri istruttori che il Giudice amministrativo riterrà opportuno adottare), non preclude l'esercizio del diritto di difesa e conseguentemente ben può comportare una pronuncia a favore dell'Amministrazione intimata sulle spese del giudizio (4).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° marzo 1977, n. 161 (ord.za) - Pres. Daniele - Est. Santoni Rugiu G. - Soc. Otanid (avv. W. Prosperetti) c. Regione Toscana (avv. Stancanelli) e Comitato provinciale caccia di Grosseto (n.c.) - Appello T.A.R. Toscana 30 luglio 1974, n. 51.

Caccia e pesca - Competenza dei Comitati provinciali - Ricorso giurisdizionale proposto dai Comitati - Qualità di controinteressati - Limiti.

Ricorsi amministrativi - Disciplina del silenzio della p.a. - Ricorso gerarchico improprio - Estensione.

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Possibilità di decisione tardiva - Proponibilità di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento tardivo - Dubbio - Deferimento all'Adunanza Plenaria.

Giustizia amministrativa - Appello avverso sentenze di T.A.R. - Accoglimento dell'appello per difetto di procedura - Rinvio al T.A.R. in caso di tardività o inammissibilità - Dubbio - Deferimento all'Adunanza Plenaria.

I Comitati provinciali della caccia, pur avendo acquisito per effetto dell'art. 33 della L. 2 agosto 1967, n. 99, una serie di competenze in materia venatoria, non sono, peraltro, titolari di un interesse personale e diretto alla reiezione del gravame amministrativo proposto contro una loro decisione e conseguentemente è loro preclusa la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di accoglimento

di gravami gerarchici contro le loro deliberazioni; essi non rivestono neppure la qualifica di controinteressati in ordine ai ricorsi giurisdizionali da altri proposti avverso la predetta decisione gerarchica (1).

Sia i ricorsi gerarchici propri che quelli impropri rientrano nella disciplina del silenzio della p.a., contenuta nell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (2).

Va deferita all'Adunanza Plenaria, in relazione alle perplessità sorte in sede giurisprudenziale, il problema se all'Autorità cui sia stato rivolto ricorso gerarchico debba ritenersi precluso il potere di provvedere negativamente anche dopo scaduto il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e se, in caso di emanazione tardiva del provvedimento, sia ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. avverso tale pronuncia tardiva (3).

Ai sensi dell'art. 35 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il Consiglio di Stato che accoglie l'appello contro una decisione di primo grado per difetto di procedura o vizio di forma, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al T.A.R.; peraltro, poiché sussiste in giurisprudenza il dubbio se nell'espressione « difetto di procedura » siano ricomprese le ipotesi di tardività o di inammissibilità, si deferisce la questione all'Adunanza Plenaria (4).

(1-4) Anche successivamente alla presente ordinanza altre Sezioni (ad esempio la IV con l'ordinanza 5 aprile 1977, n. 340, in *Il Consiglio di Stato* 1977, I, 507, la V con l'ordinanza 13 maggio 1977, n. 455, *ivi* 1977, I, 816, e ancora la VI con l'ordinanza 13 maggio 1977, n. 412, *ivi* 1977, I, 847) hanno evidenziato il dubbio giurisprudenziale in ordine alla procedura da seguire dopo l'abrogazione dell'art. 5 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 ad opera dell'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per far constare il silenzio-rifiuto della p.a.; non resta che attendere la decisione dell'Adunanza Plenaria che ci auguriamo porti un contributo decisivo alla soluzione del problema nelle sue complesse implicazioni particolarmente dibattute anche in dottrina *ivi* compresa quella evidenziata nella motivazione dell'ordinanza 455 della Sez. V che si ricollega all'art. 25 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (dopo 60 giorni dalla presentazione dell'istanza diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario e possibilità di azione di risarcimento decorsi trenta giorni dalla notifica della diffida stessa).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 1° marzo 1977, n. 172 - Pres. Ceareo - Est. Virgilio - Di Rago (avv. Salazar) c. Porchi Provezza (avv. Castagna) e Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Imponente).

Competenza e giurisdizione - Competenza dei T.A.R. - Individuazione - Elementi - « Petitum » del ricorso - Esclusione.

Competenza e giurisdizione - Competenza dei T.A.R. - Pubblici impiegati - Dipendenti in servizio alla data di emissione dell'atto - Competenza del T.A.R. della sede di servizio - Sussiste.

Il petitum del ricorso non costituisce elemento di riferimento ai fini della determinazione della competenza dei T.A.R. in quanto la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, fa riferimento solo alla Autorità che ha emanato l'atto e alla natura del rapporto (1).

E riservata non al T.A.R. del Lazio ma al T.A.R. nella cui circoscrizione è compresa la sede del dipendente pubblico in servizio alla data di emissione dell'atto pronunciato nei suoi confronti da un organo centrale dello Stato la competenza a conoscere del relativo ricorso (2).

(1-2) In ordine agli atti emanati da organi centrali dello Stato con efficacia limitata territorialmente alla circoscrizione di un solo T.A.R. la competenza sarà di quest'ultimo non già del T.A.R. del Lazio; è necessario comunque ricordare che l'art. 3 della L. 1034/1971 fa riferimento all'efficacia *diretta*, essendo del tutto irrilevanti gli eventuali effetti indiretti del provvedimento (cfr. in termini Sez. IV, 9 dicembre 1975, n. 1203 e Sez. VI 2 dicembre 1975, n. 657, in questa *Rassegna* 1976, I, 408 e segg. con nota di commento.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 luglio 1977, n. 2880 - Pres. Jannuzzi - Est. Zappulli - P.M. Gentile (conf.) D'Ajala Valva (avv. Micheli e Gambino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato De Maio).

Imposta di ricchezza mobile - Plusvalenze - Comunione a scopo di godimento - Trasformazione in società - Ammissibilità - Lottizzazione di terreni - Nozione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100, 106).

Una comunione di beni può trasformarsi, anche occasionalmente, in una società (di fatto) quando si aggiunge all'ordinaria funzione di godimento un'attività diretta al fine di procacciare e dividere utili quale elemento dinamico del rapporto sociale (ipotesi della lottizzazione), ed in tal caso la vendita dei terreni dà luogo ad una plusvalenza realizzata nell'esercizio di impresa a norma dell'art. 100 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. Tuttavia la lottizzazione (che soltanto con la norma innovativa dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è considerata, con presunzione assoluta, come operazione di speculazione) deve essere apprezzata nella sua oggettiva consistenza giacché, specie nel periodo meno recente, il termine lottizzazione è ambiguo e può anche non importare attività che caratterizzano l'intento di speculazione (1).

(Omissis). — Circa questi motivi così collegati osserva, in primo luogo, la Corte che la decisione impugnata, come appare da un attento esame ha considerato la sussistenza dell'intento speculativo, che sarebbe stato realizzato e manifestato, attraverso la successiva lottizzazione, quale elemento trasformatore della comunione ereditaria in società di fatto tra i

(1) La decisione, che ha esaminato una situazione di specie, tratta prevalentemente del significato ambiguo della espressione « lottizzazione », che soltanto con la legge 6 agosto 1967, n. 765 ha cominciato ad assumere una fisionomia più precisa, al fine di stabilire, sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, se l'operazione di lottizzazione possa o meno costituire una operazione speculativa. Più importante è però la premessa, succintamente svolta ma data per pacifica, che una comunione può trasformarsi in una società di fatto (e diventare quindi impresa agli effetti dell'art. 100 del t.u. delle imposte dirette) quando compie operazioni dirette a procacciare o dividere utili operando sui beni oggetto della comunione attraverso la lottizzazione o altri mezzi tipici della speculazione fondiaria. È un principio assai importante suscettibile di molti sviluppi nel campo delle operazioni fondiarie.

comproprietari coeredi. Inoltre la lottizzazione stessa è stata ritenuta operazione speculativa della società così formata, come tale soggetta all'imposta in questione ai sensi dell'art. 81 del t.u. del 1958 sulle imposte dirette.

Con questa motivazione, fondata sul concorso del nuovo rapporto sociale e dell'operazione speculativa, la Commissione Centrale non ha ritenuto di porre in particolare rilievo che il suddetto rapporto sociale conseguente alla menzionata trasformazione della comunione, non era condizione necessaria per l'applicazione dell'imposta a causa della concorrente operazione speculativa accertata nella stessa decisione. Infatti, l'art. 81 del citato t.u. — dopo avere nel primo comma definito quale presupposto dell'imposta di ricchezza mobile la produzione di redditi, indicati nelle forme alternative più ampie, purché non assoggettati alle imposte sui redditi dominicale di terreni, agrari e di fabbricati — ha, nel secondo comma, assoggettato all'imposta stessa, oltre le plusvalenze e le sopravvenienze degli imprenditori commerciali di cui ai successivi art. 100 e 106 anche quella « da chiunque realizzate in dipendenza d'operazioni speculative » nonché altri proventi.

Per il concorso di queste norme la decisione sulla nullità o meno dell'accertamento e della definizione dell'operazione speculativa ha effetto sia sulla pronuncia relativa all'esistenza del rapporto sociale, fondata sul perseguito fine speculativo, con conseguente applicazione dell'art. 100 del t.u. relativo agli imprenditori, comprese le società sia sull'applicabilità a « chiunque » del secondo comma dell'art. 81.

Ne consegue che le censure di entrambi i ricorrenti sul contenuto e sulla definizione della lottizzazione eseguita, indicata come operazione speculativa, hanno valore preliminare rispetto a quelle concernenti il rapporto sociale e vanno esaminate in precedenza.

Ciò premesso, non può dubitarsi che rientra in genere nel godimento delle cose comuni, senza dare luogo a costituzione di società, come implicitamente riconosciuto *a contrariis* nella decisione impugnata, la mera vendita di tali beni eseguita per porre fine alla comunione senza incrementi e attività dirette a procacciare maggiori lucri rispetto al loro valore nello stato del normale godimento.

Quest'ultimo, come esattamente affermato dalla Commissione Centrale in linea di diritto, è alterato con trasformazione della comunione in società, quando si aggiunge al medesimo una « attività diretta al fine di procacciare e di dividere utili » quale elemento dinamico del rapporto sociale.

Ciò premesso, resta da esaminare per le censure mosse dai ricorrenti a questo riguardo se la decisione impugnata abbia, con adeguata ed esauriente motivazione, osservato un valido procedimento logico e giuridico attraverso il quale sia stato accertato il contenuto della attività concreta dei ricorrenti, definita genericamente lottizzazione, e considerata, come tale operazione speculativa, e sia stato ritenuto che essa fosse differente, per eccesso, dal mero godimento dei beni comuni ereditari, compresa nel mede-

simo la vendita avente i requisiti sopra indicati incompatibile con il menzionato fine speculativo.

A tali requisiti la risposta è negativa a causa della insufficienza della motivazione sulla definizione dell'attività comune dei ricorrenti quale lottizzazione con fini speculativi. Infatti nella decisione impugnata è stato affermato soltanto che l'ufficio finanziario aveva bene ritenuto la formazione della società irregolare « per una occasionale operazione speculativa cioè per la lottizzazione, la esecuzione di opere intese a rendere effettivamente edificabile quel terreno », con successive vendite « graduate » dei lotti e che questa attività doveva qualificarsi « operazione speculativa » come confermato dall'« itinerario economico, giuridico e soprattutto logico, posto alla base dell'art. 76 comma II n. 1, del d.P.R. 29 settembre 1977, n. 597 ». Questa norma ha posto una presunzione *iuris et de iure*, senza possibilità di prova contraria di speculazione nei casi di « lottizzazione e l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi ».

Ma è facile osservare, in primo luogo che è stata posta tra i fini della società, incidentalmente o no, quello di « esecuzione di opere » non accertata, né come voluta né come effettuata, nelle decisioni precedenti delle commissioni, senza che la Commissione Centrale, competente pure a giudicare su « questioni di fatto » diverse da valutazioni estimative, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, abbia precisato gli elementi probatori di quella particolare attività materiale. Giova anzi osservare che la decisione della commissione di secondo grado si era richiamata solo ad una lottizzazione quale « atto voluto da qualificati organi pubblici deliberanti », cioè a provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti vendite, senza menzionare alcuna particolare attività dei venditori, onde una diversa affermazione su quest'ultima doveva essere necessariamente precisa e convalidata dall'indicazione delle prove.

In secondo luogo, attraverso la sintetica motivazione della decisione della Commissione Centrale, appare, particolarmente per il richiamo al sopravvenuto d.P.R. n. 597 del 1973, che anche la sola lottizzazione, indipendentemente dal suo contenuto, dovrebbe considerarsi « operazione speculativa ». Ma è da rilevare che la suddetta norma — avente indubbiamente carattere precettivo e innovativo e non di interpretazione autentica a causa della nuova presunzione *iuris et de iure* non prevista da norme precedenti, non poteva trovare applicazione per i redditi anteriori alla sua entrata in vigore.

Né l'eventuale serie di motivi e considerazioni che hanno indotto all'emaneazione di quella norma può avere rilevanza per altre disposizioni di legge quando essi non risultino comuni alle stesse o rientranti nei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, e come tali utili per la loro interpretazione.

Ora, salva ogni questione per le plusvalenze derivanti da vendite successive all'entrata in vigore del citato decreto, va considerato che né il legislatore ha mai dato alcuna definizione del termine di « lottizzazione » usando sistematicamente in materia urbanistica per la prima volta nell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (la cosiddetta « legge ponte »), né la decisione impugnata, a prescindere da quell'accenno finalistico all'esecuzione delle opere, ha mostrato quale significato ha dato a quel termine secondo le diverse interpretazioni del linguaggio comune. Invero è noto che, particolarmente prima del citato d.p. e tuttora, quella parola è stata usata genericamente con diversi significati, riferendosi sia alla attività dei privati sia a quella delle autorità, e comprendendosi a volte la sola progettazione, e altre volte la predisposizione e il completamento delle opere e degli impianti dei servizi pubblici, oppure solo le trasformazioni e predisposizioni del terreno per le relative installazioni.

Ma proprio il menzionato art. 8 della citata « legge ponte » con il ripetuto uso del termine di « lottizzazione » e di quelli connessi di progetto e di piano di lottizzazione, nonché con le norme sulle relative autorizzazioni, limitazioni e altre operazioni connesse, ha manifestato, pur senza una espressa definizione, che il legislatore, distinguendola nella disciplina urbanistica dai piani regolatori e dai programmi di fabbricazione, l'ha considerata quale strumento tecnico diretto alla formazione di nuovi complessi edilizi attrezzati per i loro fini.

In considerazione di ciò, questa Suprema Corte, con la sentenza 5 novembre 1975, n. 3709, emessa in materia non tributaria, richiamandosi principalmente alla suddetta norma e alla necessità di coordinare gli edifici privati e quelli pubblici con gli impianti e le opere necessari per i molteplici servizi, ha escluso che la lottizzazione possa identificarsi con il semplice frazionamento, con interpretazione già accolta anche nella circolare 27 ottobre 1967, n. 3210 del Ministero dei Lavori Pubblici. In questa ultima, come è riaffermato nella sentenza suddetta, è stato precisato che costituisce lottizzazione « non il mero frazionamento dei terreni, ma l'utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal detto frazionamento e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, e conseguentemente comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento ».

In base a questi elementi, la generica indicazione di una lottizzazione dei ricorrenti, rimasta senza alcuna precisazione, in relazione alle norme menzionate e alle esigenze edilizie secondo la comune logica, né a far ravvisare, con adeguata attendibilità, i fini speculativi dei comproprietari, necessari alla trasformazione della comunione in società di fatto, né la concreta effettuazione di una operazione speculativa nella vendita senza alcuna previa predisposizione del terreno, tale da legittimare l'applicazione dell'art. 81, II comma, del citato t.u. Vi è, pertanto, una frattura nel proce-

dimento logico-giuridico della decisione impugnata, per avere la stessa, senza alcuna indicazione di elementi concreti e di una precisa definizione della lottizzazione, ravvisato quest'ultima con contenuto speculativo, omettendo di accertare se, oltre la normale progettazione della più conveniente divisione e la formazione delle unità immobiliari da vendere eventualmente anche con materializzazione dei loro confini con picchetti e altri segnali di confine, vi sia stata una effettiva, parziale o no, preparazione del terreno per la sua trasformazione edilizia, necessaria per la concreta lottizzazione e per il riconoscimento di una operazione speculativa attraverso le successive vendite. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 settembre 1977, n. 4062 - Pres. Januzzi - Est. Battimelli - P.M. Morozzo della Rocca (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin) c. Soc. Edilcrispi (avv. Ambrosio).

Imposta di registro - Concordato - Impugnabilità - Termini - Valore inferiore al prezzo pattuito - Supplemento - Legittimità.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 10 e 20; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 7).

La stipulazione di un concordato non preclude all'ufficio di domandare il supplemento di imposta nell'ordinario termine di prescrizione triennale quando il valore concordato risulti inferiore al prezzo o corrispettivo pattuito, giacché la norma dell'art. 35 del t.u. delle imposte dirette, se pure di generale applicazione, deve essere coordinata con il sistema proprio delle singole imposte e non può essere intesa nel senso che sia precluso all'ufficio il potere di pretendere l'imposta suppletiva (1).

(*Omissis*). — Va infatti premesso che, essendo stata eccepita dalla Edilcrispi, nel corso del giudizio di primo grado, la decadenza dell'Amministrazione dalla facoltà di impugnare il concordato, essendo trascorso più di un anno dalla definizione del valore imponibile, tale eccezione fu disattesa dal Tribunale, che affermò, correttamente, essere applicabile nella specie non già il termine di decadenza di cui all'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, bensì il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 136, 2° comma, della legge fondamentale di registro 30 dicembre 1923, n. 3269,

(1) La decisione è indubbiamente esatta, ma la motivazione poteva essere assai più semplice, giacché nelle imposte indirette il concordato può riguardare esclusivamente la determinazione della base imponibile e non può quindi mai essere preclusivo per l'imposta suppletiva (v. *Relazione Avv. Stato* 1970-55, II, 538); non era quindi necessaria l'impugnazione del concordato per domandare l'imposta suppletiva liquidata sul corrispettivo pattuito secondo quanto dispone la legge, evidentemente non derogabile per concordato.

avendo la pretesa della Finanza natura di imposizione suppletiva e non complementare.

Su tale punto si è ormai formato il giudicato, essendo la sentenza del Tribunale stata impugnata solo dalla Amministrazione delle Finanze, non anche dalla Società Edilcrispi; ed è proprio dalla qualificazione della imposizione come suppletiva, e non complementare, che occorre partire per la risoluzione della questione relativa alla rivendibilità della tassazione, che la Finanza ha rimesso in discussione affermando che al momento della registrazione l'Ufficio del registro incorse in errore nella tassazione, affermando, cioè, che ricorreva l'ipotesi prevista dal 3° comma dell'art. 7 della suddetta legge di registro, come modificato dall'art. 1 del decreto n. 1639 del 1936.

La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, non ha dato il dovuto rilievo a tale profilo della causa, ritenendo di poter *sic et simpliciter* applicare il disposto dell'art. 35 del t.u. delle imposte dirette del 1958, senza considerare che, seppure la normativa dettata per la revisione del concordato da quest'ultima norma è ritenuta applicabile in generale, anche per i concordati aventi ad oggetto definizione di imponibile sottoposto ad altro titolo di imposta, pur tuttavia la disposizione dell'art. 35 non può, in tali casi, essere applicata automaticamente, ma va coordinata con il sistema proprio della tassazione di imposte diverse dalle imposte dirette, e in particolare, per quanto attiene all'imposta di registro, con la normativa che prevede la possibilità di una tassazione suppletiva fondata proprio sull'atto da tassare, per erronea interpretazione dell'atto indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza, da parte dell'ufficio, di elementi non risultanti dall'atto, ma ricavabili *aliunde*.

In altri termini, poiché, non può ritenersi che l'art. 35 del t.u. delle II. DD. abbia abrogato il 3° comma dell'art. 7 della legge fondamentale di registro, l'applicazione del suddetto art. 35, in materia di concordato per imposta di registro, va fatta in modo che la normativa risulti compatibile con la facoltà di imposizione suppletiva; la norma, cioè, va interpretata nel senso che essa disciplina soltanto (quanto meno in materia di imposta di registro) l'ipotesi della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto, ferma restando la facoltà della Finanza di esplicitare ulteriori pretese in funzione non di elementi sopravvenuti, ma degli stessi elementi già congniti al momento della registrazione, erroneamente valutati per errore di diritto.

Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie. Premesso infatti che la base imponibile, in materia di imposta di registro, è costituita o dal valore venale del bene o della prestazione (trasferiti o attribuiti con l'atto), oppure dal prezzo degli stessi, l'Ufficio avrebbe dovuto, così al momento della tassazione come in sede di revisione della tassazione stessa, accertare in base a quale dei due criteri andasse determinata la base imponibile, tenendo presente che l'atto tassato aveva ad oggetto non già una « conces-

sione», secondo l'impropria terminologia adoperata dai contraenti, bensì la costituzione di un diritto di superficie sul sottosuolo a tempo determinato, ai sensi degli artt. 953 e 955 Codice Civile. Conseguentemente, l'atto andava tassato in forza dell'art. 43 della legge di registro del 1923, all'epoca vigente, secondo cui nei trasferimenti a titolo oneroso di un diritto reale l'imposta è applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti.

E' bensì vero che tale norma non è di inderogabile applicazione, in quanto anche per la tassazione dei suddetti contratti vige il principio generale, sancito negli artt. 17 e 20 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 3269, secondo cui i prezzi pattuiti e i valori indicati nell'atto da tassare sono assoggettabili a revisione per accertare la congruità e determinare il valore venale (del bene trasferito o del diritto trasmesso); l'Ufficio del registro, cioè, non deve attenersi al prezzo pattuito, ma può accertare se il bene abbia un valore venale maggiore; se ciò si verifica, la tassazione va fatta sulla base imponibile risultante dal valore venale accertato, mentre, se si accerta che il valore venale è uguale o inferiore al prezzo pattuito, la base imponibile è rappresentata da detto prezzo o corrispettivo.

Anche in presenza del corrispettivo indicato in contratto, pertanto l'Ufficio aveva il potere-dovere di indagare sul valore venale della costituzione del diritto di superficie (valore indicato a parte nel contratto) e poteva sottoporre l'atto a tassazione sulla base di detto valore venale qualora esso venisse accertato in misura superiore al corrispettivo; comunque, già al momento della tassazione avrebbe dovuto accertare quale dei due elementi risultanti dal contratto (prezzo e valore) fosse più elevato, ed applicare l'imposta sulla cifra maggiore, cifra che, come pacifico in punto di fatto, era quella risultante dell'ammontare dei corrispettivi pattuiti; ciò non fu fatto ed invece l'imposta fu applicata sulla base imponibile rappresentata dal valore indicato dai contribuenti, il che costituì un vero e proprio errore di diritto in cui incorse l'ufficio al momento della registrazione (errore rimediabile in base a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 7 della legge di registro del 1923, mediante imposizione suppletiva), non certo un errore di fatto sulla stima della base imponibile.

Ciò non significa, peraltro, che l'ufficio, se anche avesse tassato l'atto in funzione del corrispettivo (e a maggior ragione dopo averlo tassato in funzione del valore dichiarato) non potesse accertare il valore venale; ma l'ulteriore tassazione poteva effettuarsi sulla base di detto valore venale solo se esso fosse risultato superiore ai corrispettivi pattuiti, non nell'ipotesi inversa, come invece è avvenuto, per cui bene l'ufficio è ricorso a tassazione suppletiva per assoggettare l'atto all'imposta dovuta. Né tale facoltà dell'ufficio poteva ritenersi preclusa dall'avvenuto concordato, in forza del disposto dell'art. 35 del t.u. delle II. DD. del 1958, come hanno ritenuto il Tribunale e la Corte di appello; e ciò sia perché, come in precedenza si è chiarito, i nuovi elementi cui fa richiamo la norma suddetta

per autorizzare una revisione del concordato sono elementi di fatto, incidenti sulle operazioni di valutazione (ossia comunque su di una operazione di estimazione semplice), mentre la pretesa suppletiva fu espletata non in forza di elementi di fatto, ma in applicazione di tassative disposizioni di legge; sia perché il concordato, come è pacifico, non rappresenta affatto una transazione fra Fisco e contribuente, ma è semplicemente uno dei sistemi per la determinazione del valore, e di questo soltanto; allorché, naturalmente, la base imponibile, in forza della normativa dell'imposta da applicare, sia rappresentata dal valore, onde esso preclude soltanto la possibilità di ulteriori accertamenti del valore stesso; mentre, fuori di detto campo, esso non può esplicare alcuna influenza per paralizzare una pretesa fiscale fondata non sulla affermazione di un valore maggiore di quello accertato, bensì sull'applicazione di una specifica normativa in forza della quale la base imponibile non sia rappresentata dal valore, ma da altro elemento.

L'errore della sentenza impugnata sta pertanto nel non aver applicato la normativa del concordato nei limiti in cui essa è applicabile in materia di imposta di registro e di non aver, di conseguenza (tenuto conto della facoltà dell'ufficio di procedere a tassazione suppletiva e del fatto che proprio di tale pretesa si trattava nel caso di specie, per quanto già detto circa le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado) esteso la propria indagine per accertare, in punto di fatto, se, tenuto conto dell'ammontare dei corrispettivi tassabili e del valore concordato, l'atto dovesse essere tassato in base al prezzo o in base al valore risultante del concordato stesso, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 1639 del 1936. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1977, n. 4191 - Pres. Caporaso - Est. Sandulli - P. M. Gambogi (conf.) Casillo (avv. Lipari) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto).

Imposta di registro - Acquisto per persona da nominare - Promotori di costituenda società - Rappresentanza senza potere - Successiva ratifica da parte della società - Unicità di complessa fattispecie traslativa - Doppio trasferimento - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 58; c.c. art. 1706).

Quando in una vendita per aggiudicazione (nella specie fallimentare) i soggetti nominati dall'aggiudicatario per persona da nominare operino come soci promotori di costituenda società e la società immediatamente dopo la costituzione ne ratifichi l'operato, il decreto di trasferimento può

essere pronunciato a nome della società e si ha così un'unica complessa fattispecie traslativa soggetta una sola volta all'imposta di registro (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, i ricorrenti — denunciata la violazione e la falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di presupposti per l'applicazione dell'imposta di registro, in relazione agli artt. 1399 cod. civ. e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. — si dolgono che la Corte del merito abbia ritenuto che, nel caso di specie, fossero intervenuti due trasferimenti di proprietà, ciascuno dei quali soggetto ad autonoma imposizione tributaria, in quanto — avendo agito i Casillo ed il De Matteo come soci promotori della costituenda società — sarebbe intervenuto un unico trasferimento in favore della Società, che immediatamente dopo la sua costituzione, aveva ratificato il loro operato.

La censura è fondata.

Secondo i giudici del merito, nell'ipotesi oggetto di contesa, sarebbero intervenuti due trasferimenti di ricchezza, soggetti entrambi all'imposta di registro, uno a favore delle persone nominate dal procuratore legale rimasto aggiudicatario (per persona da nominare) del bene e l'altro a favore dell'ente societario indicato nel decreto di trasferimento.

Per i ricorrenti, invece, si sarebbe verificato un unico movimento di ricchezza, in quanto l'operato svolto dai soci promotori nell'interesse della società costituenda, sarebbe stato ratificato da questa, subito dopo la sua costituzione.

Fra le due posizioni, questa Corte ritiene che meriti adesione la tesi prospettata dai ricorrenti.

Il problema che si pone è se ricorrano (o meno) due distinte vicende traslative, suscettive di autonoma imposizione tributaria, allorquando, nella

(1) La decisione non può essere condivisa. Innanzi tutto nell'acquisto per persona da nominare, la c.d. dichiarazione di comando, per non dare luogo essa stessa ad un secondo trasferimento tassabile, deve rispettare molte regole rigorose e deve soprattutto essere « pura e semplice » (art. 58 legge di registro del 1923), deve cioè indicare soltanto i nomi degli acquirenti e nessuna altra condizione o qualità o finalità particolare. È noto il rigore della norma (v. *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 740) sì che deve ritenersi che una dichiarazione di nomina per persone che agiscono quali promotori di una costituenda società già darebbe luogo ad un secondo trasferimento. In ogni caso l'imposta è dovuta per l'aggiudicazione anche se si ammettesse che la dichiarazione di nomina può scontare l'imposta fissa. A distanza di tempo, costituita la società, si vuol fare acquisire alla società la proprietà del bene aggiudicato senza scontare una ulteriore imposta; un tale intento non sembra in alcun modo realizzabile. È comunque necessario un atto, soggetto a registrazione, formalmente idoneo a far entrare il bene nel patrimonio della società, ma questo atto non potrebbe mai essere soggetto ad imposta fissa. Un primo ostacolo è che si avrebbe un acquisto per persona da nominare, con atto di nomina di secondo grado, che opererebbe il trasferimento a favore del nominato (società) ben oltre il termine rigoroso di tre giorni dall'aggiudicazione.

vendita disposta in una procedura fallimentare, i soggetti nominati dall'aggiudicatario per persona da nominare, i quali operino come soci promotori di una costituenda società per azioni, chiedano ed ottengano che il decreto del giudice delegato al fallimento di trasferimento del bene venduto sia pronunciato a nome della società.

Ai fini della disamina del tema delineato, occorre muovere dai presupposti di fatto accertati dai giudici di merito, e cioè che i Casillo ed il De Matteo hanno agito quali soci promotori della costituenda società e che il decreto di trasferimento dello stabilimento (dal fallimento all'aggiudicatario) è stato pronunciato dal giudice delegato a favore della società, la quale ha assunto in tal modo gli effetti dell'atto da quelli compiuto per suo conto.

Il punto nodale — ai fini della risoluzione della questione proposta — è, quindi, se la ratifica dell'operato dei soci promotori, privi di potere rappresentativo (in quanto non investiti di procura), venga (o meno) a porsi come un momento costitutivo di un'unica complessa fattispecie traslativa.

Secondo la linea direttrice della giurisprudenza, della Suprema Corte (cfr. sent. 6 dicembre 1972, n. 3521; sent. 26 novembre 1964, n. 2807; sent. 28 novembre 1958, n. 3808), il negozio compiuto dal rappresentante senza potere è un negozio *in itinere* o a formazione successiva ed è ammissibile anche quando il rappresentato — persona fisica o giuridica — sia giuridicamente esistente soltanto al tempo della ratifica e non all'epoca in cui il rappresentante fittizio esplica la sua attività.

Invero, il negozio concluso dal rappresentante senza potere non è un negozio privo di soggetto, ma è un negozio che si perfeziona con la ratifica

Ma indipendentemente da tutto questo, l'acquisto da parte del rappresentante senza potere è fatto *in nome proprio* sì che il rappresentante è obbligato a « ritrasferire al mandante » la cosa acquistata (art. 1706); ed infatti se il rapporto di mandato non affiora o se l'acquisto non viene ratificato resta fermo il trasferimento a favore del rappresentante che è comunque il proprietario del bene nel tempo intercorrente, che potrebbe anche essere non breve, fino alla ratifica; si ha quindi sempre un secondo trasferimento che necessariamente modifica il rapporto costituitosi con il primo acquisto.

Poco rileva che il negozio compiuto dal rappresentante senza potere sia ammissibile anche quando il rappresentato non sia ancora giuridicamente esistente, perché quando pure il soggetto già esistesse, si avrebbe sempre un acquisto in nome proprio del rappresentante senza potere seguito da altro negozio di trasferimento e non mai un acquisto *ab origine* del rappresentato.

Si hanno sempre due negozi, collegati nell'ambito interno tra rappresentante e rappresentato, non mai una « unica compressa fattispecie traslativa » nei rapporti esterni. Non aveva pertanto rilevanza il fatto che il decreto di trasferimento del giudice delegato (la cui validità è assai dubbia) avesse pronunciato il trasferimento direttamente in favore della società, soggetto diverso dalla persona nominata.

del rappresentato, il quale assume *ad origine* la posizione di parte nel negozio concluso dal rappresentante senza potere.

Per modo che, quando ha luogo, attraverso la ratifica, l'assunzione della titolarità della posizione negoziale da parte del rappresentato, non si verifica una *translatio* di detta posizione, od il trasferimento ad un terzo degli effetti negoziali, ma si esplica soltanto l'efficacia del negozio nei confronti del soggetto, che, fin dall'inizio, ne era parte anche se tale efficacia non era attuabile per difetto del collegamento tra la sfera giuridica di questo ed il negozio (collegamento che avrebbe dovuto essere instaurato attraverso l'attribuzione del potere rappresentativo, ossia della procura).

E — poiché l'inesistenza del soggetto nel momento in cui viene svolta l'attività negoziale nel suo interesse non è di ostacolo al successivo esercizio del potere di ratifica dopo che il soggetto sia venuto ad esistenza — deve ritenersi che la ratifica da parte della Società successivamente costituita venga a porsi come un momento integrativo dell'unica complessa fattispecie traslativa.

In conclusione, deve escludersi che — allorché nella vendita disposta in una procedura fallimentare, i soggetti nominati dall'aggiudicatario per persona da nominare operino, come soci promotori, di una costituenda società, perché il decreto di trasferimento del giudice delegato sia pronunciato a nome della società, la quale, immediatamente dopo la sua costituzione, ne ratifichi l'operato — si abbiano due distinte vicende traslative, automaticamente tassabili nel sistema dell'imposta di registro.

Invero, in tal caso, in presenza di un unico complesso meccanismo di trasferimento svoltosi in un unico contesto oggettivo, non può parlarsi di una duplice fattispecie traslativa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1977, n. 4462 - Pres. Caporaso - Est. Zappulli - P. M. Serio (diff.) Ministero delle Finanze (Avv. Stato Sacchetto) c. Turgi Prosperi (avv. Morvillo).

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Incompetenza dell'ufficio - Vizio sostanziale - Deducibilità innanzi all'A.G.O. - Rilevabilità di ufficio.

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Incompetenza dell'ufficio - Dichiarazione del contribuente con indicazione di domicilio fiscale - Accertamento in conformità - Legittimità.

(l.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 9 e 10).

L'accertamento tributario riveste contemporaneamente carattere sostanziale e processuale in quanto mentre indica che si sono verificati in concreto i presupposti del tributo secondo la valutazione degli elementi di fatto determinandone l'imponibile e, direttamente o no, l'imposta, con-

tiene l'affermazione della pretesa tributaria suscettibile, dopo la notificazione dell'avviso, di divenire esecutiva. Costituisce vizio sostanziale dell'accertamento l'incompetenza dell'ufficio. I vizi sostanziali dell'accertamento sono deducibili innanzi all'A.G.O., anche se non sono stati precedentemente dedotti innanzi alle commissioni, e, se attinenti alla competenza dell'organo accertatore, sono rilevabili di ufficio (1).

Quando nella dichiarazione del contribuente, che costituisce non solo manifestazione di scienza ma anche di volontà di carattere ricettivo, sia stato indicato un domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica, legittimamente l'ufficio al quale la dichiarazione è presentata procede all'accertamento e non può il contribuente eccepirne l'incompetenza (2).

(Omissis). — Dei cinque motivi di ricorso proposti dall'Amministrazione ricorrente il primo concerne la competenza territoriale dell'ufficio che ha proceduto agli accertamenti tributari dei quali è stata dichiarata la illegittimità, mentre il secondo, il terzo e il quarto, parzialmente connessi, si riferiscono alla ammissibilità innanzi al giudice ordinario dell'eccezione relativa alla suddetta incompetenza e alla sua irrilevanza d'ufficio, il quinto, infine, subordinato al mancato accoglimento di quelli precedenti, ha per oggetto l'applicabilità o meno dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi dei terreni destinati a specifiche attività commerciali.

Ne consegue che i motivi secondo, terzo e quarto, essendo pregiudiziali rispetto al primo, oltre che al quinto, vanno esaminati con precedenza.

Con il suddetto secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per asserita violazione dell'art. 2909 cod. civ. sull'efficacia del giudicato e dell'art. 120 del regolamento approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560, sull'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, nonché per difetto di motivazione. Essa ha sostenuto, in particolare, che

(1-2) Decisione di molto interesse. Sulla duplice natura dell'accertamento v. *Relazione Avv. Stato*, 1970 - 75, II, 529 e segg. Riguardo alla deducibilità dei vizi dell'accertamento, viene opportunamente precisato, correggendo le pronunzie 13 ottobre 1973, n. 2579 e 29 ottobre 1974, n. 3254 (in questa *Rassegna*, 1973, I, 1173 e 1975, I, 183), che soltanto i vizi sostanziali possono essere conosciuti dal giudice ordinario, siano stati o meno oggetto di decisione da parte delle Commissioni.

Esatta è ancora l'affermazione che i vizi che comportano il difetto del potere dell'Amministrazione di procedere all'accertamento (per decadenza, incompetenza, nullità) sono vizi sostanziali attinenti all'imponibilità e non alla valutazione e quindi deducibili innanzi all'A.G.O. e, per le imposte indirette, alle commissioni per le questioni di diritto (Cass. 16 maggio 1973, n. 1386 in questa *Rassegna* 1973, I, 1153; 12 marzo 1973, n. 667, *Riv. leg. fisc.* 1973, 2131). Desta invece perplessità l'affermazione che il vizio di incompetenza dell'ufficio sia rilevabile di ufficio in ogni stato o grado.

l'eccezione di nullità degli accertamenti per la suddetta incompetenza era stata proposta per la prima volta dopo che era decorso il termine di sei mesi previsto dalla citata norma regolamentare e quindi dopo che sul punto della legittimità degli accertamenti si era formato il giudicato implicito delle decisioni delle commissioni tributarie; inoltre, ha dedotto che potevano proporsi innanzi l'autorità giudiziaria solo le questioni di legittimità sostanziale degli accertamenti per le quali erano escluse la prescrizione e la decadenza anche in caso di mancata previa loro proposizione innanzi le commissioni stesse.

Il motivo è infondato perché, come riconosciuto dall'Amministrazione Finanziaria in conformità alla giurisprudenza, le questioni di legittimità sostanziale possono essere proposte, a differenza di quelle meramente processuali, innanzi il giudice ordinario pur se non previamente dedotte innanzi le commissioni tributarie, onde la loro mancata deduzione in quella sede non ne importa la preclusione.

Sulla base di quella distinzione, va osservato che l'accertamento tributario riveste contemporaneamente carattere sostanziale, e processuale, come affermato da questa Suprema Corte, perché, mentre da un lato costituisce un momento essenziale del rapporto giuridico di imposta, in quanto indica che si sono verificati in concreto i presupposti per l'applicazione del tributo secondo la valutazione degli elementi di fatto e ne determina l'imponibile e, direttamente o no, la relativa imposta, d'altra parte esso contiene l'affermazione della pretesa tributaria ben determinata, suscettibile, dopo la notificazione dell'avviso quale *provocatio ad agendum*, di divenire esecutiva (Sez. Un. 21 settembre 1970, n. 1635; 6 novembre 1968, n. 3663; 3 ottobre 1968, n. 3068).

Da questo contenuto bivalente dell'accertamento tributario consegue che, secondo che siano dedotti vizi del suo aspetto sostanziale o di quello

La seconda massima è assai importante perché, sia pur schematicamente e solo in relazione alla indicazione del domicilio fiscale, definisce la dichiarazione del contribuente come « manifestazione di volontà di carattere ricettivo ». La dichiarazione, in quanto produce immediatamente effetti vincolanti sia per gli elementi formali del procedimento (domicilio fiscale, tipo di scritture contabili e luogo in cui sono conservate, qualità soggettive del contribuente, ecc.) sia per la determinazione del debito di imposta in base ad essa liquidabile e immediatamente riscuotibile, è da inquadrare tra gli atti di contenuto negoziale. In passato si è spesso affermato che la dichiarazione è un atto di mera informazione, non avente carattere confessorio, revocabile e modificabile liberamente, il che non è evidentemente sostenibile (v. nota a Cass. 28 giugno 1976, n. 2435, in questa *Rassegna*, 1976, I, 1026). Sul valore vincolante della indicazione del domicilio fiscale contenuto sulla dichiarazione ai fini delle successive notifiche v. Cass. 25 ottobre 1976, n. 3845 (*ivi*, 1977, I, 150 e precedenti *ivi* richiamati).

processuale, va diversamente regolata l'ammissibilità dei motivi ed eccezioni ad esso riferentisi innanzi al giudice ordinario e gli effetti delle decisioni delle commissioni tributarie. A questo riguardo non può dubitarsi che ha carattere sostanziale ogni questione concernente il potere di applicare l'imposta, sia per il lato oggettivo dell'esistenza dei suoi presupposti e dei limiti posti dalla legge sia per il lato soggettivo della competenza dell'ufficio che vi procedeva. Circa quest'ultima, poiché, la competenza, nell'ambito generale delle attività della pubblica amministrazione, è, secondo le più autorevoli definizioni, il complesso della potestà, ossia delle funzioni, che ciascun organo è autorizzato ad esercitare, la stessa è determinante per la validità del singolo atto amministrativo, quale è l'accertamento tributario.

Pertanto, proprio in materia finanziaria, ha già affermato questa Suprema Corte che non vi è ultrapetita per il fatto che il giudice, pur nell'assenza di una eccezione del contribuente, abbia esaminato se il soggetto che aveva proceduto all'accertamento tributario fosse o meno competente, in quanto nella materia amministrativa la competenza ha carattere funzionale e inderogabile e il suo difetto va rilevato d'ufficio (Sez. un. 22 luglio 1968, n. 2619). È stato pure precisato che il difetto di potere dell'organo che ha proceduto a quell'accertamento tributario costituisce un vizio sostanziale e radicale che ne importa la nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del procedimento tributario avente per oggetto l'atto medesimo (Cass. 25 gennaio 1968, n. 226; 9 aprile 1969, n. 1139).

In virtù di questo carattere sostanziale del dedotto vizio di incompetenza territoriale degli accertamenti in questione, secondo la stessa distinzione già riconosciuta dall'Amministrazione ricorrente, non possono ravvisarsi né la dedotta preclusione del giudicato di cui all'art. 2909 cod. civ. né il cennato limite dell'art. 120 del suddetto regolamento del 1907. Infatti, per l'autonomia dei due procedimenti, il contribuente ben può dedurre nelle proprie domande innanzi il giudice e eccepire avverso quelle dell'Amministrazione motivi di ordine sostanziale, pur se non previamente sottoposti all'esame delle commissioni tributarie, né era necessario per il Turgi Prosperi che egli li facesse valere con propria domanda entro il termine suddetto perché non vi era alcun suo interesse al riguardo a causa dell'esito favorevole del procedimento innanzi le commissioni.

Per le ragioni che hanno determinato il rigetto del secondo motivo vanno disattesi pure il terzo e il quarto.

Infatti, con il terzo l'Amministrazione ha lamentato la mancata applicazione nella sentenza impugnata dell'art. 111 della Costituzione, con violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 1 e 5 c.p.c. perché, secondo quel motivo, essendosi discusso innanzi le commissioni tributarie della legittimità sostanziale dell'accertamento senza contestarne quella formale, il vizio di nullità dedotto doveva essere fatto valere innanzi la Corte di

Cassazione con il ricorso previsto dal suddetto art. 111 della Costituzione, e non innanzi l'autorità giudiziaria con successivo normale giudizio ma la definizione del vizio suddetto quale sostanziale fa venir meno la premessa di quel motivo e importa la alternatività dei due mezzi di tutela, che era stata negata dalla parte ricorrente sulla base di quella premessa.

Con il quarto motivo l'Amministrazione ha lamentato la violazione dell'art. 13 della l. 24 agosto 1877, n. 4021 e dell'art. 38 c.p.c., sostenendo che l'invalidità degli accertamenti per incompetenza non era rilevabile d'ufficio e doveva essere eccepita dalla parte prima di ogni altra difesa. Ma, per quanto sopra rilevato, è facile osservare che, una volta ritenuto il suo carattere sostanziale, essa poteva essere dedotta per la prima volta innanzi il giudice ordinario e non è contestato che sia stata dedotta nella comparsa di costituzione del Turgi Prospero nel giudizio di primo grado, mentre in ogni caso, la sua rilevanza d'ufficio, riconosciuta sulla base delle citate precedenti pronunzie di questa Suprema Corte, ne avrebbe consentito ugualmente l'esame.

Essendo stati disattesi questi tre motivi di ordine pregiudiziale, va preso in esame il primo con il quale l'Amministrazione Finanziaria ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 ultimo comma, 29 primo comma, 31, 32 e 33 t.u. sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, con difetto e illogicità di motivazione, per non essere stata considerata dalla Corte di merito l'antigiuridicità della condotta del contribuente, il quale aveva espressamente indicato il proprio domicilio fiscale nelle rispettive denunce nello stesso Comune dell'ufficio che aveva compiuto gli accertamenti, invece che in quello della propria iscrizione anagrafica, senza che vi fosse alcun obbligo di controllo da parte degli uffici finanziari.

Il motivo è fondato, pur se va riconosciuto, come già affermato da questa Suprema Corte che il potere di disporre del proprio domicilio fiscale non può prescindere dalle norme che regolano il relativo procedimento né dalle ragioni di pubblico interesse che devono ispirare la loro applicazione in relazione al carattere funzionale e inderogabile del domicilio stesso (Sez. un. 29 dicembre 1965, n. 2478). Non può trascurarsi, infatti, che è nell'interesse generale dell'efficace attività degli uffici finanziari e della migliore valutazione degli imponibili, ancor prima che, per la tutela dei diritti del singolo contribuente, che gli accertamenti vengano compiuti da quegli organi dell'amministrazione tributaria che, secondo le presunzioni derivanti dalle norme di legge in materia, sono i più idonei per lo svolgimento dell'attività accertatrice.

Peraltro, non può trascurarsi, per quanto concerne le dichiarazioni dello stesso contribuente relative al domicilio fiscale, che da un lato le varie riforme tributarie, succedutesi negli ultimi decenni hanno accen-

tuato l'obbligo di leale collaborazione, del contribuente, ponendo sempre più a base dell'attività di accertamento le denunzie del medesimo, rese annuali per le imposte dirette, con un potere generico dell'Amministrazione Finanziaria di controllo che, rientrando nella discrezionalità amministrativa non costituisce un obbligo o onere in senso proprio.

Perciò, va riconosciuto un obbligo di veridicità anche della dichiarazione sul domicilio fiscale pur se non rafforzato da specifiche sanzioni. D'altro lato, il citato art. 10 del t.u. del 1958, ha attribuito al Ministero delle Finanze e all'Intendente di Finanza il potere di derogare alla regola di cui al precedente art. 9 sulla identità di quel domicilio con quello anagrafico, sia d'autorità con provvedimento motivato per stabilire il primo « dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività », sia in seguito a istanza del medesimo « quando ricorrono particolari circostanze ».

Né può, quindi, negarsi che il rilevato principio della inderogabilità in tal materia è stato temperato dall'attribuzione di quel potere discrezionale dall'Amministrazione Finanziaria e di una corrispondente facoltà al contribuente di sollecitare la stessa per una specifica deroga.

Ne consegue che, pur non potendosi riconoscere alla dichiarazione del contribuente di un domicilio fiscale diverso da quello anagrafico il valore di una confessione attribuitogli dalla ricorrente, a causa dell'assenza sia di un carattere per esso pregiudizievole di quella indicazione, va ravvisata, nella suddetta dichiarazione relativa al suddetto non solo una manifestazione di scienza, come per l'intera denuncia di cui alla l. 11 gennaio 1951, n. 1951 e al d.l. 24 agosto 1945, n. 585, richiamato da quest'ultima, ma anche, di volontà di carattere recettivo, in sostanziale corrispondenza alla istanza analoga di cui al secondo comma del suddetto art. 10 del t.u. del 1958.

Sulla base di questo duplice contenuto, nonché in relazione al citato principio di collaborazione obbligatoria del contribuente, non può costui porre a fondamento delle proprie domande ed eccezioni quella divergenza tra i domicili anagrafico e fiscale da esso stesso determinata, maliziosamente o no, con una propria dichiarazione di volontà, implicitamente accolta o comunque non contestata dall'Amministrazione Finanziaria, sia pure per la sola denuncia in cui sia contenuta.

Pertanto, deve accogliersi il primo motivo relativo alla dedotta violazione delle norme sulla competenza territoriale degli uffici accertatori, e rimane assorbito il quinto motivo, concernente la specifica applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, sulla quale irritualmente e *ad abundantiam* la Corte di merito si era pronunziata, sebbene avesse accolto il motivo pregiudiziale relativo alla suddetta competenza, venendo meno anche questo capo della decisione impugnata in seguito alla cassazione della stessa per quel motivo di ordine precedente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1957, n. 4469 - Pres. Novelli - Est. Falcone - P.M. Del Grosso (conf.) Soc. RUC-BE (avv. Avezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani).

Imposte e tasse in genere - Solidarietà - Imposta di registro - Divisione - Litisconsorzio fra condividenti - Esclusione - Impugnazione di uno soltanto - Nuova valutazione della quota e della massa - Effetti - Modalità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 48 e 93; c.c. art. 1306).

Secondo il corrente principio della solidarietà tributaria non si dà litisconsorzio necessario fra condebitori nemmeno quando cada in questione un atto di divisione ed occorra verificare se i singoli beni assegnati abbiano valore corrispondente alle quote di diritto agli effetti dell'art. 48 della legge di registro abrogata; nemmeno può farsi luogo all'estensione del giudicato più favorevole ex art. 1306 c.c. nei confronti dei debitori che hanno partecipato al giudizio. Se tuttavia uno dei contribuenti abbia proposto impugnazione contro la decisione di valutazione che passa in giudicato nei confronti degli altri ed abbia ottenuto una modificazione dei valori accertati, occorre rideterminare, nei soli confronti del contribuente che ha proposto l'impugnazione, sia il valore della quota assegnata sia il valore dell'intero compendio da dividere per verificare se ai fini dell'art. 48 vi sia o meno eccedenza soggetta ad imposta di trasferimento, mentre per gli altri condebitori produrrà effetto il precedente giudicato sia per il valore delle quote assegnate ai fini dell'imposta graduale sia per il valore dell'intera massa ai fini dell'eventuale imposta di trasferimento sui conguagli (1).

(Omissis). — Con la prima censura, che la ricorrente dichiara di avere esposto in due motivi per una più chiara e meno complessa trattazione, la sentenza impugnata viene criticata per avere ritenuto la scindibilità del rapporto d'imposta in materia di divisione e avere negato, quindi, la necessità del litisconsorzio nel giudizio in oggetto, di impugnazione della decisione della commissione provinciale tributaria per grave ed evidente errore di apprezzamento.

Sostiene la Soc. Ruc-Be, che, stante il sistema impositivo della divisione (con imposta graduale sul valore dei beni attribuiti, corrispondenti alla quota di diritto ed imposta proporzionale sull'eventuale assegnazione

(1) Decisione di evidente interesse, che applica con estremo rigore, in una situazione al limite del paradosso, i principi generali ormai pacifici della solidarietà.

eccedente la quota), la tassazione non può operarsi per singole porzioni, ma implica riflessi della valutazione di ognuna di esse sulle altre, e che, di conseguenza, non è possibile la decisione della controversia di valutazione nei confronti di un solo condividente, senza che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri, sui cui diritti la decisione stessa, alterando lo stato di equilibrio di tutta la tassazione, è destinata inevitabilmente ad operare.

La censura è priva di giuridico fondamento.

La ricorrente non contesta l'esattezza dell'indirizzo giurisprudenziale, formatosi in seguito all'intervento della decisione della Corte Costituzionale del 16 marzo 1968, n. 48, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, limitatamente alla parte per la quale dalla contestazione dell'accertamento del maggiore imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati fanno decorrere i termini per la impugnazione anche nei riguardi degli altri.

Alla stregua di tale orientamento non ricorre, nelle obbligazioni tributarie, il fenomeno dell'indivisibilità, ma soltanto quella della solidarietà delle obbligazioni, disciplinato dalle norme del codice civile; solidarietà che, non impedendo la possibilità di instaurazione del rapporto processuale soltanto nei riguardi di uno o fra i condebitori solidali, esclude la necessità del litisconsorzio tra i soggetti obbligati e rende inapplicabile il principio dell'integrazione del contraddittorio, anche quando si tratti di giudizio di impugnazione proposto a norma dell'art. 29 del r.d.l. n. 1639 del 1936 (Cass. 10 gennaio 1973, n. 40).

La ricorrente società Ruc-Be sostiene che questo principio, pure avendo carattere generale, non esclude la possibilità di eccezioni, una delle quali ricorrebbe proprio nel caso di imposta sugli atti di divisione, per le caratteristiche di questo tipo di tassazione.

Ma le ragioni esposte non suffragano la tesi che si vuole accreditare.

La premessa circa la specialità del meccanismo di tassazione della divisione è, infatti, esatta, ma altrettanto non può dirsi delle conseguenze che si pretende inferirne per un preteso vincolo di necessaria derivazione logica e giuridica.

L'art. 48 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (modificato con l'art. 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33), muovendo dalla natura dichiarativa e non attributiva del negozio divisorio, stabilisce, coerentemente, che le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni immobili o mobili non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, se il condividente riceve una quota corrispondente ai diritti che realmente gli spettano, e sono, pertanto, sottoposte all'imposta graduale; ma aggiunge che, se ad alcuno dei condividenti è assegnata una massa di beni di valore superiore alla quota a lui spettante (quota di diritto), con

obbligo di corrispondere a chi ha ricevuto beni di valore inferiore alla quota rispettiva un indennizzo è dovuta, per il maggior valore assegnato, l'imposta proporzionale (v. art. 89, tariffa all. A).

Orbene, se l'operatività di questi principi esige che l'ufficio del registro, al fine di procedere all'accertamento del tributo, debba sottoporre a giudizio di valore l'intero compendio oggetto della divisione per calcolare il valore di ciascuna quota di diritto spettante, ed effettuare il raffronto tra questa e la corrispondente quota di fatto attribuita, ed impone, altresì, che quando, in sede giurisdizionale, sia adottato dalla competente commissione tributaria, adita da un dividente, un diverso criterio di valutazione della quota assegnata, eguale criterio debba essere utilizzato anche per la valutazione della restante massa dei beni, trattandosi di elementi da mettere a confronto per accertare se la quota attribuita (di fatto) corrisponda a quella spettante (di diritto), e procedere quindi alla liquidazione dell'imposta secondo i criteri sopra ricordati, tuttavia non è necessario che nella vicenda giurisdizionale siano coinvolti tutti i dividenti.

La circostanza che risultino effettuati conguagli o assegnazioni eccedenti la quota di diritto, e che, quindi, parte delle assegnazioni siano tassate come trasferimenti, non giustifica l'inscindibilità dei rapporti.

Sia che si tratti di un atto di divisione tassabile con la sola imposta graduale, sia che si tratti di un atto comprendente anche più trasferimenti, in relazione all'eccedenza di una o più quote di fatto rispetto a quelle di diritto (trasferimenti tassabili con l'imposta proporzionale), ciascun partecipante all'atto risponde in solido dell'intera tassa, ma la posizione di ciascuno è sempre scindibile. Con la conseguenza che il *quantum* dell'intera tassa può restare determinato, in seguito a separate e diverse vicende giudiziarie, in modo difforme per i partecipanti all'atto.

Questi rilievi, mentre dimostrano l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, portano all'accoglimento del quarto motivo, e per quanto di ragione, del terzo, poiché alla stregua di essi, appare meritevole di accoglimento la tesi con essi esposta, secondo cui la Corte avrebbe dovuto riconoscere viziata di grave ed evidente errore di apprezzamento l'intera decisione della commissione provinciale delle imposte, sia pure limitando gli effetti della pronuncia emessa, nei soli confronti dell'opponente società Ruc-Be.

Conviene subito avvertire che questa tesi non può trovare suffragio nell'argomentazione critica svolta nella seconda parte del terzo motivo, laddove si tende a configurarla come necessaria per la concreta operatività del principio che si afferma posto nell'art. 1306 cod. civ. — secondo il quale gli altri debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata nei confronti di un condebitore in solido, se favorevole.

L'argomentazione non può essere condivisa, in quanto muove da una erronea interpretazione della norma posta dall'art. 1306 cod. civ. — fatta

propria anche della sentenza impugnata, la quale su questo punto deve essere corretta — perché, come è stato più volte affermato da questa Corte, il principio secondo cui la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, mentre non ha effetto contro gli altri debitori, se a costoro sfavorevole, può essere, invece, opposta al creditore se favorevole (e non fondata su ragioni personali al condebitore), è invocabile quando gli altri debitori, che di quella sentenza vogliono giovare, siano rimasti estranei al giudizio.

Mentre, invece, qualora tutti i debitori abbiano partecipato al processo, sia pure in un solo grado, la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni di essi rimasti soccombenti, determina nei loro confronti il passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che non è ad essi consentito opporre al creditore l'eventuale riforma della stessa ottenuta da altro coobbligato (V. 28 ottobre 1969; 14 luglio 1967, n. 1771; 11 giugno 1969, n. 1190).

La correzione della sentenza impugnata sulla portata dell'art. 1306, nel senso che, avendo gli altri condividenti ommesso di impugnare la decisione della Commissione Provinciale, questa è nei loro confronti passata in giudicato, sicché essi non potranno opporre alla Finanza le ulteriori pronunce che saranno emesse in seguito alle impugnative coltivate dalla Società Ruc-Be, rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto al riguardo « per mero tuziorismo » dall'Amministrazione delle Finanze.

Fatti questi rilievi, e tornando alla censura principale prospettata dalla Ruc-Be, essa, come s'è detto, trova fondamento nelle ragioni già esposte, alle quali è sufficiente aggiungere soltanto qualche precisazione, posto che la stessa Amministrazione delle Finanze, nel suo controricorso, riconosce l'errore della pronuncia dei giudici del merito in ordine alla limitazione dell'annullamento della decisione della commissione provinciale alla sola pronuncia di valutazione della quota assegnata alla Ruc-Be.

Giova ricordare che, come risulta dalla sentenza impugnata, la sussistenza degli estremi per l'annullamento della decisione della Commissione Provinciale a norma dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, è stata affermata per avere detta Commissione assunto il valore unitario per metro quadrato della superficie di terreno oggetto della divisione, trascurando il raffronto di esso con il valore molto inferiore attribuito, appena un anno prima, in sede di concordato per l'applicazione dell'imposta di registro, all'acquisto di una parte dello stesso immobile effettuato da alcuni degli attuali condividenti.

Orbene posto che, quando sia annullata, per grave ed evidente errore di apprezzamento, a seguito di impugnazione da parte di un contribuente, la decisione di valutazione della quota a lui assegnata, la commissione deve

procedere alla nuova valutazione dell'intero compendio da dividere, per consentire l'accertamento del tributo alla stregua dell'art. 48 della legge di registro, questa valutazione — com'è stato già precisato — non può essere compiuta per l'intero compendio con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione della quota assegnata, trattandosi di valori che debbono essere messi a raffronto per la determinazione del tributo secondo il criterio impositivo più volte ricordato.

Ove, infatti, fosse tenuto fermo il valore del compendio determinato dalla decisione impugnata per mancato annullamento di essa su tale punto e allo stesso valore dovesse essere fatto riferimento per procedere alla tassazione della quota attribuita al convivente che ha ottenuto, in sede giurisdizionale, la stima di essa sulla base di un diverso valore unitario, il raffronto tra il valore di detta quota di fatto e quello della quota di diritto potrebbe condurre a conseguenze impositive non rispondenti al criterio posto dal legislatore perché, diminuita, per esempio, la valutazione della quota assegnata, potrebbe venir meno, in tutto o in parte, la possibilità di considerare di carattere traslativo l'attribuzione di una parte di detta quota, essendo rimasto fissato il valore del tutto, sul quale va calcolato come frazione, la quota di diritto, secondo un parametro giudicato incongruo (in ipotesi per eccesso) a causa di evidente errore di apprezzamento.

D'altra parte, il convivente che abbia coltivato l'impugnazione e che abbia ottenuto la nuova valutazione, secondo l'esatto criterio estimativo, della quota a lui assegnata, ha interesse non solo a che la tassazione a suo carico avvenga sulla base della materia imponibile così determinata, ma, quale coobbligato solidale per il pagamento di tutta l'imposta che colpisce l'atto di cui è stata parte contraente (artt. 93 e 48 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), anche a che l'intera tassa, applicata (cioè) sulla totalità delle disposizioni, pure se riguardanti diversi partecipanti all'atto, sia liquidata su un imponibile determinato secondo lo stesso criterio estimativo adottato, nei suoi confronti, per effetto dell'impugnazione da lui spiegata.

In definitiva, il gruppo dei debitori d'imposta che non hanno impugnato rimangono soggetti al giudicato formatosi nei loro confronti, sia nei rapporti esterni con il fisco, sia in quelli interni tra loro, così come il condebitore impugnante rimane vincolato al giudicato formatosi nei suoi riguardi, sia per quanto riguarda l'ammontare totale della tassa, sia per le parti di essa posta a suo carico. Con la conseguenza che i debitori i quali non hanno impugnato non potranno avvalersi del giudicato formatosi nei confronti del condebitore, ma devono pagare tutta l'imposta accertata nei loro confronti con possibilità di regresso contro il condebitore, nei limiti in cui egli risulterà obbligato secondo il giudicato che lo riguarda. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 novembre 1977, n. 5086 - Pres. Novelli - Est. Cantillo - P. M. Minetti (diff.) - Luzzatto Guerrini (avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Chiarotti).

Imposte e tasse in genere - Nuovo contenzioso tributario - Commissione centrale - Vizio di composizione - Intestazione della decisione - Irrelevanza.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 20, 27, 28, 37 e 39; c.p.c. artt. 132 e 158).

Imposte e tasse in genere - Nuovo contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Caratteri - Estimazione complessa - Giudizio sul fatto - Limiti - Art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 40; l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 14).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Controversia sull'esistenza del reddito - Deducibilità nel giudizio di terzo grado - Esclusione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 40).

Ai fini della legittima composizione numerica della Commissione (nella specie centrale) non è rilevante l'intestazione della decisione, ma soltanto il verbale di udienza (1).

L'ampiezza del giudizio di terzo grado del nuovo contenzioso tributario è identica per i due mezzi di impugnazione alternativamente proponibili innanzi alla Commissione centrale o alla corte di appello. L'oggetto di questo giudizio deve essere determinato in base al criterio, come definito nell'abrogato ordinamento, dell'estimazione complessa nella quale è ricompresa la cognizione dei fatti che costituiscono il presupposto indispensabile per la retta applicazione della legge; sono invece riservate alla competenza funzionale delle commissioni di primo e secondo grado le controversie di valutazione estimativa (o di estimazione semplice) cioè quelle di puro

(1-3) La prima massima risolve in modo ineccepibile una delicata questione. Sulla rilevanza del vizio di composizione numerica e qualitativa della commissione implicante nullità assoluta v. Cass. 9 ottobre 1969, n. 3235 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 926) e 9 maggio 1972, n. 1403 *Riv. leg. fisc.*, 1972, 319). Di rilievo l'affermazione che la motivazione della decisione non è opera del collegio, che ha esaurito la sua funzione con il deposito del dispositivo, e che il controllo sulla fedeltà e completezza della rappresentazione della decisione è esercitato soltanto dal presidente che a tal fine sottoscrive il documento con il relatore.

Sulla seconda e terza massima, che affronta uno dei più interessanti problemi del nuovo contenzioso tributario, pubblichiamo la nota che segue di C. BAFILE:

Osservazioni sul giudizio di terzo grado nel nuovo contenzioso tributario.

1) Sul giudizio di terzo grado del nuovo contenzioso tributario sono subito nate, ancor prima che il processo offrisse occasioni di dibattito giurisprudenziale, vivaci discussioni che hanno fatto emergere anche una questione di

fatto attinenti sia alla quantificazione dell'imponibile, sia al presupposto materiale del tributo. Poiché non esiste differenza tra giudizio di legittimità, come tradizionalmente riferito alla Commissione centrale, e giudizio di estimazione complessa, comprensivo dell'apprezzamento del fatto, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per eccesso di delega rispetto all'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (2).

Esorbita dalla competenza del giudice di terzo grado la questione di mero fatto, sull'esistenza del cespite tassabile (nella specie di un credito produttivo di interessi) (3).

(Omissis). — 1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (richiamato nel processo tributario dall'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), per vizio attinente alla costituzione del giudice, sostenendo che, alla stregua dell'intestazione della decisione medesima, si dovrebbe ritenere che alla deliberazione della pronuncia abbiano partecipato, oltre al presidente, cinque componenti, con evidente violazione dell'art. 8 del citato d.P.R., per cui ciascuna sezione della Commissione centrale giudica con l'intervento del presidente (o del vice presidente) e di quattro componenti.

Il motivo non è fondato.

Non sfugge al ricorrente che l'erronea composizione numerica del collegio, come ogni altra violazione circa la struttura e la legittimazione dell'organo giudicante, non si inquadra tra i vizi formali dell'atto decisionale ma inficia lo stesso giudizio per carenza di *potestas iudicandi* (dando luogo

illegittimità costituzionale (RUSSO, *Il nuovo processo tributario*, Milano 1974, 121 e seg. e passim.; ANDRIOLI, *Le impugnazioni alla Commissione centrale e all'autorità giudiziaria ordinaria*, *Foro it.*, 1974, V, 64; SANDULLI, *Il nuovo contenzioso tributario davanti alla Corte*, *Riv. dir. finanz.*, 1976, I, 59; MICHELI, *Osservazioni sulla costituzionalità del nuovo contenzioso tributario*, *ivi*, 1974, II, 100; TESAURO, *Competenza del giudice ordinario sulle questioni di fatto non estimative ed incostituzionalità del difetto di istruzione preventiva nel processo tributario*, *ivi*, 1975, II, 17; *Id.*, *Nuovi orientamenti su estimazione semplice ed estimazione complessa*, *Giur. it.*, 1977, I, 1, 597; MERCATALI, *Il nuovo processo tributario e la Costituzione*, Milano, 1975; *Id.*, *Giurisdizione, competenza e poteri istruttori della Commissione centrale e della corte d'appello*, *Riv. dir. finanz.*, 1977, II, 149). Sulla premessa che l'art. 10 n. 14 della legge delegante della riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825 delimita con espressioni diverse il ricorso alla Commissione centrale (per soli motivi di legittimità) e l'«azione giudiziaria» avanti la corte di appello (con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione), si è posto il quesito se i due giudizi di terzo grado alternativamente esperibili avessero diverso o uguale oggetto dopo che nel decreto delegato n. 636 del 1972 sono stati definiti con identica formula negli artt. 26 e 40 (per violazione di legge e questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie) e nella prima ipotesi se la riduzione od omogeneità operata con il decreto delegato abbia esorbitato dai limiti della delega; più in generale la nuova locuzione «valutazione esti-

ad inesistenza della pronuncia o, secondo un orientamento, a difetto di giurisdizione) e deve essere accertata con riguardo al procedimento di deliberazione della decisione, quando appunto è necessario che il collegio sia regolarmente composto. Pertanto il presupposto dal quale muove, in sostanza, le denuncia di nullità è che l'indicazione dei componenti del collegio giudicante, richiesta dall'art. 37 del d.P.R. n. 636 del 1972, sulla falsariga dell'art. 132, n. 1 c.p.c., quale elemento del contenuto formale della decisione, adempia alla funzione di certificare la composizione dell'organo al momento della deliberazione e sia, quindi, di per sé sufficiente a dimostrare, almeno fino a prova contraria, il vizio di costituzione del giudice dalla stessa emergente.

Ma questa tesi — che non può essere condivisa neppure per la sentenza civile ordinaria — chiaramente oblitera le peculiarità del processo innanzi alle commissioni tributarie.

Nel giudizio civile il procedimento di formazione della pronuncia — che va dalla chiusura dell'udienza di discussione al deposito in cancelleria dell'originale della sentenza — non ha autonomo rilievo giuridico, giacché il dispositivo e la minuta della sentenza medesima sono atti meramente interni, sempre suscettibili di modificazione.

mativa» ha fatto molto discutere sul suo valore innovativo rispetto al precedente criterio di ripartizione della potestà decisoria tra gli organi dell'antieriore ordinamento fondata sulla secolare distinzione tra estimazione semplice e complessa.

È ora intervenuta, con opportuna tempestività, la sentenza che si annota che con la sua vastissima e profonda motivazione non solo ha dato risposta a tutti gli interrogativi ma ha anche definito, con un'ampiezza di prospettiva che va al di là del caso deciso, i caratteri essenziali del giudizio di terzo grado.

Sulla stessa linea si era già orientata la Commissione centrale con la decisione della Sez. II, 5 marzo 1976, n. 3480 (*Riv. dir. finanz.*, 1977, II, 149).

Meritano di essere sottolineate alcune delle più significative considerazioni della sentenza dalle quali possono trarsi ulteriori conclusioni.

La questione dibattuta più che per il sospetto di illegittimità costituzionale, interessa per l'interpretazione della norma degli artt. 26 e 40 del decreto delegato ed essenzialmente per verificare se il nuovo contenzioso abbia raccolto o ripudiato la tradizione.

La diversità di oggetto dei due giudizi alternativi di terzo grado, secondo l'intento del legislatore delegante, data per pacifica dai sostenitori dell'eccesso di delega, risulta smentita e, più specificamente, viene ad essere eliminato il sospetto che il giudizio della Commissione centrale (che doveva essere di legittimità) si sia dilatato in conseguenza della equiparazione al giudizio della corte di appello (che è di merito) o che la pronuncia sulle questioni di fatto abbia allargato il campo del giudizio di terzo grado fino a snaturare quel che doveva essere un giudizio a cognizione limitata sull'applicazione della legge.

La legge delegante (attraverso due espressioni, l'una in positivo e l'altra in negativo) non poteva di certo ignorare, quando si proponeva non di creare una nuova giurisdizione speciale ma di revisionare e razionalizzare quella esistente, che i motivi di legittimità con i quali si caratterizzava il giudizio della Commissione centrale, si distinguevano nettamente dai motivi di ricorso per

Tuttavia anche in questo sistema — in cui manca, quindi, un atto che consenta di verificare direttamente la composizione del collegio al momento della deliberazione — l'irregolarità risultante dai dati riportati nell'intestazione non è idonea a far ritenere l'esistenza del vizio, che deve essere accertato, invece, alla stregua del verbale dell'udienza di discussione, in quanto si deve presumere, fino a prova contraria, essere stata la decisione adottata dai magistrati che componevano il collegio a quell'udienza. Sicché, ove pure la sentenza rechi nell'intestazione e comprenda nella sottoscrizione (in caso di divergenza prevale quest'ultimo elemento) il nominativo di un magistrato diverso ovvero in più o in meno rispetto al numero prescritto, il vizio non sussiste se dal verbale di udienza risulti regolare, dovendosi ritenere che le diverse indicazioni dell'intestazione e della sottoscrizione siano dovute ad errore materiale, emendabile con la procedura all'uopo prevista (Cass. 8 febbraio 1974, n. 379).

Nel processo tributario la fase della deliberazione assume, invece, rilevanza giuridica esterna rispetto a quella di redazione del documento terminale della pronuncia, in quanto il dispositivo — formato dal collegio (in camera di consiglio) al momento della decisione e sottoscritto dal presidente — deve essere immediatamente depositato in segreteria, presso la quale le parti possono prenderne visione (art. 20 e 28 d.P.R. n. 636 del 1972).

cassazione e che anzi i poteri della Commissione centrale erano assimilabili a quelli del giudice ordinario; sarebbe stato pertanto una poco giustificabile innovazione differenziare i poteri del giudice ordinario e di quello speciale. Pertanto non può portare ad alcun risultato il confronto tra il giudizio della corte di appello che, oggi come ieri, è a cognizione limitata alla sola estimazione complessa (di merito in un senso restrittivo) e quello della Commissione centrale che era ed è di legittimità in senso dilatato; l'imprecisione di queste formule non può bastare da sola a fare da termine di paragone, e quindi occorre fare riferimento (ed è particolarmente importante l'osservazione della sentenza che l'elemento tradizionale va assunto come criterio di logica ermeneutica di ordine generale) alla vera natura dei procedimenti che, anteriormente alla riforma, vigevano nel multiforme sistema. E se non esisteva in passato diversità di oggetto tra il giudizio della Commissione centrale e quello del giudice ordinario, sarebbe stato poco probabile che una diversità si fosse voluta introdurre con la riforma specie se si considera che il ricorso alla corte di appello è concepito nell'art. 10 n. 14 della legge delegante (in modo non del tutto appropriato come si vedrà) come « azione giudiziaria » che si sostituisce all'abolita azione ordinaria innanzi al tribunale. Forse nell'ipotesi che una diversificazione fosse stata introdotta innovando sul precedente sistema, si sarebbe potuto dubitare della legittimità della norma, posto che veniva concesso ad una sola parte la facoltà di scelta e che comunque il privilegiare uno di quei mezzi di impugnazione rispetto all'altro o avrebbe sottratto un settore del contenzioso al giudice ordinario o avrebbe precluso, contro il criterio ispiratore della riforma, il ricorso al mezzo di impugnazione più economico innanzi alla Commissione.

Sono molto acute le osservazioni della sentenza in rassegna sul punto che il ricorso per ragioni « relative all'applicazione della legge » è cosa diversa dal

L'atto giurisdizionale viene perciò ad esistenza già con il deposito del dispositivo, che segna, con la sua irretrattabilità, la chiusura del procedimento di deliberazione; mentre l'attività successiva attiene alla formazione del documento completo della decisione, che è sostanzialmente originale solo quanto all'esposizione dei motivi che sorreggono il giudizio e non è formato dal collegio, ma dal relatore e dal presidente, i quali soltanto lo sottoscrivono (art. 37).

In questo modulo procedurale, per accertare la composizione dell'organo giudicante non è necessario e non è possibile far capo all'elemento in esame, che, per funzione e struttura, non è idoneo allo scopo.

Se la controversia viene decisa, come di norma, subito dopo la discussione (per le commissioni di primo e di secondo grado) o la trattazione del ricorso (presso la commissione centrale), l'entità numerica e l'identità fisica dei partecipanti alla deliberazione sono direttamente attestate, per effetto dell'immediato deposito del dispositivo, dal verbale dell'udienza o dell'adunanza; e se la decisione viene adottata, come pure è consentito (art. 20 e 28), in tempo successivo, i documenti rilevanti per quella finalità sono il dispositivo e, in definitiva, di nuovo il verbale dell'udienza o dell'adunanza, alla quale il primo fa riferimento.

Né si può dubitare che detto verbale — menzionato dalla legge per i giudizi di primo e secondo grado, nei quali è prevista la discussione orale

ricorso per violazione di legge e che con le diverse formule usate nelle singole leggi anteriforma per le imposte dirette ed indirette e per i tributi locali si designava un unitario concetto (meglio definito con i termini di estimazione semplice ed estimazione complessa), sicuramente diverso dal giudizio di legittimità in senso proprio caratteristico soltanto del giudizio di cassazione. In definitiva, ieri come oggi, il limite del giudizio di terzo grado è quello dell'estimazione semplice e quindi se questo è rimasto il limite del giudizio della Corte di appello e se questo era ed è rimasto il limite del giudizio della Commissione centrale (mai si è nemmeno ipotizzato che la legge di riforma abbia inteso restringere i poteri da sempre assegnati alla Commissione Centrale), anche nella legge delegante, nonostante le diverse espressioni formali, i due giudizi alternativi di terzo grado sono stati concepiti come coincidenti nell'oggetto. Con ciò è superata l'eccezione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, ma viene anche caratterizzato il giudizio di terzo grado del nuovo processo sulla base della tradizionale distinzione tra estimazione semplice ed estimazione complessa riconfermata nella legge delegante e ridefinita nel decreto delegato.

2) Resta da verificare se il decreto delegato abbia, con una formula letterale diversa, espresso la stessa distinzione di estimazione semplice e complessa o la abbia (solo nei contorni) modificata e se sia riuscito nell'intento di meglio definire un concetto che, nonostante una secolare elaborazione, restava ancora ambiguo.

L'abbandono di una terminologia familiare e sperimentata non sempre è opportuno, ma sembra potersi ritenere che, sulla premessa che il nuovo processo ha assorbito la tradizione, la nuova definizione sia utile per meglio precisare, sotto vari profili, i caratteri del giudizio di terzo grado.

— debba essere redatto, con riferimento a ciascuna controversia trattata nella stessa adunanza, anche per il giudizio innanzi alla Commissione centrale. A parte ogni altro rilievo di carattere generale, la verbalizzazione è imposta dalla necessità di far risultare i componenti del collegio da documento precedente al dispositivo ed altresì di rendere possibile il controllo sulla conformità del collegio medesimo a quello designato per la trattazione del ricorso, posto che in questo giudizio, proprio perché non è consentita la discussione orale, la composizione dell'organo deve essere stabilita e resa nota con notevole anticipo rispetto alla data fissata per la decisione, onde consentire alle parti l'esercizio del potere di riconsunzione (art. 27 sesto comma).

L'elenco dei componenti riportato nell'intestazione della decisione non ha pertanto funzione certificativa della struttura del collegio, che è documentata, invece, dagli atti suddetti, direttamente inerenti alla fase di deliberazione.

E neppure può essergli riconosciuto valore probatorio con riguardo al successivo procedimento di formazione del documento terminale della pronunzia, dal momento che questa attività non è opera del collegio (cioè alla collegiabilità della decisione non corrisponde, come di norma, la collegiabilità dell'attività di documentazione) e il controllo sulla completezza

La sentenza, esponendo una ricapitolazione completa di tutta l'elaborazione giurisprudenziale, ha precisato che estimazione semplice è quella che concerne questioni di mero fatto o empiriche attinenti sia alla determinazione quantitativa della base imponibile sia all'esistenza del reddito e dei presupposti del tributo, mentre è estimazione complessa quella che riguarda non solo le questioni di diritto connesse alla determinazione quantitativa, ma anche le questioni di fatto che costituiscono il presupposto necessario per l'applicazione della legge (v. *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 559); si includevano altresì prevalentemente nell'estimazione complessa le questioni di fatto indispensabili per l'applicazione della norma anche se del tutto estranee all'estimazione vera e propria, quali quelle relative al soggetto passivo, all'imputazione soggettiva del reddito, alla spettanza di agevolazioni, sebbene per queste si sia anche elaborato un autonomo concetto (Cass. 13 luglio 1976, n. 2689 in questa *Rassegna*, 1976, I, 1035). Ovviamente facevano parte dell'estimazione complessa, o a questa si assimilavano, tutte le questioni di applicazione della legge.

Il decreto delegato della riforma doveva riprodurre questo criterio di separazione, pur potendo introdurre qualche innovazione per la migliore collocazione di situazioni ambigue. Gli artt. 26 e 40 nel definire i motivi dell'impugnazione hanno compreso nel giudizio di terzo grado, oltre alla violazione di legge, le questioni di fatto con esclusione di quelle relative alla valutazione estimativa, cioè *tutte* le questioni di fatto che non siano di valutazione; ma nonostante l'apparente ampiezza della formula, è da escludere che con ciò si sia dilatato il potere del giudice del terzo grado. Essendo evidente che valutazione estimativa è sinonimo di estimazione semplice, tutto quanto altro residua corrisponde all'estimazione complessa che viene ad essere così delimitata in via di esclusione, ma necessariamente con corrispondenza di oggetto rispetto al passato.

e fedeltà della rappresentazione della decisione è esercitato soltanto dal presidente (che appunto perciò sottoscrive il documento con il relatore).

Il requisito in oggetto corrisponde, quindi, soltanto a ragioni di completezza formale della decisione e proprio perciò non è richiesto a pena di nullità, così che la sua mancanza non produce alcuna conseguenza sulla validità della pronuncia.

La relativa struttura dell'atto decisionale, infine, esclude anche la possibilità che questo possa assumere, con riguardo all'elemento in esame, il valore di documento probatorio di secondo grado, siccome il relatore e il presidente non svolgono, ovviamente, funzione certificativa della conformità dell'elenco dei componenti riportato nell'intestazione a quello del verbale di udienza; né quest'attività è svolta dal segretario, il quale si limita ad attestare il deposito della decisione in cancelleria (art. 38).

In conclusione, l'irregolarità risultante da detto elenco non prova né consente di presumere un corrispondente vizio di costituzione del giudice, che deve risultare dal verbale di udienza o essere dimostrato con mezzi idonei a togliere efficacia probatoria a quell'atto.

Nel caso in esame, è vero che nell'intestazione della decisione figurano, oltre al nominativo del presidente, quelli di cinque componenti, compreso il relatore, ma non è stato prodotto alcun documento per dimostrare l'effettiva esistenza del vizio, in particolare il certificato della segreteria — tratto del verbale di udienza — attestante la composizione del collegio al mo-

Si può al riguardo osservare che, come si è accennato, l'espressione « violazione di legge » (usata negli artt. 26 e 40) è più restrittiva di quella « questioni di applicazione della legge » già usata in passato; sarebbe da registrare quindi un restringimento se contemporaneamente la norma non allargasse la cognizione del giudice di terzo grado al fatto necessario per l'applicazione della legge; non sono cioè mutati i limiti della deducibilità dei fatti, ma è modificata e perfezionata la formula con l'eliminazione di ogni distinzione tra fatti inerenti all'estimazione vera e propria e fatti inerenti ad ogni altra questione di diritto. In passato ci si è sforzati di definire l'estimazione complessa per ottenere in via di esclusione l'estimazione semplice; oggi sono rovesciate le posizioni: viene definita la valutazione estimativa e tutto quanto non rientra in essa è materia deducibile nel giudizio di terzo grado.

Resta a vedere, tuttavia, se per « valutazione estimativa » s'intende (come già per estimazione semplice) restrittivamente la sola determinazione quantitativa della base imponibile o anche i meri fatti che attengono all'esistenza del presupposto o di uno dei suoi elementi. Su questo punto più che mai opportune sono le precisazioni della sentenza che la valutazione estimativa comprende anche le questioni di mero fatto sull'esistenza del presupposto, che assai spesso sono in connessione quasi inscindibile con quelle di valutazione e concernono per l'appunto fatti la cui conoscenza è acquisita con il procedimento di accertamento riproducibile con gli stessi mezzi nell'istruttoria delle commissioni di primo e secondo grado. La valutazione estimativa, intesa nel senso ampio e tradizionale, è così l'esatto limite della potestà decisoria del giudice di terzo grado. Si può allora concludere sull'argomento che il decreto delegato, evidentemente aderente alla legge delegante, è riuscito nell'intento di

mento in cui la controversia fu decisa e venne depositato il dispositivo della decisione. E non risultano neppure dedotte l'irregolarità del collegio predisposto ex art. 27 cit. o la difformità di tale collegio rispetto a quello che in effetti decise la controversia.

Si deve pertanto ritenere che il nominativo del quinto componente sia stato inserito per errore materiale di trascrizione (che nella prassi è opera del segretario), verosimilmente dovuto alla partecipazione a quell'adunanza di un componente in più, destinato a comporre il collegio nelle controversie in cui era relatore. E ciò trova riscontro, del resto, anche nell'evidente imperfezione formale dell'intestazione, giacché la distribuzione dei nominativi negli appositi spazi è tale da non evidenziare neppure il relatore (che risulta individuato, invece, dalla sottoscrizione della pronuncia).

L'errore materiale può essere rilevato da questa Corte Suprema, giacché, nel nuovo contenzioso tributario, il ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale, ai sensi dell'art. 111 Cost., si pone sempre come rimedio formale, costituendo diretta prosecuzione del giudizio svoltosi innanzi al giudice speciale.

2 - Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente censura la decisione impugnata per avere statuito su questione di fatto sottratta alla Commissione centrale; e, in funzione dell'accertamento del vizio, chiede

introdurre una delimitazione più precisa dei poteri delle commissioni; ciò si è ottenuto non tanto sostituendo l'espressione valutazione estimativa a quella estimazione semplice, ma piuttosto col definire la cognizione limitata del giudizio di terzo grado in negativo (esclusa la valutazione estimativa) anziché in positivo (questioni di applicazione della legge, motivi di legittimità, ecc.), metodo che in definitiva è un ritorno all'origine (art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E).

In base a quanto precede risulta ben chiara la delimitazione dell'oggetto del giudizio di terzo grado per quanto concerne le sanzioni: è riservato alle commissioni di primo e secondo grado l'apprezzamento del mero fatto inerente alla misura delle pene pecuniarie e all'esistenza della violazione, mentre ogni altro fatto, che necessariamente fa da presupposto per l'applicazione della legge è conoscibile dal giudice di terzo grado.

3) Per completare il quadro dei possibili oggetti del giudizio di terzo grado, bisogna esaminare (vi si accenna fuggacemente nella sentenza) un diverso tipo di impugnazione contro le decisioni che hanno pronunciato esclusivamente sulla valutazione estimativa e che come tali non sono impugnabili né per violazione di legge sostanziale né per questioni di fatto, appunto perché la pronuncia è esclusivamente estimativa. È tuttavia proponibile una impugnazione di mera legittimità, in senso tecnico, del tutto simile al ricorso per cassazione; nell'abolito ordinamento era per l'appunto il ricorso per cassazione la sola impugnazione consentita contro le decisioni definitive di valutazione della commissione provinciale nelle imposte indirette, mentre nelle imposte dirette era dato il ricorso alla Commissione centrale. Questa impugnazione è consentita per *errores in procedendo* (violazione di legge processuale), in questi compresi, oltre al difetto di giurisdizione e all'incompetenza, il difetto di motivazione, essendo la motivazione (concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto) un requisito necessario della decisione (art. 37

che questa Corte Suprema sollevi preliminarmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo per la revisione del contenzioso tributario con l'art. 10 n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, siccome il criterio dettato da questa norma, per cui il ricorso alla Commissione centrale doveva essere ammesso soltanto per motivi di legittimità, non sarebbe stato rispettato dal legislatore delegato, che ha attribuito alla Commissione anche la cognizione delle questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa.

Sostiene, in particolare, che unico oggetto della controversia fosse lo accertamento del preteso credito nei confronti della S.a.s. Immobiliare Agricola Giuliana, la quale questione dovrebbe annoverarsi tra quelle di mero fatto relative alla materia imponibile, in quanto riguardante l'esistenza del cespite produttivo del reddito tassabile in ricchezza mobile; e che pertanto, una volta dichiarata dalla Corte Costituzionale l'illegittimità di detta norma nella parte in cui consente alla Commissione centrale il riesame del fatto, la pronuncia dovrebbe essere annullata per incompetenza dell'organo giudicante.

Le questioni suscitate dalla censura così riassunta sono, quindi, sostanzialmente due: la prima concerne la consistenza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, la cui rilevanza nella controversia è fuori discussione, riguardando lo stesso potere della Commissione centrale di emettere giu-

d.P.R. n. 636/1972; art. 111 Cost.). Questo è un giudizio di impugnazione-annullamento contenente sempre il solo *iudicium rescindens*, giacché spetta sempre alla commissione di secondo grado in sede di rinvio procedere al *iudicium rescissorium* che è necessariamente di sola valutazione estimativa. Questo tipo di impugnazione può naturalmente essere proposto alternativamente alla Commissione centrale o alla Corte di appello, essendo identiche come si è visto le competenze dei due organi. Può sembrare una anomalia il deferimento alla Corte di appello del controllo di mera legittimità della decisione della commissione; ma il ricorso alla Corte di appello non è, come impropriamente si esprime l'art. 10 n. 14 della legge delegante, un'azione giudiziaria (autonoma), bensì un'impugnazione nell'ambito del processo tributario di giurisdizione speciale nel quale è inserito (alternativamente e per un solo grado) un organo della magistratura ordinaria.

L'impugnazione di sola legittimità può comportare anche il rinvio (*rectius*: rimessione) alla commissione di primo grado; ciò avviene quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si è costituito regolarmente o il collegio è stato costituito in modo illegittimo (art. 24 secondo comma e 29 secondo comma) e, si deve ritenere, quando venga affermata la giurisdizione della commissione negata nei primi due gradi (art. 354 c.p.c.); quando invece i detti vizi sono riferibili al solo giudizio di secondo grado o la giurisdizione sia stata ritenuta sussistente dalla decisione di primo grado che ha pronunciato nel merito e negata da quella di secondo grado, si avrà il normale annullamento con rinvio al secondo grado.

4) Il problema dell'ampliamento della sfera del giudizio di terzo grado, con implicazioni anche di illegittimità costituzionale, è stato presentato diver-

dizi di fatto, qual'è quello reso con la pronunzia impugnata; la seconda — che deve essere esaminata in caso di manifesta infondatezza di detta eccezione — impone di verificare se la controversia decisa dalla Commissione centrale appartenga o meno all'area della valutazione estimativa, ai sensi dell'art. 26 cit., posto che nella prima eventualità il vizio di incompetenza, denunziato appunto con riguardo alla natura della controversia decisa, dovrebbe ritenersi ugualmente esistente.

Occorre avvertire, poi, che la censura — contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (nella memoria) — non involge una questione di giurisdizione, bensì di ripartizione della competenza interna tra organi della stessa giurisdizione tributaria, in quanto si discute dei limiti del potere di cognizione attribuito alla Commissione centrale per stabilire se la controversia fosse riservata alla competenza delle commissioni tributarie di primo e secondo grado o di essa potesse conoscere, in sede di gravame, anche detto giudice.

Il tema del dibattito, quindi, è estraneo sia al difetto assoluta di giurisdizione e sia alla discriminazione tra due diverse competenze giurisdizionali, cioè tra giurisdizione ordinaria e speciale ovvero tra giurisdizione; e, in coerenza con tale principio, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno più volte rilevato che configura una questione di competenza e non di giurisdizione determinare se una controversia appartenga, nell'ambito

samente, anziché in relazione alla proponibilità del ricorso (o motivi di impugnazione) in relazione ai poteri decisorii del giudice; si è osservato che oggi il giudice di terzo grado emette la pronuncia di annullamento con rinvio soltanto quando a seguito dell'accoglimento si rende necessario rinviare il giudizio su questioni di valutazione estimativa o sulla misura delle pene pecuniarie (art. 29, richiamato nell'art. 40 d.P.R. n. 636/1972), mentre in ogni altro caso emette decisioni di merito che produce direttamente effetto sul rapporto; ciò sarebbe in netta antitesi con la definizione del giudizio della Commissione centrale come di sola legittimità e avrebbe introdotto una profonda innovazione rispetto all'abolito ordinamento nel quale la Commissione centrale, quando pronunciava in terza istanza, emetteva decisioni di annullamento con rinvio (art. 48 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516).

Questa proposizione del problema non appare corretta, perché evidentemente deve esistere corrispondenza tra l'ampiezza della materia deducibile e l'ampiezza dei poteri decisorii; non può esservi impugnazione che sia proponibile dalla parte e non sia giudicabile dal giudice, sì che se sono deducibili le questioni di fatto diverse dalla valutazione estimativa, sulle stesse questioni il giudice deve poter pronunciare con cognizione piena.

D'altra parte l'osservazione che si muove potrebbe valere per la Commissione centrale ma non certo per la Corte di appello che è sempre stata ed è giudice di merito; ma poiché, ieri come oggi, non esiste differenza tra il potere decisorio della Commissione centrale e quello del giudice ordinario (il cui limite era ed è l'estimazione semplice o la valutazione estimativa) quel che è e si riconosce naturale per la Corte di appello lo è anche per la Commissione centrale. Non si è mai pensato che il giudizio innanzi alla Commissione centrale sia uguale a quello di cassazione (tranne che per il controllo dei vizi del procedimento di cui si è detto al n. 3) ed è sempre stato pacifico che la Com-

di un'unica giurisdizione speciale, alla cognizione dell'uno o dell'altro dei giudici coordinati fra loro per ragioni di grado o di materia o di territorio (cfr. sent. n. 767, del 10 marzo 1969; n. 286 del 7 febbraio 1970).

3 - Il giudizio sulla consistenza di una questione di legittimità costituzionale, sebbene sia circoscritto, per natura e funzione, ad una valutazione *prima facie* delle ragioni dell'impugnativa, richiesta al solo scopo di evitare giudizi di costituzionalità pretestuosi o, comunque, palesemente superflui, non può tuttavia prescindere, quando oggetto della denuncia sia l'eccesso di delega, da un'accurata ricognizione dei limiti della delega stessa e del contenuto della normativa delegata, cioè delle due entità giuridiche da porre a raffronto, senza di che neppure quella sommaria valutazione sarebbe possibile. E la rimessione della questione alla Corte Costituzionale deve essere negata, ovviamente, se le ragioni a sostegno dell'asserito contrasto risultino inconsistenti sulla base di un'appagante interpretazione delle due normative, tale da escludere qualsiasi margine di fondato dubbio.

A questa conclusione conduce nelle specie l'esegesi delle norme suddette e perciò la questione prospettata — la quale investe uno dei punti più qualificanti della nuova disciplina del contenzioso tributario, che per la prima volta viene all'esame di questa Corte Suprema — deve ritenersi manifestamente infondata.

missione centrale può pronunciare direttamente e definitivamente sul rapporto, senza la necessità del rinvio, non diversamente dal giudice ordinario.

E solo apparente l'impressione che l'art. 29 abbia ristretto il campo delle decisioni con rinvio. In proposito si deve considerare che nei rapporti tributari la pronuncia giurisdizionale ha un contenuto meno pieno rispetto all'ordinaria sentenza. La controversia di imposta consiste nell'accertamento dichiarativo degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, con esclusione della liquidazione in cifra dell'imposta e della conseguente condanna al pagamento o al rimborso; è rimesso all'Amministrazione, che si conformerà al giudicato, emettere un nuovo atto di accertamento per la liquidazione della maggiore o minore imposta ed i conseguenti pagamenti o rimborsi (Cass. 6 ottobre 1972, n. 2863, in questa *Rassegna*, 1973, I, 910). Frequentemente oggetto della controversia è un solo elemento dell'obbligazione (la sola base imponibile, l'ammissibilità di una detrazione, il momento di riferimento di una determinata norma) che deve combinarsi con altri, non controversi o oggetto di altra controversia, per produrre effetti concreti sull'obbligazione; solo l'ufficio potrà procedere a tale ricomposizione di elementi per trarne gli effetti concreti sul rapporto.

Per questa ragione la pronuncia giurisdizionale non ha valore di titolo esecutivo e non sostituisce l'atto amministrativo che contiene il titolo e non modifica ai fini della prescrizione il credito tributario in obbligazione da giudicato (v. C. BAFILE, *Osservazioni sull'azione di condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso dell'imposta*, in questa *Rassegna*, 1977, I, 449). Ciò vale sia per la decisione delle commissioni che per la sentenza del giudice ordinario.

Da ciò discende che il giudice di terzo grado solo raramente si trova nella necessità di annullare con rinvio, giacché quel che nel processo ordinario è l'oggetto della pronuncia di rinvio (il dare concretezza al rapporto applicando al caso concreto il principio di diritto) nei rapporti tributari è rimesso all'ufficio.

Il dubbio sull'eccesso di delega trova origine nelle difformità testuali che si riscontrano tra l'art. 10 n. 14 della legge n. 825 del 1971 e le corrispondenti disposizioni del decreto delegato relative alla definizione dell'area di competenza della commissione centrale e della corte di appello.

La norma delegante, pur configurando come alternativi i due rimedi (dei quali il secondo esperibile soltanto dopo scaduto il termine per il primo), adoperava formule diverse per precisare i limiti entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto contenere la rispettiva competenza di tali organi, in quanto delineava positivamente quella della commissione centrale, dettando che il ricorso dovesse essere « proponibile... per soli motivi di legittimità », e negativamente quella della corte di appello, stabilendo che l'azione dovesse essere « in ogni caso » esclusa per le « questioni di semplice estimazione ».

Ma la diversità delle espressioni non è apparsa indicativa di un diverso contenuto sostanziale al legislatore delegato, il quale ha attribuito uguale latitudine ai due rimedi, dichiarandoli entrambi ammissibili, con formula identica, « per motivi di legittimità e per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie » (art. 26 e 40 del d.P.R. n. 636 del 1972).

La legittimità di questa disciplina è contestata, con il motivo in esame, appunto sulla premessa che l'espressione usata nella norma di delega con riguardo alla competenza della commissione centrale non sia suscettibile

Per questa ragione in passato le decisioni della Commissione centrale erano definitive sul merito e solo raramente era necessario l'annullamento con rinvio; restava tuttavia incerta, anche nella formula dell'ottavo comma dell'art. 48 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la individuazione delle ipotesi che imponevano il rinvio che peraltro era sempre in relazione alla semplice estimazione. L'art. 29 del d.P.R. n. 636 ha invece precisato con chiarezza che il rinvio deve essere ordinato solo quando in conseguenza dell'accoglimento è necessario rinnovare (o eseguire per la prima volta) il giudizio su questioni di valutazione estimativa; in ogni altro caso il giudice di terzo grado pronunzia sul rapporto come un giudice del merito, ma tuttavia limitando la statuizione alla verifica degli elementi e dei presupposti dell'obbligazione sì che i suoi effetti concreti si produrranno quando sarà emesso il provvedimento attuativo e consequenziale dell'ufficio. Naturalmente la pronunzia del giudice di terzo grado può essere in parte, per talune questioni, di merito ed in parte di annullamento con rinvio.

Si deve peraltro osservare che anche nel caso di annullamento con rinvio la decisione rescindente del giudice di terzo grado concerne l'estimazione complessa e non è pertanto di sola legittimità; sono cioè apprezzati in tutta l'ampiezza i fatti presupposto dell'applicazione della legge e gli elementi in base ai quali deve impostarsi l'estimazione, restando esclusa semplicemente la determinazione quantitativa che è rimessa al giudice di rinvio; il rapporto tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio è quindi diverso da quello che caratterizza il ricorso per cassazione, essendo il giudizio rescindente più ampio. Soltanto quando l'impugnazione concerne una decisione pronunciata sulla valutazione estimativa, l'impugnazione di terzo grado, ammessa per soli vizi del procedimento, è di legittimità in senso stretto o di solo annullamento. In sostanza,

di significato diverso da quello emergente dal suo valore lessicale, che varrebbe a circoscrivere il gravame al sindacato di mera legittimità, diversamente dal giudizio innanzi alla corte di appello, esteso al merito non estimativo. In particolare, si sottolinea che la dizione « soli motivi di legittimità » in nessun modo può essere dilatata fino a comprendere parte delle questioni di fatto controvertibili, sia perché, con riferimento ad un mezzo di impugnazione, sono motivi di legittimità — in contrapposizione ai motivi di fatto — soltanto quelli attinenti a questioni di diritto e sia perché l'invalidabilità di questo limite è esplicitamente rafforzata dall'aggettivo « soli ». Si aggiunge che il legislatore delegante, se avesse inteso attribuire uguale competenza alla commissione centrale ed alla corte di appello, giammai avrebbe adoperato locuzioni letteramente e sostanzialmente diverse nello stesso testo e nello stesso inciso; e che la deliberata diversificazione tra le due competenze troverebbe riscontro nella diversa estensione dei poteri istruttori dei due organi, esplicitata dalla stessa normativa delegata, per cui il giudizio innanzi alla commissione centrale deve essere reso *ex actis*, essendo consentita soltanto la produzione di nuovi documenti (art. 36 del d.P.R. n. 636 del 1972), laddove nel processo innanzi alla corte di appello si applicano le ordinarie regole in tema di prova stabilite per questa fase del giudizio, ad eccezione di quelle incompatibili con la specialità del rapporto tributario (art. 40).

l'art. 29 del d.P.R. n. 636/1972, ha delimitato con precisione le ipotesi di rinvio, senza introdurre innovazioni.

In conclusione si può ritenere che il procedimento di terzo grado è un giudizio di accertamento del rapporto, di gravame e non di impugnazione in senso stretto (o di annullamento) nel quale sono consentiti, col solo limite della valutazione estimativa, l'apprezzamento dei fatti e la pronuncia diretta sugli effetti di essi sul rapporto; la decisione è quindi di merito (se pure limitata come tutte le pronunzie su controversie di imposte), è capace di passare in giudicato ed in essa si assorbe la decisione impugnata; questo giudizio in sostanza, pur con le caratterizzazioni che si è tentato di evidenziare, è assimilabile a quello di appello. Quando è necessario rinnovare il giudizio sulla valutazione estimativa, la pronuncia di terzo grado, è soltanto rescindente, ma contiene anche, con apprezzamento di merito, l'enunciazione del principio di diritto. Solo per l'impugnazione delle decisioni di secondo grado esclusivamente sulla valutazione estimativa, la pronuncia di terzo grado è soltanto di annullamento e insuscettibile di giudicato sostanziale.

5) Un ultimo problema sul giudizio di terzo grado, prospettato anche ai fini della legittimità costituzionale, concerne il diverso regime della prova nei due giudizi alternativamente esperibili. La sentenza che si commenta si è limitata a considerare, il che è sicuramente sufficiente sul punto della legittimità costituzionale, che sull'argomento nulla dispone la legge delegante e che anche in passato esisteva una radicale differenza tra il processo speciale e il processo ordinario.

Resta tuttavia il problema se la diversità dei sistemi probatori possa caratterizzare nella sostanza i due giudizi, concepiti come equivalenti, sì da rendere problematica la scelta, che è rimessa alla parte più diligente.

Pertanto la norma delegata confliggerebbe con i principi direttivi fissati da quella delegante da due profili: per avere reso uguali la competenza della corte di appello e quella della commissione centrale; per avere attribuito a quest'ultima competenza nel merito.

L'Amministrazione Finanziaria, invece, sostiene che le locuzioni della legge di delega debbano essere lette nel significato che esse avevano nella normativa precedente alla riforma, ricavandosi così il principio direttivo per cui la competenza della commissione centrale e della corte di appello doveva essere limitato alle controversie di puro diritto e di estimazione complessa; e ritiene coerente con questo criterio la normativa delegata, in quanto intende la formula di cui agli artt. 26 e 40 primo comma cit. nel senso che le questioni di fatto non « relative... a valutazione estimativa », attribuite alla cognizione dei due organi, siano solo quelle prima ascritte all'estimazione complessa.

Questa tesi è sostanzialmente in linea con l'unica decisione della Commissione centrale (Sez. II 5 marzo 1976, n. 3480) che ha preso meditata posizione sul problema per altro utilizzando, per pervenire alla stessa conclusione, il criterio dell'interpretazione adeguatrice, sulla considerazione che il dubbio sulla portata delle norme delegate possa o debba essere superato interpretandole alla stregua delle norme di delega.

In via generale è incontestabile la differenza tra il carattere inquisitorio del processo speciale e il principio della disponibilità della prova che presiede al giudizio ordinario. Ma a ben riflettere queste differenze non possono affiorare.

Se è vero che il giudizio innanzi alla Corte di appello è regolato dalle norme ordinarie che non sono state e non potevano essere modificate con il decreto delegato sulla revisione del contenzioso tributario, è anche incontestabile che l'attuale giudizio innanzi alla Corte di appello è di terzo grado; si impone quindi la necessità di rielaborare le regole comuni del giudizio di appello anche in relazione alla compatibilità con la natura del rapporto tributario (art. 40, ultimo comma d.P.R. n. 636).

Innanzitutto alla Commissione centrale è ammessa soltanto la prova documentale e l'esibizione può essere ordinata dalla Commissione (art. 36 d.P.R. numero 636/1972); innanzi alla Corte di appello sarebbe in astratto consentito domandare l'ammissione di nuovi mezzi di prova. Si deve però ricordare che questa possibilità, in concreto molto ristretta anche nel processo ordinario, diventa quasi evanescente nel giudizio di terzo grado, dopo cioè che è stato possibile non solo acquisire ma anche rinnovare i mezzi di prova nei due precedenti gradi. Sembrerebbe doversi escludere che possa ammettersi per la terza volta una prova che è stata o poteva essere assunta nei due precedenti gradi, sia pure con diverso sistema di acquisizione.

Resta a vedere se innanzi alla corte possono essere ammesse prove che non potevano avere ingresso innanzi alle commissioni, cioè essenzialmente la prova testimoniale e la consulenza tecnica ordinaria. Quanto alla prima, si può ritenere che essa è incompatibile con la natura del rapporto tributario, almeno per le imposte sottoposte alla giurisdizione delle Commissioni (Cass. 30 giugno 1971 n. 2053, in questa *Rassegna*, 1971, I, 914; 16 marzo 1972 n. 771, *Riv. leg. fisc.*, 1972, 2111). Riguardo alla consulenza tecnica, la cui esclusione dal processo speciale innanzi alle commissioni è oggetto di molte critiche, si può

Occorre aggiungere che la dottrina — la quale ha subito avvertito le insidie interpretative derivanti dal confronto tra le due discipline — è in prevalenza orientata a ritenere legittimo l'operato del legislatore delegato, sebbene si riscontrino radicali divergenze nell'esegesi delle norme, che riguardano soprattutto l'area da assegnare alla « valutazione estimativa »; e impostazioni affatto diverse si rinvencono anche nel ristretto campo dei fautori dell'eccesso di delega, i quali, però, per lo più respingono l'interpretazione della norma delegante suggerita dal ricorrente.

4 - In effetti, questa proposta esegetica risulta inattendibile già sul piano dell'interpretazione letterale *in parte qua* dell'art. 10 n. 14, alla quale essa essenzialmente si affida.

Quanto al valore lessicale della locuzione « soli motivi di legittimità », occorre osservare che, non avendo il termine « legittimità » preciso contenuto concettuale, essa, può essere intesa sia nel senso di ritenere ammissibile il ricorso per ragioni relative all'applicazione della legge e sia nel senso che possano essere dedotte esclusivamente censure relative ad asserite violazioni di legge, non potendosi attribuire un ruolo decisivo, per quest'ultimo significato, all'aggettivo « soli »; ed è evidente che, nella prima alternativa, nulla impedirebbe di ritenere esteso il gravame anche alle questioni di fatto, in quanto attinenti alla (corretta) applicazione della legge.

osservare che essa potrebbe essere tuttalpiù presa in considerazione nei limiti in cui è ammissibile la rinnovazione della consulenza già disposta, dovendo valere come prova tecnica già acquisita quella di cui all'art. 35.

Ma più in generale la consulenza tecnica, come le altre prove, se hanno ragion d'essere per la valutazione estimativa, sono poco compatibili con il giudizio a cognizione limitata di terzo grado. Per questa ragione i poteri istruttori di tipo inquisitorio sono riconosciuti soltanto alle commissioni di primo e secondo grado, che dispongono delle stesse facoltà di indagine degli uffici. Rispetto alle prove così assunte, il giudice di terzo grado ha un compito di controllo della adeguatezza e congruità che è sicuramente diverso da quello del giudice di appello di secondo grado.

Ma soprattutto le questioni sulla valutazione della prova rientrano nella estimazione semplice (Cass., 3 maggio 1971 n. 1271 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1076; 8 novembre 1971 n. 3141, *ivi*, 1972, I, 98) mentre sono da annoverare nell'estimazione complessa le questioni sull'onere della prova, sull'ammissibilità dei relativi mezzi in relazione a norme che ne limitano l'esercizio e su altre questioni di diritto estranee alla valutazione delle prove assunte. E, come si è visto, la sentenza in rassegna insegna che va ricompresa nella valutazione estimativa ogni questione sull'esistenza dei fatti che costituiscono il presupposto dell'imposizione e quindi anche sulla valutazione della prova relativa. Si può quindi concludere che nel giudizio di terzo grado non possono essere ammesse nuove prove, potendosi tuttalpiù, censurando la sentenza impugnata o su questioni di diritto inerenti al regime della prova o sull'adeguatezza della motivazione, rimetterne l'assunzione al giudice di rinvio ai fini della valutazione estimativa. Ciò vale sia per la Commissione centrale che per la Corte di Appello, sì che anche sul piano dell'istruttoria i due giudizi non si differenziano.

CARLO BAFILE

Ma, a parte ciò, l'equivocità della formula, ai sinii della qualificazione del giudizio, si avverte agevolmente considerando che essa è circoscritta all'individuazione delle censure deducibili, mentre non è affatto significativo in ordine ai poteri di cognizione del giudice, sicché non consente di escludere di per sé che il gravame ancorché inquadrabile tra quelli di legittimità, possa essere strutturato in modo da permettere anche il riesame del fatto.

Un rilievo di questo tipo si trova nell'esegesi della norma delegante contenuta nel parere espresso dall'apposita Commissione parlamentare sullo schema di decreto delegato (che anche perciò ritenne di suggerire al Governo la formula in definitiva adottata negli artt. 26 e 40, del d.P.R. n. 636 del 1972). E il rilievo è esatto, posto che né l'ordinamento positivo né la teoria generale offrono una nozione di giudizio di legittimità definita nella sua essenza e nella sua disciplina e utilizzabile in ogni campo; sicché da tempo è stato avvertito — anche con riguardo a dati normativi non dissimili da quello in esame, presenti nella disciplina del precedente contenzioso tributario — che giurisdizione di legittimità non significa necessariamente giudizio limitato alle questioni di diritto (com'è fatto palese, del resto, dall'esperienza del processo amministrativo), all'uopo occorrendo, invece, una particolare conformazione dei criteri di cognizione e dei poteri di decisione del giudice.

Perciò la locuzione è idonea a giustificare, con pari fondamento, sia un giudizio di legittimità analogo a quello di cassazione e sia, all'opposto, un giudizio che consenta il riesame del fatto (in dottrina si è isolatamente sostenuto anche che essa autorizzerebbe un controllo di logicità sulle questioni di fatto, del tipo di quello delineato nell'abrogato art. 29 comma 3° del r.d. n. 1639 del 1936).

La diversità delle espressioni usate per delineare la competenza della Commissione centrale e quella della corte di appello risulta, poi, priva di qualsiasi valore alla stregua dello stesso testo della disposizione.

A parte che le due locuzioni non sono formalmente antitetichie (in quanto una è formulata in positivo, l'altra in negativo), la possibilità di far leva sulla contestualità per ritenere ineluttabile che ad esse debba attribuirsi diverso significato è esclusa da ciò che la norma prevede i due rimedi come alternativi, con chiara preferenza per il ricorso alla Commissione centrale.

Ora, se è vero che i rimedi giurisdizionali alternativi non debbono necessariamente avere lo stesso contenuto (ad es., proprio nel precedente contenzioso tributario il ricorso ex art. 111 Cost. avverso le decisioni della Commissione centrale era alternativo all'azione giudiziaria ordinaria e i due rimedi presentavano contenuto diverso), mal si giustificerebbe una diversità di contenuto tra rimedi alternativi la cui scelta sia rimessa, come nella specie, ad una sola delle parti, cioè quella che per prima proponga il ricorso, senza che all'altra siano consentiti strumenti declinatori.

Ma sarebbe del tutto illogico privilegiare, sul piano giuridico, uno dei rimedi e tuttavia attribuirgli contenuto meno esteso, perché in tal modo nella pratica risulterebbe inevitabilmente preferito quello di maggiore estensione. E, nella specie, se si seguisse la tesi del ricorrente, il ricorso alla corte di appello avrebbe contenuto molto più ampio (esteso anchè al fatto) di quello alla Commissione centrale, che invece la norma ha inteso privilegiare all'evidente scopo di favorire la definizione delle controversie dinanzi al giudice speciale, la quale finalità sarebbe così del tutto frustrata.

Inoltre, la stessa decorrenza del termine di ricorso alla corte di appello dalla scadenza di quello stabilito per adire la Commissione centrale avverso le decisioni della Commissione centrale era alternativo all'azione giudiziaria ordinaria e i due rimedi presentavano contenuto diverso, mal si giustificerebbe una diversità di contenuto, tra rimedi alternativi, la cui scelta sia rimessa, come nella specie, ad una sola delle parti, cioè quella che per prima proponga il ricorso, senza che all'altra siano consentiti strumenti declinatori.

Ma sarebbe del tutto illogico privilegiare, sul piano giuridico, uno dei rimedi e tuttavia attribuirgli contenuto meno esteso, perché in tal modo nella pratica risulterebbe inevitabilmente preferito quello di maggiore estensione. E, nella specie, se si seguisse la tesi del ricorrente, il ricorso alla corte di appello avrebbe contenuto molto più ampio (esteso anche al fatto) di quello alla Commissione centrale, che invece la norma ha inteso privilegiare all'evidente scopo di favorire la definizione delle controversie dinanzi al giudice speciale, la quale finalità sarebbe così del tutto frustrata.

Inoltre, la stessa decorrenza del termine di ricorso alla corte di appello dalla scadenza di quello stabilito per adire la Commissione centrale risulterebbe irrazionale e inutilmente defatigatoria per le controversie esulanti dalla competenza di quest'ultimo organo, che andrebbero necessariamente portate a cognizione del giudice ordinario.

Pertanto, non potendosi far carico al legislatore delegante di così gravi incongruenze, l'esegesi deve attingere ad elementi più validi, muovendo dalla premessa — ritenuta incontestabile dalla stessa Commissione parlamentare prevista dalla legge di delega — che le due locuzioni, ancorché grammaticalmente diverse, sono state ritenute idonee a delimitare lo stesso ambito di competenza.

In realtà l'interpretazione proposta dal ricorrente ha il torto di prescindere in modo assoluto dal contenuto concettuale che le medesime locuzioni avevano acquisito nel sistema del precedente contenzioso.

L'aver trascurato questo contenuto, infatti, costituisce anzitutto un errore metodologico di ordine generale, in quanto risulta obliterato il criterio di logica ermeneutica per cui alle espressioni di una legge suscettibili, di per sé e nel contesto della disposizione (art. 12 delle preleggi), di

essere intese in più sensi, va attribuito quello che hanno assunto nell'ambito dello specifico settore dell'ordinamento in cui la norma stessa è destinata ad operare, dovendosi presumere che questo significato sia stato accolto dal legislatore. E ciò tanto più quanto si è in presenza di formule che, nel contesto della norma, hanno un senso compiuto soltanto se si recepisca un valore interpretativo ad essa dato nella pregressa esperienza giuridica: così, rimanendo nell'ambito della disposizione che si esamina, non si può dubitare che all'espressione « semplice estimazione », con cui viene delimitata la competenza della corte di appello, deve essere necessariamente dato il significato (almeno nel suo contenuto costante) che essa aveva acquisito in base all'elaborazione pressoché secolare cui era stata sottoposta nella precedente normativa, allo scopo di discriminare la competenza dell'A.G. rispetto alle commissioni tributarie e, nell'ambito di queste, tra la commissione centrale e le altre.

Occorre considerare, poi, che la norma di delega limitava il compito del legislatore delegato alla revisione del precedente contenzioso, allo scopo — espressamente indicato nella norma — di renderlo conforme al modello costituzionale e più razionale; è a dire, anzi, che la stessa legittimità costituzionale dell'operazione, incentrata sul mantenimento del giudice speciale, è appunto legata al limite suddetto, come ha recentemente ribadito la Corte Costituzionale (sent. 3 agosto 1976 n. 215).

Il riferimento al sistema precedente costituisce pertanto una traccia obbligata per cogliere il significato della stringata formulazione dell'art. 10 n. 14, nel senso che il *novum* dei principi direttivi della delega deve essere individuato avendo presenti le linee essenziali della disciplina preesistente, sulla quale era chiamato ad intervenire il legislatore delegato; e che pertanto l'interprete deve necessariamente attenersi, in mancanza di inequivoci indici contrari, al significato che le formule usate avevano assunto in passato.

Ora, nel sistema previgente la competenza della Commissione centrale veniva pacificamente estesa anche alle questioni di fatto che non fossero di estimazione semplice; ed a questa conclusione giurisprudenza e dottrina unanimi erano pervenute sulla base di norme che, stando al mero elemento letterale, del pari si prestavano a ritenere circoscritti i poteri cognitivi dell'organo alle sole questioni di diritto. Infatti, nelle imposte dirette il gravame alla Commissione centrale, avverso le decisioni di quella provinciale, era ammesso per « ricorsi che riguardino l'applicazione della legge » (art. 48 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 sull'imposta di R.M., derivanti dall'art. 13 del r.d. 28 giugno 1866, n. 3023; la stessa disciplina era prevista per quasi tutte le altre imposte dirette); per le imposte indirette, mentre il giudizio delle commissioni provinciali era definitivo nelle controversie sulla determinazione del valore, la commissione centrale era giudice di appello nelle controversie « relative all'applicazione della legge », decise in

prima istanza dalle commissioni provinciali, sez. di diritto (art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639); infine, nelle liti in materia di tributi locali, avverso le pronunzie della giunta provinciale amministrativa era ammesso gravame alla commissione centrale (composta in modo speciale) « per soli motivi di legittimità » (art. 284 bis del t.u. per finanza locale, aggiunto con r.d.l. 26 dicembre 1936 n. 2394).

Non è necessario ricordare le ragioni di indole testuale, storica e sistematica che giustificavano quella opinione, costituente *jus receptum*; e, a chiarire il significato che si attribuiva alle norme suddette, è sufficiente sottolineare che l'orientamento di questa Corte Suprema si era consolidato nel senso che i poteri della Commissione centrale non coincidessero con quelli che, nell'esercizio della giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, ma si estendessero all'accertamento dei fatti costituenti la premessa necessaria per l'applicazione della legge, così che, in definitiva, appartenevano alla competenza della commissione medesima le questioni di diritto (compresi gli *errores in procedendo*) e le questioni di fatto realizzanti ipotesi di estimazione complessa (cfr. da ultimo, Cass. 9 dicembre 1974 n. 4098; 4 ottobre 1976 n. 3228).

È altresì ben noto che quest'ultima nozione era stata elaborata dalla giurisprudenza per discriminare la giurisdizione del giudice ordinario sul fatto rispetto a quella riservata alle commissioni distrettuali e provinciali in materia estimativa, individuando — secondo le enunciazioni più generali — una categoria di questioni di fatto miste o connesse a questioni di diritto. E ciò in quanto il concetto di estimazione semplice — sviluppatosi in materia di tributi diretti in base all'art. 53 t.u. n. 4021 del 1877, ma utilizzato nell'esegesi delle altre norme che per i restanti tributi erariali (e per quelli locali), del pari limitavano la competenza del giudice ordinario — era stato tendenzialmente esteso a comprendere tutte le questioni di fatto, tranne, appunto, quelle di estimazione complessa.

E in tal modo la competenza della Commissione centrale veniva ad essere in tutto conforme a quella del giudice ordinario, tranne che per i vizi *in procedendo* delle decisioni delle commissioni, sottratte alla giurisdizione ordinaria — con il temperamento di cui all'art. 29 comma terzo del r.d.l. n. 1639 del 1936 in materia di tributi indiretti — per principio di autonomia dei due processi ordinario e speciale.

Nella prospettiva indicata da questi principi devono essere lette, quindi, nell'art. 10 n. 14 della legge di delega, la formula « estimazione semplice » e quella « soli motivi di legittimità », anch'essa testualmente ripresa, come si è visto, dalla precedente normativa. E interpretata in questo senso, la disposizione esplicita chiaramente l'intento del legislatore delegante di conservare, in via di principio, alla Commissione centrale e al giudice ordinario (corte di appello) la stessa ed uguale sfera di competenza che ad essi veniva attribuita nella disciplina allora in vigore, risultando, in consequen-

za, razionali l'alternatività dei rimedi e la preferenza accordata al ricorso alla Commissione centrale (per la finalità sopra segnalata).

La norma in esame, poi, nulla prevede quanto ai poteri istruttori dei due organi, sicché l'argomento che il ricorrente trae dalla diversità dei poteri ad essi poi attribuiti dal legislatore delegato, non ha fondamento e, se mai, conferma l'esegesi qui accolta, dal momento che anche nella precedente normativa la Commissione centrale aveva poteri istruttori limitatissimi quando giudicava in terza istanza.

Si deve concludere, quindi, che il legislatore delegante ha sostanzialmente recepito i capisaldi dell'interpretazione giurisprudenziale della precedente normativa in ordine alla competenza della Commissione centrale e della corte di appello; e che pertanto la disciplina delegata è in linea con i criteri della delega quando attribuisce uguale competenza ai due organi ed estende quella della Commissione centrale alle questioni di fatto non attinenti all'estimazione.

5 - Il discorso sulla legittimità costituzionale di tale disciplina non può tuttavia arrestarsi a questa constatazione, che pur sarebbe sufficiente a respingere le argomentazioni svolte dal ricorrente.

L'eccesso di delega, infatti, è stato sostenuto con vigore in dottrina da altro profilo, che muove proprio dall'interpretazione della legge delegante ora accolta, in quanto si sostiene che la competenza della corte di appello e della Commissione centrale sulle questioni di fatto sia stata ampliata dal legislatore delegato rispetto al limite imposto dalla delega con il richiamo alla nozione di estimazione semplice.

Si assume, in particolare, che in questo concetto si facessero rientrare indistintamente tutte le questioni di fatto, perciò sottratte alla cognizione di detti organi ancorché non riguardanti la materia estimativa, laddove, alla stregua della formula degli artt. 26 e 40 del decreto delegato, per cui il ricorso è proponibile « per violazione di legge e per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa », la limitazione della competenza riguarderebbe soltanto una ristretta categoria di controversie di fatto, cioè quelle attinenti al *quantum* dell'imponibile, venendo altresì superata la dicotomia estimazione semplice-estimazione complessa sulla quale si basava il precedente sistema.

Anche da questo profilo la questione è manifestamente infondata.

Il primo rilievo che occorre muovere è che una volta assunta come base di interpretazione della norma di delega la ripartizione delle competenze risultante dall'elaborazione giurisprudenziale acquisita nella precedente normativa, non si può non tenere conto delle incertezze che si erano manifestate, proprio nella prassi giurisprudenziale circa l'ambito delle nozioni di estimazione semplice e complessa, soprattutto con riguardo a questioni di dubbia catalogazione nell'una o nell'altra categoria; e che pertanto il corretto riferimento, allo scopo di individuare i criteri della

delega, ai principi essenziali di quel sistema, conduce altresì a riconoscere che la delega stessa, in sostanza, rimetteva alla normativa delegata l'assetto delle questioni comprese nelle aree di dubbio che residuavano nella applicazione di detti principi.

Ed è noto che la determinazione di « principi e criteri direttivi », richiesta dall'art. 76 Cost. per una valida delegazione legislativa, non elimina ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, essendo vero al contrario, che tale discrezionalità sussiste nell'ambito che principi e criteri, proprio perché tali, circoscrivono e non eliminano.

In secondo luogo, se si volge lo sguardo alla esperienza giurisprudenziale precedente, ponendo mente — com'è doveroso — non tanto alle generiche affermazioni di principio, quanto alle concrete fattispecie decise, merita di essere ridimensionata, nell'assolutezza della sua astratta formulazione, l'affermazione corrente per cui l'area dell'estimazione semplice fosse stata in concreto dilatata fino a comprendere indistintamente tutte le questioni di fatto. Ed occorre prendere atto, invece, che la tendenza a razionalizzare il sistema attraverso la distinzione, nell'ambito delle questioni di fatto, tra quelle di estimazione semplice e quelle involgenti questioni di diritto (estimazione complessa) non si era, in realtà, mai compiutamente realizzata. Ciò per difficoltà intrinseche alla stessa distinzione, incentrata sulla natura e non sull'oggetto dell'accertamento, e per quelle indotte dalla necessità di rimanere nell'ambito dell'estimazione, sia pure intesa in senso lato, che costituiva il limite invalicabile per conservare una base normativa a quella costruzione (e le numerose massime descrittive delle peculiarità della fattispecie decisa sono indice di questo travaglio).

A voler considerare, in rapidissima sintesi, il trattamento riservato alle questioni di fatto nell'abrogato contenzioso, il quadro si presenta più articolato di quello che l'anzidetta distinzione è idoneo a rappresentare e, converso, si riducono le costanti del sistema.

In realtà, lasciando da parte le frequenti deviazioni, la giurisprudenza di questa Corte Suprema era univoca nel senso che il giudizio di estimazione semplice — riservato alle commissioni tributarie in ragione dei particolari poteri istruttori e decisorii ad esse attribuiti — fosse circoscritto agli accertamenti comportanti indagini di mero fatto (o empiriche) e, dal profilo della sua estensione oggettiva, comprendesse sia le controversie sulla determinazione quantitativa della materia imponibile e sia (in contrasto con autorevole dottrina) quelle relative all'esistenza del reddito o del cespite e, in genere, ai presupposti del tributo attinenti alla materia imponibile; sicché doveva ravvisarsi giudizio di estimazione semplice tutte le volte che l'accertamento fosse limitato alla valutazione di dati e di elementi di mero fatto rilevanti ai fini dell'entità o dell'esistenza del reddito tassabile e dell'attività da cui deriva (cfr., fra le più recenti

18 luglio 1973, n. 2094; S.U. 17 febbraio 1972, n. 426; 17 maggio 1975, n. 1926; 28 giugno 1976, n. 2424).

All'opposto, poi, nell'ampia nozione di estimazione complessa si facevano convergere — attribuendosene, quindi, la cognizione ai giudici ordinari e alla commissione centrale — non soltanto le questioni di fatto attinenti all'estimazione (intesa nell'ampio senso suddetto) connesse a questioni di diritto o da risolvere con criteri giuridici (comportanti un giudizio di valore), ma anche le altre che richiedevano l'interpretazione, pur se agevole, di una norma di legge o, comunque, che costituivano il presupposto strumentale per l'applicazione delle leggi (cfr., da ultimo, S.U. 8 luglio 1972, n. 2286; 10 marzo 1976, n. 815; 28 giugno 1976, n. 2424).

In questa bipartizione, infine, le questioni di fatto del tutto estranee all'estimazione — quali quelle relative al soggetto passivo del tributo, alla imputazione soggettiva del reddito alla spettanza di agevolazioni, alla riscossione delle imposte — trovavano incerta collocazione dal profilo concettuale e nella pratica applicativa, venendo ricondotte all'estimazione semplice (quando si poneva l'accento sulla natura dell'accertamento) ovvero — e molto più frequentemente — all'estimazione complessa, sul rilievo (minimo) che si trattasse di questioni concernenti l'applicazione della legge (esplicitamente, nel senso dell'esistenza di questioni di fatto non estimative, cfr. S.U. 13 luglio 1976, n. 2689).

È evidente che questo sistema non potesse essere pedissequamente trasfuso nella normativa delegata ed esigesse, per contro, proprio in ottemperanza alle finalità della delega, una ridefinizione, sia pure nel rispetto delle costanti anzidette.

In termini di criteri per il legislatore delegato, quindi, si può affermare che questo era tenuto a tracciare la linea di demarcazione tra la competenza piena delle commissioni di primo e secondo grado e quella limitata dei due organi di terza istanza con riferimento alla dicotomia estimazione semplice — estimazione complessa, sottraendo agli stessi le questioni di estimazione semplice; ma nell'attuazione di questo disegno gli residuava notevole margine di discrezionalità quanto alle questioni la cui collocazione nell'una o nell'altra categoria era concettualmente e praticamente incerta.

Non sembra arduo dimostrare che la normativa delegata non si discosta, nella sostanza, da detti criteri.

La formula degli artt. 26 e 40 tiene distinta la valutazione estimativa, come attività di giudizio, dalle questioni di fatto, cioè dalle contestazioni in ordine ad accertamenti di fatto (per un'impostazione analoga, ma con diverso contenuto, cfr. l'art. 285 dell'abrogato t.u. sulla finanza locale) e, nell'ambito di tali questioni, enuclea quelle « relative a valutazione estimativa », le quali soltanto vengono sottratte alla cognizione della Commissione centrale e della corte di appello, che hanno competenza su tutte le altre, oltre che — ovviamente — sulle questioni di diritto.

Il legislatore delegato, cioè prendendo atto che l'estimazione semplice non abbracciava in realtà tutte le questioni di fatto, ha definito il limite posto alla cognizione dei due organi con riguardo non alla natura dell'accertamento — in quanto involgente solo indagini empiriche — ma al collegamento della questione di fatto con la valutazione estimativa, con la conseguenza che i due rimedi si configuravano come mezzi di gravame illimitato della sentenza impugnata, proponibili per violazione di legge ed errata risoluzione di questioni di fatto, eccettuate le statuizioni attinenti a valutazione estimativa, impugnabili solo per violazione di legge.

Ora, l'attribuzione di competenza anche in ordine al fatto è sicuramente conforme alla delega quanto alle questioni che in passato si facevano rientrare nell'area dell'estimazione complessa; e lo stesso è a dirsi degli accertamenti di mero fatto non attinenti all'estimazione (nel senso sopra precisato), per i quali la delega non imponeva alcun vincolo.

In ordine a tali questioni la nuova disciplina esplicita, in definitiva, una realtà già presente nel precedente ordinamento ed elimina le ragioni di incertezza in esso insite, consentendo altresì, in virtù del più razionale criterio di discriminazione della competenza, il superamento della nozione di estimazione complessa, la quale non ha più ragione d'essere, dal momento che ormai tutte le questioni di fatto estranee alla valutazione estimativa (e tutte le questioni di diritto) sono indiscutibilmente attratte nella competenza piena dei due organi.

Il dubbio sull'eccesso di delega si restringe, quindi, alla possibilità che tale competenza risulti estesa a questioni prima pacificamente ascritte all'estimazione semplice e il nodo ermeutico da sciogliere riguarda, ovviamente, l'ambito del giudizio di valutazione estimativa, occorrendo verificare se comprenda le questioni di fatto relative all'esistenza del reddito o del cespite e, in genere, del presupposto di tributo ovvero debba ritenersi limitato a quelle strettamente attinenti al *quantum* della materia imponibile, nel qual caso prenderebbe corpo il sospetto di antinomia con la delega, in quanto l'appartenenza all'estimazione semplice delle controversie di mero fatto sull'esistenza del presupposto costituiva — come si è visto — una costante del passato sistema.

Va anzitutto rilevato che una modificazione siffatta, proprio perché radicalmente innovatrice dei principi tradizionali, avrebbe dovuto essere espressa in modo non equivoco dal legislatore delegato. E ciò non si rinviene nella norma in esame, non giovando alla tesi restrittiva la novità e il significato lessicale della formula, che è concettualmente analoga a quella usata nella norma di delega.

Valgono, in proposito, tre ordini di considerazioni.

Quanto alla locuzione « valutazione estimativa », designando il termine « valutazione » l'attività di giudizio o il complesso delle operazioni con le quali si perviene a determinare il valore di una cosa o di un

rapporto, cioè la quantità dell'imponibile, l'aggiunta al sostantivo dell'aggettivo « estimativa », cui non può attribuirsi un peso, ha manifestamente la funzione di definire l'ambito di quel concetto, che così risulta circoscritto alla valutazione o a quel momento della valutazione che si risolve in una stima. E poiché questa, nel linguaggio giuridico, individua il giudizio valutativo espresso sulla base di rilievi di fatto e di cognizioni o regole di carattere tecnico, l'espressione risulta equivalente all'altra « estimazione semplice », che nel suo nucleo concettuale del pari designava la valutazione consistente nella pura stima, quindi un giudizio reso in base ad indagini materiali e non giuridiche.

In secondo luogo, quanto all'estensione oggettiva di quell'area di giudizio, la possibilità di intendere l'espressione nel significato letterale, oltre ad essere gravemente compromessa dalla rilevata identità concettuale con la precedente, cade appena si consideri che, letteralmente, è stima soltanto l'operazione volta ad attribuire valore monetario ad una entità economica che non sia già espressa in danaro.

A rigore, quindi, dovrebbe restare fuori dall'estimazione anche la quantificazione dell'imponibile cui si pervenga attraverso la mera rilevazione di dati, in base ad elementi già liquidati in danaro.

Ma la conseguenza è inaccettabile, giacché — com'è stato osservato in dottrina — l'illiquidità della base imponibile si riscontra, di norma, soltanto in alcuni tributi (ad es., imposta di registro e I.N.V.I.M., quando il parametro di commisurazione dell'imposta consista nel valore venale dei beni trasferiti); e nella nuova disciplina delle imposte è stato notevolmente ampliato il metodo di accertamento ancorato alle scritture contabili, restringendosi, per converso, il campo di impiego delle regole tecniche e delle c.d. valutazioni di normalità se si attenesse alla lettera, quindi, la norma avrebbe ben scarsa rilevanza concreta, senza dire che molte volte la valutazione riguarda contemporaneamente redditi liquidi e illiquidi; di qui la necessità di non affidarsi soltanto all'elemento letterale e di intendere la formula in senso ampio.

Infine, quanto alla struttura della norma, la scissione concettuale tra estimazione e accertamenti di fatto — se esplicita in modo tassativo che non tutte le questioni di fatto sono estimative (il che porta inevitabilmente ad escludere, si ripete, che la competenza in fatto dei due organi possa essere individuata con riferimento alla nozione di estimazione complessa) — non influenza affatto il problema in esame.

Occorre rilevare, piuttosto, che il termine « relative », usato per indicare il collegamento con la valutazione estimativa che caratterizza le questioni espunte dalla competenza dei due organi, è tale da evocare — nella sua genericità — qualsiasi tipo di connessione (inerenza, pregiudizialità, dipendenza, ecc.) che renda rilevante per la stima il fatto o l'operazione in contestazione. E che perciò la categoria è idonea ad abbracciare tutte le questioni relative ad apprezzamenti o accertamenti

eseguiti in funzione dell'estimazione, purché consistenti nel rilevamento e nella qualificazione non giuridica di fatti; ciò che rende impugnabili le pronunzie in tema di valutazione della commissione di secondo grado, per violazione di legge (in ordine ai criteri della stima, alla sua ammissibilità, ecc) e per errata risoluzione di questioni giuridiche relative all'accertamento dei fatti.

L'area di giudizio precluse ai due organi risulta altresì dall'art. 29, primo comma (richiamato, per le cause davanti alla corte di appello, dall'art. 40, quinto comma) che prevede, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio alla commissione di secondo grado per rinnovare (e, ovviamente, per eseguire per la prima volta) il giudizio su « questioni di valutazione estimativa », la quale dizione comprende, ex artt. 26 e 40, tutte le questioni di mero fatto sopra indicate.

Riassumendo, si può affermare che la nuova formula individua, nel suo complesso, un'area di giudizio che ha la stessa natura di quella designata dall'espressione « estimazione semplice »; ed è intrinsecamente idonea ad assumere lo stesso ambito concettuale di quest'ultima anche dal profilo dell'estensione oggettiva del giudizio medesimo.

Se è così, non vi sono ragioni per ritenere che il legislatore delegato — il quale ha chiaramente inteso riallacciarsi alla norma di delega adoperando un'espressione letteralmente affine e sostanzialmente equivalente a quella tradizionale — si sia voluto discostare dall'accezione ampia del giudizio di estimazione, comprensiva di tutte le questioni di fatto relative al presupposto dell'imposta (la quale nozione affonda le sue radici, com'è stato osservato in dottrina, nella legge n. 3719 del 1867).

Anche nella nuova disciplina, poi, conservano piena validità gli argomenti tradizionalmente addotti a sostegno di questa opinione.

Qui è sufficiente segnalare, anzitutto, che le questioni sull'esistenza del presupposto (cespite, reddito, attività) e quelle sulla quantificazione dell'imponibile, ancorché in astratto distinguibili, nella realtà sono quasi sempre intimamente connesse e molte volte inscindibili. Il fenomeno è di tutta evidenza per le imposte dirette sui redditi, in quanto l'accertamento sull'esistenza del reddito si identifica, in sostanza, con quello volto alla sua quantificazione; ma si riscontra anche negli altri tributi (ad es., per l'imposta sul valore aggiunto, dove l'accertamento sulla quantità del tributo implica quello sull'esistenza di operazioni imponibili). E tanto trova conferma nelle norme che disciplinano i procedimenti (amministrativi) di accertamento da parte degli uffici, che sono finalizzati al rilevamento di fatti contemporaneamente rilevanti sia per l'esistenza che per la quantificazione della materia imponibile (basti pensare alle frequenti ipotesi in cui è consentito il ricorso all'accertamento induttivo o sintetico: artt. 38, 39, 40 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Pertanto, se si seguisse la tesi ristrettiva, si assisterebbe ad un inammissibile frazionamento del giudizio in ordine agli stessi fatti, tanto più

pregiudizievole ove si ponga mente alla diversità dei poteri istruttori delle commissioni di primo e secondo grado.

Ciò evidenzia l'altro importante elemento esegetico che si trae dalla *ratio* giustificativa della riserva di competenza a favore di detti organi.

Essa va individuata, come è noto, prima ancora che nella finalità (di politica giudiziaria) di sottrarre un ingente contenzioso al giudice ordinario o nella (pretesa) inidoneità di quest'ultimo a compiere apprezzamenti di normalità, negli ampi e peculiari poteri istruttori attribuiti in via esclusiva alle commissioni tributarie, le quali conservano, anche nel nuovo contenzioso (art. 35 d.P.R. 1972, n. 636), gli stessi strumenti di accertamento conferiti agli uffici delle imposte in vista delle indagini necessarie per l'individuazione dei presupposti della fattispecie impositiva e la quantificazione degli elementi cui deve essere commisurata l'imposta (cfr. ad es., gli artt. 32, 35 del d.P.R. n. 600 del 1973). Laddove la Commissione centrale difetta di poteri istruttori, dovendo giudicare *ex actis*, e quelli spettanti alla corte di appello possono essere esercitati nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c.

L'opportunità di sottrarre a questi organi le controversie relative agli accertamenti di fatto occorrenti per la quantificazione della materia imponibile sussiste, quindi, e con maggior fondamento, anche per quelle relative all'esistenza della materia tassabile, sicché un diverso trattamento sarebbe del tutto ingiustificato.

Le ragioni esposte, valutate nel loro complesso e nella loro reciproca integrazione, consentono pertanto di affermare che la legge delegata ha recepito l'ampio concetto di estimazione sopra delineato, il quale è in armonia con i criteri della delega. E ciò dispensa dal far ricorso al principio che, quando una norma delegata sia suscettibile di diverse interpretazioni, l'una contraria alla norma di delega e l'altra conforme, deve essere adottata quest'ultima.

In definitiva, nella nuova normativa la sfera della competenza funzionale delle commissioni di primo e secondo grado, sottratta alla Commissione centrale e alla corte di appello, non comprende indistintamente tutte le questioni di fatto, ma solo quelle relative a valutazione estimativa; e in questa categoria rientrano sia le questioni di fatto attinenti alla quantificazione dell'imponibile e sia quelle relative al presupposto materiale del tributo (esistenza del cespite, del reddito, dell'attività da cui deriva, ecc. per un'analoga impostazione in base alla vecchia disciplina, ma con riguardo anche alla nuova, S.U. 13 luglio 1976, n. 2689).

6 - Il motivo di ricorso in esame merita tuttavia di essere accolto, giacché, per l'oggetto della controversia, sussiste il vizio di incompetenza denunciato dal ricorrente.

L'unica questione portata alla cognizione della Commissione centrale con il ricorso dell'Amministrazione, riguardava l'esistenza del credito del

Luzzatto nei confronti della s.a.s. Agricola Immobiliare Giuliana, che l'Ufficio aveva supposto esistente essenzialmente in base ad una posta passiva (ripetuta per più anni) della situazione patrimoniale della società.

Tanto la commissione distrettuale quanto quella provinciale erano andate in contrario avviso, ritenendo inattendibili quel dato di fatto in base a considerazione anch'esse di puro fatto. Né la questione era stata prospettata in termini diversi, involgenti profili di diritto, alla Commissione centrale, la cui decisione risulta resa, infatti, attraverso un nuovo apprezzamento di quegli stessi elementi.

Ma si è visto che appartengono alla valutazione estimativa — e quindi alla sfera di competenza riservata alle Commissioni di merito — anche le questioni di puro fatto sull'esistenza del cespite; e tale deve ritenersi quella in oggetto, concernente esistenza del rapporto obbligatorio produttivo del reddito per interessi.

La questione esorbitava, quindi, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 636 del 1972, dalla competenza della Commissione centrale, la quale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della finanza per essere definitiva la decisione della commissione di secondo grado, in quanto non erano stati denunziati vizi della pronunzia rientranti nella cognizione dell'organo di terza istanza. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 dicembre 1977, n. 5277 - *Pres.* Januzzi - *Est.* Caturani - P. M. Pandolfelli (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Fatigati (avv. Stella Richter).

Imposta di registro - Società di persone - Scioglimento - Assegnazione ai soci di beni acquistati dalla società - Imposta graduale - Precedente acquisto da parte di società di capitali poi trasformata in società di persona - Irrilevanza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 88).

Imposta di registro - Società di persone - Scioglimento - Assegnazione ai soci di singoli beni - Imposta graduale - Valutazione della base imponibile al netto di passività accollate - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 9269, artt. 30 e 43; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15).

Nell'assegnazione di beni ai soci a seguito di scioglimento di società di persone, la regola dell'art. 88 della tariffa A della legge di registro del 1923, secondo la quale è dovuta la sola imposta graduale ove vengono assegnati immobili acquistati o costruiti dalla società, trova applicazione

anche quando l'acquisto sia avvenuto a favore di società di capitoli successivamente trasformatosi in società di persone (1).

Nell'assegnazione ai soci di singoli beni a seguito di scioglimento di società di persone, anche se soggetto alla sola imposta graduale, la base imponibile è costituita dal valore dei beni assegnati, senza tener conto dell'accollo di passività (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5056 - Pres. Januzzi - Est. Martinelli - P. M. Ferraiolo (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Gai (avv. Menghini).

Imposta di registro - Società di persone - Recesso di socio - Unico socio superstite - Rinuncia alla quota sociale - Imposta di trasferimento - Commisurazione al valore lordo.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 27 e 43; c.c. artt. 2285, 2290, 2293).

Soltanto quando la società continua a sopravvivere, per il recesso di un socio, come per la cessione di quota, il valore della quota liquidata o ceduta va calcolato al netto delle passività; quando a seguito del recesso la società con unico superstite si scioglie senza liquidazione e l'attività sociale viene proseguita individualmente, si determina un trasferimento in favore di colui che continua l'attività dell'interezza delle quote che sarebbero spettate ai soci recedenti che è soggetto ad imposta proporzionale calcolata a norma degli artt. 27 e 43 dell'abrogata legge di registro (3).

I

(Omissis). — Passando all'esame del ricorso, col primo motivo l'Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 88 della tariffa allegato A alla legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); 4 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; 757 e 1116 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto l'art. 88 della tariffa allegato A alla legge del registro contempla separatamente le vicende delle società di capitoli e quelle delle società di persone.

Ne consegue che sia l'acquisto dell'immobile sia la sua assegnazione ai soci dopo lo scioglimento della società debbono riguardare una società

(1-3) Sulla prima massima della prima sentenza non si può convenire. L'assegnazione di beni ai soci a seguito dello scioglimento di società di persone è considerato (art. 48 legge di registro del 1923 e art. 88 della tariffa A)

di persone, mentre, nella specie, gli immobili furono acquistati da una società di capitali poi trasformatasi in società di persone. L'imposta graduale presuppone in ogni caso la retroattività delle assegnazioni, le quali non sono considerate trasferimenti perché i beni si considerano proprietà esclusiva dell'assegnatario sin dall'inizio. Ora, ciò è possibile nella società di persone, nella quale il patrimonio sociale è comproprietà dei soci mentre non può ammettersi nelle società di capitali, dove esso appartiene ad un soggetto distinto: pertanto, secondo la ricorrente l'effetto retroattivo può ipotizzarsi dal momento della trasformazione, non già dal momento iniziale dell'acquisto dei beni, onde venuta meno la natura dichiarativa dell'assegnazione, sarebbe applicabile alla fattispecie l'imposta proporzionale (e non graduale) di registro.

La censura non è fondata.

L'Amministrazione ricorrente sostiene che l'atto di assegnazione ai soci in seguito a scioglimento di una società di persone, in tanto è soggetto all'imposta graduale, ai sensi dell'art. 88 della tariffa all. A alla legge di registro del 1923, in quanto sia al momento in cui il bene fu acquistato dalla società, sia quando si procede in concreto all'assegnazione tra i soci in seguito allo scioglimento, l'ente sia pur sempre una società di persone.

Poiché, nella specie, gli immobili assegnati furono acquistati dalla S.p.A. Fratelli Fadigati che successivamente si trasformò nella società in nome collettivo Fadigati Giuseppe e Giovanni si afferma che i beni assegnati ai soci non furono acquistati da quest'ultima, ma dalla preesistente società, onde era nella specie applicabile l'imposta proporzionale di registro, posto che l'atto di assegnazione non aveva natura dichiarativa.

come scioglimento di comunione e quindi soggetto all'imposta graduale quando a ciascun socio viene assegnato lo stesso bene che aveva conferito o quando si assegnano beni acquistati dalla società; ciò perché la società di persone era concepita come una comproprietà nella quale i soci avevano un diretto potere sul patrimonio sociale (v. C. BAFILE, *Le quote di società di persone nell'imposta di registro*, in questa *Rassegna*, 1971, I, 649; *Ancora sulle quote di società di persone nell'imposta di registro*, *ivi*, 1973, 440). Al contrario nelle società di capitali, nelle quali il socio ha verso la società soltanto un diritto di credito, l'assegnazione di beni al socio ha natura di trasferimento (art. 88 n. 1 tariffa A). Quando i beni sono stati acquistati da una società di capitali, l'assegnazione al socio non può avere carattere di divisione, neppure se vi è stata la trasformazione della società di capitali in società di persone. E proprio perché la società di capitali nel trasformarsi in società di persone ha conservato la propria identità, non si può considerare dichiarativa l'assegnazione ai soci di beni acquistati dalla società di capitali. La soluzione adottata dalla sentenza sarebbe accettabile se la trasformazione della società avesse dato luogo alla applicazione dell'imposta di trasferimento dei beni che costituiscono il patrimonio; ma ciò non avviene perché la trasformazione è bensì soggetta ad imposta (art. 83 della tariffa A modificato dall'art. 6 d. l. 5 aprile 1945 n. 141), ma questa è una imposta, dello 0,50 % *sull'attivo*, che non riguarda il trasferimento

La tesi non può essere condivisa dal Collegio. Ai sensi dell'art. 88 lett. b) della tariffa, l'atto di assegnazione dei beni immobili ai soci in seguito a scioglimento e liquidazione di una società di persone è soggetto: a) all'imposta proporzionale di registro, quando l'assegnazione avviene a favore di persona diversa da chi conferì l'immobile nella società; b) all'imposta graduale, quando l'assegnazione avviene a favore del conferente o si tratti di assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla società.

Nel caso in esame il problema interpretativo ha la sua radice nel fatto che l'acquisto dei beni oggetto dell'assegnazione fu operato dalla S.p.A. Fratelli Fadigati, poi trasformatasi nella società in nome collettivo. Fadigati Giuseppe e Giovanni, i cui beni sono stati ripartiti tra i soci in seguito allo scioglimento della società.

Orbene, posto che in sede di assegnazione i soci Fadigati non hanno ricevuto una quota superiore alla quota di diritto (art. 48 legge di registro del 1923), la natura puramente dichiarativa dell'assegnazione deve essere considerata con riferimento all'epoca in cui l'assegnazione stessa è avvenuta.

Ed in tale momento i beni assegnati facevano parte del patrimonio sociale della disciolta società in nome collettivo, onde, venuta meno con lo scioglimento l'autonomia patrimoniale della società, i beni stessi erano in una situazione di comunione tra i soci.

In queste condizioni, la natura giuridica della trasformazione dell'ente societario da uno in altro dei tipi previsti dalla legge presente nella fattispecie una rilevanza del tutto marginale, poiché, anche se volesse accogliersi la tesi contraria alla persistente identità dell'ente nonostante la trasformazione (tesi ripudiata dalla giurisprudenza costante di questa Suprema Corte: sent. 5 aprile 1971, n. 979; 4 maggio 1966, n. 1114; 17 ottobre 1959, n. 2930), rimarrebbe pur sempre il dato pacifico che i beni immobili in questione furono acquistati (all'atto della trasformazione)

del patrimonio. Sarebbe troppo facile eludere la norma che impone l'imposta di trasferimento sulla assegnazione di beni ai soci di società di capitali, procedendo alla trasformazione della società e quindi allo scioglimento ed eludere altresì la norma che condiziona l'applicazione dell'imposta graduale alla corrispondenza del valore dei beni assegnati alla quota, procedendo alla cessione di azioni o quote al momento della trasformazione.

La seconda massima della prima sentenza e la seconda sentenza correttamente individuano due eccezioni alla regola ormai pacifica (*Relazione Avv. Stato*, 1977-75, II, 753) che nella cessione di quota di società di persone la base imponibile è determinata al netto delle passività. Ciò non avviene né per l'assegnazione di beni singoli al momento dello scioglimento, anche se l'assegnazione è soggetta all'imposta graduale, né quando il trasferimento della quota, sotto forma di rinuncia alla liquidazione del socio recedente, abbia luogo in favore di unico socio superstite che continua l'attività individualmente.

dalla società in nome collettivo Fratelli Fadigati, allorché venne meno il preesistente ordinamento di società di capitali.

Consegue che non può negarsi — come rettamente ha ritenuto l'impugnata sentenza — che l'atto di assegnazione in esame va soggetto alla imposta graduale di registro, comprendendo esso beni immobili comunque « acquistati » dalla società in nome collettivo Fratelli Fadigati. Il che si spiega, sotto il profilo razionale e logico, considerando che la ipotesi in questione è stata collocata dal legislatore sullo stesso piano dell'altra fattispecie (anch'essa assoggettata all'imposta graduale) dell'assegnazione del bene in favore del conferente. In entrambi i casi infatti, il convivente assegnatario non realizza alcun (nuovo) acquisto, per la natura meramente dichiarativa dell'assegnazione, posto che nel primo caso il bene conferito era già suo ed il rientro nel suo patrimonio costituisce effetto di un atto meramente dichiarativo che pone termine allo stato di comunione in cui esso versava con gli altri beni; nella seconda ipotesi, il bene è stato acquistato dalla società con danaro prelevato dal patrimonio sociale ed in quanto tale in comunione di tutti i soci, realizzando una sorta di surrogazione della cosa al prezzo.

In entrambi i casi, pertanto, non è discutibile il carattere puramente dichiarativo (e non traslativo) dell'attribuzione patrimoniale.

Né può esplicitare alcun rilievo in senso opposto, la diversa epoca cui può farsi risalire retroattivamente lo stato di comunione dei beni, giacché, ciò che rileva, agli effetti tributari, è la natura economica dell'atto soggetto al tributo e sotto questo profilo, non può che riconoscersi la natura puramente dichiarativa dell'assegnazione di beni immobili facenti parte del patrimonio sociale della disciolta società in nome collettivo, in quanto acquistati dalla stessa (o direttamente dai terzi ove si ritenga che la trasformazione societaria non incida sulla identità del soggetto giuridico — dove deve ritenersi — ovvero dalla preesistente società per azioni, ove si volesse sostenere la tesi contraria).

Il primo motivo del ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 88 tariffa all. A della legge di registro del 1923, 4, 43 e 48 della stessa legge, 757 e 1116 c.c.; 15 e 17 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in quanto si assume che il problema della valutazione dei beni assegnati è completamente autonomo rispetto a quello della natura dichiarativa o traslativa dell'assegnazione, poiché anche le imposte graduali sono commisurate al valore venale dei beni.

Nella specie si tratterebbe di assegnazione di singoli beni e di accollo di debiti senza reciproche influenze, posto che l'assegnazione non riguarda una quota sociale, intesa unitariamente come complesso di attività e passività. Trattenendosi di una società sciolta, i beni assegnati debbono valutarsi agli effetti dell'imposta di registro in sé e per sé, indipenden-

temente dalla considerazione che all'assegnatario vengano anche accolte le passività della disciolta società.

La censura è fondata.

L'impugnata sentenza ha ritenuto di trarre dalla (accertata) natura dichiarativa (e non traslativa) dell'assegnazione, il principio per cui la valutazione della base imponibile non poteva operarsi ai sensi dell'art. 43 della legge di registro del 1923 (corrispettivi convenuti compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario), onde è pervenuta alla conclusione che la valutazione nella specie andava effettuata al netto delle passività.

Senonché — come bene ha rilevato l'amministrazione ricorrente — il problema della valutazione dei beni assegnati è autonomo rispetto al problema della natura di quella assegnazione. Il che discende sia dall'art. 30 della legge di registro, secondo cui « le tasse progressive e proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate al valore venale dei beni in comune commercio », sia dall'art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, il quale statuisce che « le imposte di successione e di registro progressive e proporzionali, di trasferimento, nonché le imposte gradualmente concernenti beni immobili... sono commisurate sul valore venale in comune commercio... ». D'altronde, nella ipotesi che si considera non era in questione la valutazione di imponibile attinente a cessione di quote, le quali sono considerate unitariamente come complesso di attività e passività che si trasferiscono al cessionario, posto che il presupposto dell'assegnazione è la fine della stessa società, per cui, trattandosi di assegnazione di singoli beni, era il valore di questi ultimi che andava preso in considerazione, senza che lo stesso potesse, agli effetti della valutazione della base imponibile, essere depurato dei debiti accollatisi dall'assegnatario. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con l'unico motivo l'Amministrazione Finanziaria, lamentando la violazione degli artt. 27 e 43 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, degli artt. 2, 88, 89 Tariffa All. A in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nella fattispecie l'esistenza di un mero recesso del socio da una società di persone (ex art. 2285, 2283, 2293, c.c.), omettendo di considerare che, con l'uscita dei due soci dal rapporto societario, la Società aveva cessato di esistere, essendo l'attività aziendale continuata sotto forma di ditta individuale. Sostiene, quindi, l'Amministrazione ricorrente che nella *subiecta materia* (risultando la rinuncia dei soci alla liquidazione della propria quota in quanto assorbita dai debiti sociali) non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 88

tariffa all. A della legge di registro, ne l'imposta graduale prevista per lo stralcio di quota, in regime di comunione, ma l'atto deve essere tassato con l'aliquota proporzionale contemplata per gli atti di trasferimento.

La censura è fondata.

Invero, l'ipotesi del recesso del socio da una società di persone si realizza ai sensi degli artt. 2285, 2290, 2293 c.c., soltanto nel caso in cui, con l'uscita del socio o dei soci, la società continui a sopravvivere, salva la reintegrazione della pluralità dei subietti nel termine previsto dell'art. 2272 n. 4 c.c.

Soltanto in tale ipotesi può trovare applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, che, cioè, nel caso di recesso del socio di una società di persone o di cessione della relativa quota ad altri soci, così come in ogni altro caso di negoziazione della medesima, il valore della quota liquidata o ceduta va calcolato al netto delle passività che su essa gravano al momento del recesso o della cessione: e ciò, in quanto il carico delle passività rimane alla società, mentre la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali verso i terzi ha carattere sussidiario, potendosi essa far valere solo previa escussione del patrimonio sociale (cfr. Cass. sez. I, 10 marzo 1971, n. 681; sez. II, 2 dicembre 1972, n. 3565; sez. I, 7 maggio 1974, n. 1277).

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi nel caso in cui la Società venga sciolta, senza che si proceda alla liquidazione, come è accaduto nella specie, e l'attività sociale venga proseguita in proprio da uno degli ex soci.

In tal caso non si realizza affatto la situazione suindicata — che, cioè, i debiti rimangono a carico della società, che persiste, con la responsabilità sussidiaria a carico dei soci recedenti; ma, appunto perché la società si scioglie definitivamente senza farsi luogo alla liquidazione e l'attività, che ne formava oggetto, viene ora proseguita da uno solo degli ex soci con una ditta individuale, tutti i rapporti sociali attivi e passivi si concentrano e si trasferiscono in capo a lui, sicché le attività devono ritenersi acquisite dal predetto titolare della ditta individuale, il quale è l'unico responsabile, anche nei rapporti con gli ex soci recedenti, delle passività sociali verso i terzi.

Consegue che il recesso puro e semplice dei soci importa, nel suo risultato economico-giuridico, l'attribuzione, in favore di colui che continua l'attività sociale, delle quote che sarebbero spettate ai soci recedenti, nella loro interezza, comprensiva anche della passività, pertanto, ai fini della tassazione dell'atto di cui trattasi, devono trovare applicazione gli artt. 27 e 43 della legge di registro ora abrogata, la quale ultima norma disponeva che, nei trasferimenti a titolo oneroso, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti, « compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario ». — (Omissis).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ottobre 1977, n. 4430 - Pres. Mirabelli - Rel. Mancuso - P.M. Grimaldi (conf.) - Impresa Angelo Giustini (avv. Carbone) c. A.N.A.S. (avv. Stato Lancia).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Inclusione fra i cosiddetti fatti continuativi - Esclusione - Onere della riserva - Sussistenza.

(R.D. 25 maggio 1895, n. 530, artt. 53, 54 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26 e 27).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Collaudo - Ammissione di lavori non autorizzati - Condizioni - Lavori non menzionati nel verbale di collaudo - Diritto a compensi - Esclusione.

(R.D. 25 maggio 1895, n. 530, artt. 20 e 103; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13).

La sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione non rientra nel novero dei c.d. fatti continuativi, in quanto alla loro ripresa l'appaltatore è in grado, operando secondo media diligenza e buona fede, di percepire e denunciare i termini di quella che, in tale stadio, è una situazione esaurita, e perciò divenuta palese nella sua connotazione di fatto generatore di un pregiudizio ormai ontologicamente apprezzabile e già realizzatosi, quantificabile, quindi, in un ambito temporale ragionevole. Ne deriva che l'appaltatore decade dal diritto di far valere pretese di compensi correlati alla sospensione se omette di formulare la riserva generica nel verbale di ripresa dei lavori (1).

Nella disciplina dei pubblici appalti non è configurabile una collaudazione o collaudabilità implicita. Una pretesa di compensi per lavori non autorizzati preventivamente può trovare ingresso solo quando essi siano riconosciuti esistenti e vengano giudicati al tempo stesso indispensabili per l'esecuzione dell'opera e meritevoli di collaudo, ma una tale valutazione è esclusa dalla circostanza che il verbale di collaudo non faccia menzione dei lavori (2).

(1) Cfr., nello stesso senso, le decisioni richiamate in sentenza, Cass. 5 gennaio 1976, n. 8, in questa *Rassegna* 1976, I, 124; Cass. 27 novembre 1975, n. 3958, *Giust. civ. Mass.* 1975, 1850; Cass. 18 luglio 1975, n. 2841, in questa *Rassegna* 1975, I, 911, cui, *adde*, per ulteriori richiami, la giurisprudenza richiamata nella *Relaz. Avv. gen.*, 1971-1975, III, n. 285, pag. 294.

Sul punto, in dottrina, cfr. CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1976, n. 623, pag. 943.

(*Omissis*). — Deduce il ricorrente con il primo mezzo violazione degli artt. 26, 27 Capitolato Generale OO.PP. 16 luglio 1962 n. 1063, 53, 54, 89 Reg. 25 maggio 1895 n. 350, 829 c.p.v. c.p.c., e lamenta: che la Corte di Appello abbia negato rilevanza di riserva a quanto contenuto nella cit. lettera 15 luglio 1965, (rilevanza, invece, da riconoscersi in base al principio di equipollenza), con ciò, peraltro, dissentendo dagli arbitri in base ad un non consentito apprezzamento di merito.

Non può, in primo luogo, tacersi il rilievo della insita contraddittorietà della censura, la quale, mentre pone in termini di diritto le ragioni per le quali sarebbe, nella specie, da riconoscersi la presenza di una valida ed efficace riserva, al tempo stesso, prospetta che la impugnata sentenza, nel dissentirne, avrebbe invaso il campo degli apprezzamenti di fatto.

Dovendosi tale contraddittorietà necessariamente risolvere nel senso del superamento dell'estremo dialettico che l'avversa, cioè ravvisando nella censura solo una critica di ordine giuridico alle ragioni che hanno indotto la Corte del merito ad opinare diversamente sulla questione, non è arduo avvertirne immediatamente la chiara infondatezza.

E, infatti, l'onere della immediata denuncia di ogni fatto, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, costituisce, com'è noto, espressione di un principio generale, posto a cardine del sistema dei pubblici appalti, che, per l'ampiezza della portata e la *ratio* ispiratrice, non può subire deroga se non nei casi in cui l'onere della riserva nel termine ordinario risulta, in concreto, non attuabile, e, cioè, in presenza, fra le altre poche, della ipotesi dei c.d. fatti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa.

Ma, a prescindere dal generico rilievo che anche per essi, riprende vigore la regola che impone all'appaltatore di farne riserva non appena egli disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante la situazione per lui pregiudizievole ed il presumibile onere economico relativo; è ulteriormente da considerare in termini decisivi che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione (l'evento, cioè, che dà causa alla pretesa cui il presente motivo si riferisce) non rientra nel novero dei c.d. fatti continuativi, in quanto, alla ripresa dei medesimi, l'appaltatore è in grado, operando secondo media diligenza e buona fede, di percepire e denunciare i termini di quella che, in tale stadio, è una situazione esaurita, e

(2) Sul carattere obbligatorio e formale del collaudo negli appalti di opere pubbliche, cfr. CIANFLONE, *op. cit.*, n. 534, pag. 797.

Sul collaudo di lavori non autorizzati preventivamente, cfr. L'APPALTO, *Rassegna di giurisprudenza commentata*, a cura di CARNEVALE e FERRATI, Milano, 1974, I, pag. 772, e la giurisdizione e dottrina ivi richiamate.

perciò divenuta palese nella sua connotazione di fatto generatore di un pregiudizio ormai ontologicamente apprezzabile e già realizzatosi, quantificabile, quindi, in un'ambito temporale ragionevole. Ond'è conseguenziale che, in tale ipotesi, la riserva generica deve essere formulata (contrariamente a quanto accertatosi, per la specie, nella debita sede) nel verbale di ripresa dei lavori, come base per gli ulteriori adempimenti formali da parte della stessa impresa reclamante, per modo che le di lei pretese, correlate al pregiudizio derivato dalla sospensione, debbono — per un principio che non ammette equipollenti sul piano della forma — considerarsi precluse in forza di decadenza in caso di intempestività, e ancor più di omissione (ché di questo trattasi *in casu*), del primo o di (uno dei) successivi adempimenti, dalla legge posti a carico dell'appaltatore.

A tali criteri (peraltro, costanti in giurisprudenza: cfr. Cass. 5 gennaio 1976 n. 8, 27 novembre 1975 n. 3958, 18 luglio 1975 n. 2841) torna ad affidarsi questa S.C. nel confermato convincimento della loro piena aderenza ai principi normativi che reggono il sistema dei pubblici appalti.

Lamenta il ricorrente con il secondo motivo violazione degli artt. 13 Cap. Generale di appalto OO.PP. 16 luglio 1962, n. 1063, 20, 103 Reg. 25 maggio 1895 n. 350, 829 c.p.v. c.p.c., e deduce: che la Corte di Appello avrebbe dovuto condividere la tesi che la costruzione della banchina di rinforzo fu riconosciuta indispensabile in sede di collaudo, argomentando dal fatto che, altrimenti, il collaudatore (ai sensi del cit. art. 103) avrebbe sospeso il rilascio del relativo certificato; e, perciò, lamenta che tale giudice abbia, in virtù di questo atteggiamento, considerato preclusiva, ai fini del compenso al riguardo chiesto dall'impresa, la mancanza di un anteriore ordine scritto del direttore dei lavori, senza considerare, oltretutto, come questi, a suo tempo, non avesse mosso obiezioni al riguardo.

Anche questo motivo va respinto.

Perché, di vero, il collaudatore dell'opera pubblica possa, a mente del cit. art. 103 Reg. 1895/350, direttamente ammettere in contabilità le variazioni ed addizioni non autorizzate (rientranti nell'importo totale dell'opera stessa e nei limiti delle spese approvate), ovvero proporre alla stazione appaltante i provvedimenti del caso, anche agli eventuali fini di nuovi stanziamenti (quando si tratti di addizioni e variazioni, invece, non rientranti), necessita la ricorrenza del duplice presupposto della indispensabilità dei lavori medesimi, o di parte di essi, e che egli li apprezzi come meritevoli di collaudo.

Orbene, l'insussistenza, nel verbale di collaudo, della menzione della controversa banchina non postula punto la conclusione che ne sia stata, in tal modo, implicitamente riconosciuta la conformità ai presupposti di cui sopra, e neppure che ne sia stata, *sic et simpliciter*, riconosciuta la materiale formazione. Ma, al contrario, non può non spiegarsi, nell'ambito

logico e nell'ambito della disciplina formale delle operazioni di collaudo, o nel senso della « non realizzazione » ovvero, alternativamente, nel senso della « non indispensabilità » del determinato lavoro extracontratto non autorizzato dalla direzione di lavori.

Non si configura, nella disciplina del sistema dei pubblici appalti, l'istituto della collaudazione o collaudabilità implicita, così come, al di fuori dei presupposti e dei provvedimenti consentiti (per quanto riguarda la fase dell'esecuzione) dall'art. 13 Cap. Gen. App., e (per quanto riguarda la fase del collaudo) dal più volte cit. art. 103, non sussiste possibilità di compenso per i lavori o magisteri di propria iniziativa realizzati dall'impresa, quanto meno in base ad un'azione, rientrante nel tipo di quella proposta dal Giustini.

A tali principi giuridici essendosi attenuta l'impugnata sentenza con la consapevolezza della loro portata preclusiva e della irrimediabilità delle derivantine conseguenze, attesa la ritenuta inconfigurabilità di fatti equivalenti in materia (quali, in ipotesi, la personale conoscenza, da parte del direttore dei lavori, della formazione del dato manufatto o la di lui inerzia al riguardo), neppure regge il conclusivo addebito, che ad essa muove il ricorrente, di non avere (o di avere arbitrariamente, cioè nel fatto) apprezzato determinate circostanze giovevoli alla opposta tesi della equivalenza.

Il ricorso principale, che va in conclusione rigettato con ogni conseguenza di legge, trae seco l'assorbimento del ricorso incidentale (perché condizionato dell'Amministrazione. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 20 - Pres. Vallillo - Rel. Granata - Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Tavella) c. De Lorenzo.

Espropriazione per p.u. - Indennità di espropriazione - Debito di valuta - Rivalutazione - Inammissibilità.

(Cod. civ., art. 1277).

Procedimento civile - Appello principale - Capo della sentenza impugnato - Misura dell'indennità di espropriazione - Appello incidentale tardivo - Misura dell'indennità di occupazione - Inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 334).

Procedimento civile - Spese processuali - Soccombenza - Riferibilità separata ai diversi gradi di giudizio - Ammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 91).

La natura pecuniaria dell'obbligazione relativa all'indennità di espropriazione la rende insensibile alla svalutazione monetaria fuori dell'ipotesi

di responsabilità dell'espropriante per maggiori danni determinati da colpa (1).

La misura dell'indennità risarcitoria per occupazione abusiva costituisce un capo di pronunzia distinto da quello concernente la misura dell'indennità di espropriazione onde è inammissibile l'appello incidentale tardivo rivolto contro il primo se l'appello principale sia limitato al secondo capo di pronunzia (2).

Accolto l'appello con cui la parte soccombente abbia impugnato solo parzialmente la sentenza di primo grado e rigettato l'appello incidentale della parte vittoriosa, il regolamento delle spese del giudizio può avvenire mantenendo ferma la condanna del soccombente per il primo grado di giudizio in conformità della sentenza impugnata e ponendo le spese della fase di impugnazione a carico della parte rimasta in questa soccombente e però vittoriosa riguardo al giudizio complessivamente considerato (3).

(Omissis). — 1. - La determinazione della indennità di espropriazione, compiuta dal primo giudice, è censurata, in sensi opposti, sia dalla Cassa per il Mezzogiorno, in via principale, che dalla Crispo e dalla Petrucco, in via incidentale: la prima lamentando che la sentenza impugnata abbia tenuto conto anche della svalutazione monetaria, le seconde dolendosi della misura insufficiente della liquidazione (rispettivamente primo motivo dell'appello principale e secondo motivo dell'appello incidentale).

La Crispo e la Petrucco, inoltre, si dolgono che non sia stata rivalutata anche la somma attribuita a titolo di risarcimento del danno per la pregressa occupazione illegittima e chiedono che sulle maggiori somme così dovute per indennità di espropriazione e per risarcimento danni siano computati gli interessi legali (primo e terzo motivo dell'appello incidentale).

Entrambe le parti chiedono poi, come conseguenza dell'accoglimento delle rispettive censure di merito, un conforme regolamento delle spese

(1) Sulla natura di credito di valuta dell'indennità di espropriazione (e di occupazione legittima), cfr., nello stesso senso, Cass. 6 ottobre 1976, n. 3290, *Giust. civ. Mass.* 1976, 1395; Cass. 3 aprile 1973, n. 895, *Giust. civ. Rep.* 1973, *esprop. pubbl. int.*, 113; Cass. 20 marzo 1973, n. 766, *Foro it.* 1973, I, 2094; Cass. 19 febbraio 1964, n. 374, *Giust. civ.* 1964, I, 1447; Cass. 28 giugno 1960, n. 1684, *Foro amm.* 1960, II, 384.

La necessità di tener conto della svalutazione monetaria in connessione con la natura di valore del relativo credito, è invece affermata per l'indennizzo dovuto per il periodo di illecita protrazione dell'occupazione: cfr., in tal senso, Cass. 12 gennaio 1977, n. 123, *Giust. civ. Mass.* 1977, 50; Cass. 10 novembre 1976, n. 4118, *ivi*, 1976, 1690; Cass. 6 ottobre 1976, n. 3290, *cit.*

(2-3) Non consta di precedenti in termini.

di questo grado e, quanto alla Cassa (secondo motivo dell'appello principale) anche del grado precedente.

2. - La doglianza della Cassa circa la rivalutazione della indennità di espropriazione è fondata.

La sentenza impugnata, determinato l'ammontare di tale indennità con riferimento al valore della moneta nel 1967, epoca della espropriazione, ne ha poi ritenuto dovuta la rivalutazione meramente in ragione della svalutazione verificatasi alla data della decisione. Ha così obliterato la natura pecuniaria della relativa obbligazione, insensibile come tale alla svalutazione monetaria fuori della ipotesi — estranea alla specie perché neppure allegata — di una responsabilità dell'espropriante per maggiori danni determinati da colpa (Cass. S.U. 20 marzo 1973, n. 766; Cass. 3 aprile 1973, n. 895; Cass. 13 luglio 1973, n. 2024).

La voce corrispondente va dunque eliminata dal computo effettuato dal primo giudice, con le conseguenze che più avanti saranno precisate.

3. - Infondata nel merito, pur se, contrariamente all'assunto difensivo della Cassa, ammissibile in rito, è la censura oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale, relativo al valore del terreno posto dal Tribunale regionale a base della liquidazione dell'indennità di espropriazione.

Proprio perché concernente la misura di tale indennità, oggetto del già esaminato primo motivo dell'appello principale, la doglianza risulta ritualmente dedotta in via incidentale.

Essa è però destituita di fondamento. Secondo le espropriate, il Tribunale regionale — nel ridurre a lire 800 al mq. il prezzo unitario indicato in lire 1200 dal C.T.U. sul rilievo che questi aveva riferito il valore così stimato ad un suolo « ottimale », laddove quello in esame presentava aspetti morfologici negativi, specialmente quanto all'accesso ed alla posizione in pendio — non avrebbe considerato che tali caratteristiche erano già state computate dal consulente, la cui stima, quindi, avrebbe dovuto essere recepita senza ulteriori riduzioni. Per contro, dalla sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha avuto piena consapevolezza del calcolo riduttivo già effettuato dal C.T.U. in ragione degli « indici negativi » offerti dalla morfologia del terreno espropriato rispetto ad altro terreno in condizioni « ottimali », ma ha tuttavia ritenuto di dover apportare una riduzione ulteriore sia in ragione di una più congrua valutazione di quel deprezzamento compiuta autonomamente « avvalendosi » anche della sua competenza tecnica, sia in ragione, soprattutto, della neces-

Riguardo alla seconda massima, per l'affermazione che quello degli interessi sul capitale corrispondente all'indennità di espropriazione o all'equivalente economico del bene è solo un criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione o del danno da occupazione illecita, cfr. Cass. 27 giugno 1975, n. 2521, in *Giur. it.* 1976, I, 1, 951.

sità di rapportare alla data della espropriazione, precedente di oltre un anno al deposito della relazione, i valori in questa invece indicati testualmente come « attuali » e quindi evidentemente riferiti al momento della stima e non, come legge, a quello dell'esproprio.

Pertanto il motivo in esame — denunciando una *ratio decidendi* in realtà estranea alla sentenza impugnata, sul punto fondata invece sopra diversa argomentazione, non censurata — va rigettata.

4. - Inammissibile, invece, è il primo motivo dello stesso appello incidentale.

Infatti la (misura della) indennità risarcitoria per occupazione abusiva, cui esso si riferisce, costituendo un capo di pronunzia distinto da quello concernente la (misura della) indennità di espropriazione, andava investita con impugnazione autonoma nel termine utile per l'appello principale, e non tardivamente in via incidentale.

Né a conclusioni diverse può pervenirsi sul rilievo che, quando, come nella specie è avvenuto, il risarcimento per occupazione illegittima è una funzione della indennità di espropriazione perché commisurato agli interessi legali sull'ammontare di questa, la rinnovazione della controversia in ordine alla seconda rimette in discussione anche la prima. Il collegamento, invero, è puramente indiretto e come tale, in tesi, inidoneo a concretizzare la correlazione richiesta per legittimare la impugnazione incidentale tardiva. Nell'ipotesi, comunque, è inesistente in fatto, avendo il Tribunale regionale calcolato l'indennità di occupazione abusiva sull'ammontare non rivalutato della indennità di espropriazione, onde in nessun modo potrebbe incidere sulla misura della prima la questione, oggetto dell'appello principale, relativa alla non rivalutabilità della seconda.

5. - Rigettata la censura concernente la domanda di maggior somma per indennità di espropriazione, e dichiarata inammissibile quella concernente la domanda di maggior somma per indennità di occupazione illegittima, nessun ulteriore interesse risulta ovviamente dovuto alle espropriate, onde anche il terzo motivo del loro appello incidentale va respinto.

6. - Per effetto delle statuizioni fin qui rese, mentre la somma di lire 1.479.470 liquidata dalla sentenza impugnata a titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva rimane ferma, invece dal calcolo della indennità di espropriazione va espunta la somma di lire 972.800 dalla sentenza liquidata a titolo di svalutazione monetaria, sicché l'indennità stessa risulta pari al solo valore capitale di lire 4.864.000 già fissato dal primo giudice, conseguentemente riducendosi a lire 3.308.530 (lire 4 milioni 281.330 meno lire 972.800) la somma, che la Cassa per il Mezzogiorno deve essere condannata a versare a tale titolo presso la Cassa DD.PP.

7. - Quanto alle spese, mentre quelle di primo grado restano ferme, nell'economia generale di quella fase del giudizio scarso rilievo rivestendo la rivalutazione accordata dal Tribunale regionale, invece quelle di questo grado, che ha visto l'accoglimento dell'appello principale della Cassa per il Mezzogiorno ed il rigetto di quello incidentale delle espropriate, vanno interamente poste a carico di queste ultime, nella misura — che, tenuto conto delle questioni trattate e delle difese svolte, appare congrua di complessive lire 450.000, di cui lire 400.000 per onorari di avvocato e lire 50.000 per competenze di procuratore, oltre alle spese prenotate a debito. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 22 - *Pres. Vallillo - Rel. Quaranta* - Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo (avv. Conte) c. Prefetto di Perugia (avv. Stato Albisinni).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione di urgenza - Acquedotto - Indifferibilità e urgenza ex lege - Estensione alle opere di presa delle acque - Effetti.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 33; l. 22 luglio 1966, n. 614, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione di urgenza - Beni gravati da uso civico - Necessità di previa autorizzazione ministeriale - Insussistenza.

(L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione di urgenza - Stato di consistenza - Opera acquisita a cura e spese dello Stato - Redazione da parte di funzionari del genio civile - Legittimità.

L'approvazione del progetto per la realizzazione di un acquedotto in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, il cui art. 3 dichiara indifferibili e urgenti le opere previste dalla stessa legge, comporta la indifferibilità e urgenza di tutte le opere strumentalmente necessarie per la realizzazione dell'acquedotto e tra esse quelle di presa delle acque, per le quali non si richiede perciò una dichiarazione esplicita di indifferibilità e urgenza in base all'art. 33 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

L'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, necessaria per mutare la destinazione dei terreni gravati da uso civico, è richiesta ai fini dell'espropriazione definitiva e non anche nell'ambito dell'autonomo procedimento di occupazione di urgenza.

Lo stato di consistenza di fondi da occupare per opere eseguite a cura e spese dello Stato può essere legittimamente redatto da funzionari dell'ufficio del genio civile.

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 23 - Pres. Vallillo -
Rel. Quaranta - Soc. S.A.V.A. (avv. Cervati) c. Ministero dei lavori
pubblici (avv. generale Stato) e E.N.E.L. (avv. Conte).

**Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Costituzione
di serbatoi o laghi artificiali - Contributi di miglioria - Obbligati -
Titolari di preesistenti derivazioni - Preesistenza - Determinazione -
Criterio.**

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 84).

Tra i possibili beneficiari della costruzione di un serbatoio e perciò obbligati alla corresponsione di un contributo di miglioria a favore del concessionario dell'opera suindicata sono i titolari di preesistenti derivazioni. La preesistenza va determinata ponendo a raffronto per i titolari delle utenze avvantaggiate la data della relativa concessione e per il titolare della concessione di invaso quella dell'approvazione del progetto esecutivo definitivo (1).

(Omissis). — I due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, sono fondati.

Con la sentenza 2 aprile - 15 settembre 1966, n. 31 questo Tribunale Superiore, esaminando in via meramente incidentale una questione prospettata in quel giudizio dalla Società Elettrica SELT-VALDARNO, quale titolare degli impianti di Arsìe e Cavilla, precisò che l'art. 84 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel disporre che il contributo ivi previsto è imposto a coloro che traggono beneficio della regolazione delle acque conseguente alla costruzione del serbatoio, si riferisce evidentemente a coloro che siano già utenti di acque pubbliche e che traggano vantaggio dall'azione regolatrice del serbatoio. Il Tribunale in quella sede, peraltro, osservò che, allo stato degli atti, non vi erano elementi probatori per stabilire se la concessione dell'allora ricorrente potesse considerarsi « preesistente » rispetto a quella del serbatoio e si limitò ad affermare il principio, cui l'Amministrazione, in sede di rinnovazione dei provvedimenti che venivano annullati per altri assorbenti motivi, si sarebbe dovuta attenere.

Siffatto accertamento della « preesistenza » della concessione è stato effettuato, con i provvedimenti ora impugnati dalla Società ALLUMINIO VENETA per Azioni (S.A.V.A.), nel modo seguente: la domanda di concessione della derivazione degli impianti di Arsìe e Cavilla è stata fis-

(1) Trib. sup. acque 15 settembre 1966, n. 31, richiamata in motivazione, e pubblicata in *Foro it.* 1967, III, 45.

sata al 22 luglio 1948 mentre quella dell'impianto di Bassano (Ca' Barziza) è stata fissata al 1° agosto 1938.

Le due date indicate sono state poste a raffronto con quelle della prima domanda di concessione alla SMIRREL, dante causa della SAVA, e del relativo progetto, fissate al 25 novembre 1932 e al 29 aprile 1938. Il Ministero ha, quindi, concluso che tanto le domande per gli impianti di Arsiè e Cavilla, quanto quella per l'impianto di Bassano (Ca' Barziza) erano posteriori a quelle della SMIRREL e quindi non assoggettabili al contributo di miglioria previsto dall'art. 84 sopra citato.

Orbene, ritiene il Collegio che la censura di violazione e falsa applicazione della predetta norma, dedotta nei confronti degli impugnati decreti ministeriali di diniego del contributo, appare fondata, dal momento che non è dato individuare il criterio preciso seguito dall'Amministrazione nella determinazione dei dati temporali da porre a raffronto ai fini della indicata « preesistenza ». Se da un lato, infatti, è chiaro che deve tenersi conto della data di adozione del provvedimento di concessione per l'utente che si avvantaggia dell'opera, dall'altro si sarebbe dovuto prendere in considerazione, come d'altronde già emergeva con sufficiente chiarezza dalla sentenza di questo Tribunale sopra citata, quella dell'approvazione del progetto esecutivo definitivo, corredato dal relativo piano finanziario per il titolare della concessione di invaso. Ed invero, mentre il primo dei predetti dati temporali si riferisce ad una situazione giuridica determinata, quale è quella della utenza già assentita, l'altro individua il momento in cui, nell'economia generale della nuova opera, si possano tenere presenti tutti i benefici diretti ed indiretti derivanti dalla stessa, anche in vista della formazione del necessario piano finanziario, il quale deve indicare i proventi che si calcola di ricavare dai contributi a carico degli utenti a valle.

Rispetto agli indicati momenti temporali di riferimento, il Ministero dei Lavori Pubblici si è, invece, limitato a prendere in considerazione quelli costituiti dalla data di presentazione delle domande, che, però, per le ragioni innanzi indicate, non appaiono di valore significativo al fine di stabilire la situazione di « preesistenza », rilevante agli effetti dell'art. 84 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. Non senza osservare che la resistente Amministrazione si sarebbe dovuta anche dar conto di valutare l'incidenza del d.P.R. 24 aprile 1951 relativo al notevole ampliamento della capacità del serbatoio di Forte Buso rispetto alla iniziale previsione progettuale e alla rilevanza del nuovo piano finanziario all'uopo presentato dall'interessata.

Per tutte le considerazioni che precedono i due ricorsi numeri 36/73 e 37/73, previa loro riunione per connessione, devono essere accolti e devono, per conseguenza, essere annullati i decreti ministeriali impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 4 ottobre 1977, n. 26 - Pres. Vallillo - Rel. Granata - Ministero del tesoro (avv. Stato Albisinni) c. La Lumia (avv. O. Cascio e Gueli) Assessorato per l'industria della Regione siciliana (avv. Tomassi) e Urso (avv. Ferrari).

Procedimento civile - Impugnazioni - Appello incidentale - Legittimazione del chiamato in garanzia impropria - Sussistenza - Condizioni - Motivi - Prescrizione del diritto dell'attore - Ammissibilità.

Responsabilità civile - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie in tema di emungimento di sorgente.

(Cod. civ., art. 2935 e 2947).

Prescrizione - Interruzione - Ricorso in procedimento di istruzione preventiva - Durata.

(Cod. civ., artt. 2943 e 2945; cod. proc. civ., artt. 692 e 696).

Il chiamato in garanzia impropria, verso il quale l'attore estenda la domanda e che contesti la sussistenza sia del diritto azionato in suo confronto sia dell'obbligazione di garanzia, è legittimato ad impugnare in via incidentale la sentenza che, assolto dalla domanda principale come da quella di garanzia, abbia condannato il convenuto e preteso garantito e sia stata da questi impugnata. In tal caso il chiamato in garanzia può proporre come motivo di appello la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attore verso il convenuto, come mezzo per conseguire, con il rigetto della domanda principale, quello della domanda di garanzia (1).

Il fatto illecito rappresentato dall'emungimento di una sorgente cui sia conseguita l'essicazione di un agrumeto dà luogo ad un illecito non permanente, in ordine al quale l'essicazione costituisce solo aggravamento di un danno già prodottosi con l'emungimento della sorgente. Da questo prende perciò a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito (2).

Interrotta la prescrizione con la presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo, la prescrizione riprende a decorrere dalla data del deposito della relazione di competenza in cancelleria (3).

(1) Sulla legittimazione del chiamato in garanzia impropria, che abbia contestato la responsabilità del garantito, ad impugnare la decisione concernente il rapporto principale, cfr., Cass. 1 giugno 1976, n. 1981, *Giust. civ. Rep.* 1976, *impugnazioni civili*, 21, e, richiamata in motivazione, Cass. 5 luglio 1968, n. 2287, *Giust. civ. Mass.* 1968, 1181.

(2) Sulla irrilevanza dell'aggravamento del danno ai fini della decorrenza della prescrizione cfr., Cass. 27 novembre 1973, n. 3245, in questa *Rassegna* 1974, I, 921.

(*Omissis*). — 1. - Carattere preliminare, fra le varie questioni dibattute dalle parti ancora in questo grado, riveste l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla La Lumia.

Di tale carattere non è certamente dato di dubitare rispetto alla domanda principale di condanna oggi mantenuta soltanto contro il Ministero del Tesoro (non essendo stata impugnata la pronuncia di assoluzione da essa dell'Assessorato regionale, resa dal giudice di primo grado).

Esso tuttavia sussiste anche rispetto alla domanda di rivalsa del Ministero del Tesoro contro l'Assessorato, il cui esame nel merito presuppone l'accoglimento della domanda principale contro l'attore in rivalsa e quindi, nell'ambito di questa ultima, ancora l'esame (e la reiezione) della questione di prescrizione del diritto con essa fatto valere.

Pertanto, pur se dall'Assessorato riproposta in via subordinata alla tesi di infondatezza nel merito della domanda di rivalsa in sé considerata, la questione di prescrizione va preliminarmente esaminata anche sotto il profilo dall'Assessorato stesso delineato, con una deduzione che, mirando a rovesciare l'opposta statuizione sul punto resa dalla sentenza impugnata, ha sostanza e valore di appello incidentale, alla cui proposizione, con idoneità a produrre effetti anche nell'ambito delle parti della causa principale, il convenuto in garanzia impropria è legittimato (Cass. 5 luglio 1968, n. 2287) in principio, e tanto più quando, come nella specie, le interferenze e le sovrapposizioni correnti fra domanda principale e domanda in rivalsa congiuntamente trattate in primo grado legano anche in appello le due cause in un vincolo di litisconsorzio necessario di natura processuale.

E dei due diversi profili, sotto cui l'eccezione di prescrizione (del diritto al risarcimento fatto valere dall'attore principale La Lumia) è prospettata, rispettivamente, dal Ministero del Tesoro e dall'Assessorato regionale, il secondo va esaminato con precedenza sull'altro, perché cronologicamente antecedente. Mentre, invero, il Ministero eccepisce una prescrizione che sarebbe maturata a decorrere dalla citazione introduttiva del giudizio svoltosi al Tribunale di Palermo dichiaratosi poi incompetente (donde la rilevanza, nell'economia della eccezione così prospettata, della tempestività o meno della successiva citazione in riassunzione davanti al Tribunale regionale delle acque e, quindi, della questione — cui si riconnette la denuncia di falso per soppressione presentata dall'Avvocatura dello Stato — se, quando e come la sentenza di incompe-

(3) Nello stesso senso, Cass. 22 novembre 1976, n. 4411, 6 settembre 1976, n. 3108 e 5 marzo 1976, n. 738, in *Giust. civ. Rep.* 1976, *prescrizione e decad.* in *mat. civ.*, 27, 28 e 29, e, richiamata in motivazione Cass. 11 maggio 1973, n. 1270, *Foro it.* 1973, I, 2039 e *Giust. civ.* 1973, I, 1304.

tenza sia stata comunicata alla La Lumia); l'Assessorato, invece, afferma essersi la prescrizione maturata anteriormente a quella prima citazione.

2. - L'eccezione dell'Assessorato è fondata.

Il fatto illecito, delle cui conseguenze dannose la La Lumia ha chiesto di essere risarcita, consiste nel (preteso) emungimento della sorgente affiorante nel suo fondo e utilizzata, quanto meno in via di fatto, per irrigare l'agrumeto in esso realizzato; emungimento — in tesi — verificatosi per effetto delle escavazioni effettuate nel limitrofo terreno degli Urso.

Contrariamente all'assunto della La Lumia, il deperimento dell'agrumeto, cagionato dalla essiccazione di quella sorgente, non può considerarsi — giuridicamente — come un evento dannoso autonomo, fonte di un diritto al risarcimento distinto da quello correlato all'emungimento della vena e come tale assoggettato ad una propria e diversa vicenda prescizionale. Perdita dell'acqua utilizzata per l'irrigazione dell'agrumeto e deperimento dell'agrumeto stesso costituiscono non eventi separatamente considerabili ai fini della prescrizione, bensì momenti ed aspetti di una stessa vicenda causale, neppure cronologicamente distinti, posto che proprio il sopravvenire della indisponibilità dell'acqua ha — in tesi — realizzato la impossibilità di irrigazione del frutteto e quindi ha segnato l'inizio del suo decadimento. Tanto vero che fin da quel primo momento la La Lumia avrebbe potuto agire per l'accertamento della responsabilità relativamente anche al pregiudizio sofferto dalle colture in atto sul fondo rimasto privo di alimentazione idrica, la determinazione concreta di tale pregiudizio, in relazione anche al fenomeno del suo aggravamento con il passare del tempo, attenendo soltanto alla liquidazione del *quantum*. E se il diritto al risarcimento era già allora azionabile nell'*an* con riferimento pure al pregiudizio sofferto dall'agrumeto, indubbiamente anche rispetto a tale profilo di danno non poteva non cominciare a decorrere il termine prescizionale.

Né all'effetto estintivo della vicenda prescizionale così identificata la La Lumia può sottrarsi invocando la disciplina del fatto illecito permanente, siffatta figura non essendo ravvisabile sotto alcun profilo nella fattispecie, in cui la condotta illecita e l'evento base di danno si sono consumati con le trivellazioni ed il conseguente emungimento della vena e l'essiccazione della sorgente; circostanze tutte, queste, rispetto alle quali, da un lato, il successivo deperimento concreto dell'agrumeto ha natura, come si è detto, di mero aggravamento del danno, e, dall'altro, la mancata chiusura del nuovo pozzo aperto nel fondo Urso, o comunque l'omessa limitazione dell'attingimento da esso al fine di consentire la contemporanea utilizzazione della preesistente sorgente nel fondo La Lumia, non costituiscono un nuovo ed autonomo illecito (anche per la illegittimità dell'ordine in tal senso impartito dall'Amministrazione ed annullato da questo Tribunale Superiore in sede di legittimità con la

decisione in data 28 gennaio - 9 giugno 1968), ma soltanto la omissione di una misura atta ad eliminare, o almeno a ridurre, il protrarsi delle conseguenze dannose dell'illecito già consumato con l'emungimento.

3. - Orbene, è pacifico che l'essiccazione della sorgente nel fondo La Lumia, in (asserita) conseguenza delle trivellazioni eseguite nel fondo Urso, si verificò nel mese di aprile 1959. Pure incontestato è che, prima della citazione introduttiva del giudizio davanti al Tribunale di Palermo, conclusosi con la declinatoria di competenza cui è seguito il presente giudizio davanti al giudice delle acque pubbliche, l'unico atto interruttivo posto in essere dalla parte attrice è stato il ricorso in accertamento tecnico preventivo da essa presentato al Presidente del Tribunale di Agrigento. Ne segue che alla data — 5 aprile 1965 — della notifica di quella prima citazione la prescrizione (quinquennale, ex art. 2947 c.c.) del diritto al risarcimento erasi già compiuta, atteso il tempo decorso dalla data — 12 novembre 1959 — di deposito in cancelleria della consulenza disposta ed espletata nel corso del procedimento istruttorio preventivo, con tal deposito essendo venuta a cessare l'efficacia interruttiva collegata alla pendenza del ricorso introduttivo (Cass. 11 maggio 1973, n. 1270).

4. - Con assorbimento di ogni altra questione, va dunque dichiarata la prescrizione del diritto azionato dalla La Lumia nei confronti (oggi) del (solo) Ministero del Tesoro.

Consequentemente, in riforma sul punto della sentenza appellata, la domanda della La Lumia va rigettata anche nei confronti del Ministero del Tesoro, ferma rimanendo ogni altra statuizione dalla sentenza stessa resa nei confronti delle altre parti. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 ottobre 1977, n. 27 - *Pres.* Vallillo - *Rel.* Granata - Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (avv. Compagno) c. Lilla (avv. Fabrizio) e Ministero dell'agricoltura e delle foreste (avv. Stato Vitucci).

Responsabilità civile - Responsabilità della P.A. - Da fatto illecito - Opera di bonifica - Manutenzione difettosa o negligente - Diritto al risarcimento dei danni - Sussiste - Preesistente soggezione a impaludamento - Irrilevanza.

(R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 91).

Acque pubbliche ed elettricità - Opere di bonifica - Inizio del funzionamento anteriore alla dichiarazione di ultimazione - Manutenzione difettosa - Responsabilità - Sussiste.

(R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 16).

Acque pubbliche ed elettricità - Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali delle acque e tribunali ordinari - Danni da difettosa manutenzione di opera idraulica - Competenza dei tribunali delle acque.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 lett. e).

Se un fondo interessato da un'opera di bonifica subisce un allagamento in conseguenza della difettosa o negligente manutenzione di questa, il proprietario ha diritto al risarcimento dei danni, ne rileva che prima dell'esecuzione dell'opera il fondo fosse naturalmente soggetto ad impaludamento (1).

Il diritto del privato a che l'opera di bonifica, una volta eseguita, sia correttamente mantenuta, postula che l'opera sia messa effettivamente in funzione, mentre non richiede la dichiarazione formale del suo compimento, che rileva al diverso fine di rendere operante il criterio fissato dalla legge per individuare il soggetto tenuto alla manutenzione (2).

La controversia per risarcimento dei danni cagionati dalla omessa manutenzione di un'opera di bonifica (concretizzatasi nella specie nella mancata rimozione di arbusti ed altri sedimenti da un alveo) rientra nella competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche prevista dall'art. 140 lett. e) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, dalla quale esulano unicamente le controversie per risarcimento dei danni provocati da fatto illecito solo genericamente ed occasionalmente connesso con l'attività concernente il governo delle acque pubbliche (3).

(Omissis). — 2. - Con il primo motivo, il Consorzio denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sotto un duplice profilo: (a) perché il danno lamentato dal Lilla si identificerebbe con il venir meno del beneficio sperato dall'opera di bonifica, non azionabile ex art. 91 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, una volta che prima della bonifica la zona, rimasta allagata in occasione della esondazione del canale dei Camaldoli, era soggetta *naturaliter* a costante impaludazione; (b) perché, per il canale suddetto, sia quanto al tratto costeggiante il fondo del Lilla, sia quanto a quelli a monte ed immediatamente a valle, mancava, alla data del-

(1-2) Cass. 8 luglio 1972, n. 2288, richiamata in motivazione, è pubblicata in *Giust. civ.* 1977, I, 1723.

In argomento, cfr., Cass. 18 dicembre 1975, n. 4161 e 9 gennaio 1974, n. 62, in questa *Rassegna* 1976, I, 141 e 1974, I, 721, nonché Trib. sup. acque 12 ottobre 1976, n. 19, *ibidem*, 1977, I, 187.

(3) Nello stesso senso, Cass. 10 ottobre 1975, n. 3250 in questa *Rassegna* 1975, I, 1125.

Le decisioni richiamate nella motivazione possono leggersi: Cass. 10 giugno 1976, n. 2137, in *Giust. civ. Rep.* 1976, *acque pubbl. e priv.*, 27; Cass. 25 ottobre 1975, n. 3556 e 12 giugno 1975, n. 2349, in *Giust. civ. Rep.* 1975, *voce cit.* 18 e 54; Cass. 29 gennaio 1974, n. 240 e 22 giugno 1974, n. 1897, in *Giust. civ. Rep.* 1974, *voce cit.*, 37 e 32.

l'esonazione, la dichiarazione di compimento ex art. 16 r.d. 1933, n. 215 citato, onde l'azione risarcitoria proposta dal Lilla postulerebbe, in realtà, la efficienza e funzionalità di un'opera pubblica, invece, non ancora compiuta.

La censura va disattesa sotto entrambi i profili, osservandosi: (*ad a*) la pretesa parificazione, rispetto alla posizione soggettiva del proprietario del fondo interessato dall'opera di bonifica, della situazione successiva all'esecuzione di questa a quella precedente, è inaccettabile. Una volta realizzata l'opera, infatti, il privato diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo affievolibile solo con l'esercizio dei poteri di imperio della P.A. preposta alla cura ed alla gestione di essa (Cass. S.U. 8 luglio 1972, n. 2288), onde egli ben può agire per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza anche della difettosa e negligente sua manutenzione; (*ad b*) effettivamente, la dichiarazione di compimento, menzionata a pag. 3 del verbale di consegna 31 marzo 1958, riguarda unicamente le « opere del 1° e 2° lotto » elencate nelle pagine 1 e 2, e non anche le « altre opere di bonifica ricadenti nel sub-bacino di Licola e Varcaturò », indicate nelle pagine da 30 a 36, fra cui « l'alveo dei Camaldoli... dal termine del tratto incluso nel 2° lotto, fino al limite del comprensorio consorziale » (pag. 351), in questo ricompreso — come espressamente riconosciuto anche dal primo giudice (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata) — il tratto corrente lungo il terreno del Lilla. La circostanza, non percepita dal Tribunale regionale, è peraltro priva di qualsiasi rilievo, essendo decisivo, per la nascita del cennato diritto soggettivo del privato correlato alla esistenza dell'opera di bonifica, la messa in funzione effettiva di essa, indipendentemente dalla dichiarazione formale di compimento, la quale ha — sì — per oggetto l'accertamento della sua capacità di funzionare utilmente (art. 10 citato), ma al diverso fine di segnare il momento in cui scatta il criterio di individuazione del soggetto tenuto alla manutenzione fissato dalla legge (successivo art. 17).

3. - Il secondo motivo riguarda la competenza del giudice specializzato, dall'appellante negata sul rilievo che la domanda attrice era esplicitamente impostata sulla violazione del precetto del *neminem laedere*, senza coinvolgere profilo alcuno di carattere tecnico attinente ai criteri ed ai mezzi adottati per l'esecuzione e la manutenzione delle opere e per il governo delle acque in essa defluenti.

Anche tale censura è infondata.

È vero che nella enunciazione di massima di non poche decisioni della Corte Suprema è ricorrente la proposizione, che nega — in principio — la competenza del Tribunale delle acque quando a fondamento della domanda di risarcimento si deduca un fatto illecito, e ciò con riferimento sia alle controversie relative alla occupazione ed espropriazione di fondi per ragioni di pubblica utilità connesse ad opere idrauliche (Cass. 28 giugno 1975, n. 2566; Cass. 6 dicembre 1974, n. 4040, relativa, pur

se dalla massima non appare, ad una fattispecie di occupazione; Cass. 11 ottobre 1972, n. 2999; Cass. 10 febbraio 1971, n. 350), sia alle controversie per risarcimento di danni (ovviamente diversi da quelli riconducibili all'ipotesi precedente) dipendenti da opere eseguite o da provvedimenti emessi dalla P.A. a termine dell'art. 2 del t.u. 1904, n. 523 (Cass. 16 luglio 1976, n. 2818), previste — rispettivamente — alle lettere « d » ed « e » dell'art. 141 t.u. 1933, n. 1775 (e tuttavia non sempre tenute distinte: Cass. 23 gennaio 1976, n. 225, che discute in termini di art. 140, lett. « d », una ipotesi di omessa manutenzione, affatta estranea a vicende di occupazione e/o espropriazione).

Tuttavia, con riferimento, almeno alla seconda delle due fattispecie legali, l'unica che qui interessa (per l'altra cfr. comunque, nel senso della generale competenza del Tribunale delle acque pure in presenza di una occupazione illecita dall'inizio, perché *sine titulo* attuata, Cass. 25 febbraio 1975, n. 739; Cass. 3 aprile 1973, n. 904; Cass. 30 gennaio 1973, n. 303), la giurisprudenza prevalente ricomprende nel dettato normativo tutti i (casi di risarcimento di) danni *direttamente* dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla emissione di provvedimenti in materia idraulica (Cass. 10 giugno 1976, n. 2137; Cass. 25 ottobre 1975, n. 3556; Cass. 12 giugno 1975, n. 2349), ciò chiarendo nel senso che nella competenza del giudice specializzato rientra anche la vera e propria responsabilità per danni ex art. 2043 c.c. eziologicamente ricollegantisi a quella esecuzione o emissione, restandone escluso l'illecito soltanto occasionalmente connesso con tali vicende materiali o provvedimentali, relative al buon governo delle acque (Cass. 10 ottobre 1975, n. 3250; Cass. 29 gennaio 1974, n. 240). Ed è questo secondo, e più articolato, indirizzo che merita di essere seguito, in quanto rispondente alla lettera ed alla « ratio » della norma: alla lettera, perché la locuzione « risarcimento... danni » si riferisce tipicamente ad ipotesi di vera e propria responsabilità per illecito — colposo o doloso — secondo lo schema dell'art. 2043 c.c., e non ad ipotesi di c.d. responsabilità per atto legittimo, cui si riconnette una forma di reintegrazione diversificata, anche nominalmente, dalla legge (artt. 843 comma secondo, 924, 925, 2045, 2047 comma secondo, cod. civ.; art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359; i quali tutti parlano di « indennità » per il danno provocato e sofferto, e non di risarcimento dello stesso; alla « ratio », perché ogniqualvolta il danno si presenti eziologicamente dipendente dall'attività materiale o provvedimentale direttamente concernente le opere idrauliche ed il buon governo delle acque pubbliche in genere, non possono non venire in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la preferenza dal legislatore accordata alla cognizione del giudice specializzato (Cass. 25 marzo 1970, n. 789; Cass. n. 240 del 1974 cit.; Cass. 22 giugno 1974, n. 1897; Cass. n. 2349 del 1975 cit.). Sicché è in contrasto con il precetto normativo tanto l'attribuire al

giudice specializzato anche le controversie per risarcimento dei danni provocati da fatto illecito solo genericamente ed occasionalmente connesso con l'attività concernente il governo delle acque pubbliche, quanto il sottrargli quelle per risarcimento di danni eziologicamente dipendenti da tale attività, solo perché predicata — in tesi — dalle caratteristiche dell'illecito civile.

E poiché nel caso è proprio una attività (omissiva) di siffatta natura, che viene dedotta in causa, la competenza del giudice specializzato non è revocabile in dubbio.

4. - Con il terzo motivo, il Consorzio nega la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento dei danni dall'attore sofferti a causa della esondazione sul proprio fondo delle acque fluenti nel canale. Il giudice di primo grado, nell'affermare la responsabilità di esso appellante sul presupposto che gli fosse stata fatta consegna dell'opera e che di questa egli avesse assunta la manutenzione, avrebbe errato: (a) perché non poteva conoscere di una sua responsabilità per manutenzione, quando l'attore l'aveva convenuto nella qualità, affatto insussistente, di concessionario; (b) perché per il tratto di canale in questione non era ancora intervenuta, all'epoca, la dichiarazione di compimento ex artt. 16 e 17 t.u. 1933, n. 215, prima della quale la manutenzione è a carico dello Stato..., (c) ...né tale ripartizione di competenze legislativamente stabilita poteva ritenersi validamente derogata con un semplice verbale di consegna..., (d) ...per di più sottoscritto da soggetti carenti di ogni potere al riguardo; (e) perché, comunque, le riserve espresse dal Consorzio nel verbale di consegna ne avevano paralizzato gli effetti, in quanto vertenti proprio sulla efficienza, consistenza e funzionalità dell'opera; f) perché, infine, in ragione della natura di opera idraulica in senso stretto del canale, siccome veicolo di acque esterne al comprensorio di bonifica, la mancanza di classificazione non consentiva di considerare avvenuto il passaggio alla fase della manutenzione, alla quale esso Consorzio era rimasto sotto ogni profilo estraneo.

La censura non è meritevole di accoglimento sotto alcuno dei suoi molteplici profili.


Quanto al primo, invero, risulta dall'atto introduttivo del giudizio davanti al tribunale regionale che l'attore ha fin dall'inizio fondata la domanda per la condanna dello Stato e del Consorzio al risarcimento dei danni sull'essere l'uno e l'altro « tenuto alla manutenzione » del canale, la cui esondazione — secondo l'assunto — sarebbe dipesa proprio dall'essere stata la manutenzione omessa: nulla rileva, pertanto, che in questo contesto il Consorzio sia stato erroneamente indicato come concessionario, la causa dovendosi risolvere in base alla individuazione del soggetto cui l'obbligo effettivamente incombeva ed all'accertamento del modo e della misura in cui l'obbligo stesso è stato soddisfatto.

Quanto agli altri profili, assorbente e risolutivo appare il rilievo che la consegna dell'opera al Consorzio è avvenuta (cfr. verbale 31 marzo 1958; nota 20 giugno 1959 del Ministero Agricoltura), e che, proprio in conseguenza della consegna, il Consorzio ne ha poi di fatto — per anni — curato la manutenzione (cfr. citata nota 20 giugno 1959; la circostanza, comunque, è pacificamente ammessa dalle difese del Consorzio).


Ciò comporta che nella realtà effettuale il Consorzio si è reso, rispetto ai terzi, detentore e custode della cosa, e quindi obbligato, nei confronti dei terzi stessi, alla sua cura e manutenzione, indipendentemente dalla validità e dalla efficacia, nei rapporti con il proprio dante causa, della consegna e del titolo che l'ha attuata. Nei riguardi dei terzi, infatti, la situazione giuridica di obbligato alla manutenzione si ricollega alla situazione di fatto realizzata dalla materiale ricezione in custodia, rilevando la validità del titolo, in forza del quale tale situazione di fatto si è attuata in connessione ed in dipendenza con la acquisita disponibilità materiale della cosa, soltanto all'interno del rapporto corrente fra i soggetti, che quel titolo hanno posto in essere.

In tesi, può discutersi se, posto dalla legge l'obbligo di custodia e di manutenzione a carico di un determinato soggetto, la invalidità o l'inefficacia, *inter partes*, del titolo in forza della quale costui ne faccia consegna ad altri, che nel concreto ne assuma e ne curi la custodia, comporti la sopravvivenza rispetto ai terzi, accanto alla responsabilità del secondo, (anche) della responsabilità del primo. Il problema è peraltro estraneo alla causa, in questa oggi più non discutendosi della responsabilità dello Stato — assolto dalla domanda con statuizione non impugnata sul punto — ma soltanto di quella del Consorzio, consegnatario e custode, in fatto, del canale. Come pure estraneo alla causa, non essendosene in essa mai fatta questione, è l'altro problema — in certo senso speculare al precedente — se la inefficacia *inter partes* della consegna, in forza anche di eventuali riserve e limitazioni espresse al momento della ricezione, possano in principio legittimare il consegnatario, nella specie il Consorzio, ad una qualche rivalsa nei confronti del suo dante causa, nella specie lo Stato, obbligato originario alla custodia.

Nell'ipotesi, però, di cui occorre discutere — si ripete — è soltanto la responsabilità del custode in atto, cioè del Consorzio, nei confronti dei terzi, che si assumono danneggiati per effetto dell'omessa manutenzione della cosa, e tale responsabilità è, per le ragioni anzidette, pienamente configurabile in astratto. — (*Omissis*).



PARTE SECONDA



QUESTIONI

Nel congresso giuridico internazionale organizzato dall'Avvocatura dello Stato vi sono stati vari interventi a commento delle tre relazioni generali. Pubblichiamo qui di seguito alcuni interventi che presentano maggiore interesse sia in rapporto alle funzioni svolte dalle Avvocature dello Stato nei vari Paesi, sia in rapporto alla posizione giuridica delle Avvocature stesse nell'organizzazione dei singoli Stati.

L'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato: natura e problemi.

1. - Parlo in nome del comitato di coordinamento costituito dai tre relatori generali, che ha svolto il compito di coordinare e sintetizzare in tre relazioni, generali quanto è stato riferito nelle varie relazioni nazionali sul tema del congresso.

Ritengo di interpretare il pensiero degli altri relatori generali, rendendo omaggio all'alto livello giuridico delle relazioni nazionali. Esse suscitano, e non mancheranno di suscitare in tutti un estremo interesse per il tono elevato e per la cura con cui, nel riferire sugli ordinamenti particolari delle singole istituzioni, finiscono per agitare problemi, che in definitiva sono comuni a tutte. E perciò motivo di rammarico di non aver potuto nelle relazioni generali tener conto di alcune relazioni nazionali, che non sono pervenute in tempo utile.

Altro motivo di rammarico i tre relatori generali devono esprimere, se, dovendo fornire una sintesi delle relazioni nazionali, questa sintesi abbia potuto causare omissioni o errori di interpretazione; e perciò pregano i relatori nazionali di voler fornire loro eventuali rettifiche.

2. - Le relazioni generali sono state distribuite tempestivamente a tutte le delegazioni delle varie istituzioni e quindi riterrei superfluo farne ora una esposizione analitica: è probabilmente più utile individuare i problemi generali e comuni che esse prospettano all'esame e all'attenzione del congresso.

In realtà la funzione dell'assistenza legale dello Stato è antica forse quanto sono antichi gli ordinamenti giuridici e basterà citare taluni nomi illustri dei tempi passati, che l'hanno esercitata, quali Papiniano e Bacone, che sono stati già ricordati ieri, ma anche Grozio, de Witt e, se è consentito a chi vi parla una citazione particolare, l'italiano Giuseppe Mantellini, non fosse altro per aver saputo imprimere all'Avvocatura dello Stato una tradizione e per aver saputo assegnare una divisa che non sono state mai smentite in un secolo. Tutto ciò dimostra che la funzione dell'assistenza legale dello Stato è una funzione connessa al principio del diritto: ogni ordinamento giuridico rende necessario che lo Stato abbia organi incaricati dell'interpretazione delle norme giuridiche per la loro applicazione; e tali organi, anche se hanno assunto designazioni diverse (*l'advocatus fisci*, ovvero il consigliere del sovrano, ecc.), esprimono però l'esercizio della stessa funzione. Tuttavia la funzione legale, cioè di assistenza legale, e gli organi legali chiamati ad esercitarla sono venuti affermandosi in modo sempre più preciso a partire dal secolo scorso, e molte delle Istituzioni qui presenti ne sono l'esempio vivente.

E venuta infatti maturando, nei paesi e nei popoli, la coscienza del principio del diritto, che ha portato ad assoggettare sempre più estesamente l'azione dello Stato al controllo e al sindacato del giudice.

Come ha affermato ieri l'Avvocato Generale Zappalà, si è così venuto affermando il principio dello Stato di diritto, e la funzione legale ha assunto più nettamente la forma di difesa dello Stato davanti ai giudici, come l'organo legale ha sul piano pratico assunto la figura del difensore dello Stato in giudizio.

Il tema del Congresso è appunto quello della difesa dello Stato nei procedimenti giudiziari, e non vi è dubbio che le Istituzioni presenti al Congresso, almeno per la maggior parte, l'attività della difesa giudiziale delle Amministrazioni statali resta la più importante e la più appariscente. Ma tale attività di difesa giudiziale viene affiancata e integrata da un'assistenza legale delle Amministrazioni statali, che viene svolta dagli organi legali fuori del processo per consigliare ed indirizzare le Amministrazioni, in modo da evitare o risolvere o impostare controversie legali. Questa attività viene definita in molte relazioni nazionali come attività consultiva, e sta a significare una collaborazione fra organo legale e Amministrazione per il rispetto della legalità nell'azione amministrativa anche fuori del processo.

È questo l'aspetto forse meno appariscente, ma non meno fondamentale della funzione legale, esercitata dagli organi legali: quello cioè di perseguire la legalità dell'azione amministrativa nei rapporti interni dell'Amministrazione prima ancora che davanti ai giudici, e in definitiva di realizzare un principio di giustizia in sede amministrativa oltre che in sede giudiziale.

Nell'epoca attuale noi tutti stiamo assistendo ad una sempre maggiore affermazione del processo evolutivo, che, iniziato nel secolo scorso, ha portato a consolidare sempre più l'impero della legge e il principio di legalità nell'azione amministrativa, rendendo perciò sempre più estesa la funzione legale e sempre più assiduo l'intervento degli organi legali dell'Amministrazione. Come ha ricordato ieri anche il Ministro Bonifacio, il fenomeno che stiamo vivendo è quello di una più diffusa azione dello Stato in tutti i settori della vita civile, da quello economico a quello finanziario, a quello sociale, e quindi di una regolamentazione di questi interventi statali sempre più vasta e anche sempre più complessa. Ne è derivato così un incremento delle controversie legali e quindi del contenzioso statale; e molte relazioni nazionali danno atto di questo incremento dei giudizi, che richiede un sempre maggior impegno degli organi legali dello Stato nell'attività di difesa giudiziale. Ma ha acquistato un particolare rilievo anche la collaborazione dell'organo legale in sede amministrativa, cioè l'attività consultiva. È stato avvertito dagli studiosi più attenti del fenomeno giuridico di molti Paesi che la vasta e complessa legislazione di questi ultimi tempi sull'azione dello Stato non sempre rende possibile o agevole al cittadino di fare ricorso al giudice, e si è venuta diffondendo nell'opinione pubblica un'aspirazione sempre più viva — direi morbosa — per la legalità dell'azione amministrativa. Tale fenomeno impone la necessità che la legalità sia realizzata anche indipendentemente da un giudizio, mediante un attento autocontrollo interno dell'amministrazione, e porta a sviluppare, con nuove prospettive, la collaborazione e la consulenza degli organi legali. Molte relazioni nazionali infatti pongono in rilievo l'importanza sempre più decisiva, che è venuta acquistando l'attività consultiva, come fattore di legalità nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Un profilo di meditazione e di discussione per il Congresso potrebbe essere quello dello sviluppo del principio di legalità e quindi dell'assistenza legale nello Stato moderno.

3. - Perciò le tre relazioni generali illustrano quelli che sono tre aspetti fondamentali del tema del Congresso.

La prima illustra l'organizzazione che nei singoli Paesi è stata data agli organi incaricati di esercitare la funzione dell'assistenza legale, e quindi l'ordinamento delle Istituzioni presenti al Congresso.

La seconda illustra i rapporti, che vengono realizzati fra tali organi legali e le Amministrazioni, nell'esercizio e per l'esercizio della funzione di assistenza legale.

La terza infine illustra l'attività che gli organi legali svolgono per la difesa dello Stato in giudizio.

Sono, come si è detto, tre aspetti del tema congressuale, poiché stanno ad indicare il « modo d'essere » e il « modo di agire » delle Istituzioni presenti al Congresso, e quindi gli elementi che servono a caratterizzare tali organi pubblici e la funzione pubblica dagli stessi esercitata.

Per quanto riguarda l'organizzazione e l'ordinamento delle Istituzioni, sono state rilevate notevoli differenze, che possono anche apparire sostanziali. Esse dipendono in effetti dalle diverse tradizioni storico-giuridiche, e dalle differenze esistenti fra i vari ordinamenti giuridici, generali e processuali.

Tuttavia, volendo fare un confronto fra le varie Istituzioni, che poi è lo scopo del Congresso, una sistemazione e una catalogazione di esse può essere fatta — o quanto meno la prima relazione generale ha tentato di fare — in base a criteri di larga approssimazione, fondati su taluni elementi e caratteri comuni.

Si possono così individuare taluni tipi o sistemi di organizzazione, e in base ad essi tentare — come sono state tentate — una sistemazione e catalogazione delle Istituzioni.

Il sistema più semplice è quello di Amministrazioni, che in base agli ordinamenti processuali stanno in giudizio direttamente senza ausilio del patrocinio di un difensore.

E però più generalmente avvertita l'esigenza di un'assistenza legale unitaria, e tale assistenza legale unitaria viene affidata ad organi specializzati, appositamente investiti di essa, in modo più o meno esclusivo.

Tali organi specializzati assumono nei vari Paesi veste e figura differenti, mutate dalla posizione che assumono nel giudizio o per il giudizio, tenendo conto cioè di quella che è stata tradizionalmente considerata come la funzione più importante, della difesa cioè delle Amministrazioni in giudizio.

In taluni casi la difesa è affidata ad avvocati liberi professionisti, talvolta mediante incarico conferito di volta in volta, talvolta mediante incarico continuativo, e in ambedue i casi con o senza attribuzione di uno speciale titolo onorifico e di uno speciale rango.

In altri casi la difesa è affidata a un corpo di avvocati-funzionari, un corpo cioè di funzionari dipendenti dello Stato, che hanno il compito di sostenere la difesa in giudizio, e di esercitare perciò lo *ius patrocini*, come ogni altro avvocato.

In altri casi infine la difesa dello Stato in giudizio è affidata invece agli organi del Pubblico Ministero, congiuntamente con l'esercizio dell'azione penale o separatamente dall'esercizio dell'azione penale, anche se tale separazione viene attuata in vario modo sul piano organizzativo o funzionale.

In realtà è questa una classificazione piuttosto rigida, poiché in molti ordinamenti i suddetti elementi possono concorrere ad intersecarsi variamente nello stabilire organizzazione e funzione degli organi legali. Si è però notata in tutti gli ordinamenti una tendenza comune, e cioè che l'assistenza legale, comunque sia organizzata, sia essa accentrata o decentrata, ovvero sia riservata a uno o più organi legali, venga svolta con criteri unitari e uniformi, in modo cioè che l'azione amministrativa risulti ispirata a criteri giuridici unitari e uniformi, rispondendo quindi ad un principio di legalità di giustizia.

4. - Ma, al di sopra di ogni differenza dell'ordinamento delle Istituzioni, vi è un elemento, che le accomuna tutte, ed è dato dalla funzione, che oggettivamente

vamente e concettualmente è la stessa per tutte, quella dell'assistenza legale. In virtù di questa funzione tutte le Istituzioni sono chiamate a consigliare e assistere le Amministrazioni sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale e nel farlo hanno come fine quello di interpretare la legge e farla applicare nell'azione amministrativa.

Tutte le relazioni nazionali danno atto di questa comune visione della funzione esercitata dalle rispettive Istituzioni; e, se è lecito esprimere un'opinione dei relatori generali, la consapevolezza generale dell'oggetto e del fine della funzione legale è confermata dal consenso e dall'interesse generali per il Congresso, poiché sta a indicare consenso e interesse a incontrarsi e confrontarsi nell'esame di quella che è la comune funzione.

Essa, come si è detto, viene esercitata su due fronti: nei rapporti dell'Amministrazione, ed è questo l'aspetto che fornisce argomento alla seconda relazione generale; e nei confronti dei terzi davanti al giudice, e questo aspetto fornisce argomento alla terza relazione generale.

Nei rapporti con le Amministrazioni l'assistenza legale assume più generalmente forma di attività consultiva, che però può essere più o meno estesa, a seconda dei casi e degli ordinamenti: può servire alla formazione di atti e contratti; può essere diretta a evitare o risolvere o impostare controversie legali, e si riconnette, quindi, all'attività di difesa giudiziale; può comprendere l'esame di questioni giuridiche generali, anche indipendentemente da ogni controversia; può essere estesa fino alla collaborazione per la formazione delle leggi o di altri atti normativi; può infine proporsi un fine di coordinamento o di mediazione fra le varie Amministrazioni ovvero risolvere contrasti fra le stesse.

Anche l'attività di controllo, nei Paesi in cui è istituita, porta a stabilire rapporti con le Amministrazioni e può risolversi in attività, che *lato sensu* può dirsi consultiva, allorché si traduce, in ammonimenti, raccomandazioni, suggerimenti.

Il problema che l'attività consultiva pone in evidenza è quello dell'iniziativa dell'organo legale o della estensione dei suoi interventi. Vi sono infatti Paesi in cui all'organo legale viene riconosciuto un potere di ispezione; vi sono altri Paesi nei quali mediante dislocazione di rappresentanti dell'organo legale presso i vari uffici amministrativi, è possibile essere presenti nello svolgimento dell'azione amministrativa o promuovere il parere dell'organo centrale. In altri casi l'espletamento dell'azione consultiva è affidata allo spirito di collaborazione fra l'organo legale e le Amministrazioni; il che non esclude che essa sia diffusa e frequente, a seconda della coscienza del principio di legalità dell'azione amministrativa, che si è sviluppato o si viene sviluppando nei vari Paesi. Non è infatti raro che talvolta sono i terzi, quelli cioè che hanno rapporti con lo Stato a richiedere o provocare o comunque rendere necessario ricorrere al parere o comunque all'intervento dell'organo legale; e non mancano a questo scopo rimedi giuridici, o accorgimenti pratici, che consentono di evitare un giudizio nell'interesse congiunto dell'Amministrazione e dei terzi, che sono in rapporto con lo stesso. Può essere un altro profilo di meditazione e discussione per il Congresso, questo appunto dell'iniziativa o degli altri mezzi usati dall'organo legale per attuare il principio di legalità nell'azione amministrativa.

5. - L'attività della difesa giudiziale è forse la più omogenea, poiché in tutti i casi si tratta di svolgere la stessa attività di ogni altro difensore in giudizio. Molte relazioni nazionali infatti tengono a precisare che lo Stato assume in giudizio veste di parte allo stesso modo di ogni altro; e per conseguenza assegnano all'organo legale, che lo assiste, posizione e funzione di ogni altro difensore.

Tuttavia ciò sta a significare che lo Stato non usufruisce in giudizio di privilegi, ma non esclude che in taluni Paesi la sua particolare natura e la natura degli interessi e diritti, di cui è titolare, diano fondamento logico a talune prerogative, che ad esso vengono riconosciute. Fra queste prerogative può citarsi l'ipotesi in cui sia richiesto un preventivo reclamo amministrativo prima che sia ammessa l'azione giudiziaria; ovvero l'altra in cui è previsto un foro speciale dello Stato; ovvero infine quella in cui sono stabilite particolari modalità in tema di documentazione, ovvero in tema di interrogatori giudiziari, ovvero anche più generalmente in tema di prove.

La terza relazione elenca appunto tali ipotesi di prerogative, quali risultano dalle relazioni nazionali.

Ma tale relazione generale propone all'attenzione e all'esame del Congresso un problema molto interessante: quello cioè della estensione e dei limiti del sindacato del giudice sull'azione amministrativa e dei poteri, che può esercitare rispetto ad essa. Vi sono Paesi in cui il sindacato del giudice sull'azione amministrativa si estende oltre il controllo dell'osservanza formale della legge fino a esaminare e controllare il processo logico seguito nella formazione dell'atto amministrativo, sotto il profilo dell'eccesso di potere ovvero dell'*ultra vires*, e questo esame e controllo possono essere più o meno radicali, secondo l'orientamento giurisprudenziale dei giudici chiamati a esercitarlo. Vi sono poi Paesi in cui il sindacato del giudice si arresta all'annullamento dell'atto amministrativo in discussione, o arriva fino alla sua sostituzione ovvero alla condanna dell'Amministrazione ad un determinato comportamento positivo o negativo.

Questo argomento tocca certamente l'ordinamento giurisdizionale dei singoli Paesi, ma investe anche l'attività difensiva degli organi legali.

Vi sono infatti, o possono esservi, limiti o condizioni per il sindacato giudiziale che l'organo legale è chiamato a tutelare e far rispettare nei confronti dello stesso giudice, approntando gli opportuni rimedi giuridici, che l'ordinamento giuridico può fornire. È questo probabilmente l'aspetto più delicato della difesa giudiziale per il difensore dello Stato, poiché coinvolge la regolamentazione dei rapporti giuridici fra i due poteri dello Stato, quello giudiziario e quello amministrativo, e la risoluzione di eventuali conflitti fra gli stessi: è perciò un aspetto degno di particolare attenzione ed esame.

Un altro aspetto molto delicato della fase giudiziale è quello della disponibilità della lite: se cioè e in quali termini l'Amministrazione possa impartire e l'organo legale ricevere istruzioni per la condotta della lite. Sotto questo aspetto bisogna distinguere a seconda che venga in discussione il diritto o il rapporto giuridico controverso, com'è a dire a proposito delle rinunzie o delle transazioni, ma anche a proposito dei gravami avverso sentenze sfavorevoli, ovvero si tratti di impostare e condurre la lite, cioè di prospettare e sviluppare le tesi giuridiche relative.

Nel primo caso spetta normalmente all'Amministrazione, quale titolare del rapporto giuridico o del diritto controverso, ogni decisione specie per quanto riguarda rinunzie o transazioni, ma non mancano ipotesi particolari in cui la decisione è riservata all'organo legale specie per quanto riguarda gravami avverso sentenze sfavorevoli. E invece un'attribuzione propria e peculiare dell'organo legale quella della condotta della lite, cioè di impostarla e svilupparla « secondo scienza e coscienza ».

Può sembrare che questo principio deontologico, che è proprio della professione forense, possa non essere — o almeno non essere sempre — osservato dall'organo legale dello Stato, quasi che esso non possa esimersi dal sostenere interessi particolari delle Amministrazioni e quindi tesi giuridiche obbligate. Ma tutte le relazioni nazionali concordano invece nel respingere una tale pro-

spettiva, e ieri anche l'Avvocato Generale Zappalà ebbe a porre in evidenza l'autonomia dell'organo legale rispetto alle Amministrazioni assistite, e quindi la cura costante di ispirarsi alla legge e soltanto alla legge.

In realtà la posizione del difensore dello Stato non è diversa da quella di ogni altro difensore, e anzi prospetta in modo preminente l'esigenza a che la sua attività sia ispirata a un rigoroso rispetto della legge. Per il difensore dello Stato la controversia prima, e la lite giudiziale poi, non possono essere considerate come episodi a sé stanti, ma vanno inquadrare nel contesto dell'azione amministrativa, che per la sua complessità deve essere organica e programmata e inoltre deve, per essere valida, poter essere difesa, poter essere difesa validamente davanti ai giudici.

Certo la funzione dell'organo legale è fra le più delicate, trovandosi esso a dover contemperare i fini e gli interessi pubblici, di cui è titolare l'Amministrazione, con i principi di legalità e di giustizia; ma per tale composizione l'unico mezzo a sua disposizione è, e resta, quello del rispetto della legge, sia allorché si trova ad operare in sede amministrativa, sia allorché si trova a saggiare la validità dei suoi pareri in sede giudiziaria.

Come fu osservato in un memorabile dibattito davanti al Parlamento italiano alla fine del secolo scorso, l'Avvocato dello Stato non è giudice, ma non è soltanto funzionario, come pure non può dirsi soltanto difensore; in realtà esso ripete dell'uno, dell'altro e dell'altro insieme; e può ragionevolmente definirsi come tutore dell'ordine legale dell'Amministrazione, sui due fronti nei quali è chiamato a operare, quello interno dell'Amministrazione, e quello giudiziale.

Avv. ROCCO DI CIOMMO

Valore fondamentale dell'assistenza consultiva dell'Avvocatura dello Stato.

L'imperatore Federico Barbarossa propose un giorno ai maestri dell'Università di Bologna un quesito circa l'estensione dei poteri imperiali e a chi avesse dato il miglior parere promise in premio un cavallo. Il giureconsulto Bulgaro, con impeccabile argomentazione, negò che l'imperatore avesse i poteri che accampava; il collega Martino, con argomenti più deboli, si espresse in favore della tesi imperiale. Il parere di Bulgaro era obiettivamente il migliore, ma Federico aggiudicò il cavallo a Martino, « *Bulgarus dixit aequum, sed Martinus habuit equum* ».

Questo episodio ci dà un saggio delle difficoltà che incontrano i giuristi consiglieri dei principi quando vi è conflitto fra la loro coscienza e la ragion di Stato. E certo che la simpatia generale va ai giuristi dello stampo di Bulgaro. Nella maggioranza dei rapporti nazionali di questo congresso e degli interventi che abbiamo ascoltato si è proposta l'immagine ideale dell'avvocato dello Stato difensore della legge, indipendente sia perché la speciale posizione riservatagli nei diversi ordinamenti fa sì che egli non abbia a ricevere ordini dall'Amministrazione, sia perché la sua formazione morale e professionale lo ha abituato ad obbedire unicamente alla voce della propria coscienza e a resistere alle pressioni del potere.

Molti hanno sottolineato il valore etico e politico della tutela della legalità, intesa come spirito e non lettera della legge, e che si colora nei diversi rapporti

o interventi secondo il genio nazionale, mettendosi l'accento ora sui diritti di libertà (Finlandia, Germania, Irlanda, Scozia), ora sulle conquiste sociali (Bulgaria, Cuba, Iraq, Somalia).

Un intervento polemico del presidente del Consiglio giuridico dello Stato greco ci costringe a riflettere. Se è giusto affermare l'indipendenza dell'istituzione rispetto al governo, non si deve ignorare il dovere di difendere lo Stato: i governi passano, lo Stato rimane; in esso si assommano gli interessi della collettività. Non dobbiamo confondere il nostro compito di avvocato con quello del giudice, che è differente. E il giudice che deve attuare la legge, mettendo sulla bilancia le opposte ragioni dell'Amministrazione e del privato. Perché egli possa farlo con giustizia, questa dialettica non deve essere alterata da complessi d'inferiorità o tentennamenti di una delle due parti. La diffusa opinione che lo Stato sia più forte del cittadino perché dispone del potere, di ampie conoscenze, di mezzi finanziari cospicui, non trova adesione presso il presidente Tsagarakis: si pensi alla forza che può esercitare in una lite con lo Stato una grossa società multinazionale.

Anche l'*Agent judiciaire du trésor* francese ha dichiarato con franchezza che la sua istituzione persegue esclusivamente il fine di difesa dell'Amministrazione. Collegli interpellati in margine al congresso sono stati anche più espliciti. Siamo, essi dicono, « avvocati fisci » e se il fisco è il simbolico canestro in cui si raccolgono i mezzi finanziari dello Stato, è nostro dovere adoperarci perché vi entri il più possibile e perché ne esca il meno possibile. Proteggendo lo Stato, proteggiamo anche il contribuente onesto. Spetterà al giudice decidere con giustizia. Lasciamo al pubblico ministero il compito di fare al giudice le sue requisitorie tenendosi al di sopra delle parti. Il nostro compito è parallelo a quello dell'avvocato della parte privata: difendere il cliente presentandone al giudice la tesi nel modo migliore, sollevando altresì se necessario — come al nostro posto sarebbe pronto a farlo la parte privata — eccezioni pregiudiziali. Né si chieda a noi di concludere « in dubio contra fiscum ».

Fra queste due diverse concezioni della difesa dello Stato la scelta è difficile. O dovremo ammettere l'ambiguità di un'istituzione che persegue due fini contrastanti? Ma, dice giustamente il delegato tedesco dottor Neis, non si possono avere due anime.

Potremmo essere tentati di distinguere secondo i grandi sistemi in cui s'inseriscono le diverse istituzioni. Per quelli di tipo anglosassone o iberico-americano imperniati su un *Attorney General* o Procuratore generale della Repubblica, pubblico ministero, rappresentante della Corona *as fountain of justice*, che dispone tanto dell'azione civile che di quella penale, competente a decidere di essa senza l'accordo dell'Amministrazione interessata, dovrebbe prevalere la concezione di difensore della legge. Per gli altri sistemi, nei quali le istituzioni sono invece chiamate a tutelare interessi « secondari », prevalentemente patrimoniali, col beneplacito delle Amministrazioni interessate, prevarebbe invece il concetto di difensore dell'Amministrazione.

Entrando però più in profondità, credo che la contrapposizione fra i due sistemi sia più sfumata di quanto appaia a prima vista: che nell'uno e nell'altro lo sforzo del difensore dello Stato sia di far coincidere l'interesse secondario dell'Amministrazione e l'interesse primario della giustizia.

Questo compito sarà svolto essenzialmente nella fase consultiva. L'avvocato deve convincersi che la causa è buona; quanto meno che la tesi è plausibile e merita che ne sia investito il giudice. Se non lo è, deve consigliare l'Amministrazione ad abbandonare la sua pretesa: definitivamente, se il fine perseguito è illegittimo; finché non venga opportunamente modificata, se è legittimo il fine, ma non il mezzo prescelto.

Passati tuttavia alla fase contenziosa — anche se il sistema dà all'Amministrazione l'ultima parola per decidere di intentare la lite o di resistere alla domanda avversaria — l'avvocato dovrà lealmente difendere l'Amministrazione, facendo valere tutti i possibili mezzi di difesa. Spetterà all'avvocato della parte avversa controbatterne gli argomenti per far pesare l'altro piatto della bilancia, e al giudice rendere giustizia. Se così non fosse, nella misura in cui noi abbiamo di diritto o di fatto il monopolio della difesa dell'Amministrazione, il nostro rifiuto di esercitarla metterebbe la parte pubblica in situazione nettamente deteriore rispetto alla parte privata.

La conclusione che ne traggo è la necessità di prevenire l'eventuale conflitto fra l'Amministrazione e il suo avvocato: di evitare la situazione incresciosa che si creerebbe se l'Amministrazione è convenuta in giudizio e l'organo legale è messo all'alternativa di rifiutare la difesa con gravi conseguenze per il cliente o di assumerla contro coscienza.

Il rimedio sta nel valorizzare la funzione consultiva, che è *lato sensu* una forma di controllo di legalità o più esattamente, come ha sottolineato l'avvocato Di Ciommo, collaborazione all'autocontrollo dell'Esecutivo, così da immettere nella gestione degli affari pubblici — per usare la felice espressione del delegato israeliano — « the living spirit of law ». L'intervento dell'organo legale tende « to protect the Administration from itself », ad aiutare l'Amministrazione ad agire senza prepotenza ma anche senza debolezza, convincendola secondo i casi ad abbandonare una pretesa vessatoria o, all'opposto, a far valere una pretesa giusta malgrado la resistenza di un potente gruppo di pressione.

Perché la consultazione sia efficace essa deve essere preventiva. Occorre che l'organo legale sia sistematicamente e in tempo utile richiesto di parere, o almeno informato in modo da essere in grado di intervenire di sua iniziativa, prima che ogni decisione idonea a suscitare una lite sia posta in essere.

La consultazione dell'organo legale dovrà inoltre avere massima forza di persuasione. A tale scopo essa dovrà poter essere data all'autorità governativa centrale, più sensibile all'interesse generale della collettività e più disposta quindi a sacrificarvi se del caso interessi parziali fatti valere dalle singole amministrazioni. L'istituzione dovrà inoltre avere piena autonomia, adeguata posizione nella gerarchia dello Stato. Ma essa trarrà la maggiore autorità dalla personalità dei suoi membri, dal loro spirito d'indipendenza, dal loro senso dello Stato.

Dott. GIANCARLO OLMI

Natura e funzione dell'Avvocatura dello Stato in Israele.

Prima di tutto, consentitemi di esprimere le condoglianze e la simpatia di Israele per le spaventose conseguenze del disastro nazionale che ha colpito nel Friuli la nazione italiana, nostra ospite. Sembra che la natura sia il peggiore dei nemici comuni della specie umana, fatta eccezione, naturalmente, per la specie umana stessa. Si deve deplorare che solo in circostanze simili noi sentiamo, improvvisamente e come in presenza di un fenomeno apocalittico, la necessità di serrare le fila, parteciparvi dello stesso destino, proprio della razza umana. La rappresentazione deve continuare; perciò speriamo di riuscire, con uno sforzo comune, ad attrezzare la natura per il nostro bene comune ed inoltre ad attrezzare noi stessi — compito più difficile — in vista dello stesso scopo.

Con il vostro permesso io non ripeterò la relazione nazionale di Israele. Questa è stata redatta per iscritto ed è a disposizione di chi volesse leggerla.

Permettetemi perciò di dire qualche parola su argomenti che possono essere considerati di interesse generale. In verità, dopo aver ascoltato alcuni dei miei Colleghi, temo di poter aggiungere molto poco al patrimonio comune, ma alle volte perfino un granellino può contribuire al sapere; perciò vi prego di accogliere le mie parole *cum grano salis*.

Vorrei cominciare facendo due osservazioni. In primo luogo, io sono il delegato di un piccolo Stato con una piccola tradizione di amministrazione statale e così, naturalmente, sono venuto qui per imparare, non per insegnare, per acquisire saggezza, non per impartire lezioni. Ma io vorrei affrettarmi ad aggiungere che se in Israele manchiamo di una tradizione di amministrazione statale, questo aspetto negativo si accompagna ad un vantaggio: un periodo così breve — Israele ha appena celebrato il 28° anniversario della propria fondazione — non consente che prendano piede prassi e modi di pensare indesiderabili che poi è difficile sradicare nel tempo (ammesso che ciò sia possibile). C'è di più; coloro che hanno alle spalle una lunga tradizione di una attività specifica sono più facilmente soggetti a mettersi nel solco della tradizione, a fare acriticamente quello che già hanno fatto i loro predecessori. Se questo è vero di tutti gli esseri umani, lo è particolarmente degli uomini di legge, un genere conservatore per natura. Invece, coloro che sono chiamati a creare una tradizione mediante un processo di prove ed errori, con i loro sforzi, saranno costantemente portati a ponderare ogni passo, sia nel pensiero che nell'azione, sottoporranno ad analisi i concetti di base e cercheranno, al meglio della loro abilità e comprensione, di applicare modi di pensare diversi a diversi complessi di fatti. Ad uno svantaggio si accompagna in tal modo un vantaggio, o, più precisamente, la *possibilità* di un vantaggio.

La mia seconda osservazione preliminare riguarda il tema del Congresso. Devo ammettere che quando ho letto il primo *memorandum* amministrativo sono state piuttosto sorpreso. Mentre noi siamo tutti abituati a congressi giuridici che trattano i diritti individuali, i diritti dell'uomo o la difesa dell'individuo di fronte all'amministrazione, qui, forse per la prima volta nella storia dell'uomo, si riunisce un congresso il cui tema è la difesa giudiziale dell'amministrazione statale. Ci si potrebbe chiedere cosa avesse di caratteristico questo argomento, tanto da renderlo capace di riunire delegati da ogni parte del mondo. Ad una più approfondita riflessione, tuttavia, ci si rende conto della sua grandissima importanza; di più, del tutto inaspettatamente, ci si rende conto che potrebbe essere più corretto occuparsi perfino dei diritti individuali dal punto di vista dell'Avvocatura dello Stato, piuttosto che non da un punto di vista astratto e normativo, sebbene diretto. Un'idea sorprendente, ma cionondimeno vera.

Gli organizzatori del Congresso hanno sottolineato, e molto correttamente, che considerano la A.d.S. nel significato più lato del termine, in maniera da comprendere tanto la difesa in giudizio che la consulenza legale dell'amministrazione. In questo senso, domandiamoci chi noi siamo, quali sono le nostre credenziali, cosa è stampato sui nostri biglietti da visita. Cos'è che ci distingue in quanto componenti dell'A.d.S.? Noi siamo tutti avvocati, eppure questo non è un congresso di avvocati. Il problema consiste nello stabilire se c'è una differenza tra noi e gli avvocati del libero Foro. A questa domanda rispondiamo: noi non siamo solamente avvocati, ma avvocati al pubblico servizio e in ragione di ciò non siamo soltanto membri di una professione, ma titolari di una vocazione. Naturalmente, io non intendo dire che tutti noi, o anche soltanto la maggior parte di noi, siamo superiori agli altri avvocati per il fatto di appartenere al personale dell'A.d.S. E non è certamente mia intenzione dire che noi siamo diventati membri dell'A.d.S. perché qualcosa nel nostro modo di essere congenito o nella nostra educazione ci rende diversi dagli altri. Tutto

quello che io intendo dire è che la nostra peculiare occupazione, in quanto tale, configura le nostre caratteristiche e il nostro modo di pensare. È ovvio che quando noi andiamo davanti al giudice combattiamo per vincere; non saremmo veritieri se dichiarassimo che non ci auguriamo di vincere la nostra causa — ad ogni modo, io posso dire così di me stesso, *pro domo sua*. Ma il problema consiste nel vedere come noi formiamo la nostra opinione, quando diamo un parere all'amministrazione o quando esponiamo le nostre argomentazioni davanti al giudice, e qual è la nostra reazione *istituzionale* quando risolviamo un caso. Vorrei suggerire che questo è il punto che ci caratterizza, questa è la nostra identità che ci distingue. Anche un avvocato del libero foro può non essere disposto ad accettare qualunque caso. Però sembra che, entro certi limiti, ciò che determina la sua condotta siano gli interessi del cliente, strettamente intesi. Non è così, per noi, che siamo legati da restrizioni che abbiamo imposto a noi stessi e sembra che non considereremo mai le nostre funzioni come quelle di un avvocato che difende gli interessi del suo cliente, interessi intesi nel senso ristretto della parola. In verità, se si guarda alla situazione come si deve, *ex hypothesi* non sussiste mai un contrasto tra i fini di giustizia e l'interesse del nostro cosiddetto cliente.

Lo *status* e la posizione dell'A.d.S. possono essere guardati con tre lenti di ingrandimento, tre che ne formano una: in primo luogo, avendo riguardo all'amministrazione, in secondo luogo avendo riguardo alle corti e, in terzo luogo, avendo riguardo a noi stessi. Cominciamo con il nostro rapporto con la corte.

Nel mio paese, i membri dell'A.d.S. si considerano e sono considerati dagli altri come ufficiali della corte, in senso stretto, cioè come soggetti chiamati ad assistere il giudice, al meglio delle loro capacità, per scoprire la verità e per fare giustizia. Questa non è soltanto un'etichetta, è un problema di consequenzialità. È vero che quando rappresentiamo l'amministrazione in giudizio noi difendiamo la sua posizione e facciamo del nostro meglio per vincere, ma noi agiamo così solo nei nostri termini, sulla base della convinzione che l'amministrazione ha ragione, ed anche se il tribunale decide diversamente sappiamo di aver svolto la nostra funzione come dovuto. Invero, il nostro naturale dispiacere, come procuratori di parte, nel perdere una causa sembra essere minore di quello di un avvocato del libero foro in circostanze simili; infatti, noi abbiamo aiutato la corte a rendere giustizia. Questo aspetto del nostro lavoro che lo rende simile a quello del giudice, è della massima importanza, perché perfino quando svolgiamo attività di consulenza, senza alcun riferimento ad un procedimento giudiziario, questa analogia con la funzione del giudice è presente nelle nostre menti. Basandoci sulla nostra approfondita conoscenza del modo di pensare del giudice, facciamo del nostro meglio per svolgere la nostra attività di consulenza come una specie di giudici amministrativi. In tal modo, grazie alla nostra esperienza giudiziaria, il parere che noi rendiamo aiuta a stabilire il *rule of law* nell'amministrazione.

E adesso proseguo per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè il rapporto dell'A.d.S. con l'Amministrazione. Se posso ricorrere ad un'espressione ebraica usata con altri significati, sembra che in linea di principio questo rapporto debba essere di «rispetto e sospetto». Per quanto riguarda il «rispetto»: stabilire la linea di condotta spetta all'Amministrazione, non all'A.d.S. Questo significa che è l'Amministrazione a dover scegliere tra diverse linee di condotta quella più conveniente per lei e che noi avvocati non dobbiamo interferire nelle sue scelte, fintanto che si mantiene nell'ambito di alternative legittime e per la promozione di legittimi interessi dello Stato. Noi non dobbiamo in alcun modo tentare di dettare una linea di condotta speciale, nel

caso in cui una linea di condotta alternativa, per quanto presumibilmente legittima, non ci sembri auspicabile.

Tanto, per quanto riguarda il rispetto dovuto all'Amministrazione. Ma molto più importante è la parte del « sospetto »; una circospezione paragonabile a quella di un cane che guida il padrone cieco per evitare che compia passi falsi. L'Amministrazione opera in quella che può essere chiamata una atmosfera « amministrativa », caratterizzata dalla volontà di raggiungere certi risultati allo stesso tempo rapidamente e, talvolta, a qualunque prezzo. In questa atmosfera amministrativa, l'avvocato sembra un personaggio molesto che cerca di imporre restrizioni inutili, predisposte soltanto per rallentare le cose. È a questo punto che entra in gioco la nostra funzione principale: nel difendere l'Amministrazione da se stessa, affinché, abbandonata al suo zelo di raggiungere il proprio scopo, non infranga regole che non devono venir violate, si tratti di regole sostanziali, come quelle stabilite contro attività che sono *ultra vires* o quelle sull'eccesso di potere, o di regole di procedura come il *due process* ovvero *audiatur et altera pars*. Qui è necessario menzionare un'esigenza importante, una caratteristica indispensabile dell'A.d.S. (perlomeno a mio giudizio): un'autonomia di giudizio che permetta di pensare in un'atmosfera legale, distinta dall'atmosfera amministrativa. Se tutti i titolari di uffici amministrativi fossero avvocati, ciò potrebbe facilitare il nostro compito; ciò non ci renderebbe però superflui, perché il problema non consiste nel fatto se una persona specifica abbia o no una preparazione giuridica ma in quale tipo di atmosfera essa viva e lavori. Noi abbiamo bisogno di un'atmosfera legale come il pesce ha bisogno dell'acqua e una tale atmosfera si può mantenere solo con l'autonomia, con l'indipendenza di un'istituzione esterna all'amministrazione. Non c'è alcun male nel fatto che un componente più anziano dell'A.d.S. dia delle istruzioni ad uno più giovane, ma la possibilità di comandi dati ad un membro dell'A.d.S. dall'esterno contrasta la vera natura della sua appartenenza all'A.d.S.; si tratta di una vera e propria contraddizione in termini. Questa autonomia ed indipendenza, naturalmente, stimolano il prestigio del diritto nell'amministrazione ed eventualmente la costringono a richiedere pareri legali nel formulare o nel realizzare una linea politica. Invero, sembra che una delle nostre principali funzioni consista nell'introdurre qualcosa di quell'atmosfera legale nell'ambito dell'amministrazione, nello stimolare quest'ultima a ricorrere agli avvocati nel corso della propria attività. La nostra funzione non consiste soltanto nel comparire in giudizio dopo il fatto, *post mortem* per così dire, ma nel mantenere un attivo contatto prima e durante la azione amministrativa, una forma di giustizia preventiva, che previene l'ingiustizia, piuttosto che raddrizzarla. L'autonomia che si è delineata nella sua forma ideale richiede un'unità funzionale che comprenda tanto l'A.d.S. che il servizio di consulenza legale nelle diverse branche dell'amministrazione, sebbene la strutturazione possa naturalmente variare da nazione a nazione.

Sono perfettamente cosciente del fatto che presentando in tal modo un modello di A.d.S. potrei gettare un guanto di sfida ad alcuni dei miei colleghi qui; in verità li sto sfidando. La macchina della giustizia potrebbe lavorare, in verità lavora, avvalendosi anche di altri sistemi. Il sistema dell'A.d.S. non ha il monopolio di ciò che è giusto e adatto. Allo stesso tempo, io formulo una domanda a cui è necessario rispondere: può un avvocato privato, soprattutto dopo aver ricevuto l'incarico da un ministro, *rifiutarsi* di prendere istruzioni speciali dal suo cosiddetto cliente qualora pensi che non è opportuno agire così (opportuno non da un punto di vista etico o tattico, ma dal punto di vista del pubblico interesse)? In teoria, naturalmente, egli può rifiutare: ma lo farà? Dopo tutto, si tratta di un avvocato ed egli sarà soprattutto

preoccupato di ricevere un nuovo incarico professionale o di veder rinnovato quello attuale; perciò per definizione gli mancherà l'incentivo ad opporsi alla strada scelta dal suo cosiddetto cliente, sebbene, personalmente, in quanto cittadino, possa disapprovare quella strada. Io propongo, perciò, alla vostra considerazione quanto segue: sebbene con il sistema dell'A.d.S. ci si possa aspettare di non avere nel servizio pubblico i migliori avvocati — qui come altrove giocano la domanda e l'offerta e sappiamo cosa vuol dire essere stipendiati dallo Stato — questo svantaggio non conta ed è di scarso rilievo se confrontato con il vantaggio di avere nel servizio pubblico — sempre, dovunque — avvocati la cui vocazione è di assicurare lo *spirito-vivente* del *rule of law* tanto nella loro attività di consulenza che in quella giudiziale.

Il terzo ed ultimo aspetto del nostro tema, è come già detto, il nostro rapporto con noi stessi. Naturalmente noi dobbiamo sapere come restare su terreno solido, come essere fedeli ai principi in cui crediamo, così come poter raggiungere il nostro scopo: il predominio del diritto. Ma la nostra onestà con noi stessi non è solo indivisibile ma anche difficile da definire. Se noi diciamo che il nostro dovere consiste nel collaborare a mantenere i principi del *rule of law*, dell'onestà e della probità, potremmo non dire molto, dato che, conoscendo il mondo che ci circonda e la natura umana, dovremmo essere ben coscienti che anche concetti formulati in termini assoluti — probità, onestà — sono suscettibili di venir distorti. Perciò non ci resta che dichiarare: le idee del *rule of law*, di onestà, di giustizia e di probità sono innate in tutti gli esseri umani, noi compresi, ma è l'allenamento legale e l'esperienza legale accumulata che noi possediamo che ci rende capaci di dare un'espressione concreta alle idee generali che tutti concepiscono; e l'abitudine legale e l'esperienza giuridica ci dovrebbero guidare sempre, infaticabilmente, lungo la strada giusta, che noi dovremmo sempre, senza la minima paura seguire: essere onesti con la nostra coscienza e davanti al Creatore.

Dott. MICHAEL CHESHIN

Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale amministrativo federale in Germania.

Prima di affrontare le questioni che mi spingono a chiedere la parola vorrei ringraziare gli autori delle tre relazioni generali, che hanno trattato in modo preciso ed esauriente delle materie assai complesse.

Chiunque sappia valutare l'importanza e la vastità del materiale che i signori Di Ciommo, Köckeis ed Olmi hanno dovuto rielaborare, dovrà considerare con rispetto questa prima ed unica sintesi internazionale del problema che ci accomuna e ci ha indotti a riunirci in questa sede. Anche chi nutre delle riserve per quanto riguarda alcuni aspetti particolari, non potrà negare che i tre relatori generali sono riusciti a sintetizzare i numerosi punti di vista in modo sistematicamente ed oggettivamente valido, fornendo un quadro generale omogeneo ed al tempo stesso limpido. Come emerge dalle relazioni stesse, questa sintesi non esclude, ma anzi rende possibile ed incoraggia, un eventuale dibattito critico, quale si addice appunto ad ogni confronto razionale, soprattutto nel quadro di un congresso di così vasta portata. Partendo, quindi, dal presupposto che i partecipanti a questo congresso sono a conoscenza del contenuto delle tre relazioni generali, posso rinunciare a descrivere ancora una volta la situazione nel mio Paese, dato che essa è stata illustrata in modo succinto ma sufficientemente chiaro nelle relazioni generali stesse.

Ritengo, quindi, di poter esaminare con la dovuta modestia alcuni punti di vista che, dopo un attento studio delle tre relazioni generali e salvo restando il riuscitissimo sforzo compiuto dai relatori per elaborare i più importanti criteri ordinatori, mi sembra richiedano ancora una ulteriore chiarificazione. A questo proposito ammetto con franchezza che il punto di vista intellettuale dell'oratore è necessariamente influenzato e condizionato dall'ordinamento giuridico dello Stato in cui egli svolge il suo ufficio. Liberarsi da queste soggettività naturali non è facile e forse nemmeno auspicabile ai fini di una discussione sul piano intellettuale fra i rappresentanti di sistemi giuridici diversi.

A mio avviso la questione più importante ed al tempo stesso più controversa, che richiede quindi un esame più differenziato, è che cosa si debba intendere, nel quadro dei vari sistemi nazionali, sotto la definizione, qui data con parole assai diverse o con perifrasi, di «interesse pubblico», quale sia insomma il vero contenuto, la quintessenza di tale concetto.

Ad alcuni di voi tale questione potrà parere a prima vista un po' troppo teoretica, addirittura inopportuna e poco importante ai fini della soluzione pragmatica dei casi che le Istituzioni si trovano a dover quotidianamente affrontare. Ma, appunto, solo a prima vista. Infatti mi risulta che anche nelle tre relazioni generali il concetto di interesse pubblico non è univoco; il suo contenuto viene dato per scontato o definito di volta in volta a seconda del significato che il concetto stesso assume nei vari ordinamenti giuridici nazionali. Tali definizioni variano dall'interesse della società in generale agli interessi strettamente patrimoniali. Quando però non è chiaro il contenuto di questo concetto che in un certo senso fornisce la giustificazione alle Istituzioni, il dubbio necessariamente investe la struttura organizzativa delle Istituzioni ed il contenuto e lo svolgimento delle loro funzioni.

In altre parole, prima di prendere in considerazione i dettagli, si deve sapere di che cosa si tratta: dell'interesse pubblico inteso come globalità degli interessi di tutte le parti ed i membri di una società, quindi sia dei cittadini sia degli enti e delle Istituzioni che insieme formano lo Stato, integrati al livello più alto, oppure come l'interesse particolare concreto dell'ente di volta in volta interessato in qualità di parte in una determinata causa, quand'anche si trattasse dello Stato.

Nel caso singolo questi interessi possono più o meno identificarsi, mentre dal punto di vista concettuale essi sono essenzialmente diversi e devono necessariamente esserlo in un ordinamento sociale e statale strutturato in modo pluralistico territoriale o federale. Ciò risulta particolarmente evidente in un ordinamento statale tanto articolato qual è quello della Repubblica Federale Tedesca, in cui la Federazione, gli Stati federati, ossia i Länder e, *last but not least*, gli enti comunali possono comparire in giudizio per cause sia contro il cittadino sia fra di loro.

In questi casi, naturalmente, ciascuno degli enti in lite pretende che l'interesse da esso rappresentato costituisca il vero interesse pubblico e che l'interpretazione che esso fornisce della legge e del diritto sia l'unica interpretazione giusta. Dal punto di vista dell'ente, quindi, lo scopo che esso conta di raggiungere mediante il processo e l'interesse pubblico al cui servizio esso svolge le sue funzioni coincidono. Ma tale identità è in realtà solo apparente, soggettiva, in quanto tutte le decisioni prese dalle autorità sono decisioni in causa propria, sia pure in un senso sorretto dalle finalità pubbliche che esse perseguono. Tali decisioni sono, quindi, necessariamente parziali. Del resto, tutto il sistema della tutela giurisdizionale amministrativa si basa sulla presun-

zione che anche le autorità possono agire ingiustamente. Quindi, non ci si può ragionevolmente aspettare da un'autorità statale od amministrativa coinvolta in un processo che, una volta iniziato quest'ultimo, essa stessa ceda le armi all'avversario. A questo riguardo non importa che l'autorità si faccia rappresentare da funzionari o da avvocati assunti per contratto, tanto più che quando un processo raggiunge il massimo livello giudiziario, l'amministrazione tende assai meno a riconoscere il punto di vista giuridico della controparte, e cioè di solito quello del cittadino. Ed è proprio a livello dell'istanza suprema della giurisdizione amministrativa tedesca che secondo il diritto della Repubblica Federale Tedesca si verifica una situazione particolare, in quanto in questa sede si giudicano esclusivamente le controversie relative all'applicazione della legge federale, non delle leggi dei *Länder* (poiché in uno Stato federale l'attuazione delle leggi compete ai singoli *Länder*), eppure la Federazione stessa non è interessata in qualità di parte nei 4/5 di tutte le cause. Ciò ha costretto per il legislatore tedesco uno dei motivi che lo hanno spinto a dare vita all'istituzione di un Procuratore Generale della Repubblica presso il tribunale amministrativo federale, ovviamente non nel senso di un procuratore legale della Federazione. Questo tipo di rappresentanza processuale non viene peraltro considerato con occhio critico soltanto per il suddetto motivo, che cioè la Federazione compare in veste di parte solo in un numero molto esiguo di processi. I deputati del Parlamento tedesco, del *Bundestag*, affermano decisamente che sia alquanto inopportuno dal punto di vista dello Stato di diritto, e si debba evitare, l'affidamento ad un'unica Istituzione della difesa degli interessi di parte e di quella dell'interesse pubblico superiore. Infatti, si è detto, si tratta di due scopi assolutamente eterogenei: da una parte si porta avanti il processo in qualità di parte con lo scopo di vincere la causa, dall'altra invece si mira all'affermazione del diritto oggettivo. Secondo i parlamentari tedeschi una siffatta Istituzione, che abbia cioè il compito di perseguire due scopi contraddittori, si trova inevitabilmente in una situazione di conflitto interno che i titolari di ufficio non sono in grado di risolvere né dal punto di vista giuridico né da quello umano: nessuno infatti possiede due anime.

A ben guardare, quindi, Signore e Signori, sono state riflessioni relative allo Stato di diritto che hanno spinto il legislatore tedesco a configurare l'istituzione del Procuratore Generale della Repubblica presso il tribunale amministrativo federale non come procuratore legale della Federazione bensì come una terza parte del processo che gode di larga autonomia nei confronti dell'amministrazione, sia essa anche quella federale, e la cui posizione è nettamente separata da quella delle due parti del processo, e quindi anche da quella dei rappresentanti dell'autorità citata in giudizio. In ultima analisi le preoccupazioni dello Stato devono essere rivolte al cittadino, alla sfera del diritto e della libertà dell'individuo. Ma proprio questa posizione del cittadino nei confronti dello Stato (e ciò si verifica anche nei settori dell'attività amministrativa dello Stato), nonostante tutte le buone intenzioni dello Stato di diritto, non è caratterizzata dalla parità; infatti quando un'autorità entra in causa con un cittadino risulta evidente il suo vantaggio sia dal punto di vista giuridico che da quello del potere. Ciò deriva dal fatto che l'autorità non solo ha una conoscenza molto più differenziata dei principi giuridici e dei regolamenti amministrativi, spesso molto disorganici e difficilmente accessibili agli avvocati stessi, ma è anche in grado di procurarsi senza sforzo, solo servendosi del suo apparato di potere, i documenti reali necessari per il processo. Inoltre per il cittadino attore un processo normalmente comporta un onere ed un rischio finanziario assai maggiore che non per l'autorità, ed infine il diritto che in molti sistemi nazionali viene riconosciuto all'amministrazione, cioè di

poter attuare i propri provvedimenti contro il cittadino stesso prima ancora che sia stata emanata una pronuncia giudiziaria, evidenza ancor più il vantaggio giuridico dell'amministrazione sul cittadino.

In considerazione di questo squilibrio fra le parti di un processo amministrativo, mi riesce alquanto difficile ritenere che il principio della parità degli strumenti, quale l'idea dello Stato di diritto richiederebbe in fondo per ogni procedimento giudiziario, sia stato pienamente realizzato. L'avv. Olmi giustamente ha fatto notare che ogniqualevolta lo Stato è privilegiato ai danni del cittadino, ciò è inconciliabile con il principio fondamentale dello Stato di diritto. Perciò mi sembra che si debba mirare se non proprio ad eliminare del tutto lo squilibrio fra il cittadino e le autorità, il che sarebbe impossibile per la natura stessa delle cose, almeno a ridurlo mediante diversi provvedimenti riguardanti la nostra Istituzione, intesa nel senso dato a questo termine dal dott. Köckeis.

Ritengo che tali provvedimenti siano indispensabili per la nostra Istituzione. A mio avviso, il primo di tali provvedimenti dovrebbe riguardare:

1) la creazione di una Istituzione speciale, di un organo giuridico, di un *law-office* o comunque lo si voglia chiamare;

2) affidare a detta Istituzione il compito di rappresentare l'interesse pubblico a quel livello superiore che abbraccia sia gli interessi dello Stato che quelli del cittadino, naturalmente entro i limiti della legge, della legalità, la cui importanza è stata ancora una volta sottolineata ieri dall'avv. Di Ciommo;

3) adottare provvedimenti di tipo organizzativo volti a garantire che l'Istituzione possa far valere in modo autonomo i propri punti di vista.

Ritengo, Signore e Signori, che i suddetti provvedimenti siano indispensabili per assicurare la funzionalità dell'Istituzione nel senso da noi qui discusso. Ciò vale anche per il terzo punto, cioè per l'adozione di misure adeguate di tipo istituzionale ed organizzativo. Sono d'accordo con l'avv. Di Ciommo quando afferma che l'autonomia deriva di per sé dalla natura stessa della funzione, concetto già espresso anche nella relazione nazionale della Spagna. Tuttavia mi permetto di dubitare che un'autonomia basata sulla sola forza di persuasione degli argomenti possa resistere ad una seria opposizione da parte di altre autorità ed altri organi statali qualora non siano state previste apposite garanzie strumentali affinché l'autonomia dell'Istituzione venga rispettata da ogni parte.

Anche agli occhi del cittadino l'autonomia dell'Istituzione deve essere realizzata e garantita in modo evidente e credibile da rendere infondata l'innata diffidenza del cittadino nei confronti delle istituzioni dello Stato. Quando il cittadino potrà essere certo che l'interesse di questa Istituzione è volto esclusivamente al servizio della giustizia e che essa dispone effettivamente dei mezzi per far valere efficacemente il suo punto di vista, solo allora penso che si potrà affermare che l'Istituzione adempie pienamente le sue funzioni nello Stato di diritto.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

Dott. Kurt Neis

L'Attorney General in Inghilterra.

Malgrado il tragico sfondo di eventi della scorsa settimana nell'Italia del nord, avvenimenti che hanno profondamente colpito tutti noi presenti in questa sala, l'Avvocato Generale e l'Avvocatura dello Stato hanno fatto quattro

cose che nessuno di noi qui presenti potrà o dovrà dimenticare. Spero che sarà fatta anche una quinta cosa, che io vivamente auspico.

In primo luogo hanno dato prova di essere degli ospiti caldi e generosi per tutti noi che siamo convenuti da tanti Paesi diversi; che essi fossero degli ospiti così caldi e generosi non è una sorpresa per coloro tra noi che ebbero la fortuna di venire alla celebrazione del centesimo anniversario dell'ordine forense italiano, alla fine del 1974; ma il fatto che ciò non sia una sorpresa non significa che noi dobbiamo trascurarlo o dimenticarlo.

La seconda cosa che hanno fatto è stato di scegliere come tema di questo congresso un argomento che a prima vista è forse stupefacente, in quest'epoca iconoclastica in cui accademici, giornalisti e politici si preoccupano solo dei diritti dei privati di fronte allo Stato e pensano solo alla difesa degli interessi dei privati contro quelli dello Stato; cioè hanno scelto come tema la difesa in giudizio dell'Amministrazione statale.

La terza cosa che hanno fatto è di aver provocato la raccolta di una serie di lavori i quali, perlomeno a nostro giudizio, saranno considerati come una delle raccolte più autorevoli di esposizioni della prassi amministrativa di così numerosi Paesi di tutto il mondo; e quella raccolta di lavori per quanto massicci essi possano al primo momento apparire quando li metteremo nelle nostre borse per andare all'aeroporto, saranno nondimeno guardati, credo, come cosa di grande valore, una volta che saremo tornati nei nostri paesi.

In quarto luogo, signor Presidente, sotto la sua guida, qui si è iniziato un dibattito che rende evidente che il titolo alquanto stupefacente di questo congresso non significa che siamo qui per escogitare uno schema che garantisca che nel modo più sicuro e ad ogni costo dobbiamo ottenere che lo Stato schiacci gli interessi del cittadino e che gli interessi dell'Amministrazione debbano prevalere su tutto. Il punto che noi effettivamente siamo venuti qui a discutere è come conservare un equilibrio tra i diritti del privato e il *rule of law*; è stabilire e perfezionare l'equilibrio tra i diritti del cittadino e le esigenze del Governo. Signor Presidente, queste quattro cose, che sono state fatte dagli organizzatori del congresso, sono chiare.

La quinta cosa, che spero sarà fatta, è questa: è stato detto parecchie volte che questo è il primo congresso di questo tipo e, inevitabilmente, è stato necessario preparare una raccolta di esposizione di fatti, in modo da stabilire lo sfondo dei differenti sistemi, ognuno dei quali, e soltanto esso, è familiare ad ognuno di noi. A partire da ciò è naturalmente possibile costruire una maggiore comprensione non soltanto della struttura di ciò che ognuno di noi fa nel proprio paese, ma anche degli assunti che sono sottesi alle differenti forme di apparato che sono state descritte. Questa, Signor Presidente, è inevitabilmente la fase della prima infanzia; la mia speranza è, e questo è il mio quinto punto, che d'ora in poi noi possiamo proseguire il dibattito sui temi più generali cui si è fatto riferimento durante il congresso.

Mentre ascoltavo i discorsi di questa settimana, ho sentito molte api ronzarmi intorno al capo e, malgrado il sangue freddo dell'inglese medio, mi piacerebbe moltissimo discutere in maniera provocatoria con alcuni dei colleghi presenti, sulle varie questioni che sono state sollevate. Io avevo proposto che, nel breve tempo cui ognuno deve limitarsi, si chiedesse di prendere in considerazione il sistema che noi abbiamo nel Regno Unito per il controllo da parte dei tribunali, degli atti dell'Amministrazione. Io mi accingevo a porre il problema se sia maggiormente auspicabile che esista un tribunale speciale, composto di specialisti del diritto costituzionale, di costituzionalisti e di amministrativisti, ovvero se sia meglio che il sindacato sull'azione amministrativa sia esercitato dai tribunali ordinari, come succede in quel paese. Mi accingevo

a cercare di descrivere le caratteristiche essenziali del nostro sistema inglese di sindacato sull'azione amministrativa. Mi accingevo a dire che tale sistema ha una flessibilità, che forse ha degli aspetti che ne fanno qualcosa di raccomandabile. Mi accingevo ad esporre il modo in cui negli ultimi anni questo sistema si è sviluppato in un modo che è effettivamente straordinario; così i tribunali adesso, invece di limitarsi ad esaminare gli errori tecnico-giuridici nella decisione amministrativa, sono preparati ad andare oltre e a porsi problemi sostanziali; sono pronti a chiedersi se ciò che è stato fatto rientra nei fini per cui è stata emanata una legge. E mi accingevo a suggerire che sebbene questo sistema non sia in alcun modo perfetto, tuttavia ci sono delle caratteristiche che lo potrebbero raccomandare come un sistema che consente in un certo modo l'applicazione di rimedi celeri ed efficaci in situazioni in cui forse l'Amministrazione ha commesso un errore in punto di diritto.

Ma ho deciso che invece di far questo avrei messo da parte il discorso che avevo pensato di fare ed avrei raccolto la sfida che aveva lanciato ieri il dottor Cheshin di Israele, in un discorso che, se posso esprimermi così, era ammirabile al massimo, profondamente analitico e rappresentava un grande contributo al lavoro di questo congresso.

Così, se mi è lecito, vorrei passare a questo. Il dottor Cheshin, ha suggerito che l'avvocato che sia inserito nell'apparato amministrativo sia il più adatto ad agire per il Governo, perché, come io l'ho inteso, egli ha sostenuto che sono loro, e se non loro soli certamente loro soprattutto, che hanno una vocazione a garantire che lo spirito vivente del *rule of law* sia salvaguardato. Egli ha detto, o se non lo ha detto lo ha certamente sottinteso, che l'avvocato del libero foro è presumibilmente più interessato a conservare in futuro un cliente desiderabile ed attraente come il Governo, che forse a causa del suo volume di lavoro rappresenta per lui un'occasione desiderabile. Io raccolgo quella sfida; accetto che sia inevitabile che lo Stato debba avere una propria organizzazione di avvocati, e che è inevitabile che i componenti di quell'organizzazione acquistino un'esperienza, che non può essere divisa con avvocati che sono impegnati all'esterno, in una sfera più ampia o comunque diversa. In questa misura e certamente per quanto riguarda il mio paese, ed io credo che sia probabilmente lo stesso in tutti gli altri paesi, questo produce indubbiamente un corpo di avvocati che sono dotati di grande abilità e che si dedicano completamente non solo alla difesa della loro specifica sezione del Governo, ma ai più profondi interessi della giustizia e del *rule of law*.

Ma io credo che anche l'avvocato del libero foro potrebbe svolgere una funzione notevole nella difesa del Governo davanti al giudice. Certamente egli non può essere sempre presente nell'amministrazione, non può avere tanta esperienza nei particolari del lavoro amministrativo, non può essere possibile per lui avere la coscienza dei problemi di fondo di ogni questione che si può presentare; egli può non aver parte nella comprensione di una politica che è sottesa ad una legge particolare o ad un regolamento; ma vorrei far notare che, se è scelto con cura, egli può portare una larghezza di esperienza, forse una mentalità critica, indagatrice, che può aiutare piuttosto che non creare difficoltà alla promozione del pubblico interesse ed alla difesa dello Stato davanti al tribunale.

In Inghilterra, e dovrei aggiungere nel Galles (quando parlo dell'Inghilterra includo il Galles, perché non dovremo tralasciare una parte del nostro paese che non è rappresentata qui; avete ascoltato il Procuratore Generale della Scozia e l'Avvocato Generale dell'Irlanda, perciò non dimentichiamo che i gallesi sono rappresentati qui dalla delegazione britannica), in Inghilterra e

nel Galles — dicevo — abbiamo un sistema che non ho trovato altrove, neppure in paesi che hanno derivato il proprio sistema giuridico dalla nostra *Common-Law*. Esso ha una caratteristica che, se mi è permesso di esprimermi così, penso che imponga o permetta una certa considerazione. Io non dico che esso sia perfetto o che non sia suscettibile di modifiche o di cambiamenti, ma esso sembra intrecciare insieme numerosi fili di materie diverse per formare una corda che negli anni ha dimostrato di possedere una certa forza.

I particolari sono esposti nel nostro documento e non li ripeterò. Ma i fili sono questi: v'è in primo luogo un corpo di avvocati il cui lavoro a tempo pieno consiste nel fornire pareri alla Corona. Essi sono essenzialmente e soprattutto avvocati; lavorano con gli amministratori ma portano, tanto al livello dell'attività consultiva che di quella contenziosa, la mentalità indipendente dell'avvocato. Ma essi riconoscono che, in certi tipi di causa e in certe materie in cui il volume del lavoro richiede assistenza esterna, è necessario rivolgersi ad avvocati esterni che non hanno alcun rapporto continuativo con il Governo.

Fin qui potete pensare che tutto ciò sia molto comune e che in ogni paese ci sia un sistema paragonabile. Ma c'è qualcosa che io penso possa veramente essere unica per l'Inghilterra e il Galles e questa cosa è che c'è un animale diverso, un *tertium quid* le cui funzioni possono renderne profittevole lo studio. È sempre imbarazzante introdurre un diavolo, o il diavolo, in un'assemblea di persone ed è forse particolarmente rischioso comportarsi così quando si viene nella città di Roma; ma il diavolo di cui avete letto nei nostri documenti è un animale unico, sulle cui funzioni vorrei dire brevemente poche parole. Ve ne sono di due specie: ce n'è uno che ha a che fare con il sistema di *Common-Law* e ce n'è uno che ha a che fare con la nostra giurisprudenza di equità. Egli è un'avvocato del libero foro con alcuni anni di esperienza che effettivamente dopo essere stato nominato lavora a tempo pieno per la Corona. Egli porta con sé una certa esperienza, derivata da quegli anni di professione privata; ciò che io vorrei indicare come importante è che egli vive nella comunità degli avvocati conosciuta come *Inns of Court*, cosicché, egli è in quotidiano contatto con molti avvocati del libero foro e conosce il modo di pensare diffuso tra i suoi colleghi della professione forense. In ragione del suo *status*, dato che la sua posizione è ben riconosciuta, in un primo periodo è nominato giudice di un *Inn of the Court* (ed io sono molto contento e orgoglioso che uno dei miei colleghi, il Signor Lecourt, presidente della Corte di Giustizia, sia presente oggi a questo congresso); cosicché il diavolo del tesoro non solo incontra i suoi colleghi avvocati, ma partecipa al governo di uno dei quattro collegi di avvocati. Combinato con tutto questo, in quanto membro della professione legale nel senso più pieno della parola, egli acquista un'esperienza e una conoscenza dei problemi legali che nascono dai problemi di governo e acquisterà negli anni una conoscenza specializzatissima.

Egli fornisce pareri a molti Ministeri non solo perché ci sono poche nomine di specialisti, ma in conseguenza del fatto che egli deve spaziare oltre i confini che separano i vari Ministeri ed io ho l'impressione che uno dei rischi derivanti dall'avere un avvocato specializzato per ogni ministero possa consistere nel fatto che l'avvocato diventa molto limitato nei suoi interessi e nella sua conoscenza. Ora il diavolo del Tesoro può varcare tutti questi confini e vedere i problemi giuridici che si presentano in un contesto più largo di quanto non possano forse fare certi avvocati dello Stato. Egli si costruisce una pratica ed un'esperienza che lo separano, a causa della sua conoscenza della prassi del governo, dagli altri membri della professione forense, ma egli è

caratterizzato anche, credo e sottolineo, da un distacco di cui non sono necessariamente dotati anche quegli avvocati dello Stato con cui egli può venire in contatto. Sottolineo che egli è capace di dare un contributo alla difesa dello Stato in giudizio che — io credo — il dottor Cheshin, non era preparato ad accettare; egli beneficia, indubbiamente, dei pareri altamente qualificati che riceve dalla nostra sezione dei Procuratori del Tesoro e da ciò che nel nostro linguaggio tecnico viene chiamato « istruzioni »; istruzioni che sono generalmente della migliore qualità e che certamente sono al livello delle migliori che si possono trovare nella normale professione privata. Egli trae anche beneficio dal fatto di essere collegato con gli avvocati della Corona, eccellenti avvocati, certamente, che forse hanno una caratteristica speciale se paragonati con gli avvocati dello Stato in molti altri Paesi, perché non solo essi sono, come altri procuratori generali, avvocati di grande rilievo e di grande esperienza, ma essi sono membri del legislativo e componenti del governo. E il diavolo del Tesoro trae benefici, come un professionista privato interessato nel lavoro governativo, dal fatto che osserva gli avvocati dello Stato, che adempiono ad una funzione del più alto livello, perché gli avvocati dello Stato non sono solo i consulenti del Governo, non solo compaiono in giudizi per difendere l'opera del Governo, ma sono anche i custodi del pubblico interesse.

L'*Attorney General* nel Regno Unito ha una speciale funzione costituzionale, che è il dovere e il potere di agire come guardiano del pubblico interesse, e in quanto tale ha il diritto e il dovere di rivolgersi al giudice per questioni che possono sorgere, questioni che non riguardano tanto il Governo nella sua pratica quotidiana e particolareggiata, ma che riguardano l'interesse generale della comunità nel suo complesso. Ed è questo tipo di funzione che questo animale particolare, il diavolo del Tesoro, vede al lavoro in un modo ravvicinato che non sarebbe possibile all'avvocato privato normale: e forse egli ha modo di vederla in una maniera che non è concessa a tutti i membri del servizio giuridico del Governo.

In tal modo forse io ho risposto alla sfida. Spero che il dottor Cheshin ammetterà che esiste una risposta al problema che poneva ieri. Suggestirei però di credere che il sistema sebbene non sia perfetto, può tuttavia essere meritevole di considerazione, soprattutto nel caso in cui, in futuro, ci debbano essere dibattiti più dettagliati su argomenti di carattere generale: allora potrà essere interessante sottoporre ad analisi le funzioni di questo animale speciale che prende parte alla difesa giudiziale del Governo nel Regno Unito.

Dott. GORDON SLYUN

L'Attorney General negli Stati Uniti.

La delegazione statunitense vuole esprimere, insieme alle altre delegazioni, la sua partecipazione per le tragiche sofferenze che il popolo italiano ha sopportato durante la scorsa settimana. Vorremmo altresì esprimere, insieme agli altri delegati, la nostra ammirazione perché abbiamo scoperto che la Roma moderna ha aggiunto una ulteriore eccezionale capacità a quelle degli antichi Romani, una capacità così straordinaria che si potrebbero difficilmente rimproverare agli antichi Romani per non averla raggiunta, dato che avrebbe sicuramente richiesto 1500 anni in più per raggiungere il suo presente stato di perfezione: mi riferisco naturalmente alla ineguagliabile ospitalità ed al calore che tutti noi abbiamo avuto il privilegio di godere.

Vorrei proporre due argomenti alla conferenza, oggi, argomenti brevi, che cercherò di trattare brevemente, sebbene io voglia cercare, contrariamente alle mie abitudini, di parlare lentamente.

Ritengo che la discussione allo stato presente ci abbia mostrato un accordo su alcuni principi generali, specialmente, in primo luogo, la supremazia del *rule of law*; in secondo luogo, l'indipendenza nell'esercizio della professione, indipendenza che deve essere salvaguardata per gli avvocati dello Stato; in terzo luogo, l'eguaglianza dei cittadini e dello Stato davanti alla legge. Io credo in questi principi. La fiducia degli Stati Uniti in questi principi è forse espressa nel modo migliore dal motto che è iscritto sulla volta a cupola dell'ufficio privato del nostro *Attorney General*; il motto suona: « gli Stati Uniti vincono la loro causa ogni qualvolta è fatta giustizia nei loro tribunali ». Posso dire, tra parentesi, che purtroppo la persona che ha scritto questo motto non era un avvocato. È cosa difficile leggerlo, dato che il motto non ha punteggiatura e dato che è scritto su una cupola circolare; si può cominciare a leggerlo in ogni punto, cosicché lo si può leggere anche così: « ogni qualvolta è fatta giustizia nei loro tribunali gli Stati Uniti vincono la loro causa », ma vi garantisco che solo una mente perversa e deviata lo leggerebbe così.

Mentre noi siamo tutti d'accordo su questi principi generali che ho ricordato, il modo di realizzarli all'interno dei nostri differenti sistemi varia molto considerevolmente. Nessuno che abbia compiuto degli studi nel campo del diritto comparato può aver mancato di osservare che è molto pericoloso analizzare una parte singola, qualsivoglia, di un sistema di governo isolatamente e senza far riferimento al resto. Molto spesso ciò che sembra avvenire in un segmento, è controbilanciato dalla caratteristica diversa di un altro segmento.

Per esporre il mio argomento vorrei proporre molto brevemente di considerare un tratto che è, io credo, in qualche modo distintivo del sistema giuridico degli Stati Uniti e che deve influenzare il modo in cui deve essere organizzata e deve funzionare la nostra Avvocatura Generale. Faccio riferimento alla natura della materia di cui deve trattare il nostro avvocato del Governo, la natura della materia che le nostre Corti si sentono libere di trattare.

Prima di tutto, con l'eccezione del nostro amico filippino, il quale probabilmente ci deve ringraziare o rimproverare per questa caratteristica, credo che noi siamo il solo sistema costituzionale in cui gli atti legislativi, gli atti emanati dal Congresso, possono venir annullati dai tribunali ordinari per ragioni di incostituzionalità. Naturalmente anche l'azione amministrativa può venir annullata come incostituzionale. Oltre a ciò l'attività amministrativa può venire annullata perché contraria ad una legge, in un grado che io credo sia ineguagliato dalla maggioranza degli altri sistemi. Sulla base del nostro ordinamento di procedura amministrativa, chi sia danneggiato ha il diritto di impugnare virtualmente ogni provvedimento amministrativo definitivo, con poche eccezioni delle quali non voglio farvi carico qui. Un esempio che può non piacere almeno a qualcuno di voi è il problema dell'aereo supersonico, il Concorde, problema nel quale il nostro Governo aveva deciso che l'aereo supersonico avrebbe avuto il permesso di atterrare negli Stati Uniti; ma prima che fosse definitivamente certo che quella decisione sarebbe stata adottata, un tribunale, non un tribunale speciale ma uno dei nostri tribunali ordinari, dovette trattare, e alla fine respingere perché infondato, un ricorso di privati cittadini che sostenevano che la decisione governativa era inadatta e non poteva essere adottata.

In breve, intendo indicarvi la specialità del nostro sistema, secondo cui molte importanti decisioni di carattere sociale vengono emesse dalle Corti ordinarie e l'avvocato del Governo ha come funzione la difesa dell'Amministrazione ad eccezione delle questioni di alta politica. Questo deve produrre i

suoi effetti sulla natura del sistema di difesa dello Stato che è stabilita. Sarebbe impensabile, ad esempio, istituire la nostra Avvocatura dello Stato nel Dipartimento del Tesoro, sebbene una larga parte delle nostre liti riguardi il fisco, cioè, direi qualcosa che è molto distante dalla parte più importante delle liti di cui si deve occupare il nostro avvocato del Governo. Oltre a questa differenza attinente alla natura dell'argomento di cui si deve occupare l'avvocato dello Stato in molti paesi, ci sono, naturalmente numerose altre differenze. L'onorevole rappresentante della Comunità Economica Europea, signor Close, ne ha ricordato alcune, per esempio se il sistema preveda un *Ombudsman*, se le possibilità economiche di adire i mezzi legali siano numerose o scarse nel settore privato. Io potrei aggiungere: se lo Stato è grande, nel qual caso parte della funzione dell'avvocato dello Stato deve consistere nel coordinare le differenti opinioni giuridiche di svariati governi, ovvero se sia piccolo, nel qual caso quella funzione di coordinamento è molto meno importante; se l'amministrazione rappresenta sempre, come avviene nei regimi parlamentari, le idee prevalenti nel potere legislativo, oppure se, com'è il caso del nostro sistema, può talvolta darsi un conflitto tra la volontà del potere legislativo e la volontà dell'Esecutivo, che può essere nelle mani di un partito politico opposto.

Non ho bisogno di aggiungere esempi; voglio sostenere che nei nostri sistemi ci sono molte differenze e che per scegliere se si debba adottare una forma di organizzazione e un modo di funzionare per gli avvocati dello Stato ovvero un altro si deve tener conto di queste differenze.

Io ritengo pertanto che il valore principale di questo congresso — al di là dell'accordo sui principi generali cui ho accennato prima e forse su alcuni altri, che sono di grande importanza —, non è di stabilire quale sia la strada giusta o la strada sbagliata, ma piuttosto di far vedere ad ognuno di noi quali siano le varie strade che esistono e di rendere possibile ad ognuno di noi di scegliere per se stesso quelle caratteristiche di altri sistemi che siano applicabili al suo sistema.

Passerò al mio secondo argomento in questo spirito, lo spirito di porre dinanzi ad ognuno di voi un altro sistema che voi potrete considerare alla luce delle vostre esigenze. Esso riguarda la materia introdotta dall'eminente delegato di Israele, cioè il ricorso ad avvocati di libero foro. Egli ci ha proposto una dicotomia tra sistemi in cui si fa ricorso ad avvocati privati e sistemi in cui non si fa. L'eminente delegato della Gran Bretagna ha presentato un « *tertium quid* » in cui egli ha fatto riferimento ad una specie di « Diavolo » del Tesoro. Io non so come questo sia risultato nella traduzione. Non ci ho creduto quando l'ho sentito in inglese, non so come l'interprete lo crederà quando lo sentirà in francese. Vorrei, presentarvi un « *quartum quid* », un altro sistema che mostra un differente modo di interagire tra l'avvocato del Governo e il libero foro. Una delle forze del sistema degli Stati Uniti è stata sempre la sua unità, l'unità della classe forense, e per classe forense intendo nel nostro paese non soltanto gli avvocati professionisti, ma i giudici, gli avvocati del Governo e i professori di diritto nelle Università. Può essere un fatto, è un fatto, che può essere conosciuto a qualcuno di voi, che le nostre scuole di diritto, negli Stati Uniti, non si sono sviluppate dall'Università, ma piuttosto dalla professione privata: la prima fu iniziata da avvocati professionisti. Quello stesso tessuto unitario tra tutti i giuristi è continuato ed ha prodotto i suoi effetti sulla natura del nostro sistema di rappresentanza legale dello Stato. C'è un costante interscambio di personale tra tutte le varie componenti della nostra classe forense. Normalmente i giudici arrivano al tribunale dalla professione privata, talvolta dall'Università; mentre sono giudici, essi insegnano talvolta all'Università; i professori universitari sono generalmente impegnati per un certo

periodo nella professione, prima di entrare nell'Università; dopo essere entrati nell'Università, frequentemente continuano ad esercitare la professione privata e spesso prendono congedi per vari periodi per svolgere la funzione di avvocati del Governo. Similmente, avvocati liberi professionisti, soprattutto i più eminenti, spesso lasciano la professione privata per entrare al servizio del Governo per un certo numero di anni, (talvolta di due, talvolta fino a cinque) possono entrare in servizio, lasciarlo e ritornarvi. Potrei forse illustrare meglio l'argomento descrivendo l'ambiente di alcuni dei nostri più importanti funzionari del Dipartimento della Giustizia del nostro tempo. Il nostro *Attorney General*, che è l'equivalente di un ministro europeo della Giustizia, era decano della scuola di giurisprudenza dell'Università di Chicago e più tardi presidente dell'Università di Chicago; è arrivato alla sua carica da lì. Il *Deputy Attorney General* è arrivato alla sua carica dalla magistratura; era giudice del Tribunale distrettuale federale di New York. Il *Solicitor General*, che ha la responsabilità di esaminare tutte le cause per conto del Governo davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, era prima nella professione privata e nell'insegnamento alla facoltà giuridica di Yale; egli è arrivato di là al suo posto attuale. Dei sette assistenti dell'*Attorney General*, due sono arrivati alla loro carica dalla professione privata, due da altre cariche statali e tre dall'Università.

Noi crediamo che questo sistema abbia i suoi aspetti positivi. Io credo che il vantaggio formale consista nel dare una certa larghezza di vedute all'avvocato del Governo. Per esempio io ritengo che i nostri avvocati del Governo, o almeno quelli di loro che hanno le più alte cariche politiche, tendono ad essere un po' insofferenti con le formalità tecnico-giuridiche, dato che ci sono state possibilità per loro di essere vittime delle formalità tecnico-giuridiche quando erano dalla parte del privato; perlomeno avrebbero potuto essere le vittime, e pertanto attribuiscono grande peso all'ingiustizia insita nel far valere certe difese tecniche. Un secondo vantaggio, che è importante per noi a causa della natura della materia che i nostri tribunali tratteranno — argomento di cui ho già parlato — è il fatto che questo sistema garantisce l'accordo dei funzionari di livello politico, i funzionari dei gradi più alti, all'interno del Dipartimento della Giustizia, accordo con i fini basilari del Governo. Così, ad esempio, dato che questi funzionari non sono di carriera, essi sono nel servizio civile dello Stato ma possono venir licenziati e, in linea generale, vengono nominati da ogni nuova Amministrazione (quando viene eletto un nuovo Governo, la maggior parte dei funzionari al vertice della gerarchia viene sostituita). Come conseguenza di ciò, quando, ad esempio, l'*Assistant Attorney General* per gli affari civili dice al Governo: «mi dispiace, non possiamo difendere questa causa e cercare di impedire all'aereo supersonico di atterrare», il Governo saprà che quest'uomo dice così perché tale è il suo parere professionale, e che egli non è un residuo di una precedente Amministrazione ovvero una persona che non è al corrente delle linee politiche dell'Amministrazione in carica; pertanto accetterà la decisione e la terrà ferma.

Per essere precisi, questo sistema può anche avere i suoi vantaggi. Il più facile è quello dovuto ad influssi non giustificati ovvero al conflitto di interessi. Posso dire che, con poche eccezioni, questo non è stato un problema serio negli Stati Uniti, in parte a causa delle norme severe, che prevedono sanzioni penali per punire il conflitto di interessi e in parte a causa di una tradizione che è cresciuta e si è affermata all'interno della classe forense americana.

Con questi due argomenti desidero esprimere il nostro piacere di essere qui e di poter ricavare profitto dalle caratteristiche singolari dei vostri si-

stemi, nella misura in cui ci è possibile applicarle al nostro stesso sistema, così come io spero che voi prenderete dal nostro ciò che vi sembra positivo e lascerete ciò che vi sembra negativo.

In conclusione, vorrei esprimere le mie congratulazioni all'Avvocatura dello Stato per il suo centesimo anniversario ed i nostri personali ringraziamenti all'avvocato Zappalà ed all'avvocato Zagari che hanno reso il nostro soggiorno così completamente piacevole ed utile. In verità, l'unico difetto che abbiamo potuto rilevare in tutta questa occasione è che sarà molto difficile trovare una degna ripetizione per i prossimi cento anni.

Dott. ANTONIN SCALIA

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, nella parte in cui non prevedono un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario, **e art. 2, primo comma,** nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttività, **e art. 14, secondo comma.**

Sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 10 dicembre 1973, n. 814, art. 2, primo comma, nella parte relativa alla composizione delle commissioni tecniche provinciali, **art. 3, secondo e sesto comma,** nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone, **art. 3, undicesimo comma, e dell'art. 4, secondo e terzo comma.**

Sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

D.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, art. 12 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Sentenza 6 dicembre 1977, n. 138, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 4, quarto comma, 10, 11, 15, sesto comma e 14, primo comma (artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 10 dicembre 1973, n. 814, artt. 1 e 3, terzo comma, lettera b, e quarto comma (artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, artt. 244 e 244, secondo comma (modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151) (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 18 aprile 1977, n. 461, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

codice civile, art. 341/12 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Trieste, ordinanza 10 agosto 1977, n. 472, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

codice di procedura civile, art. 140 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Viareggio, ordinanza 14 luglio 1977, n. 435, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

codice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Cesena, ordinanza 16 giugno 1977, n. 492, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

codice di procedura penale, art. 169 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Sorrento, ordinanza 4 luglio 1977, n. 443, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

codice di procedura penale, art. 576, secondo cpv. (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 17 settembre 1977, n. 502, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Milano, ordinanza 3 giugno 1977, n. 452, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge 27 maggio 1929, n. 810, artt. 1 e 17 (artt. 2, 3, 7, 24, primo e secondo comma, 25, 29, 31, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 3 maggio 1977, n. 501, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 1 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 della Costituzione).

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 31 marzo 1977, n. 434, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 1 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Milano, ordinanza 24 aprile 1977, n. 451, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge 6 luglio 1939, n. 1272 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 37, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 13 aprile 1977, n. 440, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 344.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 17 e 18 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Brescia, ordinanza 4 maggio 1977, n. 484, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209 (artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 21 aprile 1977, n. 428, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

legge fallimentare 16 marzo 1942, n. 267, art. 217 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Brindisi, ordinanza 15 settembre 1977, n. 481, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 34 (artt. 3, 42 e 117, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 10 dicembre 1977, n. 313.

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 1 e 3, primo comma, punto a e b (artt. 3, 29, 30 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 7 giugno 1977, n. 462, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 8, lettera b (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 17 marzo 1977, n. 473, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 35 (artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 15 luglio 1977, n. 494, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 23 marzo 1956, n. 167, art. 8 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 17 giugno 1977, n. 439, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 2 (art. 3, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Massa, ordinanza 5 luglio 1977, n. 456, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 93 e 102 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Cuneo, ordinanza 27 maggio 1977, n. 455, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 27 aprile 1977, n. 442, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge 25 febbraio 1963, n. 289, art. 18 (artt. 4, 25 e 38 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 17 dicembre 1976, n. 500, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 26 aprile 1963, n. 329, art. 2 (artt. 3, 29, 30 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 7 giugno 1977, n. 462, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 11, primo comma, e 10, secondo e terzo comma (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Avellino, ordinanza 11 luglio 1977, n. 446, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 29 e 36 (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 17 giugno 1977, n. 454, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Trentola Ducenta, ordinanza 17 giugno 1977, n. 406, *G.U.* 2 novembre 1977, n. 299.

Tribunale di Isernia, ordinanza 8 luglio 1977, n. 479, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

legge 6 agosto 1967, n. 765, artt. 8, 12 e 17 (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 10 dicembre 1976, n. 453, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge 6 agosto 1967, n. 765, artt. 8, 12 e 17 (artt. 3, 47 e 117, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 10 dicembre 1976, n. 450, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

r.d.l. 3 marzo 1968, n. 680, art. 17, primo comma (art. 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 8 marzo 1976, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ordinanza 8 marzo 1977, n. 499, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 2 aprile 1968, n. 424, art. 6, terzo comma (art. 36 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 6 luglio 1977, n. 433, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 27 aprile 1977, n. 442, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge 24 ottobre 1969, n. 990, art. 32 (art. 41, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 8 giugno 1977, n. 445, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 7, secondo comma, e 32 (art. 41, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 13 aprile 1977, n. 420, *G.U.* 2 novembre 1977, n. 299.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Treviso, ordinanza 11 agosto 1977, n. 468, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Agropoli, ordinanza 15 luglio 1977, n. 478, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 111, primo comma, 149, primo e secondo comma, 153, secondo comma (art. 76 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 4 marzo 1977, n. 449, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 11 (artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 14 gennaio 1977, n. 417, *G.U.* 2 novembre 1977, n. 299.

d.P.R. 17 febbraio 1971, art. 12 (regolamento del Senato della Repubblica) (artt. 24, 113, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 31 marzo 1977, n. 408, *G.U.* 2 novembre 1977, n. 299.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 5, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 12 novembre 1976, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Salerno, ordinanza 22 giugno 1977, n. 493, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 30 giugno 1977, n. 423, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 22 dicembre 1976, n. 429, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 20 (artt. 3, 24, 42, 53, 64 e 72 della Costituzione).

Corte d'appello di Cagliari, ordinanze (due) 10 giugno 1977, nn. 466 e 467, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 22 (artt. 3, 97 e 76 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 9 febbraio 1977, n. 418, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 21 luglio 1977, n. 480, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, ordinanza 26 aprile 1977, n. 424, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Padova, ordinanza 11 marzo 1977, n. 441, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

Commissione tributaria di primo grado di Perugia, ordinanze (due) 26 gennaio 1977, nn. 475 e 476, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3 e 6 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Messina, ordinanza 10 novembre 1977, n. 482, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Arezzo, ordinanza 15 febbraio 1977, n. 438, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 11 e 14 (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, ordinanze (tre) 11 marzo 1977, nn. 469, 470 e 471, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 748, art. 65 (art. 76 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 4 marzo 1977, n. 449, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge 7 agosto 1973, n. 519, artt. 64, quarto comma, e 66 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 1° dicembre 1976, n. 496, *G.U.* 28 dicembre 1976, n. 353.

legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 29 giugno 1977, n. 437, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

Pretore di Roma, ordinanza 1° febbraio 1977, n. 422, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 13, primo, secondo e terzo comma, e 14, secondo comma, ultima parte (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 aprile 1977, n. 447, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge reg. Emilia-Romagna 28 agosto 1973, n. 31, art. 1, secondo comma (art. 130 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 marzo 1977, n. 474, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

legge reg. Calabria 30 agosto 1973, n. 14, artt. 1 e 2 (artt. 3 117 della Costituzione).

Pretore di Scalea, ordinanza 22 aprile 1977, n. 416, *G.U.* 2 novembre 1977, n. 299.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 17 giugno 1977, n. 439, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanza 13 aprile 1977, n. 458, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, primo comma, lettera a), e 7, primo, secondo e quarto comma (artt. 3, 35, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, ordinanza 4 giugno 1977, n. 464, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 7 (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Palermo, ordinanza 18 aprile 1977, n. 436, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

Commissione tributaria di primo grado di Palermo, ordinanze (quattro) 13 aprile 1977, nn. 488, 489, 490 e 491, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 6 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 18 marzo 1977, n. 504, *G.U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, art. 50, 22 e 23 commi (artt. 3, 97, primo comma, e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 1° dicembre 1976, n. 421, *G.U.* 2 novembre 1977, n. 299.

legge 30 novembre 1973, n. 756, art. 1 (artt. 3, 42 e 117, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 10 dicembre 1976, n. 450, *G.U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge 19 dicembre 1973, n. 823, art. 6.

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanza 31 maggio 1977, n. 425, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. 2-bis, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 16 luglio 1977, n. 477, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

legge reg. Veneto 8 settembre 1974, n. 48, art. 1 (artt. 23, 117, 119 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 28 aprile 1977, n. 457, *G.U.* 23 novembre 1977, n. 320.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Belluno, ordinanza 10 giugno 1977, n. 465, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, ordinanza 20 giugno 1977, n. 483, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

legge reg. Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, art. 1, primo e secondo comma (artt. 3, 42 e 117, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 10 dicembre 1976, n. 450, *G. U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge reg. Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, art. 1, primo e secondo comma (artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 10 dicembre 1976, n. 453, *G. U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge reg. Veneto 17 aprile 1975, n. 36, artt. 1 e 5, ultimo comma, e 16.

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 13 maggio 1977, n. 430, *G. U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 22, primo comma (artt. 3, prima e seconda parte, 27, terzo comma, 36, primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Padova, ordinanza 19 agosto 1977, n. 485, *G. U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 70 (artt. 24, primo comma, 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Presidente della sezione di sorveglianza del tribunale di Roma, ordinanza 18 maggio 1977, n. 431, *G. U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge 2 dicembre 1975, n. 576, artt. 1, 3 e 4 (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanze (due) 7 febbraio 1977, nn. 497 e 498, *G. U.* 28 dicembre 1977, n. 353.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 72, primo e secondo comma, e 80, secondo comma (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 24 febbraio 1977, n. 460, *G. U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 100 e 101 (artt. 13 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 giugno 1977, n. 432, *G. U.* 16 novembre 1977, n. 313.

legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Andria, ordinanza 10 maggio 1977, n. 410, *G. U.* 2 novembre 1977, n. 299.

d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (artt. 1, 3, 23, 36, 39 e 53 della Costituzione).
 Pretore di Cuneo, ordinanza 28 giugno 1977, n. 419, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, artt. 1, 2, 3 e 4 (artt. 3, 4, 36, 38, 45 e 53 della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanza 7 luglio 1977, n. 444, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 9 maggio 1977, n. 427, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

legge 10 dicembre 1976, n. 797 (artt. 1, 3, 23, 36, 39 e 53 della Costituzione).

Pretore di Biella, ordinanza 30 giugno 1977, n. 463, *G.U.* 7 dicembre 1977, n. 334.

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Potenza, ordinanza 29 giugno 1977, n. 495, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 15 e 21 (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ordinanza 20 aprile 1977, n. 487, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2 e 3 (artt. 3, 4, 36, 38, 39, 45 e 53 della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanza 7 luglio 1977, n. 444, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge 2 febbraio 1977, n. 28, art. 3 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Voltri, ordinanza 15 maggio 1977, n. 426, *G.U.* 9 novembre 1977, n. 306.

legge reg. Emilia-Romagna, riappr. 13 ottobre 1977 (art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 12 novembre 1977, n. 32, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge reg. Trentino-Alto Adige, riappr. 18 ottobre 1977 (artt. 73 e 77 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 19 novembre 1977, n. 33, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge riappr. 26 ottobre 1977 (art. 97 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 29 novembre 1977, n. 35, *G.U.* 14 dicembre 1977, n. 340.

legge reg. Puglia, riappr. 26 ottobre 1977 (art. 117 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 22 novembre 1977, n. 34, *G.U.* 30 novembre 1977, n. 327.

legge reg. Toscana, riappr. 15 novembre 1977 (artt. 97 e 117 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 13 dicembre 1977, n. 37, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

legge reg. Sicilia 25 novembre 1977 (artt. 3, 33 e 34 della Costituzione).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositato il 12 dicembre 1977, n. 36, *G.U.* 21 dicembre 1977, n. 347.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Demanio idrico - Laghi - Spiagge - Costruzione privata - Distanze dal confine - Obbligo di rispetto - (cod. civ. artt. 873 e 879; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96; r.d. 1° dicembre 1895, n. 726).

Se il proprietario di un terreno attiguo al Demanio lacuale possa costruire in adiacenza al confine o comunque a distanza inferiore a tre metri dal confine (n. 116).

AGRICOLTURA

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Concessione - Deliberazione - Approvazione ministeriale - Necessarietà - (r.d. 19 giugno 1924, n. 1034, art. 1; d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, art. 37).

Se la deliberazione di concessione gratuita di alloggio di servizio adottata dal consiglio di amministrazione di un istituto sperimentale agrario soggetto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura sia soggetta ad approvazione ministeriale quale condizione di efficacia (n. 82).

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Precedente concessione gratuita - Determinazione unilaterale e successiva dei canoni - Legittimità - (d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, art. 22).

Se sia legittima la pretesa dell'istituto concedente relativo al versamento da parte del concessionario di alloggio di servizio, già a questi assegnato in uso gratuito, di canoni di locazione determinati unilateralmente e a posteriori dallo stesso istituto (n. 84).

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Nuova disciplina - Alloggio di servizio - Precedente concessione - Revoca implicita - (d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318).

Se per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, che ha disciplinato *ex novo* lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli istituti sperimentali agrari sia da ritenere revocata la concessione di alloggio di servizio già assentita a favore di un impiegato di tale ente (n. 83).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministrazione pubblica - Credito di amministrazione statale verso ente pubblico soppresso la cui liquidazione è affidata ad altro organo statale - Mezzi di tutela giurisdizionale - Inammissibilità - (art. 6 l. 2 agosto 1954, n. 640; art. 13 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; art. 1 l. 19 gennaio 1974, n. 9; l. 4 dicembre 1956, n. 1404).

Se, successivamente alla soppressione e messa in liquidazione dell'ISES, un credito vantato dall'amministrazione statale (Tesoro) nei confronti del medesimo ISES quale ente gestore di immobili di proprietà dell'amministrazione possa essere fatto valere attraverso procedimenti giurisdizionali ovvero il rapporto deve

essere risolto all'interno dell'amministrazione essendo l'attività dell'organo statale deputato alla liquidazione dell'ente soppresso da considerare pur sempre attività statale a tutti gli effetti (n. 397).

Autorità giudiziaria penale - Richiesta di informazioni alla P.A. - Opponibilità del segreto d'ufficio - Limiti - (cod. proc. pen. art. 342; cod. pen. art. 326).

Se, di fronte a una formale richiesta di notizie e documenti proveniente dall'autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 342 c.p.p., l'amministrazione possa rifiutarsi di fornire le notizie e i documenti richiesti allegando il segreto d'ufficio ovvero possa farlo soltanto quando la divulgazione delle notizie e dei documenti possa pregiudicare il buono andamento e il normale funzionamento della P.A. (n. 390).

Enti gestori di immobili di proprietà della amministrazione statale - Veste di agenti contabili dello Stato - Configurabilità - (art. 7 l. 2 agosto 1954, n. 640; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

Se all'ente pubblico gestore di immobili di proprietà dell'amministrazione statale (nella specie l'ISES), avente l'obbligo di riscuotere le somme dovute dagli assegnatari e di versarle al tesoro al netto delle spettanze dell'ente stesso, debba riconoscersi la qualità di agente contabile dello Stato e rientrano quindi nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti le controversie relative al rapporto di gestione, ivi comprese quelle attinenti alla responsabilità personale degli amministratori dell'ente gestore per danni provocati all'erario omettendo di perseguire gli assegnatari morosi ovvero di curare la locazione degli alloggi sfitti (n. 399).

Enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare - Enti gestori di alloggi di proprietà dell'amministrazione statale - Soppressione - Sorte degli alloggi - (art. 14 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; art. 1 lett. B l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 6 l. 2 agosto 1954, n. 640).

Se agli alloggi costruiti ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 640, sull'eliminazione delle abitazioni malsane già affidati in gestione al soppresso ISES siano da applicare le disposizioni di cui all'art. 14 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 ed art. 1, lett. B legge 1 gennaio 1974, n. 9 — che prevedono la devoluzione agli IACP degli immobili di proprietà degli enti edilizi soppressi — ovvero detti alloggi ritornano nella disponibilità dell'amministrazione statale per essere peraltro trasferiti *ex novo* in gestione all'IACP a norma dell'art. 6 legge n. 640/1954, senza responsabilità di questi ultimi enti per la gestione relativa al regresso periodo (n. 398).

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Concessione - Deliberazione - Approvazione ministeriale - Necessarietà - (r.d. 19 giugno 1924, n. 1034, art. 1; d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, art. 37).

Se la deliberazione di concessione gratuita di alloggio di servizio adottata dal consiglio di amministrazione di un istituto sperimentale agrario soggetto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura sia soggetta ad approvazione ministeriale quale condizione di efficacia (n. 387).

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Precedente concessione gratuita - Determinazione unilaterale e successiva dei canoni - Legittimità - (d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, art. 22).

Se sia legittima la pretesa dell'istituto concedente relativo al versamento da parte del concessionario di alloggio di servizio, già a questi assegnato in uso gratuito, di canoni di locazione determinati unilateralmente e a posteriori dallo stesso istituto (n. 389).

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Nuova disciplina - Alloggio di servizio - Precedente concessione - Revoca implicita - (d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318).

Se per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, che ha disciplinato *ex novo* lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli istituti sperimentali agrari sia da ritenere revocata la concessione di alloggio di servizio già assentita a favore di un impiegato di tale ente (n. 388).

Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti - (cod. civ. articolo 1153; l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 4, 23, 26 e 61).

Se sia ammissibile l'acquisto della proprietà per usucapione istantanea, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ. di una cosa mobile, costituente opera d'arte, appartenente a un ente ecclesiastico dopo che l'opera sia pervenuta nella disponibilità di un privato a seguito di vendita non autorizzata da parte del rappresentante dell'ente (n. 78).

Cose mobili - Di interesse storico e artistico - Ente morale proprietario - Regime - Inalienabilità assoluta - Autorizzazione all'alienazione - (l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 23 e 26).

Se una cosa mobile costituente opera d'arte di proprietà di un ente morale, seppure non dotata di pubblica destinazione, goda dell'attributo della inalienabilità come previsto dall'art. 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in diretta funzione dell'interesse pubblico alla sua conservazione e al suo godimento ovvero la validità della sua alienazione sia, ai sensi del successivo art. 26, soltanto subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 79).

Appalto - Prestito di operai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente - Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE - (art. 1 l. 19 giugno 1940, n. 762).

Se, nel caso di prestito di operai (alla P.A. committente) effettuato nell'ambito di un contratto di appalto, il rimborso (in favore della ditta appaltatrice che presta gli operai) dei salari corrisposti agli operai prestati rientri nello schema di un rimborso spese ricompreso in un corrispettivo di appalto e concorda quindi a formare la base imponibile ai fini dell'IGE (n. 394).

Appalto di opere pubbliche - IGE sui corrispettivi - Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione - Nullità - (art. 49 r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 1418, comma 1° cod. civ.; art. 6 l. 19 giugno 1940, n. 762).

Se, nel caso in cui il contratto di appalto stipulato dalla P.A. prevede espressamente l'obbligo della stessa P.A. di rimborsare all'impresa appaltatrice l'IGE dovuta, debba ritenersi nulla una tale clausola per violazione di norma imperativa (n. 395).

Contratti di appalto o di fornitura - Divieto di anticipazione del prezzo - Deroghe - Delegazione, concessione o contributo statale - Estensione della deroga - (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2; d.m. 25 novembre 1972).

Se l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, con il quale sono state aggiunte disposizioni all'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, consenta alle amministrazioni statali di far luogo alle anticipazioni

di mezzo alle ditte appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e servizi anche nel caso che si tratti di lavori eseguiti in regime di delegazione o di concessione oppure con il concorso totale o parziale dello Stato (n. 389).

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI

Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - (art. 1 l. 11 aprile 1974, n. 138).

Se costituisca violazione dell'art. 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138 — che vieta di detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare per consumo alimentare latte fresco, latte liquido, prodotti caseari, ai quali siano stati aggiunti latti in polvere o altri latti conservati — la ricostituzione del latte mediante polvere di latte anche quando la somministrazione del prodotto ottenuto non avvenga a fini di lucro (n. 34).

Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - Limiti - (art. 1 l. 11 aprile 1974, n. 138).

Se costituisca violazione dell'art. 1 lett. B della legge 11 aprile 1974, n. 138 — per il quale, tra l'altro, è fatto divieto di detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere e con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati — l'utilizzazione di latte in polvere mediante solubilizzazione in supporti liquidi diversi dall'acqua, quali caffè, the, cioccolato ecc. (n. 33).

ATTI AMMINISTRATIVI

Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Amnistia e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 151 c.p.; art. 174 c.p.).

Se l'amnistia e l'inculto facciano cessare gli effetti della sospensione o della revoca della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria (n. 34).

Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Natura della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 19 c.p.).

Se la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 91, comma sesto, del t.u. 15 giugno 1959, n. 393, abbia natura di pena accessoria ovvero di sanzione criminale atipico (n. 33).

Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 628 c.p.p.).

Se, nel caso di sospensione o revoca di patente di guida disposta dal giudice penale, le eventuali questioni di esecuzione sulla durata e sugli effetti del provvedimento e sulla immediata eseguibilità vadano esaminate e decise dal giudice penale come incidenti sorti in sede di esecuzione (n. 35).

Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 631 c.p.p.; art. 628 c.p.p.; art. 163 c.p.; art. 166 c.p.; art. 167 c.p.).

Se sia impugnabile per cassazione del prefetto il provvedimento del giudice dell'esecuzione penale, con il quale — erroneamente qualificandosi come pena accessoria la sospensione della patente (costituente invece misura criminale atipica) — viene dichiarata cessata l'esecuzione della stessa misura di sospensione alla quale il prefetto non ha dato corso nei termini considerati dagli articoli 163 e 167 c.p. per l'estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena (n. 32).

Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - Sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione - (r.d. 25 giugno 1940, n. 954, art. 33; l. 12, marzo 1968, n. 410, art. 2, 3° comma; cod. pen. art. 314).

Se le somme ricavate dalla vendita delle marche di previdenza dovute alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori e il relativo aggio siano da ritenere, ai fini della qualificazione della loro sottrazione o distrazione da parte del funzionario di cancelleria consegnatario come reato di peculato, quali somme appartenenti alla Pubblica amministrazione ovvero ad esse affidate e delle quali di conseguenza, essa debba patrimonialmente rispondere (n. 74).

Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - Sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione - (cod. proc. pen. art. 22; cod. pen. 314).

Se l'amministrazione della giustizia possa ritenersi parte lesa nella ipotesi di appropriazione, da parte del funzionario di cancelleria consegnatario dei relativi valori, delle somme ricavate dalla vendita delle marche di previdenza di spettanza della Cassa di previdenza avvocati e procuratori e se quindi possa costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale (n. 75).

BENEFICENZA E ASSISTENZA

Invalidi civili - Pensione - Controversia - Corte dei conti - Giurisdizione - (l. 30 marzo 1971, n. 118, art. 22; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 62, primo comma).

Se le controversie in materia di pensioni di invalido civile inabile al lavoro quali previste dall'art. 22 della legge 30 marzo 1971, n. 118, rientrino nella giurisdizione della Corte dei conti quale giudice avente competenza esclusiva in materia pensionistica (n. 3).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Amnistia e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 151 c.p.; art. 174 c.p.).

Se l'amnistia e l'indulto facciano cessare gli effetti della sospensione o della revoca della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria (n. 56).

Revoca o sospensione della patente disposta dal giudice penale - Natura della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 19 c.p.).

Se la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 91, comma sesto, del t.u. 15 giugno 1959, n. 393, abbia natura di pena accessoria ovvero di sanzione criminale atipica (n. 55).

Revoca o sospensione di patente di guida disposto dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 628 c.p.p.).

Se, nel caso di sospensione o revoca di patente di guida disposta dal giudice penale, le eventuali questioni di esecuzione sulla durata e sugli effetti del provvedimento e sulla immediata eseguibilità vadano esaminate e decise dal giudice penale come incidenti sorti in sede di esecuzione (n. 57).

Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 631 c.p.p.; art. 628 c.p.p.; art. 163 c.p.; art. 166 c.p.; art. 167 c.p.).

Se sia impugnabile per cassazione del prefetto il provvedimento del giudice dell'esecuzione penale, con il quale — erroneamente qualificandosi come pena accessoria la sospensione della patente (costituente invece misura criminale atipica) — viene dichiarata cessata l'esecuzione della stessa misura di sospensione alla quale il prefetto non ha dato corso nei termini considerati dagli articoli 163 e 167 c.p. per l'estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena (n. 54).

COMMERCIO

Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - (art. 1 l. 11 aprile 1974, n. 138).

Se costituisca violazione dell'art. 1 della l. 11 aprile 1974, n. 138 — che vieta di detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare per consumo alimentare latte fresco, latte liquido, prodotti caseari, ai quali siano stati aggiunti latti in polvere o altri latti conservati — la ricostituzione del latte mediante polvere di latte anche quando la somministrazione del prodotto ottenuto non avvenga a fini di lucro (n. 35).

Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - Limiti - (art. 1 l. 11 aprile 1974, n. 138).

Se costituisca violazione dell'art. 1 lett. B della l. 11 aprile 1974, n. 138 — per il quale, tra l'altro, è fatto divieto di detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere e con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati — l'utilizzazione di latte in polvere mediante solubilizzazione in supporti liquidi diversi dall'acqua, quali caffè, the, cioccolato ecc. (n. 34).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Invalidi civili - Pensione - Controversia - Corte dei conti - Giurisdizione - (l. 30 marzo 1971, n. 118, art. 22; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 62, primo comma).

Se le controversie in materia di pensioni di invalido civile inabile al lavoro quali previste dall'art. 22 della legge 30 marzo 1971, n. 118, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti quale giudice avente competenza esclusiva in materia pensionistica (n. 37).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Concessione - Deliberazione - Approvazione ministeriale - Necessarietà - (r.d. 19 giugno 1924, n. 1034, art. 1; d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, art. 37).

Se la deliberazione di concessione gratuita di alloggio di servizio adottata dal consiglio di amministrazione di un istituto sperimentale agrario soggetto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura sia soggetta ad approvazione ministeriale quale condizione di efficacia (n. 130).

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Alloggio di servizio - Precedente concessione gratuita - Determinazione unilaterale e successiva dei canoni - Legittimità - (d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, art. 22).

Se sia legittima la pretesa dell'istituto concedente relativo al versamento da parte del concessionario di alloggi di servizio, già a questi assegnato in uso gratuito, di canoni di locazione determinati unilateralmente e a posteriori dallo stesso istituto (n. 132).

Istituti sperimentali agrari - Rapporto di impiego - Nuova disciplina - Alloggio di servizio - Precedente concessione - Revoca implicita - (d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318).

Se per effetto della entrata in vigore del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, che ha disciplinato *ex novo* lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli istituti sperimentali agrari sia da ritenere revocata la concessione di alloggio di servizio già assentita a favore di un impiegato di tale ente (n. 131).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Amministrazione pubblica - Credito di amministrazione statale verso ente pubblico soppresso la cui liquidazione è affidata ad altro organo statale - Mezzi di tutela giurisdizionale - Inammissibilità - (art. 6 l. 2 agosto 1954 n. 640; art. 13 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036; art. 1 l. 19 gennaio 1974 n. 9; l. 4 dicembre 1956 n. 1404).

Se, successivamente alla soppressione e messa in liquidazione dell'ISES, un credito vantato dall'amministrazione statale (Tesoro) nei confronti del medesimo ISES quale ente gestore di immobili di proprietà dell'amministrazione possa essere fatto valere attraverso procedimenti giurisdizionali ovvero il rapporto deve essere risolto all'interno dell'amministrazione essendo l'attività dell'organo statale deputato alla liquidazione dell'ente soppresso da considerare pur sempre attività statale a tutti gli effetti (n. 317).

Contratti di appalto o di fornitura - Divieto di anticipazione del prezzo - Deroghe - Delegazione, concessione o contributo statale - Estensione della deroga - (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 art. 12; d.P.R. 30 giugno 1972 n. 627 art. 2; d.m. 25 novembre 1972).

Se l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, con il quale sono state aggiunte disposizioni all'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, consenta alle amministrazioni statali di far luogo alle anticipazioni di mezzo alle ditte appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e servizi anche nel caso che si tratti di lavori eseguiti in regime di delegazione o di concessione oppure con il concorso totale o parziale dello Stato (n. 313).

Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Notifica sentenza - Comportamenti dovuti dalla P.A. (legge 1° dicembre 1970 n. 898 art. 8; r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 69).

Quale sia il comportamento che l'amministrazione deve tenere riguardo alla esecuzione di una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvisoriamente esecutiva, che le sia stata notificata e con la quale sia stato disposto il pagamento direttamente all'ex-coniuge del pubblico dipendente di una quota della retribuzione a questi spettante e in particolare se debba ordinare immediatamente all'ufficio competente per il pagamento dell'accantonamento della quota (n. 312).

Enti gestori di immobili di proprietà dell'amministrazione statale - Veste di agenti contabili dello Stato - Configurabilità - (art. 7 l. 2 agosto 1954, n. 640; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

Se all'ente pubblico gestori di immobili di proprietà dell'amministrazione statale (nella specie l'I.S.E.S.), avente l'obbligo di riscuotere le somme dovute dagli assegnatari e di versarle al Tesoro al netto delle spettanze dell'ente stesso, debba riconoscersi la qualità di agente contabile dello Stato e rientrino quindi nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti le controversie relative al rapporto di gestione, ivi comprese quelle attinenti alla responsabilità personale degli amministratori dell'ente gestore per danni provocati dall'erario omettendo di perseguire gli assegnatari morosi ovvero di curare la locazione degli alloggi sfitti (n. 319).

Enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare - Enti gestori di alloggi di proprietà dell'amministrazione statale - Soppressione - Sorte degli alloggi - (art. 14 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036; art. 1 lett. B l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 6 l. 2 agosto 1954, n. 640).

Se agli alloggi costruiti ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 640, sull'eliminazione delle abitazioni malsane già affidati in gestione al soppresso ISES siano da applicare le disposizioni di cui all'art. 14 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 ed art. 1 lett. B legge 1° gennaio 1974, n. 9 — che prevedono la devoluzione agli I.A.C.P. degli immobili di proprietà degli enti edilizi soppressi — ovvero detti alloggi ritornano nella disponibilità dell'amministrazione statale per essere peraltro trasferiti *ex novo* in gestione all'IACP a norma dell'art. 6 legge n. 640/1954, senza responsabilità di questi ultimi enti per la gestione relativa al peggioro periodo (n. 318).

CONTRABBANDO

Diritti doganali - Credito della dogana - Accertato in sentenza penale di condanna - Riscossione coattiva - (r.d. 14 aprile 1910, n. 639; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 82).

Se sia possibile procedere secondo le norme di cui al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero dei diritti doganali pur quando il credito sia accertato da sentenza penale di condanna passata in giudicato (n. 57).

Interessi moratori - Contrabbando - Sentenza di condanna - Decorrenza - Ipotesi varie (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, artt. 1 e 17; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 86; l. 25 settembre 1940, n. 1424, artt. 4 e 7; cod. civ. artt. 1219, 2° comma, n. 1 e 1282).

Se, nel caso di contrabbando, gli interessi legali del 5% annuo, dovuti per ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana anteriormente alla emanazione del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, nonché quelli del 3% semestrale dovuti in virtù dell'art. 17 di tale d.P.R. n. 62/70 trasfuso nell'art. 86 del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, debbano essere corrisposti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna del trasgressore, qualora vi sia stata costituzione di parte civile dell'amministrazione, oppure dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento dei tributi evasi emesse in esecuzione del giudicato penale, qualora tale costituzione non vi sia stata, ovvero debbano essere, in ogni caso, corrisposti a decorrere dal momento in cui sorge il debito di imposta (e quindi, trattandosi di obbligazione doganale anteriore al d.P.R. n. 62/70, dal momento dell'attraversamento della linea doganale (n. 60).

Interessi moratori - Periodo anteriore al d.P.R. n. 62/70 - Misura legale - Debbonza - (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 17; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 86; cod. civ. art. 1219, 2° comma, n. 1 e 1282).

Se per il periodo precedente l'emanazione del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, il cui art. 17, trasfuso nell'art. 86 del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, prevede a favore dell'erario la corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti che si riscuotono in dogana nella misura del 3% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile, siano dovuti gli interessi legali del 5% annuo (n. 59).

Multe e ammende - Sentenza penale di condanna - Riscossione - Competenza - (r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, art. 205; l. 26 agosto 1868, n. 4548, art. 1; r.d. 15 novembre 1868, n. 4708, art. 1; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, art. 351; r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se, quando non vi sia anche condanna a pena detentiva, spetti ai ricevitori delle dogane principali il compito di riscuotere anche le multe e le ammende recate dalla sentenza penale passata in giudicata, in deroga alla competenza in materia delle cancellerie giudiziarie (n. 58).

Reato di contrabbando - Definizione amministrativa - Importazione definitiva di beni confiscati e riscattati - Procedura di revisione dell'accertamento - Inammissibilità - (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 74 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 337 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65; art. 338 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65; art. 342 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65; art. 25 r.d. 16 novembre 1868, n. 4708).

Se, dopo l'intervenuta definizione amministrativa del reato di contrabbando (ex art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e la riconsegna dei beni oggetto del

contrabbandando stesso già confiscati, a seguito del pagamento del valore dei beni medesimi nonché della sanzione pecuniaria e dei diritti doganali, sia ammissibile la revisione dell'accertamento del valore dei beni per riaprire il procedimento penale ovvero per riliquidare diritti doganali ovvero ancora per modificare le condizioni del riscatto (n. 61).

CORTE DEI CONTI

Invalidi civili - Pensione - Controversia - Corte dei Conti - Giurisdizione - (legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 22; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 62, primo comma).

Se le controversie in materia di pensioni di invalido civile inabile al lavoro quali previste dall'art. 22 della legge 30 marzo 1971, n. 118, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti quale giudice avente competenza esclusiva in materia pensionistica (n. 13).

DANNI

Procedimento penale per uccisione di sottoufficiale di P.S. - Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla liquidazione della pensione alla vedova - Esclusione - (c.p.p. art. 22; c.c. art. 2056; c.c. art. 1223; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Se l'amministrazione dell'interno sia legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale instaurato per l'uccisione di un sottoufficiale di P.S. per il risarcimento del danno concernente la corresponsione della pensione privilegiata alla vedova del sottoufficiale (n. 12).

DAZI DOGANALI

Diritti doganali - Credito della dogana - Accertato in sentenza penale di condanna - Riscossione coattiva - (r.d. 14 aprile 1910, n. 639; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 82).

Se sia possibile procedere secondo le norme di cui al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero dei diritti doganali pur quando il credito sia accertato da sentenza penale di condanna passata in giudicato (n. 91).

Esenzioni e agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Materiali e macchinari - Importati - Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata - Decadenza - (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2; l. 27 giugno 1966, n. 514, art. 1).

Se i benefici fiscali dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali e della riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata concessi ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1598 (art. 2) relativamente a beni o macchinari introdotti dall'estero e destinati allo scopo dell'industrializzazione del Mezzogiorno vengano meno per decadenza nel caso che il soggetto che aveva destinato i beni o macchinari al previsto uso agevolato, dopo vari anni, li abbia rimossi dal proprio stabilimento e quindi ceduti a stabilimenti di altro soggetto operante fuori dell'area agevolata (n. 93).

Interessi moratori - Contrabbando - Sentenza di condanna - Decorrenza - Ipotesi varie - (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, artt. 1 e 17; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 86; l. 25 settembre 1940, n. 1424, artt. 4 e 7; cod. civ. artt. 1219, 2° comma, n. 1 e 1282).

Se, nel caso di contrabbando, gli interessi legali del 5% annuo, dovuti per ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana anteriormente all'emanazione del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, nonché quelli del 3% semestrale dovuti in virtù dell'art. 17 di tale d.P.R. n. 62/70 trasfuso nell'art. 86 del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, debbano essere corrisposti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna del trasgressore, qualora vi sia stata costituzione di parte civile dell'amministrazione, oppure dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento dei tributi evasi emesse in esecuzione del giudicato penale, qualora tale costituzione non vi sia stata, ovvero debbano essere, in ogni caso, corrisposti a decorrere dal momento in cui sorge il debito di imposta (e quindi, trattandosi di obbligazione doganale anteriore al d.P.R. n. 62/70, dal momento dell'attraversamento della linea doganale) (n. 95).

Interessi moratori - Periodo anteriore al d.P.R. n. 62/70 - Misura legale - Debenza - (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 17; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 86; cod. civ. art. 1219, 2° comma, n. 1 e 1282).

Se per il periodo precedente l'emanazione del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, il cui art. 17, trasfuso nell'art. 86 del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, prevede a favore dell'erario la corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti che si riscuotono in dogana nella misura del 3% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile, siano dovuti gli interessi legali del 5% annuo (n. 94).

Multe e ammende - Sentenza penale di condanna - Riscossione - Competenza - (r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, art. 205; l. 26 agosto 1868, n. 4548, art. 1; r.d. 15 novembre 1868, n. 4708, art. 1; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, art. 351; r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se, quando non vi sia anche condanna a pena detentiva, spetti ai ricevitori delle dogane principali il compito di riscuotere anche le multe e le ammende recate dalla sentenza penale passata in giudicata, in deroga alla competenza in materia delle cancellerie giudiziarie (n. 23).

Reato di contrabbando - Definizione amministrativa - Importazione definitiva di beni confiscati e riscattati - Procedura di revisione dell'accertamento - Inammissibilità - (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 74 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 337 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65; art. 338 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65; art. 342 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65; art. 25 r.d. 15 novembre 1868, n. 4708).

Se, dopo l'intervenuta definizione amministrativa del reato di contrabbando (ex art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e la riconsegna dei beni oggetto del contrabbando stesso già confiscati, a seguito del pagamento del valore dei beni medesimi nonché della sanzione pecuniaria e dei diritti doganali, sia ammissibile la revisione dell'accertamento del valore dei beni per riaprire il procedimento penale ovvero per riliquidare diritti doganali ovvero ancora per modificare le condizioni del riscatto (n. 96).

DEMANIO

Demanio idrico - Laghi - Spiagge - Costruzione privata - Distanze dal confine - Obbligo di rispetto - (cod. civ. artt. 873 e 879 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96; r.d. 1° dicembre 1895, n. 726).

Se il proprietario di un terreno attiguo al demanio lacuale possa costruire in adiacenza al confine o comunque a distanza inferiore a tre metri dal confine (n. 276).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Amministrazione pubblica - Credito di amministrazione statale verso ente pubblico soppresso la cui liquidazione è affidata ad altro organo statale - Mezzi di tutela giurisdizionale - Inammissibilità - (art. 6 l. 2 agosto 1954, n. 640; art. 13 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; art. 1 l. 19 gennaio 1974, n. 9; l. 4 dicembre 1956, n. 1404).

Se, successivamente alla soppressione e messa in liquidazione dell'ISES, un credito vantato dall'amministrazione statale (tesoro) nei confronti del medesimo ISES quale ente gestore di immobili di proprietà dell'amministrazione possa essere fatto valere attraverso procedimenti giurisdizionali ovvero il rapporto deve essere risolto all'interno dell'amministrazione essendo l'attività dell'organo statale deputato alla liquidazione dell'ente soppresso da considerare pur sempre attività statale a tutti gli effetti (n. 269).

Enti gestori di immobili di proprietà dell'amministrazione statale - Veste di Agenti contabili dello Stato - Configurabilità - (art. 7 l. 2 agosto 1954, n. 640; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

Se all'ente pubblico gestore di immobili di proprietà dell'amministrazione statale (nella specie l'ISES), avente l'obbligo di riscuotere le somme dovute dagli assegnatari e di versarle al tesoro al netto delle spettanze dell'ente stesso debba riconoscersi la qualità di agente contabile dello stato e rientrino quindi nelle attribuzioni giurisdizionali della corte dei conti le controversie relative al rapporto di gestione, ivi comprese quelle attinenti alla responsabilità personale degli amministratori dell'ente gestione per danni provocati all'erario omettendo di perseguire gli assegnatari morosi ovvero di curare la locazione degli alloggi sfitti (n. 271).

Enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare - Enti gestori di alloggi di proprietà dell'amministrazione Statale - Soppressione - Sorte degli alloggi - (art. 14 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; art. 1 lett. B l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 6 l. 2 agosto 1954, n. 640).

Se agli alloggi costruiti ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 640 sull'eliminazione delle abitazioni malsane già affidati in gestione al soppresso ISES siano da applicare le disposizioni di cui all'art. 14 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 ed art. 1 lett. B l. 1 gennaio 1974, n. 9; che prevedono la devoluzione agli I.A.C.P. degli immobili di proprietà degli enti edilizi soppressi — ovvero detti alloggi ritornano nella disponibilità dell'amministrazione statale per essere peraltro trasferiti ex novo in gestione all'IACP a norma dell'art. 6 legge n. 640/1954, senza responsabilità di questi ultimi enti per la gestione relativa al pregresso periodo (n. 270).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti - (cod. civ. art. 1153; l. 1° giugno 1939, n. 1089 artt. 4, 23, 26 e 61).

Se sia ammissibile l'acquisto della proprietà per usucapione istantanea, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ. di una cosa mobile, costituente opera d'arte, appartenente a un ente ecclesiastico dopo che l'opera sia pervenuta nella disponibilità di un privato a seguito di vendita non autorizzata da parte del rappresentante dell'ente (n. 51).

FERROVIE

Benefici combattentistici - Pensione - Età minima - Servizi di trasporto in concessione - Addetti - Aumento dell'anzianità di servizio - Riduzione del limite di età - Communabilità - (l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 3, secondo comma; l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4, primo comma; l. 28 luglio 1961, n. 830, art. 10; l. 29 ottobre 1971, n. 889, art. 30).

Se i benefici previsti dall'art. 3, secondo comma della legge 24 maggio 1970, n. 336, ove è contemplato un aumento dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici ai fini del collocamento a riposo, siano cumulabili, nel caso degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con i benefici contenuti nell'art. 4, 1° comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, che comportano una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto a pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità nel servizio (n. 446).

Mense aziendali per dipendenti F.S. - Vigilanza igienica sanitaria - Servizio sanitario F.S. - Ufficiale sanitario comunale - Spettanza - (l. 30 aprile 1962, n. 283, artt. 2 e 3, 1° comma; l. 13 marzo 1958, n. 296, artt. 1 e 4; l. 7 luglio 1907, n. 429, art. 82; t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 1; l. 11 giugno 1971, n. 426, art. 34; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, artt. 6, n. 13, 12 e 13).

Se la vigilanza igienico-sanitaria sui bar e sulle mense aziendali dei vari impianti ferroviari destinate esclusivamente al personale dipendente dell'azienda, debba ritenersi ancora riservata al servizio sanitario delle ferrovie dello Stato ovvero deferita all'Ufficiale sanitario comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nonché della delega alle regioni della vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande operata dall'art. 13 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 450).

Personale F.S. - Indennità speciale - Natura - (l. 16 febbraio 1974, n. 57).

Se la indennità pensionabile attribuita al personale dell'azienda delle F.S. dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57 abbia natura integrativa dello stipendio (n. 448).

Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti - (l. 16 febbraio 1974, n. 57; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 8° comma; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

Se la indennità pensionabile attribuita al personale dell'azienda F.S. dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57 possa costituire oggetto di sequestro o pignoramento sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 33, 8° comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 449).

Servizi di trasporto in concessione - Gestione governativa - Addetti - Collocamento a riposo a domanda - Trattamento pensionistico - Rapporti tra ex dipendenti e INPS - Estraneità della gestione - (l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4, secondo comma).

Se, in caso di gestione governativa di un pubblico servizio di trasporto in concessione, la gestione sia del tutto estranea, sotto il profilo sostanziale e amministrativo, ai rapporti tra gli ex dipendenti e l'IN.P.S. ai fini del trattamento pensionistico, qualora il collocamento a riposo sia avvenuto su domanda degli interessati (n. 447).

FORESTE

Azienda di stato foreste demaniali - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni e funzioni - Legittimazione residua - (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, secondo comma, lett. N; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11; l. 5 gennaio 1933, n. 30, art. 1).

Se l'azienda di stato per le foreste demaniali, dopo l'intervenuta attuazione dell'ordinamento regionale il trasferimento delle funzioni amministrative operato con l'art. 1, 2° comma lett. N del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 sia tuttora legittimata ad intraprendere azioni giudiziarie relativamente a beni già del patrimonio forestale dello Stato trasferiti alle regioni a statuto ordinario in forza dell'art. 11, 3° comma, della l. 16 maggio 1970, n. 281, ma non ancora identificati con la procedura prescritta dall'art. 11 di detta legge (n. 16).

Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni forestali - Individuazione - Decreto interministeriale - Natura - (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11).

Se per operare la individuazione dei beni già del patrimonio forestale dello Stato trasferiti alle regioni a statuto ordinario in forza dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sia necessario un decreto interministeriale e se tale decreto abbia natura dichiarativa (n. 17).

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal Giudice penale - Amnistia e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 151 c.p.; art. 174 c.p.).

Se l'amnistia e l'indulto facciano cessare gli effetti della sospensione o della revoca della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria (n. 12).

Revoca o sospensione della patente disposta dal Giudice penale - Natura della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 19 c.p.).

Se la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dall'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 91, 6° comma, del t.u. 15 giugno 1959, n. 393 abbia natura di pena accessoria ovvero di sanzione criminale atipica (n. 11).

Revoca o sospensione di patente di guida disposto dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del Giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 628 c.p.p.).

Se, nel caso di sospensione o revoca di patente di guida disposta dal Giudice penale, le eventuali questioni di esecuzione sulla durata e sugli effetti del provvedimento e sulla immediata eseguibilità vadano esaminate e decise dal giudice penale come incidenti sorti in sede di esecuzione (n. 13).

Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 631 c.p.p.; art. 628 c.p.p.; art. 163 c.p.; art. 166 c.p.; art. 167 c.p.).

Se sia impugnabile per cassazione del prefetto il provvedimento del Giudice dell'esecuzione penale, con il quale — erroneamente qualificandosi come pena accessoria la sospensione della patente (costituente invece misura criminale atipica) — viene dichiarata cessata l'esecuzione della stessa misura di sospensione alla quale il prefetto non ha dato corso nei termini considerati dagli artt. 163 e 167 c.p. per l'estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena (n. 10).

IGIENE E SANITA

Mense aziendali per dipendenti F.S. - Vigilanza igienica sanitaria - Servizio sanitario F.S. - Ufficiale sanitario comunale - Spettanza - (l. 30 aprile 1962, n. 283, artt. 2 e 3, 1° comma; l. 13 marzo 1958, n. 296, artt. 1 e 4; l. 7 luglio 1907, n. 429, art. 82; t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 1; l. 11 giugno 1971, n. 426, art. 34; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, artt. 6, n. 13, 12 e 13).

Se la vigilanza igienico-sanitaria sui bar e sulle mense aziendali dei vari impianti ferroviari destinate esclusivamente al personale dipendente dell'azienda, debba ritenersi ancora riservata al servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato ovvero deferita all'ufficiale sanitario comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché della delega alle regioni della vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande operata dall'art. 13 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 18).

Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - (art. 1, l. 11 aprile 1974, n. 138).

Se costituisca violazione dell'art. 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138 — che vieta di detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare per consumo alimentare latte fresco, latte liquido, prodotti caseari, ai quali siano stati aggiunti latti in polvere o altri latti conservati — la ricostituzione del latte mediante polvere di latte anche quando la somministrazione del prodotto ottenuto non avvenga a fini di lucro (n. 22).

Salute pubblica - Latte in polvere per l'alimentazione umana - Divieto di ricostituzione - Limiti - (art. 1 l. 11 aprile 1974, n. 138).

Se costituisca violazione dell'art. 1 lett. B della legge 11 aprile 1974, n. 138 — per il quale, tra l'altro, è fatto divieto di detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere e con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati — l'utilizzazione di latte in polvere mediante solubilizzazione in supporti liquidi diversi dall'acqua, quali caffè, the, cioccolato ecc. (n. 21).

IMPIEGO PUBBLICO

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzioni effettuate per favorire il passaggio del capo ufficio gestione - Abuso d'ufficio o interesse privato in atti di ufficio - Configurabilità - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9; cod. pen. artt. 323 e 324).

Se l'assunzione a tempo indeterminato di personale effettuata dal capo ufficio gestione imposte di consumo al fine di provocare il passaggio del dipendente allo Stato per effetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 possa configurarsi quale fatto penalmente rilevante e in particolare quale interesse privato in atti di ufficio (art. 324 c.p.) ovvero abuso di ufficio (art. 323 c.p.) (n. 838).

Benefici combattentistici - Pensione - Età minima - Servizi di trasporto in concessione - Addetti - Aumento dell'anzianità di servizio - Riduzione del limite di età - Communabilità - (l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 3, secondo comma; l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4, primo comma; l. 28 luglio 1961, n. 830, art. 10; l. 29 ottobre 1971, n. 889, art. 30).

Se i benefici previsti dall'art. 3, 2° comma della legge 24 maggio 1970, n. 336, ove è contemplato un aumento dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici ai fini del collocamento a riposo, siano cumulabili, nel caso degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con i benefici contenuti nell'art. 4, 1° comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, che comportano una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto a pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità nel servizio (n. 812).

Dipendenti enti pubblici - Indennità integrativa speciale - Computabilità ai fini della pensione della indennità di buonuscita - (l. 27 maggio 1959, n. 324, articoli 1, 3, 4 e 16; l. 3 marzo 1960, n. 185, artt. 1 e 7).

Se, ove si ammetta che la indennità integrativa speciale concessa dagli enti pubblici ai propri dipendenti sia assoggettabile al versamento dei contributi previdenziali agli effetti del trattamento pensionistico, l'indennità stessa debba essere computata anche agli effetti dell'indennità di buonuscita (n. 811).

Dipendenti enti pubblici - Indennità - Integrativa speciale - Contributi previdenziali e assicurativi - Assoggettabilità - (l. 27 maggio 1959, n. 324, artt. 1, 3, 4 e 16; l. 3 marzo 1960, n. 185, artt. 1 e 7).

Se la indennità integrativa speciale concessa dagli enti pubblici ai propri dipendenti in applicazione dell'art. 16 in relazione ai precedenti artt. 1, 3 e 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (modificati con gli artt. 1 e 7 della legge 3 marzo 1960, n. 185) sia assoggettabile, a differenza di quanto previsto per i dipendenti statali, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (n. 810).

Divorzio - Assegno a favore dell'ex coniuge - Ordine di versamento diretto - Stato ed enti pubblici - Applicabilità - Limiti - (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 8; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 e 2; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se la norma di cui all'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, secondo la quale il giudice può ordinare che una quota dei redditi di lavoro del coniuge divorziato che ne abbia l'obbligo venga direttamente corrisposta all'avente diritto, possa essere

fatto valere anche nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, sia pure con le limitazioni stabilite; per i dipendenti pubblici, da successivo art. 2 nonché per i dipendenti civili dello Stato, dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 805).

Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Notifica sentenza - Comportamenti dovuti dalla P.A. - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

Quale sia il comportamento che l'amministrazione deve tenere riguardo alla esecuzione di una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvisoriamente esecutiva, che le sia stata modificata e con la quale sia stato disposto il pagamento direttamente all'ex-coniuge del pubblico dipendente di una quota della retribuzione a questi spettante e in particolare se debba ordinare immediatamente all'ufficio competente per il pagamento dell'accantonamento della quota (n. 809).

Divorzio - Pubblico dipendente - Attribuzione diretta quota di stipendio o pensione all'ex coniuge - Determinazione - Assegni di superinvalidità, cura, accompagnamento e incollocamento - Computabilità - Limiti - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8; l. 10 agosto 1950, n. 648, artt. 28, 30, 44 e 45; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se ai fini della determinazione della quota di un quinto dello stipendio o della pensione del pubblico dipendente, che può essere dal giudice direttamente attribuita all'ex-coniuge del dipendente stesso, ai sensi dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in caso di pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, siano da computare gli assegni previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra: A) di superinvalidità (articolo 28); B) di cura (art. 30); C) di accompagnamento (art. 45); D) di incollocamento (art. 44) (n. 830).

Personale F.S. - Indennità speciale - Natura - (l. 16 febbraio 1974, n. 57).

Se la indennità pensionabile attribuita al personale dell'azienda delle F.S. dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57, abbia natura integrativa dello stipendio (n. 815).

Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti - (l. 16 febbraio 1974, n. 57; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 8° comma; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

Se la indennità pensionabile attribuita al personale dell'azienda F.S. dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57, possa costituire oggetto di sequestro o pignoramento sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 33, 8° comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 816).

Servizi di trasporto in concessione - Gestione governativa - Addetti - Collocamento a riposo a domanda - Trattamento pensionistico - Rapporti tra ex dipendenti e INPS - Estraneità della gestione - (l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4, secondo comma).

Se, in caso di gestione governativa di un pubblico servizio di trasporto in concessione, la gestione sia del tutto estranea, sotto il profilo sostanziale e amministrativo, ai rapporti tra gli ex dipendenti e l'INPS ai fini del trattamento pensionistico, qualora il collocamento a riposo sia avvenuto su domanda degli interessati (n. 813).

IMPOSTA DI CONSUMO

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzioni effettuate per favorire il passaggio del capo ufficio gestione - Abuso d'ufficio o interesse privato in atti di ufficio - Configurabilità - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9; cod. pen. artt. 323 e 324).

Se l'assunzione a tempo indeterminato di personale effettuato dal capo ufficio gestione imposte di consumo al fine di provocare il passaggio del dipendente allo Stato per effetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, possa configurarsi quale fatto penalmente rilevante e in particolare quale interesse privato in atti di ufficio (art. 324 c.p.) ovvero abuso di ufficio (art. 323 c.p.) (n. 33).

IMPOSTA DI REGISTRO

Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Efficacia sospensiva del giudizio - Passaggio in giudicato - Impedimento - (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 11; l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se l'istanza di condono presentata dal contribuente dopo la notifica della sentenza di appello in parte a lui contraria e in parte favorevole abbia, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823) efficacia sospensiva del giudizio e impedisca pertanto il passaggio in giudicato della sentenza (n. 460).

Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Valore da tenere a base per l'applicazione del condono - (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 6; l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se l'imposta da tenere a base per l'applicazione del condono tributario in materia di imposta di registro e ipotecaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823) sia quella richiesta dall'ufficio o quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio anche nel caso che l'istanza di condono sia stata presentata dal contribuente dopo la notifica della sentenza di appello in parte a lui contraria e in parte favorevole (n. 459).

Esenzioni e agevolazioni - Finanziamenti e crediti - Sicilia - ESPI - Mutui a breve termine - Applicabilità del beneficio - (l. Reg. Sic. 7 marzo 1967, n. 18, artt. 2 e 25; l. Reg. Sic. 28 dicembre 1961, n. 33; l. Reg. Sic. 5 agosto 1957, n. 51, art. 16; l. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6).

Se i rapporti di finanziamento (mutui) a breve termine rientrino nell'ambito di applicazione dello speciale trattamento tributario di registro previsto a favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi dell'art. 25 della legge regionale siciliana 7 marzo 1967, n. 18, con la quale fu istituito tale ente, e delle disposizioni di legge ivi richiamate (n. 455).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Appalto - Prestito di operai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente - Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE - (art. 1 l. 19 giugno 1940, n. 762).

Se, nel caso di prestito di operai (alla P.A. committente) effettuato nell'ambito di un contratto di appalto, il rimborso (in favore della ditta appaltatrice

che presta gli operai) dei salari corrisposti agli operai prestati rientri nello schema di un rimborso spese ricompreso in un corrispettivo di appalto e concorra quindi a formare la base imponibile ai fini dell'IGE (n. 162).

Appalto di opere pubbliche - IGE sui corrispettivi - Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione - Nullità - (art. 49 r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 1418, comma 1°, cod. civ.; art. 6 l. 19 giugno 1940, n. 762).

Se, nel caso in cui il contratto di appalto stipulato dalla P.A. prevede espressamente l'obbligo della stessa P.A. di rimborsare all'impresa appaltatrice l'IGE dovuta, debba ritenersi nulla una tale clausola per violazione di norma imperativa (n. 163).

Esenzione e agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Materiali e macchinari - Importati - Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata - Decadenza - (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2; l. 28 giugno 1966, n. 514, art. 1).

Se i benefici fiscali dell'esonerazione dal pagamento dei dazi doganali e della riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata concessi ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1598 (art. 2) relativamente a beni o macchinari introdotti dall'estero e destinati allo scopo della industrializzazione nel Mezzogiorno vengano meno per decadenza nel caso che il soggetto che aveva destinato i beni o macchinari al previsto uso agevolato, dopo vari anni, li abbia rimossi dal proprio stabilimento e quindi ceduti a stabilimenti di altro soggetto operante fuori dell'area agevolata (n. 161).

Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Giudizio di convalida - Esclusione - Opposizione - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 26 e 27).

Se il sequestro conservativo dei beni mobili del trasgressore effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia soggetto a giudizio di convalida ovvero di tale giudizio tenga luogo la eventuale opposizione prevista dal successivo art. 27 (n. 165).

Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Citazione del terzo - Necessità - Esclusione - Accertamento obbligo del terzo - Giudizio di opposizione - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; cod. proc. civ., art. 547; cod. proc. pen. art. 617).

Se nel procedimento di sequestro conservativo effettuato ai sensi dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel caso che esso riguardi crediti del trasgressore verso terzi o cose del trasgressore che siano in possesso di terzi, sia necessaria anche la citazione del terzo a comparire innanzi al pretore per la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. ovvero al giudizio di accertamento degli obblighi del terzo si sostituisca l'eventuale giudizio di opposizione che può essere promosso da (e in cui può intervenire) chiunque vi abbia interesse (n. 166).

Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Verbale di sequestro - Contenuto - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; cod. proc. civ., art. 543).

Se nel procedimento di sequestro conservativo effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel caso che esso riguardi crediti del trasgressore verso terzi o cose del trasgressore che siano in possesso di terzi, il verbale di sequestro dell'ufficiale giudiziario, da notificarsi al terzo, debba contenere le indicazioni e le intimazioni di cui all'art. 543 cod. proc. civ. in analogia a quanto disposto da tale (n. 167).

Tributo e pena pecuniaria - Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Pericolo nel ritardo - Procedibilità - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26).

Se l'amministrazione finanziaria possa procedere, a tutela di un proprio credito per imposta generale sull'entrata e pena pecuniaria, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, qualora si profili il pericolo nel ritardo (n. 164).

Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Efficacia sospensiva del giudizio - Passaggio in giudicato - Impedimento - (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 11; l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se l'istanza di condono presentata dal contribuente dopo la notifica della sentenza di appello in parte a lui contraria e in parte favorevole abbia, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823) efficacia sospensiva del giudizio e impedisca pertanto il passaggio in giudicato della sentenza (n. 600).

Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Valore da tenere a base per l'applicazione del condono - (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 6; l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se l'imposta da tenere a base per l'applicazione del condono tributario in materia di imposta di registro e ipotecaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823) sia quella richiesta dall'ufficio o quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio anche nel caso che l'istanza di condono sia stata presentata dal contribuente dopo la notifica della sentenza di appello in parte a lui contraria e in parte favorevole (n. 599).

IMPOSTE IPOTECARIE

Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Efficacia sospensiva del giudizio - Passaggio in giudicato - Impedimento - (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 11; l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se l'istanza di condono presentata dal contribuente dopo la notifica della sentenza di appello in parte a lui contraria e in parte favorevole abbia, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823) efficacia sospensiva del giudizio e impedisca pertanto il passaggio in giudicato della sentenza (n. 14).

Contenzioso - Sentenza riduttiva del credito di imposta - Istanza di condono - Valore da tenere a base per l'applicazione del condono - (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 6; l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se l'imposta da tenere a base per l'applicazione del condono tributario in materia di imposta di registro e ipotecaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823) sia quella richiesta dall'ufficio o quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio anche nel caso che l'istanza di condono sia stata presentata dal contribuente dopo la notifica della sentenza di appello in parte a lui contraria e in parte favorevole (n. 13).

IMPOSTE VARIE

Esenzioni e agevolazioni - Finanziamenti e crediti - Sicilia - ESPI - Mutui a breve termine - Applicabilità del beneficio - (l. Reg. Sic. 7 marzo 1967, n. 18, artt. 2 e 25; l. Reg. Sic. 28 dicembre 1961, n. 33; l. Reg. Sic. 5 agosto 1957, n. 51, art. 16; l. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6).

Se i rapporti di finanziamento (mutui) a breve termine rientrano nell'ambito di applicazione dello speciale trattamento tributario di registro previsto a favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi dell'art. 25 della legge regionale siciliana 7 marzo 1967, n. 18, con la quale fu istituito tale ente, e delle disposizioni di legge ivi richiamate (n. 88).

MATRIMONIO

Divorzio - Assegno a favore dell'ex coniuge - Ordine di versamento diretto - Stato ed enti pubblici - Applicabilità - Limiti - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 e 2; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se la norma di cui all'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, secondo la quale il giudice può ordinare che una quota dei redditi di lavoro del coniuge divorziato che ne abbia l'obbligo venga direttamente corrisposta all'avente diritto, possa essere fatto valere anche nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, sia pure con le limitazioni stabilite; per i dipendenti pubblici, dal successivo art. 2 nonché, per i dipendenti civili dello Stato, dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 30).

Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Notifica sentenza - Comportamenti dovuti dalla P.A. - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

Quale sia il comportamento che l'amministrazione deve tenere riguardo alla esecuzione di una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvisoriamente esecutiva, che le sia stata notificata e con la quale sia stato disposto il pagamento direttamente all'ex-coniuge del pubblico dipendente di una quota della retribuzione a questi spettante e in particolare se debba ordinare immediatamente all'ufficio competente per il pagamento dell'accantonamento della quota (n. 33).

Divorzio - Pubblico dipendente - Attribuzione diretta quota di stipendio o pensione all'ex coniuge - Determinazione - Assegni di superinvalidità, cura, accompagnamento e incollocamento - Computabilità - Limiti - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8; l. 10 agosto 1950, n. 648, artt. 28, 30, 44 e 45; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se ai fini della determinazione della quota di un quinto dello stipendio o della pensione del pubblico dipendente, che può essere dal giudice direttamente attribuita all'ex-coniuge del dipendente stesso, ai sensi dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in caso di pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, siano da computare gli assegni previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra: A) di superinvalidità (articolo 28); B) di cura (art. 30); C) di accompagnamento (art. 45); D) di incollocamento (art. 44) (n. 34).

MEZZOGIORNO

Esenzioni e agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Materiali e macchinari - Importati - Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata - Decadenza - (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2; l. 27 giugno 1966, n. 514, art. 1).

Se i benefici fiscali dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali e della riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata concessi ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1598 (art. 2) relativamente a beni o macchinari introdotti dall'estero e destinati allo scopo della industrializzazione del Mezzogiorno vengano meno per decadenza nel caso che il soggetto che aveva destinato i beni o macchinari al previsto uso agevolato, dopo vari anni, li abbia rimossi dal proprio stabilimento e quindi ceduti a stabilimenti di altro soggetto operante fuori dell'area agevolata (n. 68).

OPERE PUBBLICHE

Appalto - Prestito di operai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente - Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestatati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE - (art. 1 l. 19 giugno 1940, n. 762).

Se, nel caso di prestito di operai (alla P.A. committente) effettuato nell'ambito di un contratto di appalto, il rimborso (in favore della ditta appaltatrice che presta gli operai) dei salari corrisposti agli operai prestatati rientri nello schema di un rimborso spese ricompreso in un corrispettivo di appalto e concorra quindi a formare la base imponibile ai fini dell'IGE (n. 144).

Appalto di opere pubbliche - IGE sui corrispettivi - Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione - Nullità - (art. 49 r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 1418, comma 1°, cod. civ.; art. 6 l. 19 giugno 1940, n. 762).

Se, nel caso in cui il contratto di appalto stipulato dalla P.A. prevede espressamente l'obbligo della stessa P.A. di rimborsare all'impresa appaltatrice l'IGE dovuta, debba ritenersi nulla una tale clausola per violazione di norma imperativa (n. 145).

Contratti di appalto o di fornitura - Divieto di anticipazione del prezzo - Deroghe - Delegazione, concessione o contributo statale - Estensione della deroga - (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2; d.m. 25 novembre 1972).

Se l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, con il quale sono state aggiunte disposizioni all'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, consenta alle amministrazioni statali di far luogo alle anticipazioni di mezzo alle ditte appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e servizi anche nel caso che si tratti di lavori eseguiti in regime di delegazione o di concessione oppure con il concorso totale o parziale dello Stato (n. 139).

PARTE CIVILE

Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione - (cod. proc. pen. art. 22; cod. pen. art. 314).

Se l'amministrazione della giustizia possa ritenersi parte lesa nella ipotesi di appropriazione, da parte del funzionario di cancelleria consegnatario dei

relativi valori, delle somme ricavate dalla vendita delle marche di previdenza di spettanza della Cassa di previdenza avvocati e procuratori e se quindi possa costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale (n. 14).

Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice - (art. 71 cod. navigazione; art. 1166 cod. navigazione; art. 1174 cod. navigazione).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti il reato previsto dall'art. 71 cod. nav. (che tutela il bene della pulizia delle acque) possa concorrere con il reato previsto dall'art. 1174 stesso codice (che tutela soprattutto la sicurezza dei porti) (n. 17).

Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della marina mercantile - (art. 1174 cod. navigazione; art. 15 lett. E; l. 14 giugno 1965, n. 963).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti, la contestazione del solo reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 1174 cod. navig. (inosservanza di norme di pulizia dei porti) esclusa la legittimazione e l'interesse alla costituzione di parte civile del Ministero della marina mercantile per quei danni (alle risorse biologiche dell'acqua marina) che nella distinta e più grave ipotesi dolosa prevista dall'art. 15 lett. E) della l. 14 giugno 1965, n. 963 (sulla tutela della pesca marina) costituiscono il danno criminale vero e proprio (n. 16).

PATRIMONIO

Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Beni del patrimonio indisponibile - Applicabilità - (cod. civ. artt. 826, secondo comma, 828, secondo comma, 830, secondo comma, 1153; l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 23 e 24).

Se la regola della usucapibilità istantanea di cui all'art. 1153 cod. civ. che stabilisce l'acquisto della proprietà della cosa mobile da parte di colui che in buona sede ne ottiene il possesso in base a giusto titolo si applichi riguardo ai beni del patrimonio indisponibile dello Stato o di altro ente pubblico (n. 8).

PECULATO E MALVERSAZIONE

Cassa previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione - (r.d. 25 giugno 1940, n. 954, art. 33; l. 12 marzo 1968, n. 410, art. 2, 3° comma; cod. pen. art. 314).

Se le somme ricavate dalla vendita delle marche di previdenza dovute alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori e il relativo aggio siano da ritenere, ai fini della qualificazione della loro sottrazione o distrazione da parte del funzionario di cancelleria consegnatario come reato di peculato, quali somme appartenenti alla pubblica amministrazione ovvero ad esse affidate e delle quali di conseguenza, essa debba patrimonialmente rispondere (n. 9).

Cassa Previdenza avvocati e procuratori - Marche di previdenza - Ricavato - sottrazione o distrazione - Pertinenza dei valori alla P.A. - Esclusione - (cod. proc. pen. art. 22; cod. pen. art. 314).

Se l'amministrazione della giustizia possa ritenersi parte lesa nella ipotesi di appropriazione, da parte del funzionario di cancelleria consegnatario dei re-

lativi valori, delle somme ricavate dalla vendita delle marche di previdenza di spettanza della Cassa di previdenza avvocati e procuratori e se quindi possa costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale (n. 10).

PENA

Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale - Amnistia e indulto - Loro irrilevanza sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 151 cod. pen; art. 174 c.p.).

Se l'amnistia e l'indulto facciano cessare gli effetti della sospensione o della revoca della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria (n. 31).

Revoca o sospensione della patente disposta dal giudice penale - Natura della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 19 c.p.).

Se la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 91, comma sesto, del t.u. 15 giugno 1959, n. 393, abbia natura di pena accessoria ovvero di sanzione criminale atipica (n. 30).

Revoca o sospensione di patente di guida disposta dal giudice penale - Configurabilità come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 628 c.p.p.).

Se, nel caso di sospensione o revoca di patente di guida disposta dal giudice penale, le eventuali questioni di esecuzione sulla durata e sugli effetti del provvedimento e sulla immediata eseguibilità vadano esaminate e decise dal giudice penale come incidenti sorti in sede di esecuzione (n. 32).

Sospensione della patente disposta dal giudice penale - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura - Non ancora attuata - Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena - Impugnabilità da parte del prefetto - Esclusione - (art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; art. 631 c.p.p.; art. 628 c.p.p.; art. 163 c.p.; art. 166 c.p.; art. 167 c.p.).

Se sia impugnabile per cassazione del prefetto il provvedimento del giudice dell'esecuzione penale, con il quale — erroneamente qualificandosi come pena accessoria la sospensione della patente (costituente invece misura criminale atipica) — viene dichiarata cessata l'esecuzione della stessa misura di sospensione alla quale il prefetto non ha dato corso nei termini considerati dagli artt. 163 e 167 c.p. per l'estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena (n. 29).

PENSIONI

Benefici combattentistici - Pensione - Età minima - Servizi di trasporto in concessione - Addetti - Aumento dell'anzianità di servizio - Riduzione del limite di età - Communabilità - (l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 3, secondo comma; l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4, primo comma; l. 28 luglio 1961, n. 830, art. 10; l. 29 ottobre 1971, n. 889, art. 30).

Se i benefici previsti dall'art. 3, 2° comma della legge 24 maggio 1970, n. 336, ove è contemplato un aumento dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici

ai fini del collocamento a riposo, siano cumulabili, nel caso degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con i benefici contenuti nell'art. 4, 1° comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, che comportano una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto a pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità nel servizio (n. 149).

Dipendenti enti pubblici - Indennità integrativa speciale - Computabilità ai fini della pensione della indennità di buonuscita - (l. 27 maggio 1959, n. 324, artt. 1, 3, 4 e 16; l. 3 marzo 1960, n. 185, artt. 1 e 7).

Se, ove si ammetta che la indennità integrativa speciale concessa dagli enti pubblici ai propri dipendenti sia assoggettabile al versamento dei contributi previdenziali agli effetti del trattamento pensionistico, l'indennità stessa debba essere computata anche agli effetti dell'indennità di buonuscita (n. 148).

Dipendenti enti pubblici - Indennità - Integrativa speciale - Contributi previdenziali e assicurativi - Assoggettabilità - (l. 27 maggio 1959, n. 324, artt. 1, 3, 4 e 16; l. 3 marzo 1960, n. 185, artt. 1 e 7).

Se la indennità integrativa speciale concessa dagli enti pubblici ai propri dipendenti in applicazione dell'art. 16 in relazione ai precedenti artt. 1, 3 e 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (modificati con gli artt. 1 e 7 della legge 3 marzo 1960, n. 185) sia assoggettabile, a differenza di quanto previsto per i dipendenti statali, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (n. 147).

Divorzio - Pubblico dipendente - Attribuzione diretta quota di stipendio o pensione all'ex coniuge - Determinazione - Assegni di superinvalidità, cura, accompagnamento e incollocamento - Computabilità - Limiti - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8; l. 10 agosto 1950, n. 648, artt. 28, 30, 44 e 45; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se ai fini della determinazione della quota di un quinto dello stipendio o della pensione del pubblico dipendente, che può essere dal giudice direttamente attribuita all'ex coniuge del dipendente stesso, ai sensi dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in caso di pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, siano da computare gli assegni previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra: a) di superinvalidità (art. 28); b) di cura (art. 30); c) di accompagnamento (art. 45); d) di incollocamento (art. 44) (n. 152).

Procedimento penale per uccisione di sottoufficiale di P.S. - Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla liquidazione della pensione alla vedova - Esclusione - (c.p.p. art. 22; cod. civ. art. 2056; cod. civ. art. 1223; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Se l'amministrazione dell'interno sia legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale instaurato per l'uccisione di un sottoufficiale di P.S. per il risarcimento del danno concernente la corresponsione della pensione privilegiata alla vedova del sottoufficiale (n. 151).

Servizi di trasporto in concessione - Gestione governativa - Addetti - Collocamento a riposo a domanda - Trattamento pensionistico - Rapporti tra ex dipendenti e INPS - Estraneità della gestione - (l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4, secondo comma).

Se, in caso di gestione governativa di un pubblico servizio di trasporto in concessione, la gestione sia del tutto estranea, sotto il profilo sostanziale e amministrativo, ai rapporti tra gli ex dipendenti e l'I.N.P.S. ai fini del trattamento pensionistico, qualora il collocamento a riposo sia avvenuto su domanda degli interessati (n. 150).

PIGNORAMENTO

Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti - (l. 16 febbraio 1974, n. 57; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 8° comma; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

Se la indennità pensionabile attribuita al personale dell'azienda F.S. dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57, possa costituire oggetto di sequestro o pignoramento sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 33, 8° comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 25).

PORTI

Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice - (art. 71 cod. navigazione; art. 1166 cod. navigazione; art. 1174 cod. navigazione).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti il reato previsto dall'art. 71 cod. nav. (che tutela il bene della pulizia delle acque) possa concorrere con il reato previsto dall'art. 1174 stesso codice (che tutela soprattutto la sicurezza dei porti) (n. 20).

Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine - Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile - (art. 1174 cod. navigazione; art. 15 lett. E, l. 14 luglio 1965, n. 963).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti, la contestazione del solo reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 1174 cod. navig. (inosservanza di norme di polizia dei porti) escluda la legittimazione e l'interesse alla costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile per quei danni (alle risorse biologiche dell'acqua marina) che nella distinta è più grave ipotesi dolosa prevista dall'art. 15 lett. E, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (sulla tutela della pesca marina) costituiscono il danno criminale vero e proprio (n. 19).

POSSESSO

Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Beni del patrimonio indisponibile - Applicabilità - (cod. civ. artt. 826, secondo comma, 828, secondo comma, 830, secondo comma, 1153; l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 23 e 24).

Se la regola della usucapibilità istantanea di cui all'art. 1153 cod. civ. che stabilisce l'acquisto della proprietà della cosa mobile da parte di colui che in sede ne ottiene il possesso in base a giusto titolo si applichi riguardo ai beni del patrimonio indisponibile dello Stato o di altro ente pubblico (n. 7).

Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti - (cod. civ. art. 1153; l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 4, 23, 26 e 61).

Se sia ammissibile l'acquisto della proprietà per usucapione istantanea, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ. di una cosa mobile, costituente opera d'arte, appartenente a un ente ecclesiastico dopo che l'opera sia pervenuta nella disponibilità di un privato a seguito di vendita non autorizzata da parte del rappresentante dell'ente (n. 6).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Dipendenti enti pubblici - Indennità integrativa speciale - Computabilità ai fini della pensione della indennità di buonuscita - (l. 27 maggio 1959, n. 324, artt. 1, 3, 4 e 16; l. 3 marzo 1960, n. 185, artt. 1 e 7).

Se, ove si ammetta che la indennità integrativa speciale concessa dagli enti pubblici ai propri dipendenti sia assoggettabile al versamento dei contributi previdenziali agli effetti del trattamento pensionistico, l'indennità stessa debba essere computata anche agli effetti dell'indennità di buonuscita (n. 111).

Dipendenti enti pubblici - Indennità - Integrativa speciale - Contributi previdenziali e assicurativi - Assoggettabilità - (l. 27 maggio 1959, n. 324, artt. 1, 3, 4 e 16; l. 3 marzo 1960, n. 185, artt. 1 e 7).

Se la indennità integrativa speciale concessa dagli enti pubblici ai propri dipendenti in applicazione dell'art. 16 in relazione ai precedenti artt. 1, 3 e 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (modificati con gli artt. 1 e 7 della legge 3 marzo 1960, n. 185) sia assoggettabile, a differenza di quanto previsto per i dipendenti statali, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (n. 110).

PROCEDIMENTO PENALE

Autorità giudiziaria penale - Richiesta di informazioni alla P.A. - Opponibilità del segreto d'ufficio - Limiti - (cod. proc. pen. art. 342; cod. pen. art. 326).

Se, di fronte a una formale richiesta di notizie e documenti proveniente dall'autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 342 c.p.p., l'amministrazione possa rifiutarsi di fornire le notizie e i documenti richiesti allegando il segreto d'ufficio ovvero possa farlo soltanto quando la divulgazione delle notizie e dei documenti possa pregiudicare il buono andamento e il normale funzionamento della P.A. (n. 23).

Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice - (art. 71 cod. navigazione; art. 1166 cod. navigazione; art. 1174 cod. navigazione).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti il reato previsto dall'art. 71 cod. nav. (che tutela il bene della pulizia delle acque) possa concorrere con il reato previsto dall'art. 1174 stesso codice (che tutela soprattutto la sicurezza dei porti) (n. 26).

Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine - Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile - (art. 1174 cod. navigazione; art. 15 lett. E, l. 14 luglio 1965, n. 963).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti, la contestazione del solo reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 1174 cod. navig. (inosservanza di norme di polizia dei porti) escluda la legittimazione e l'interesse alla costituzione di parte civile del Ministero della marina mercantile per quei danni (alle risorse biologiche dell'acqua marina) che nella distinta e più grave ipotesi dolosa prevista dall'art. 15 lett. E, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (sulla tutela della pesca marina) costituiscono il danno criminale vero e proprio (n. 25).

Procedimento penale per uccisione di sottoufficiale di P.S. - Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla liquidazione della pensione alla vedova - Esclusione - (c.p.p. art. 22, cod. civ. art. 2056, cod. civ. art. 1223, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Se l'amministrazione dell'interno sia legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale instaurato per l'uccisione di un sottoufficiale di P.S. per il risarcimento del danno concernente la corresponsione della pensione privilegiata alla vedova del sottoufficiale (n. 22).

Se una cosa mobile costituente opera d'arte di proprietà di un ente morale,

PROPRIETA

Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Beni del patrimonio indisponibile - Applicabilità - (cod. civ. artt. 826, secondo comma, 828, secondo comma, 830, secondo comma, 1153; l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 23 e 24).

Se la regola della usucapibilità istantanea di cui all'art. 1153 cod. civ. che stabilisce l'acquisto della proprietà della cosa mobile da parte di colui che in sede ne ottiene il possesso in base a giusto titolo si applichi riguardo ai beni del patrimonio indisponibile dello Stato o di altro ente pubblico (n. 53).

Cose mobili - Acquisto - Usucapione istantanea - Opera d'arte - Ente ecclesiastico proprietario - Alienazione non autorizzata - Effetti - (cod. civ. art. 1153; l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 4, 23, 26 e 61).

Se sia ammissibile l'acquisto della proprietà per usucapione istantanea, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ. di una cosa mobile, costituente opera d'arte, appartenente a un ente ecclesiastico dopo che l'opera sia pervenuta nella disponibilità di un privato a seguito di vendita non autorizzata da parte del rappresentante dell'ente (n. 52).

Cose mobili - Di interesse storico e artistico - Ente morale proprietario - Regime - Inalienabilità assoluta - Autorizzazione all'alienazione - l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 23 e 26).

Se una cosa mobile costituente opera d'arte di proprietà di un ente morale, seppure non dotata di pubblica destinazione, goda dell'attributo della inalienabilità come previsto dall'art. 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in diretta funzione dell'interesse pubblico alla sua conservazione e al suo godimento ovvero la validità della sua alienazione sia, ai sensi del successivo art. 26, soltanto subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 54).

Demanio idrico - Laghi - Spiagge - Costruzione privata - Distanze dal confine - Obbligo di rispetto - (cod. civ. artt. 873 e 879; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96; r.d. 1° dicembre 1895, n. 726).

Se il proprietario di un terreno attiguo al Demanio lacuale possa costruire in adiacenza al confine o comunque a distanza inferiore a tre metri dal confine (n. 55).

PUBBLICO UFFICIALE

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzioni effettuate per favorire il passaggio del capo ufficio gestione - Abuso d'ufficio o interesse privato in atti di ufficio - Configurabilità - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9; cod. pen. artt. 323 e 324).

Se l'assunzione a tempo indeterminato di personale effettuata dal capo ufficio gestione imposte di consumo al fine di provocare il passaggio del dipendente allo Stato per effetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, possa configurarsi quale fatto penalmente rilevante e in particolare quale interesse privato in atti di ufficio (art. 324 c.p.) ovvero abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) (n. 9).

REGIONE SICILIA

Esenzione e agevolazioni - Finanziamenti e crediti - Sicilia - ESPI - Mutui a breve termine - Applicabilità del beneficio - (l. Reg. Sic. 7 marzo 1967, n. 18, artt. 2 e 25; l. Reg. Sic. 28 dicembre 1961, n. 33; l. Reg. Sic. 5 agosto 1957, n. 51, art. 16; l. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6).

Se i rapporti di finanziamento (mutui) a breve termine rientrano nell'ambito di applicazione dello speciale trattamento tributario di registro previsto a favore dell'ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi dell'art. 25 della legge regionale siciliana 7 marzo 1967, n. 18, con la quale fu istituito tale ente, e delle disposizioni di legge ivi richiamate (n. 11).

REGIONI

Azienda di Stato Foreste Demaniali - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni e funzioni - Legittimazione residua - (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, secondo comma, lett. N; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11; l. 5 gennaio 1933, n. 30, art. 1).

Se l'azienda di Stato per le Foreste Demaniali, dopo l'intervenuta attuazione dell'ordinamento regionale e il trasferimento delle funzioni amministrative operato con l'art. 1, 2° comma, lett. N del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 sia tuttora legittimata ad intraprendere azioni giudiziarie relativamente a beni già del patrimonio forestale dello Stato trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in forza dell'art. 11, 3° comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, ma non ancora identificati con la procedura prescritta dall'art. 11 di detta legge (n. 225).

Mense aziendali per dipendenti F.S. - Vigilanza igienica sanitaria - Servizio sanitario F.S. - Ufficiale sanitario comunale - Spettanza - (l. 30 aprile 1962, n. 283, artt. 2 e 3, 1° comma; l. 13 marzo 1958, n. 296, artt. 1 e 4; l. 7 luglio 1907, n. 429, art. 82; t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 1; l. 11 giugno 1971, n. 426, art. 34; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, artt. 6, n. 13, 12 e 13).

Se la vigilanza igienico-sanitaria sui bar e sulle mense aziendali dei vari impianti ferroviari destinate esclusivamente al personale dipendente dell'azienda, debba ritenersi ancora riservata al servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato ovvero deferita all'ufficiale sanitario comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché della delega alle Regioni della vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande operata dall'art. 13 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 227).

Regioni a statuto ordinario - Trasferimento beni forestali - Individuazione - Decreto interministeriale - Natura - (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11).

Se per operare la individuazione dei beni già del patrimonio forestale dello Stato trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in forza dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia necessario un decreto interministeriale e se tale decreto abbia natura dichiarativa (n. 226).

RESPONSABILITA CIVILE

Immissione colposa di materiali nei porti - Configurabilità del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice - (art. 71 cod. navigazione; art. 1166 cod. navigazione; art. 1174 cod. navigazione).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti il reato previsto dall'art. 71 cod. nav. (che tutela il bene della pulizia delle acque) possa concorrere con il reato previsto dall'art. 1174 stesso codice (che tutela soprattutto la sicurezza dei porti) (n. 284).

Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine - Contestazione del solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. - Danni risarcibili - Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile - (art. 1174 cod. navigazione; art. 15 lett. E, l. 14 luglio 1965, n. 963).

Se nel caso di getto colposo di materiali nei porti, la contestazione del solo reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 1174 cod. navig. (inosservanza di norme di polizia dei porti) esclusa la legittimazione e l'interesse alla costituzione di parte civile del Ministero della marina mercantile per quei danni (alle risorse biologiche dell'acqua marina) che nella distinta e più grave ipotesi dolosa prevista dall'art. 15, lettera E, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (sulla tutela della pesca marina) costituiscono il danno criminale vero e proprio (n. 283).

RISCOSSIONE

Diritti doganali - Credito della dogana - Accertato in sentenza penale di condanna - Riscossione coattiva - (r.d. 14 aprile 1910, n. 639; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 82).

Se sia possibile procedere secondo le norme di cui al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero dei diritti doganali pur quando il credito sia accertato da sentenza penale di condanna passata in giudicato (n. 22).

Multe e ammende - Sentenza penale di condanna - Riscossione - Competenza - (r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, art. 205; l. 26 agosto 1868, n. 4548, art. 1; r.d. 15 novembre 1868, n. 4708, art. 1; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, art. 351; r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se, quando non vi sia anche condanna a pena detentiva, spetti ai ricevitori delle dogane principali il compito di riscuotere anche le multe e le ammende recate dalla sentenza penale passata in giudicato, in deroga alla competenza in materia delle cancellerie giudiziarie (n. 23).

SEQUESTRO

Personale F.S. - Indennità speciale pensionabile - Pignorabilità e sequestrabilità - Limiti - (l. 16 febbraio 1974, n. 57; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33, 8° comma; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

Se la indennità pensionabile attribuita al personale dell'azienda F.S. dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57, possa costituire oggetto di sequestro o pignoramento sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 33, 8° comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 27).

Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Giudizio di convalida - Esclusione - Opposizione - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 26 e 27).

Se il sequestro conservativo dei beni mobili del trasgressore effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia soggetto a giudizio di convalida ovvero di tale giudizio tenga luogo la eventuale opposizione prevista dal successivo art. 27 (n. 29).

Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Citazione del terzo - Necessità - Esclusione - Accertamento obbligo del terzo - Giudizio di opposizione - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; cod. proc. civ. art. 547; cod. proc. pen. art. 617).

Se nel procedimento di sequestro conservativo effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel caso che esso riguardi crediti del trasgressore verso terzi o cose del trasgressore che siano in possesso di terzi, sia necessaria anche la citazione del terzo a comparire innanzi al pretore per la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. ovvero al giudizio di accertamento degli obblighi del terzo si sostituisca l'eventuale giudizio di opposizione che può essere promosso da (e in cui può intervenire) chiunque vi abbia interesse (n. 30).

Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Verbale di sequestro - Contenuto - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; cod. proc. civ., art. 543).

Se nel procedimento di sequestro conservativo effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel caso che esso riguardi crediti del trasgressore verso terzi o cose del trasgressore che siano in possesso di terzi, il verbale di sequestro dell'ufficiale giudiziario, da notificarsi al terzo, debba contenere le indicazioni e le intimazioni di cui all'art. 543 cod. proc. civ. in analogia a quanto disposto da tale (n. 31).

Tributo e pena pecuniaria - Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Pericolo nel ritardo - Procedibilità - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26).

Se l'amministrazione finanziaria possa procedere, a tutela di un proprio credito per imposta generale sull'entrata e pena pecuniaria, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, qualora si profili il pericolo nel ritardo (n. 28).

VENDITA

Cose mobili - Di interesse storico e artistico - Ente morale proprietario - Regime - Inalienabilità assoluta - Autorizzazione all'alienazione - (l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 23 e 26).

Se una cosa mobile costituente opera d'arte di proprietà di un ente morale, seppure non dotata di pubblica destinazione, goda dell'attributo della inalienabilità come previsto dall'art. 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in diretta funzione dell'interesse pubblico alla sua conservazione e al suo godimento ovvero la validità della sua alienazione sia, ai sensi del successivo art. 26, soltanto subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 22).

VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Trasgressione - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Giudizio di convalida - Esclusione - Opposizione - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26 e 27).

Se il sequestro conservativo dei beni mobili del trasgressore effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia soggetto a giudizio di convalida ovvero di tale giudizio tenga luogo la eventuale opposizione prevista dal successivo art. 27 (n. 7).

Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Citazione del terzo - Necessità - Esclusione - Accertamento obbligo del terzo - Giudizio di opposizione - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; cod. proc. civ. art. 547; cod. proc. pen. art. 617).

Se nel procedimento di sequestro conservativo effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel caso che esso riguardi crediti del trasgressore verso terzi o cose del trasgressore che siano in possesso di terzi, sia necessaria anche la citazione del terzo a comparire innanzi al pretore per la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. ovvero al giudizio di accertamento degli obblighi del terzo si sostituisca l'eventuale giudizio di opposizione che può essere promosso da (e in cui può intervenire) chiunque vi abbia interesse (n. 8).

Trasgressione - Sequestro conservativo - Sequestro presso terzi - Verbale di sequestro - Contenuto (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; cod. proc. civ., art. 543).

Se nel procedimento di sequestro conservativo effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel caso che esso riguardi crediti del trasgressore verso terzi o cose del trasgressore che siano in possesso di terzi, il verbale di sequestro dell'ufficiale giudiziario, da notificarsi al terzo, debba contenere le indicazioni e le intimazioni di cui all'art. 543 cod. proc. civ. in analogia a quanto disposto da tale (n. 9).

Tributo e pena pecuniaria - Trasgressore - Beni mobili del trasgressore - Sequestro conservativo - Pericolo nel ritardo - Procedibilità - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26).

Se l'amministrazione finanziaria possa procedere, a tutela di un proprio credito per imposta generale sull'entrata e pena pecuniaria, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, qualora si profili il pericolo nel ritardo (n. 6).



